

2

Gli interventi dell'Autorità

2.1. Analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche

Introduzione

Ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nel febbraio 2002. L'analisi è effettuata periodicamente e in ogni caso a seguito dell'aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il 17 dicembre 2007, la Commissione europea ha emanato la Raccomandazione 2007/879/CE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2007) 5406. Tale Raccomandazione – considerati gli sviluppi del mercato registrati negli ultimi anni e ravvisata la necessità di rivedere la prima edizione della Raccomandazione sui mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* – sostituisce la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE. Peraltro, le analisi di mercato condotte dall'Autorità ai sensi della Raccomandazione 2003/311/CE (c.d. primo ciclo di analisi di mercato) sono state ultimate sostanzialmente nel 2006 e quindi nell'anno appena trascorso si è verificata anche la seconda condizione prevista dal Codice relativa alla periodicità delle analisi, ossia che le analisi sono effettuate ogni diciotto mesi.

Pertanto, negli ultimi 12 mesi, l'Autorità ha avviato il secondo ciclo di analisi di mercato il cui obiettivo, in ultima istanza, è verificare l'opportunità di interventi regolatori *ex ante* per apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio concorrenziali in modo sostenibile.

Nello stesso periodo, l'Autorità ha peraltro assunto alcuni interventi regolatori che danno piena attuazione alla disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche derivante dal primo ciclo di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche. Tra questi provvedimenti, assumono particolare rilievo gli interventi nell'ambito dei mercati della terminazione vocale con la definizione, *inter alia*, di un modello contabile per la terminazione su reti fisse degli operatori concorrenti di Telecom Italia.

Di seguito si illustrano, in dettaglio, le attività svolte dall'Autorità in materia di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche, illustrando, in primo luogo, le attività inerenti il secondo ciclo di analisi di mercato e, in secondo luogo, gli interventi che danno piena attuazione alle delibere di regolamentazione concernenti il primo ciclo di analisi dei mercati.

Il secondo ciclo di analisi dei mercati delle comunicazioni elettroniche

In premessa, è utile soffermarsi sulle indicazioni provenienti dalla nuova Raccomandazione 2007/879/CE e, in particolare, su due aspetti che l'Autorità dovrà tenere

in debita considerazione nel corso dello svolgimento delle analisi: la nuova lista dei mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante* contenuta nell'allegato alla Raccomandazione; l'applicazione del test dei tre criteri per determinare, nelle specifiche circostanze del settore italiano, se il mercato rilevante sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Per quanto riguarda la lista dei mercati ritenuti suscettibili di regolamentazione *ex ante*, la vigente Raccomandazione riduce a 7 il numero di mercati rilevanti: accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali; raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa; terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa; accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa; accesso a banda larga all'ingrosso; fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata; terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili. Rispetto a quanto previsto nella prima edizione della Raccomandazione sui mercati rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la Commissione europea – sulla base dell'applicazione del test dei tre criteri alla situazione complessiva vigente nell'insieme dei mercati nei Paesi membri dell'Unione – ha escluso dalla lista i seguenti mercati: servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali (e per clienti non residenziali); servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali (e per clienti non residenziali); l'insieme minimo di linee affittate; servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa; fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani; accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili; mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di *roaming* per le reti telefoniche pubbliche mobili; servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. Inoltre, si noti che il mercato al dettaglio dell'accesso in postazione fissa, precedentemente distinto tra quello destinato ai clienti residenziali e ai clienti non residenziale, non risulta più articolato in base alla tipologia del cliente finale.

L'Autorità – per quei mercati contenuti nella lista allegata alla nuova Raccomandazione – definirà i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, partendo dagli esiti raggiunti nell'ambito dell'analisi dei rispettivi mercati nel primo ciclo. Contestualmente, l'Autorità provvederà alla valutazione dell'eventuale esistenza di imprese che detengono un significativo potere di mercato e, laddove verrà riscontrata l'assenza di condizioni effettivamente concorrenziali, imporrà gli opportuni obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese aventi un significativo potere di mercato.

Nel caso dei mercati che non figurano più nella Raccomandazione, l'Autorità svolgerà un ulteriore esercizio, in ossequio al quadro regolamentare, e segnatamente applicherà il test dei tre criteri per verificare se lo specifico mercato rilevante sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

In particolare, i tre criteri che devono essere cumulativamente soddisfatti affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* sono i seguenti: a) la presenza, nel mercato, di forti ostacoli non transitori all'accesso; b) la presenza di caratteristiche che inducono a ritenere che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva; c) l'efficienza relativa del diritto della

concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare. Si sottolinea che i tre criteri debbono essere soddisfatti contemporaneamente. Difatti, dato il dinamismo dei mercati delle comunicazioni elettroniche, la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso non è di per sé sufficiente a giustificare la regolamentazione *ex ante*, ma si deve anche considerare l'ipotesi di un'evoluzione del mercato in senso concorrenziale, malgrado la presenza di barriere all'ingresso, tenendo conto delle specifiche caratteristiche strutturali e comportamentali. Il terzo criterio valuta se le norme della concorrenza siano di per sé sufficienti (in assenza di regolamentazione *ex ante*) alla luce delle caratteristiche particolari dello specifico mercato in esame a garantire condizioni concorrenziali sostenibili nel tempo.

L'eventuale regolamentazione per ciascun mercato verrà imposta, al termine dell'iter previsto dalla normativa vigente, solo nel caso in cui l'Autorità riscontri l'esistenza di un'impresa che dispone di un rilevante potere di mercato, detenuto individualmente o congiuntamente con altri, ossia se "gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".

I mercati dell'accesso alla rete fissa

Nel mese di luglio 2007, si è conclusa la consultazione pubblica in merito agli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda avviata il 2 maggio 2007 con la delibera n. 208/07/CONS. Alla consultazione hanno partecipato oltre trenta soggetti fra operatori di rete fissa e mobile, produttori di attrezzature di telecomunicazioni, associazioni di consumatori, rappresentanze sindacali, dipartimenti universitari, soggetti istituzionali e singoli cittadini.

In linea generale, i partecipanti alla consultazione hanno riscontrato una tendenza verso condizioni di maggiore concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in larga parte riconducibili all'attività dell'Autorità. Tuttavia, il livello di competitività – soprattutto nel segmento dell'accesso e della banda larga – è stato giudicato dalla totalità dei partecipanti, ad eccezione dell'operatore dominante, ancora insufficiente. Numerosi soggetti intervenuti hanno sottolineato che l'*incumbent*, approfittando dell'assenza di una infrastruttura di rete alternativa alla propria, ma anche della non sempre tempestiva implementazione dei rimedi regolamentari e della vigilanza su di essi, ha potuto attuare comportamenti anticoncorrenziali, che di fatto hanno contrastato l'azione del regolatore.

Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha espresso i propri timori circa la possibilità che, nella fase di transizione verso le reti di accesso di nuova generazione, il mercato si ri-concentri nelle mani di Telecom Italia. Tali soggetti ritengono che il possesso da parte di Telecom Italia dell'attuale e, prospetticamente, della nuova infrastruttura di rete, unitamente all'elevata quota di mercato detenuta da tale impresa nei mercati finali, permetterebbero all'*incumbent* di attuare facilmente strategie di *pre-emption* a danno del mercato. Pertanto, i partecipanti hanno auspicato che l'Autorità ponga una particolare attenzione alla fase di transizione e di migrazione verso le reti NGAN.

In merito all'evoluzione dell'attuale quadro regolamentare, pressoché tutti i partecipanti alla consultazione (con l'eccezione significativa di Telecom Italia) hanno segnalato l'inadeguatezza - attuale e soprattutto prospettica - delle misure introdotte

dalla delibera n. 152/02/CONS e la necessità, quindi, di nuovi strumenti che possano garantire con efficacia il rispetto del principio di non discriminazione e di effettiva parità di trattamento interno-esterno tra le divisioni commerciali di Telecom Italia e gli operatori alternativi.

A tal fine, la maggior parte dei partecipanti ha ritenuto l'implementazione di una separazione funzionale della rete di accesso quale soluzione più efficace, senza però dover necessariamente pervenire ad un'automatica rimozione degli obblighi attualmente imposti a Telecom Italia nei mercati *retail*. L'*incumbent*, diversamente, ha individuato due possibili scenari regolamentari. Da un lato, l'azienda ha considerato una forma di separazione funzionale della rete di accesso, sulla base – però – di una propria proposta, ed, in ogni caso, solo a fronte di una contestuale revoca, o significativa revisione, degli obblighi asimmetrici attualmente gravanti in capo alla stessa nei mercati *retail*. Dall'altro lato, Telecom Italia, in sintonia anche con taluni soggetti intervenuti, ha proposto il rafforzamento delle misure introdotte dalla delibera n. 152/02/CONS.

Si ricorda che, in relazione ai possibili rimedi da applicare, qualora si dovesse registrare il perdurare di condizioni di insufficiente concorrenza nei mercati in questione, non superabili in virtù dell'applicazione degli strumenti regolamentari tipici, l'Autorità potrebbe intervenire valutando l'adozione di misure regolamentari, ivi comprese misure atte a garantire la separazione funzionale delle attività relative alla rete di accesso, ai sensi dell'articolo 45 del Codice. Peraltro, Telecom Italia ha sempre la possibilità ai sensi della legge Bersani di presentare impegni idonei a garantire una maggiore concorrenza del mercato.

Al riguardo, la proposta di revisione del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche prevede tra i rimedi che l'Autorità potrebbe imporre ad un'impresa verticalmente integrata anche la separazione funzionale, così come ammette la possibilità che l'impresa stessa decida volontariamente per una forma di separazione (articoli 13a e 13b della proposta di modifica della "direttiva accesso" presentata il 13 novembre 2007 dalla Commissione europea). Tale proposta di revisione, qualora approvata, entrerebbe in vigore presumibilmente a partire dal 2010.

In relazione al perimetro della rete di accesso da sottoporre a regolamentazione, quasi tutti i partecipanti alla consultazione si sono espressi in favore della regolamentazione dei servizi forniti su tutta la rete di accesso, sia quella attualmente esistente in rame, sia quella futura in fibra. In particolare, tutti i rispondenti hanno espresso la necessità di regolamentare i servizi *wholesale* di accesso, di *backhauling* di *bitstream* e l'accesso alle infrastrutture civili. Telecom Italia, al contrario, sostiene che debbano essere sottoposti a regolamentazione i soli servizi forniti sulla rete in rame.

Infine, con riferimento all'ipotesi di rimodulazione degli obblighi di servizio universale, la maggior parte dei rispondenti, ad eccezione dei costruttori di apparati, non ha ritenuto al momento opportuno estendere gli obblighi di servizio universale ai servizi a banda larga.

Una volta acquisite le risultanze della consultazione pubblica, l'Autorità con delibera n. 626/07/CONS del 12 dicembre 2007 ha avviato - nell'ambito del secondo ciclo delle analisi di mercato - un procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza sui mercati di accesso alla rete fissa.

Gli esiti del primo ciclo di analisi di mercato - con riferimento ai mercati dell'accesso *retail* (c.d. mercati 1 e 2) e *wholesale* (c.d. mercati 11 e 12) - avevano confermato,

tra le altre cose, come le condizioni di insufficiente concorrenza registrate nei mercati a monte si siano riflesse nella difficoltà di una efficace competizione nei mercati finali, come testimoniano le elevate quote di mercato di Telecom Italia, a detrimento della facoltà di scelta del cliente finale e della possibilità di una più rapida discesa dei prezzi. Al fine di poter valutare le ripercussioni sul mercato finale di eventuali fallimenti dei meccanismi concorrenziali nei mercati all'ingrosso, e di poter – conseguentemente – adottare i rimedi adeguati a ripristinare un corretto funzionamento della concorrenza, con particolare attenzione ai mercati dei servizi finali, è stato avviato un esame contestuale dell'evoluzione concorrenziale dei mercati dell'accesso *retail* e dei corrispondenti mercati *wholesale*, coerentemente all'approccio suggerito dalla Commissione europea nell'*Explanatory Note* alla nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L'opportunità di considerare le condizioni concorrenziali sui mercati finali in stretta connessione con le caratteristiche di mercato e concorrenziali dei corrispondenti mercati all'ingrosso – così da imporre, se del caso, solo quegli obblighi che siano strettamente necessari all'affermazione di un effettivo contesto competitivo sui mercati finali, a vantaggio dei consumatori e degli utenti in genere – è stata confermata dall'esperienza maturata all'esito del primo ciclo di analisi di mercato in Italia e negli altri paesi dell'Unione europea.

L'analisi è stata avviata congiuntamente per il mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche, per il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso e per i mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali. Tutti i mercati in oggetto sono stati ritenuti dalla Commissione europea ancora suscettibili di un intervento regolamentare *ex ante* e inclusi nella lista dei mercati rilevanti contenuta nell'allegato della Raccomandazione 2007/879/CE del 17 dicembre 2007.

Nell'analisi dei suddetti mercati, l'Autorità terrà conto delle osservazioni addotte dai partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 208/07/CONS e, in particolare, gli atti e i documenti acquisiti nell'ambito della consultazione pubblica costituiranno parte integrante del procedimento di analisi.

I mercati della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile

Con la delibera n. 305/08/CONS del 21 maggio 2008, l'Autorità ha indetto la consultazione pubblica concernente i mercati dei "servizi all'ingrosso di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili".

In linea con le risultanze della prima analisi del mercato, conclusa con la delibera n. 3/06/CONS, l'Autorità ha individuato un mercato rilevante, di dimensione nazionale, per ogni rete mobile operante in Italia ed indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS). Ciascun operatore di rete mobile viene quindi identificato quale operatore dominante per la terminazione sulla propria rete. L'Autorità, nel testo di consultazione pubblica, ha espresso l'orientamento di confermare la regolamentazione vigente in capo agli operatori di rete mobile, ossia gli obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. Tali obblighi sono declinati, in continuità con la regolamentazione disposta nel 2006 e nel 2007 (delibera n. 628/07/CONS), tenendo in considerazione gli sviluppi delle condizioni economiche e tecniche del mercato.

In particolare, la proposta prevede riduzioni delle tariffe attualmente in vigore, nella misura di oltre il 30 per cento nell'arco di un triennio. I valori suggeriti per i singoli operatori riflettono una curva di discesa (*glide path*) che conduce a livelli sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti dal regolatore britannico (Ofcom). La sequenza della manovra è riportata nella tabella seguente.

Tabella 2.1. *Proposta di glide path (centesimi di euro al minuto)*

	Dal 1°/7/08 (dal 1°/9/08 per H3G)	Dal 1°/07/2009	Dal 1°/07/2010	Dal 1°/07/2011
Telecom Italia	8,85	7,7	6,6	5,9
Vodafone	8,85	7,7	6,6	5,9
Wind	9,51	8,7	7,2	5,9
H3G	13,0	11,0	9,0	7,0

Fonte: Autorità

Il provvedimento sarà adottato definitivamente, con conseguente entrata in vigore, a conclusione della consultazione pubblica (che avrà la durata di trenta giorni) e dopo avere acquisito i pareri della Commissione europea e dell'Autorità Antitrust.

Il testo sottoposto a consultazione pubblica segue una lunga fase di interlocuzione con i soggetti interessati. Difatti, nel corso della fase istruttoria, avviata con la delibera n. 342/07/CONS del 25 luglio 2007, è stato richiesto ai soggetti interessati di produrre memorie e osservazioni nonché di rispondere a un questionario volto a quantificare costi, ricavi, volumi e consistenze tecniche degli operatori di rete mobile. Peraltro, su richiesta, sono stati convocati in audizione diversi operatori di rete mobile e di rete fissa, oltre che AIIP. I soggetti in questione, oltre a illustrare le osservazioni sulla definizione del mercato, hanno fornito la propria posizione circa il set di obblighi regolamentari cui dovrebbero essere soggetti gli operatori detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile.

Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa

Con la delibera n. 133/08/CONS del 12 marzo 2008, l'Autorità ha avviato il procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per i clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 identificati nella Raccomandazione n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti).

Tali mercati al dettaglio non sono più inclusi nella lista dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea (Raccomandazione n. 2007/879/CE del 17 dicembre 2007). Tuttavia, l'Autorità – nella precedente analisi di mercato conclusa nel dicembre del 2006 con l'adozione della delibera n. 642/06/CONS – aveva identificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere di mercato e, di conseguenza, imposto gli obblighi regolamentari ritenuti più appropriati per indirizzare i potenziali problemi concorrenziali. Pertanto, come previsto dagli articoli 19 e 66 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha avviato l'analisi dei suddetti mercati al fine di veri-

ficare se, anche sulla base delle circostanze nazionali esistenti, tali mercati non siano ancora suscettibili di una regolamentazione *ex ante*.

Alla luce della nuova Raccomandazione della Commissione europea, come indicato in precedenza, il procedimento sarà volto, in primo luogo, alla definizione dei mercati rilevanti ed all'applicazione del cosiddetto *triplo test* per la verifica della suscettibilità dei mercati alla regolamentazione *ex ante*. Se il test farà emergere che i mercati sono suscettibili di regolamentazione *ex ante*, verrà valutata l'esistenza di imprese in possesso di un significativo potere di mercato e, se del caso, si considereranno le più opportune misure regolamentari da adottare.

Nell'analisi dei suddetti mercati, si terrà conto delle conclusioni raggiunte nella precedente analisi dei mercati dei servizi telefonici locali e nazionali. In particolare, l'Autorità aveva confermato, *inter alia*, l'obbligo, in capo a Telecom Italia, di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di telefonia offerti ai clienti residenziali e non residenziali. L'Autorità aveva mantenuto il controllo sui prezzi massimi dell'offerta generalizzata attraverso il meccanismo del *price cap*, vincolando l'allentamento del vincolo al raggiungimento di alcuni parametri qualitativi, e il controllo sui prezzi minimi delle offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) e delle offerte definite in ambito di procedure a evidenza pubblica attraverso opportuni test di prezzo. L'Autorità aveva ritenuto, inoltre, mantenendo gli stessi criteri di valutazione, di introdurre alcune innovazioni circa le procedure di comunicazione delle offerte tariffarie e delle offerte definite nell'ambito di selezioni pubbliche.

Come di consueto, le conclusioni raggiunte nelle analisi dei corrispondenti mercati all'ingrosso, in particolare dell'analisi dei mercati della raccolta, della terminazione e del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, costituiranno un importante riferimento per l'esame dei mercati finali in oggetto.

I mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

L'Autorità, con delibera n. 145/08/CONS del 19 marzo 2008, ha avviato il procedimento volto all'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, alla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e all'individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).

Tali mercati sono attualmente sottoposti a regolamentazione ai sensi della delibera n. 380/06/CONS, approvata nell'ambito del primo ciclo di analisi dei mercati. In particolare, la società Telecom Italia è stata notificata quale operatore avente significativo potere di mercato nei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali. All'operatore notificato, l'Autorità ha imposto gli obblighi già previsti dalla delibera n. 152/02/CONS - concernenti le modalità e le tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale - nonché gli obblighi di trasparenza e l'obbligo previsto dall'articolo 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di informare gli abbonati, con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle

condizioni contrattuali per essi in vigore. Inoltre, con la delibera n. 380/06/CONS, l'Autorità ha confermato la decisione, assunta con delibera n. 289/03/CONS, di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia dal controllo di prezzo tramite il meccanismo di *price cap*, ed ha revocato l'obbligo di rispetto di un particolare test di prezzo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS.

Secondo quanto indicato dalla nuova Raccomandazione della Commissione europea (n. 2007/879/CE), i mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali sono esclusi dalla lista dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante*.

Tuttavia, come previsto dagli articoli 19 e 66 del Codice delle comunicazioni elettroniche, essendo tali mercati soggetti a regolamentazione, l'Autorità ha avviato l'analisi dei mercati in oggetto al fine di verificare se, anche sulla base delle circostanze nazionali esistenti, tali mercati non siano suscettibili di una regolamentazione *ex ante*. In particolare, il procedimento è volto, innanzitutto, alla definizione dei mercati rilevanti ed all'applicazione del cosiddetto triplo test per la verifica della suscettibilità del mercato alla regolamentazione *ex ante* e, successivamente, ove opportuno, alla valutazione delle condizioni concorrenziali e degli obblighi regolamentari.

Nell'analisi dei suddetti mercati, l'Autorità terrà conto delle conclusioni raggiunte nelle analisi dei corrispondenti mercati all'ingrosso, in particolare dell'analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici (delibera n. 605/07/CONS del 4 dicembre 2007).

L'insieme minimo delle linee affittate

L'Autorità, con delibera n. 183/08/CONS del 16 aprile 2008, ha avviato il procedimento volto all'identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, alla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e all'individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).

Tale procedimento esaminerà le condizioni di mercato vigenti in Italia al fine di valutare l'opportunità di confermare, modificare o rimuovere gli obblighi attualmente in capo a Telecom Italia, in forza della delibera n. 343/06/CONS, con la quale è stato regolamentato il mercato delle linee affittate al dettaglio.

In particolare, nel provvedimento in esame l'Autorità aveva individuato, come mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio, il mercato dei circuiti analogici e digitali di capacità fino ai 2 Megabits inclusi.

L'Autorità aveva quindi concluso che: i circuiti di capacità superiore a 2 Megabits non erano suscettibili di regolamentazione *ex ante* e, pertanto, aveva provveduto a rimuovere gli obblighi regolamentari in vigore per i circuiti di tale capacità; per i circuiti fino a 2 Megabits, rilevata l'esistenza in capo alla società Telecom Italia di un significativo potere di mercato, aveva disposto per quest'ultima l'assoggettamento agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

Nel merito, è opportuno segnalare che nel corso del 2007 la Commissione europea, facendo propria la necessità di un riesame della "Definizione dell'insieme minimo di linee affittate" contenuta nella decisione n. 2003/548/CE, per apportare le modifiche neces-

sarie ad adeguarla ai nuovi sviluppi tecnologici e all'andamento della domanda di mercato - in accordo con quanto previsto dall'articolo n. 18 comma 2 della Direttiva servizio universale 2002/22/CE, ha provveduto ad avviare una consultazione pubblica.

A conclusione del ciclo di consultazioni con gli Stati membri, le associazioni del settore e le parti interessate è emerso che, a seguito dei processi di convergenza spontanea, tra cui il passaggio sempre più massiccio a nuove architetture di rete, le cinque tipologie di linee affittate indicate nell'attuale insieme minimo sono ormai da considerare obsolete. La Commissione ha dunque consolidato la posizione pressoché unanime emersa dalla consultazione, pubblicando, in data 21 dicembre 2007, la propria decisione che procede alla soppressione dell'elenco intitolato "Definizione dell'insieme minimo di linee affittate" dall'allegato alla decisione n. 2003/548/CE.

Peraltro, il mercato delle linee affittate al dettaglio non figura più nell'allegato alla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, n. 2007/879/CE, nonostante sia attualmente soggetto agli obblighi di regolamentazione sopra declinati.

Tuttavia, in accordo con quanto previsto dagli articoli 19 e 66 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si è rilevata in ogni caso la necessità di avviare l'analisi del mercato in esame. L'analisi sarà svolta al fine di valutare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, il mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*. L'Autorità verificherà altresì l'opportunità di rivedere la definizione di mercato (estendendola, se del caso, a quei servizi di connettività che risultino sostituibili con i servizi di linee affittate) e l'opportunità di confermare, modificare o rimuovere gli obblighi esistenti.

I mercati della fornitura all'ingrosso delle linee affittate

L'Autorità, con la delibera n. 184/08/CONS del 16 aprile 2008, ha avviato l'analisi dei mercati relativi alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della raccomandazione 2007/879/CE, in precedenza mercato n. 13 della Raccomandazione 2003/311/CE) e alla fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (in precedenza mercato n. 14 della Raccomandazione 2003/311/CE).

Il primo procedimento di analisi dei mercati relativi alla fornitura di segmenti *trunk* e *terminating* (mercati nn. 13 e 14 della Raccomandazione 2003/311/CE) è stato concluso con la delibera n. 45/06/CONS che ha imposto, in entrambi i mercati, gli obblighi previsti dagli articoli dal 46 al 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

In merito ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, la Raccomandazione 2007/879/CE del 17 dicembre 2007 della Commissione europea prevede che il mercato relativo alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità dedicata, sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*, mentre esclude dall'elenco di tali mercati la fornitura dei circuiti interurbani di linee affittate. La Commissione ha rilevato che gli operatori alternativi hanno effettuato considerevoli investimenti per costruire reti alternative, riducendo le barriere all'entrata e, alla luce di questo sviluppo, le Autorità di diversi Stati membri hanno rilevato la sussistenza di un'effettiva concorrenza nel mercato delle linee affittate su circuiti interurbani.

Con le presenti analisi dei mercati, l'Autorità è chiamata a verificare l'attuale situazione competitiva a livello nazionale e rettificare, laddove necessario, le precedenti prescrizioni alla luce degli sviluppi avvenuti in tali mercati. In particolare, l'avvio del-

L'analisi del mercato dei circuiti interurbani di linee affittate si rende necessario sia per valutare se il mercato supera il triplo test, sia per verificare il permanere di una situazione di significativo potere di mercato identificata con la delibera n. 45/06/CONS.

Il mercato dell'accesso alle reti mobili

L'Autorità ha avviato il procedimento relativo all'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili con delibera n. 168/07/CONS. Successivamente all'avvio del procedimento e nel corso dei lavori istruttori, il settore della telefonia mobile ha registrato alcune importanti novità, di natura concorrenziale e di natura regolamentare (cfr. par. 1.2.1).

Innanzitutto, gli operatori di rete mobile (Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G) hanno stipulato accordi giuridicamente vincolanti per la fornitura di servizi all'ingrosso di accesso alla propria rete mobile con soggetti terzi, tra i quali Coop Italia, Tiscali, Carrefour Italia Mobile, BT Italia, PosteMobile, Conad, Auchan, Autostrade per l'Italia e Fastweb. In virtù di tali accordi, diversi operatori già presenti nel settore delle telecomunicazioni, oppure attivi in altri settori – principalmente nel settore della grande distribuzione – hanno commercializzato o sono in procinto di lanciare un'offerta di servizi di comunicazione mobile e personale ai clienti finali. Peraltro, gli operatori di rete mobile hanno comunicato che sono in corso negoziazioni con ulteriori soggetti interessati all'ingresso nel mercato dei servizi di comunicazione mobile e personale sulla base di un accordo a livello wholesale per l'accesso alla rete mobile di altri operatori.

Altro elemento rilevante registrato nel settore è dato dall'evoluzione delle offerte integrate fisso-mobile, fornite attraverso la rete mobile e la rete fissa oppure commercializzate attraverso l'uso esclusivo della rete mobile. Tali offerte, superata la fase sperimentale, sono disponibili sul mercato secondo le modalità previste nella delibera n. 415/07/CONS.

Infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l'istruttoria A357 – volta ad accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE nei confronti delle società Telecom Italia, Vodafone e Wind – con l'adozione di due distinti provvedimenti. Nella riunione del 24 maggio 2007, l'Agcm ha deciso di accettare, rendendolo obbligatorio, l'impegno presentato da Vodafone nell'ambito dell'istruttoria e di chiudere il procedimento nei confronti di tale operatore, senza accertare le infrazioni, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90. Nella riunione del 3 agosto 2007, l'Agcm ha chiuso il procedimento A357 nei confronti di Telecom Italia e Wind. L'Agcm non ha riscontrato elementi sufficienti a provare, come ipotizzato invece nell'avvio di istruttoria, una posizione dominante collettiva degli operatori mobili nel mercato all'ingrosso dei servizi di accesso alle infrastrutture di rete mobile. Tuttavia l'Agcm ha ritenuto che gli operatori avessero abusato della posizione dominante nei rispettivi mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione sulle proprie reti, comminando agli stessi una sanzione pecuniaria.

L'Autorità, nello svolgimento dell'analisi di mercato, ha tenuto conto della continua evoluzione delle condizioni di mercato e concorrenziali intervenuta negli ultimi 12 mesi, nonché la circostanza che tale mercato non risulta più incluso nella lista dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea (Raccomandazione n. 2007/879/CE) ed ha avviato la consultazione pubblica sul mercato in esame con la delibera n. 309/08/CONS.

Interventi in attuazione delle vigenti delibere in materia di analisi dei mercati

La definizione dei prezzi di terminazione per gli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali, Tele2 e Multilink

Con la delibera n. 417/06/CONS, articolo 40, comma 3, l'Autorità aveva fissato, per gli operatori alternativi notificati nel mercato della terminazione di rete fissa, i seguenti prezzi massimi:

- 1,54 eurocent/min fino al 30 giugno 2007;
- 1,32 eurocent/min fino al 30 giugno 2008;
- 1,11 eurocent/min fino al 30 giugno 2009;
- 0,88 eurocent/min fino al 30 giugno 2010;
- 0,69 eurocent/min fino al 30 giugno 2011;
- 0,55 eurocent/min fino al 30 giugno 2012.

La stessa delibera, all'articolo 40, commi nn. 4 e 11, prevedeva da un lato che l'Autorità, attraverso lo sviluppo di un modello di costo per le reti degli operatori alternativi, avrebbe rivisto tali valori massimi sulla base delle risultanze dello stesso, dall'altro che gli operatori che ne avessero fatto istanza avrebbero potuto applicare prezzi maggiori del tetto massimo, qualora avessero giustificato il prezzo richiesto attraverso un opportuno sistema di contabilità. Si sono avvalsi di tale possibilità gli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali, Tele 2 e Multilink.

In data 19 dicembre 2007, con la delibera n. 692/07/CONS, l'Autorità ha concluso il procedimento di valutazione delle richieste avanzate dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali e Tele 2 di poter praticare, fino al 30 giugno 2007, prezzi di terminazione in deroga al valore massimo fissato in misura pari a 1,54 centesimi di euro al minuto. Il procedimento istruttorio di cui alla citata delibera, analizzando le differenti tecnologie di accesso e trasporto adottate in ciascuna rete, ha definito criteri comuni per la definizione del perimetro contabile per il servizio di terminazione da applicarsi ai dati di contabilità presentati dai diversi operatori. In tale ambito sono stati altresì analizzati i criteri di ripartizione dei costi comuni di rete, intervenendo in diversi casi sulle scelte effettuate dagli operatori, ad esempio escludendo l'impiego di *driver* basati sui ricavi per l'attribuzione dei costi di rete ai servizi vocali.

Nel corso del procedimento è stata inoltre valutata la possibilità di attribuire al servizio di terminazione, attraverso un *mark-up* temporaneo, una quota parte dei costi delle attività non di rete, quali ad esempio le attività commerciali, i costi generali e di struttura altrimenti non recuperabili (*sunk cost*). Si è infine provveduto a calcolare costi del capitale specifici per singolo operatore.

A seguito delle analisi svolte, l'Autorità ha valutato corretta l'inclusione, tra gli elementi di rete, dei costi della rete di accesso in fibra ottica, in particolare per l'operatore Fastweb. Il dimensionamento di tali risorse, in quanto condivise da più utenti, risulta infatti dipendente dal traffico e, di conseguenza, i costi corrispondenti, secondo i criteri individuati per la separazione tra gli aggregati Accesso e Trasporto nella contabilità di Telecom Italia, sono attribuibili ai servizi a traffico.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha altresì ritenuto opportuno escludere dal perimetro del servizio i costi relativi a porte e flussi di interconnessione, in quanto già

ripagati in altre modalità e consentire, per le sole reti NGN, l'inclusione di una quota dei costi degli apparati VoIP installati in sede d'utente, per tener conto dei costi delle funzioni di segnalazione per la gestione delle chiamate che nelle architetture PSTN tradizionali sono svolte dai nodi di commutazione (Stadio di Linea ed SGU).

L'Autorità è altresì intervenuta imponendo una quota massima per i costi generali e di struttura attribuibili ai servizi (non superiore al 10% dei costi già allocati) e richiedendo l'esclusione dei costi commerciali e di gestione della clientela. Al riguardo, tuttavia, in via temporanea e per ragioni di incentivo alla concorrenza, l'Autorità ha previsto l'inclusione di una quota dei costi non recuperabili legati all'avvio ed alla commercializzazione dei servizi, riconosciuti forfetariamente con un *mark-up* del 25% sui costi già allocati.

Nella propria decisione finale, l'Autorità ha rigettato la richiesta di Tele 2, approvando, sulla base delle analisi delle contabilità prodotte dagli operatori, i seguenti prezzi:

Fastweb 2,60 eurocent/min (per il periodo 4 agosto 2006 – 30 giugno 2007);
BT Italia 2,28 eurocent/min (per il periodo 7 agosto 2006 – 30 giugno 2007);
Tiscali 2,24 eurocent/min (per il periodo 31 gennaio 2007 – 30 giugno 2007).

Tale decisione è stata raggiunta consentendo a tutti gli operatori, sia coloro che hanno avanzato istanza di deroga, sia i restanti operatori interconnessi, un ampio contraddittorio innanzi all'Organo collegiale dell'Autorità, in linea con i criteri e le modalità previste dalla delibera n. 417/06/CONS, articolo 40, commi da 4 ad 8.

Allo stato, è in via di conclusione il procedimento di valutazione della richiesta avanzata dall'operatore Multilink di poter praticare un prezzo di terminazione sulla propria rete superiore al valore massimo fissato dall'Autorità.

Modello per la determinazione dei costi per la fornitura del servizio di fonia vocale di un operatore efficiente (c.d. Modello OLO)

Nel mese di maggio del 2007 gli uffici dell'Autorità, anche avvalendosi dell'apporto dei consulenti esterni, hanno provveduto a predisporre una prima versione del modello per la determinazione della tariffa di terminazione degli operatori alternativi.

Le modalità generali di funzionamento del modello e le assunzioni ad esso sottostanti sono state illustrate, separatamente, agli operatori alternativi notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS ed all'operatore Telecom Italia, nell'ambito di un *workshop*, tenutosi a Roma in data 14 giugno 2007. A seguito del *workshop*, gli operatori hanno inviato all'Autorità le proprie osservazioni, affinché fossero tenute in conto nella predisposizione della versione finale del modello.

Successivamente, gli uffici dell'Autorità hanno invitato gli operatori a fornire i dati di *input* necessari per il funzionamento del modello e si sono resi, al contempo, disponibili a fornire agli stessi non solo risposte alle numerose richieste di chiarimenti per la compilazione, ma anche spiegazioni di carattere generale relative all'impostazione del modello. Gli operatori, nei mesi di ottobre e novembre 2007 hanno inviato agli uffici dell'Autorità i dati richiesti.

Il modello sviluppato dall'Autorità ha la finalità di individuare i costi che sosterrebbe un ideale operatore efficiente per la fornitura del servizio di fonia vocale. L'Autorità ha ritenuto che l'approccio più adatto a tal fine non potesse che essere di tipo ingegner-

ristico/economico, e più precisamente un modello BU LRAIC (*Bottom-Up Long Run Average Incremental Cost*). Questo tipo di modello permette l'integrazione dei dati di ogni singolo operatore nella struttura rappresentativa di un ipotetico operatore efficiente. In altri termini, si tratta di un modello adattabile alle previsioni di domanda degli operatori alternativi ed alla effettiva collocazione dei loro nodi di interconnessione. Il modello assume inoltre l'utilizzo da parte degli operatori di una rete di nuova generazione (*Next Generation Network* - NGN), basata su un'architettura a tre livelli; il modello adotta una metodologia prospettica per stimare i costi sostenuti dagli operatori alternativi per fornire il servizio di terminazione vocale sulle reti di telefonia fissa, accentuando di conseguenza il suo carattere innovativo.

Lo sviluppo del modello e le assunzioni ad esso sottostanti sono stati oggetto di una costante interlocuzione con gli Uffici della Commissione europea (in particolar modo con la DG InfoSoc). Inoltre, nell'ambito delle attività internazionali, il modello è stato presentato al gruppo di lavoro ERG FTR PT (*Fixed Termination Rates Project Team*), coordinato dall'Agcom.

L'Autorità, utilizzando il modello così strutturato e dopo averlo alimentato con i dati degli operatori, ha stabilito quanto segue: a) il raggiungimento nell'anno 2010 della simmetria tra tutte le tariffe di terminazione degli operatori di rete fissa, compresa quindi anche quella di Telecom Italia, ad un valore di 0,57 centesimi di euro al minuto; b) una discesa graduale dal 2007 al 2010 delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi, secondo percorsi che tengono conto del grado di infrastrutturazione e della necessità dei vari operatori di divenire efficienti nel tempo.

Il Consiglio dell'Autorità ha approvato le risultanze del modello e le ha sottoposte a consultazione pubblica con la delibera n. 26/08/CONS, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43, del 20 febbraio 2008. Tenuto conto delle considerazioni formulate dai soggetti interessati intervenuti nel corso della consultazione pubblica e delle osservazioni espresse dalla Commissione europea, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale il 14 maggio 2008 (delibera n. 251/08/CONS) in cui ha confermato le previsioni regolamentari indicate nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica.

La decisione dell'Autorità rappresenta una importante innovazione nel contesto regolamentare europeo, sia perché viene stabilita una data per la perfetta simmetria tra la tariffa di Telecom Italia e quella dei concorrenti, sia perché a questo risultato si perviene mediante l'utilizzo, del tutto originale, di un modello economico predisposto con l'ausilio di consulenti internazionali e la collaborazione degli stessi operatori.

Il mercato della terminazione vocale su rete mobile di H3G

L'Autorità, con la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007, ha adottato il provvedimento finale concernente il "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'articolo 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche".

Con tale delibera, l'Autorità ha regolamentato, per la prima volta in Italia, le tariffe di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di H3G, fissando in 16,26 centesimi di euro al minuto il prezzo massimo che H3G può praticare, a partire dal 1° marzo

2008, per la fornitura del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete mobile. Inoltre, l'Autorità ha imposto ad H3G l'obbligo di contabilità dei costi, secondo le modalità già utilizzate per gli operatori TIM, Vodafone e WIND.

Più precisamente, nel procedere alla regolamentazione del mercato, l'Autorità ha, dapprima, verificato l'opportunità di imporre una forma di controllo sui prezzi dei servizi di terminazione di chiamate vocali praticati dall'operatore H3G e, successivamente, ha stabilito la misura più appropriata di intervento sui prezzi dei servizi di terminazione di chiamate vocali praticati dall'operatore H3G.

A tal fine, sono stati analizzati i potenziali problemi concorrenziali che potrebbero emergere in assenza di una regolamentazione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di H3G ed è stata valutata l'efficacia dei diversi strumenti regolamentari a disposizione per promuovere lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel mercato e per garantire agli utenti il massimo beneficio sul piano della scelta e del prezzo. Inoltre, sono state esaminate le diverse metodologie disponibili (orientamento al costo, delayed approach, benchmarking internazionale) per determinare il prezzo di terminazione delle chiamate sulla rete di H3G.

La delibera, come di consueto, è stata adottata all'esito della consultazione pubblica (tenuta nel gennaio 2007) e dopo aver notificato – ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Codice delle comunicazioni – lo schema di provvedimento alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione europea. Quest'ultima, il 2 agosto 2007, ha inviato all'Autorità una lettera con commenti relativa allo schema di provvedimento notificato, che autorizzava l'adozione del provvedimento finale.

Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali

L'Autorità, con la propria delibera n. 544/07/CONS del 31 ottobre 2007, ha definito i mercati rilevanti ed individuato le imprese dotate di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione 2002/311/CE).

In particolare, l'Autorità ha individuato tre mercati rilevanti per i servizi all'ingrosso di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali: il mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica analogica; il mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica digitale; il mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su piattaforma terrestre in tecnica analogica.

Con riferimento alla valutazione del significativo potere di mercato, l'Autorità, nella succitata delibera, ha riscontrato:

- a) una posizione di dominanza congiunta in capo a Rai e RTI nel mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica;
- b) l'assenza – al momento – di una posizione dominante singola o congiunta in capo ad alcun operatore presente nel mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale;
- c) una situazione di concorrenza effettiva nel mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre.

Successivamente, l'Autorità ha indetto, con la delibera n. 545/07/CONS del 5 novembre 2007, la consultazione pubblica nazionale (con contestuale richiesta di parere alla Commissione ai sensi dell'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche), relativa agli obblighi regolamentari da adottare nei confronti delle imprese che, ai sensi della delibera n. 544/07/CONS, sono state individuate quali imprese aventi significativo potere nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica. Inoltre, l'Autorità, con la delibera n. 55/08/CONS del 6 febbraio 2008, ha disposto un'integrazione della consultazione pubblica condotta nel mese di novembre, sottoponendo al vaglio di tutti soggetti interessati lo schema di provvedimento nella medesima versione inviata alla Commissione europea, al fine di consentire loro di integrare le proprie osservazioni in merito.

A seguito delle due fasi di consultazione, l'Autorità, con propria delibera n. 159/08/CONS del 9 aprile 2008, ha infine definito l'insieme dei rimedi ritenuti dall'Autorità proporzionati ai potenziali problemi concorrenziali individuati nell'analisi del mercato. In particolare, l'Autorità ha imposto in capo agli operatori Rai e RTI i seguenti obblighi:

(i) obbligo di accesso e uso di determinate risorse, che consente alle emittenti terze di sviluppare ed integrare le proprie reti, favorendo così la competizione nel mercato;

(ii) obbligo di trasparenza, al fine di facilitare le contrattazioni tra le parti, di ridurre i margini di contenzioso tra gli operatori e di garantire le medesime informazioni a tutti i soggetti che intendono estendere ed integrare le proprie reti di diffusione del segnale televisivo. La pubblicazione di un'offerta di riferimento – in cui si sostanzia tale obbligo – permette, agli operatori terzi, una pianificazione più agevole delle attività di integrazione e sviluppo della propria rete;

(iii) obbligo di non discriminazione, per garantire che gli operatori verticalmente integrati, aventi significativo potere di mercato, praticino una effettiva parità di trattamento interna-esterna tra le emittenti terze concorrenti e le società controllate o collegate;

(iv) obbligo di separazione contabile, per verificare la corretta applicazione degli obblighi di non discriminazione ed assicurare, quindi, la effettiva parità di trattamento interna-esterna.

Il mercato dell'accesso ad Internet in modalità dial-up

Con la delibera n. 606/07/CONS, l'Autorità ha concluso l'analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso commutato (*dial-up*) ad Internet, avviata, su preciso invito da parte della Commissione europea, con la delibera n. 589/06/CONS.

L'analisi svolta dall'Autorità ha portato alla definizione di un mercato rilevante non incluso tra quelli elencati nella Raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche dell'11 febbraio 2003. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto necessario verificare se i tre criteri elencati nella Raccomandazione, affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante*, fossero cumulativamente soddisfatti.

La valutazione del primo e del secondo criterio della Raccomandazione (sussistenza di forti ostacoli non transitori all'accesso e di caratteristiche che inducano a ritenere che nel mercato non si svilupperanno condizioni di concorrenza effettiva) ha porta-

to l'Autorità ad escludere che il mercato dell'accesso ad Internet manifesti aspetti strutturali che possano condizionare l'ingresso di concorrenti potenziali. Al contrario, l'analisi ha evidenziato la presenza sul mercato di due tipologie di attori di dimensioni differenti: gli operatori di telecomunicazioni e gli Internet Service Provider. La presenza di tali operatori, l'efficacia della relativa regolamentazione all'ingrosso, l'assenza di barriere all'ingresso, l'assenza di costi non recuperabili, lo scarso peso delle economie di scala in relazione alla modesta capacità produttiva necessaria a fornire il servizio e la possibilità, per gli utenti, di cambiare facilmente il fornitore del servizio, hanno concorso ad individuare una struttura di mercato tendenzialmente concorrenziale.

Benché il test dei tre criteri fornisse indicazioni circa la concorrenzialità del mercato, l'Autorità ha voluto comunque approfondire alcuni aspetti evolutivi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalità *dial-up*. Su di esso, infatti, gravavano in capo a Telecom Italia alcuni obblighi derivanti da precedenti delibere dell'Autorità, per la cui rimozione si è ritenuto opportuno approfondire l'analisi. Tali obblighi discendevano sia da una precedente analisi condotta nell'ambito del quadro regolamentare europeo ONP del 1998, sia dall'analisi del mercato della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica, in base alla quale l'Autorità aveva imposto a Telecom Italia l'obbligo di non differenziare le tariffe al dettaglio su numerazioni dedicate a servizi *dial-up on-net* ed *off-net* ed il mantenimento degli obblighi di non discriminazione e trasparenza.

Il procedimento, che ha acquisito il parere favorevole sia da parte della Commissione europea che dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha portato alla revoca degli obblighi in capo a Telecom Italia.

I mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici

L'Autorità, con delibera n. 605/07/CONS del 4 dicembre 2007, ha concluso l'analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, avviata ad ottobre 2006 con la pubblicazione della delibera n. 588/06/CONS.

Il mercato della terminazione internazionale, relativo al servizio all'ingrosso di instradamento e terminazione delle chiamate destinate all'estero, era già stato oggetto di esame da parte dell'Autorità nell'ambito dell'analisi del mercato n. 9 (mercato della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa), di cui alla delibera n. 417/06/CONS. In tale contesto, l'Autorità aveva ritenuto non suscettibile di regolamentazione *ex ante* il mercato della terminazione internazionale e aveva, quindi, revocato gli obblighi in capo a Telecom Italia relativamente al servizio di terminazione delle chiamate verso l'estero. Tuttavia, poiché la suddetta analisi era stata condotta su dati aggregati per zone tariffarie, l'Autorità non aveva escluso completamente l'esistenza di un insufficiente livello concorrenziale per alcune specifiche destinazioni di traffico disponendo, pertanto, l'avvio di un'analisi del mercato della terminazione internazionale verso singole direttrici.

L'analisi dei mercati della terminazione internazionale ha portato all'individuazione di 217 mercati rilevanti, uno per ogni direttrice di destinazione della chiamata, relativi al servizio di terminazione internazionale, sia su rete fissa, sia su rete mobile, e con dimensione nazionale.

Trattandosi di mercati non inclusi esplicitamente tra quelli elencati nella Raccomandazione, l'Autorità ha condotto il test dei tre criteri per valutarne la suscettibilità di

regolamentazione *ex ante*. Dei 217 mercati rilevanti individuati, 112 mercati sono risultati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto i tre criteri sono risultati soddisfatti in modo cumulativo. Per i restanti 105 mercati rilevanti, il secondo criterio (presenza di caratteristiche che inducono a ritenere che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva) non è risultato soddisfatto; pertanto, tali mercati non sono risultati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

L'analisi del grado di concorrenza presente nei 112 mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante* non ha – tuttavia – evidenziato l'esistenza di operatori aventi significativo potere di mercato. Nel documento sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 288/07/CONS), l'Autorità ha ritenuto, quindi, di non imporre obblighi di carattere regolamentare.

All'esito della consultazione pubblica ed acquisiti i previsti pareri della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità ha adottato la delibera conclusiva dell'analisi dei mercati della terminazione internazionale (delibera n. 605/07/CONS) con cui ha confermato l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica.

Estensione dell'elenco degli operatori notificati nel mercato della terminazione di rete fissa

In data 24 gennaio 2008, l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 693/07/CONS, approvata in data 19 dicembre 2007, una consultazione pubblica volta ad estendere l'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione di rete fissa (mercato n. 9), nonché ad imporre a tali imprese i relativi obblighi regolamentari.

La proposta di provvedimento sottoposta a consultazione pubblica ha subito – all'esito di tale consultazione – alcune modifiche ed è stata inviata alla Commissione europea ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i rispettivi pareri. Il documento in questione identifica ventinove "nuovi operatori" da notificare come aventi significativo potere di mercato nel mercato della terminazione sulla propria rete fissa ovvero: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A..

Lo schema di provvedimento, tuttavia, prevede solo per sei dei ventinove nuovi operatori (c.d. "infrastrutturati" ovvero Brennercom, FlyNet, Satcom, Tex97, Uno Communications, Vodafone) obblighi regolamentari analoghi a quelli imposti, con delibera n. 417/06/CONS, agli undici operatori già notificati. Si tratta, in particolare, degli obblighi di accesso, di trasparenza, di non discriminazione e di controllo dei prezzi. Per i restanti ventitré operatori, presentando questi ultimi dimensioni economiche e di mercato generalmente inferiori a quelle degli altri operatori su individuati, si prevede invece unicamente l'imposizione dell'obbligo di trasparenza, poiché l'imposizione degli altri obblighi specifici non risulterebbe proporzionata.

Il documento inoltre prevede che - sulla base del principio della promozione della concorrenza basata su infrastrutture - per tutti gli operatori notificati (dunque, anche quelli di cui alla delibera n. 417/06/CONS), i prezzi di terminazione siano comunque simmetrici a quelli di Telecom Italia per le chiamate terminate attraverso accessi a banda larga all'ingrosso attestati presso centrali già aperte all'*unbundling*.

La medesima proposta di delibera, nel notificare l'operatore Vodafone quale detentore di significativo potere di mercato anche per la prestazione del servizio di terminazione verso numerazioni geografiche portate su rete mobile (c.d. servizi convergenti), rimanda la definizione di obblighi contabili e di regolazione dei prezzi per tale tipo di servizi al procedimento istruttorio relativo all'analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n.16).

La delibera finale sarà adottata a seguito dell'acquisizione dei pareri della Commissione europea e dell'Autorità Antitrust.

2.2. La telefonia fissa

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2007 e il mese di aprile 2008, gli interventi posti in essere dall'Autorità, con riferimento alle tematiche inerenti la telefonia fissa, ed in particolare l'attività di regolamentazione e vigilanza nel rispetto del quadro normativo vigente hanno riguardato i seguenti aspetti:

- i. verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa notificati;
- ii. verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia;
- iii. gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria e al controllo del calcolo del costo netto del servizio universale;
- iv. approvazione dell'offerta di riferimento 2007 per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, n. 9 e n. 10) e dell'offerta di riferimento 2006 e 2007 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato n. 11);
- v. approvazione dell'offerta di riferimento 2007 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR);
- vi. implementazione delle procedure di migrazione dei clienti tra operatori previste dalla delibera n. 274/07/CONS;
- vii. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'operatore *incumbent* attraverso il listino generalizzato;
- viii. analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche;
- ix. variazione dei prezzi delle comunicazioni da apparati di telefonia pubblica;
- x. analisi delle condizioni di offerta al pubblico delle linee affittate praticate da Telecom Italia;
- xi. revisione del Piano Nazionale di Numerazione (il PNN fa riferimento anche alla telefonia mobile e ad Internet).

Verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato

L'attività di verifica della contabilità regolatoria persegue, in generale, lo scopo di certificare la conformità, con il quadro normativo vigente, della rendicontazione contabile prodotta dagli operatori di telecomunicazioni detentori di significativo potere di mercato.

La società Mazars & Guerard è stata incaricata dall'Autorità quale organismo indipendente per effettuare la verifica e la certificazione del sistema contabile prodotto dalla società Telecom Italia in ottemperanza agli obblighi specifici di rendicontazione contabile dettati dal quadro normativo vigente.

L'oggetto della verifica riguarda la contabilità regolatoria, relativamente ai servizi all'ingrosso e al dettaglio offerti su rete fissa, dalla società Telecom Italia.

Il revisore Mazars & Guerard è stato incaricato di verificare la conformità della contabilità regolatoria relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 alla delibera n. 152/02/CONS recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" e alla delibera n. 399/02/CONS recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili".

In merito all'attività svolta dal revisore nel periodo di riferimento, si fa presente che l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare l'ordine temporale di verifica della contabilità regolatoria procedendo, in primo luogo, alla revisione della contabilità relativa all'esercizio 2004 e, successivamente, a ritroso, alla verifica degli esercizi contabili 2003 e 2002. Tale scelta ha trovato motivazione nella necessità di consentire un'anticipazione della revisione della contabilità più recente al fine di disporre di dati contabili verificati da utilizzare sia per lo svolgimento dei *test* di prezzo delle offerte *retail* presentate da Telecom Italia, sia per fornire, mediante la pubblicazione del documento di revisione, maggiore trasparenza al mercato.

Ciò premesso, l'Autorità, a valle dell'attività di revisione svolta dalla società Mazars & Guerard sulla contabilità regolatoria prodotta dalla società Telecom Italia per l'esercizio 2004, ha adottato la delibera n. 351/07/CONS recante "Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'esercizio 2004".

Successivamente, la società Mazars & Guerard, sulla base del piano di lavoro approvato e di quanto previsto dalle delibere dell'Autorità n. 217/04/CONS e n. 324/04/CONS relative alla gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica della contabilità stessa, ha effettuato e completato l'attività di revisione della contabilità regolatoria prodotta da Telecom Italia relativa sia all'esercizio 2003 sia all'esercizio 2002. Le relazioni sulla contabilità regolatoria di Telecom Italia per gli esercizi 2003 e 2002, redatte dalla società di revisione, con le relative tabelle di dettaglio, sono state pubblicate sul sito *web* dell'Autorità.

La società Mazars & Guerard, avendo stipulato il contratto per la fornitura del servizio in seguito all'aggiudicazione della gara a procedura aperta, indetta con la delibera n. 744/06/CONS, è attualmente impegnata nell'attività di verifica della contabilità regolatoria di rete fissa presentata dalla società Telecom Italia, per l'esercizio 2005 e seguenti.

Verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia

Con la delibera n. 22/06/CIR, come riportato nella precedente Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica alcune innovazioni di natura metodologica per il calcolo del costo netto del servizio universale che sarebbero state approvate con uno specifico provvedimento e introdotte per la verifica del costo netto degli anni successivi al 2003.

L'Autorità, con la delibera n. 1/08/CIR recante "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale" ha quindi stabilito, a conclusione della consultazione pubblica precedentemente avviata, l'introduzione dei

nuovi criteri metodologici per il calcolo del costo netto del servizio universale sostenuto dalla società Telecom Italia.

In particolare, tali nuovi criteri riguardano sinteticamente i seguenti aspetti:

- la definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative effettuata sulla base dell'utilizzo di parametri specifici legati sia a elementi demografici, sia territoriali, nonché relativi alla specifica struttura della rete di Telecom Italia;
- la definizione del tasso di remunerazione del capitale (WACC) applicato al capitale impiegato;
- la valorizzazione a costi storici dei cespiti della rete di accesso e a costi correnti per i cespiti della rete di trasporto, al fine di garantire una coerenza metodologica nell'ambito della contabilità regolatoria e delle delibere adottate dall'Autorità;
- l'individuazione degli Apparecchi Telefonici Pubblici (ATP) potenzialmente non remunerativi mediante la considerazione della soglia massima di ATP installati ai sensi di quanto stabilito con la delibera n. 290/01/CONS, in particolare, il costo netto dichiarato da Telecom Italia per gli ATP che superano tale soglia, non risulterebbe ammissibile al finanziamento del servizio universale;
- l'aggiornamento del calcolo delle quote di contribuzione al fondo di finanziamento del servizio universale in capo agli operatori di telecomunicazione, mediante la previsione dell'inclusione per intero di tutti i costi e i ricavi afferenti ai servizi di telefonia vocale;
- la riconsiderazione del meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo di finanziamento del servizio universale.

In merito alla tempistica relativa all'applicazione dei nuovi criteri di calcolo, la summenzionata delibera n. 1/08/CIR stabilisce che, per il calcolo del costo netto del servizio universale, relativamente agli anni 2004 e 2005, vengano mantenuti inalterati i criteri di quantificazione a eccezione di quello inerente all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative. A tale riguardo Telecom Italia dovrà presentare il calcolo del costo netto del servizio universale degli esercizi 2004 e 2005 effettuato secondo quanto stabilito nell'ambito del provvedimento stesso.

La nuova metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale verrà applicata nella sua interezza a partire dalle valutazioni inerenti all'esercizio 2006 e per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili. Ai sensi della delibera n. 1/08/CIR Telecom Italia presenterà, altresì, entro 180 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento la relazione di calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2006 redatta sulla base dei nuovi criteri dettati dal provvedimento stesso.

In merito alla verifica del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia per gli anni 2004 e 2005, si richiama che l'Autorità ha già avviato i relativi procedimenti istruttori concernente l'analisi e l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto del servizio universale, determinando, per entrambi gli anni, l'iniquità dell'onere e l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale. Le attività di revisione, svolte dal soggetto incaricato, la società Europe Economics, saranno avviate in seguito alla consegna, da parte di Telecom Italia, delle relazioni di calcolo elaborata sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 1/08/CIR.

Per quanto concerne l'anno 2006, il procedimento istruttorio concernente l'ana-

lisi e l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto del servizio universale sarà avviato successivamente alla consegna della relazione di calcolo redatta secondo la nuova metodologia prevista dalla delibera n. 1/08/CIR.

Infine, per quanto riguarda la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale sostenuto da Telecom Italia nell'esercizio 2007, Telecom Italia dovrà presentare all'Autorità, così come previsto ai sensi della delibera n. 1/08/CIR, la relazione di calcolo entro il 15 novembre 2008.

Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria e al controllo del calcolo del costo netto del servizio universale

L'Autorità nel periodo di riferimento ha svolto le attività conseguenti all'indizione, con la delibera n. 744/06/CONS, della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2005, 2006 e 2007, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2005 e 2006.

Svolte dagli uffici competenti dell'Autorità le varie fasi relative allo svolgimento della procedura di gara, sono state nominate le Società aggiudicatrici e sono stati stipulati con queste i relativi contratti dando così loro la possibilità di intraprendere le attività di verifica e di controllo.

Approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, n. 9 e n. 10) e per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato n. 11)

Con la pubblicazione della delibera n. 107/07/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2007 di Telecom Italia per i servizi, offerti agli operatori interconnessi, di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n.8, n.9 e n.10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE) e l'offerta di riferimento per il 2007 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche⁸⁷ e ai servizi di co-locazione (mercato n.11 fra quelli identificati dalla citata Raccomandazione della Commissione europea) che consentono all'operatore interconnesso di allocare i propri apparati presso le centrali locali di Telecom Italia.

Con riferimento ai mercati nn. 8, 9 e 10, l'Autorità ha verificato il rispetto dei vincoli di *network cap* previsti ai sensi della delibera n. 417/06/CONS. Le principali modifiche disposte all'offerta di interconnessione per il 2007 hanno riguardato i servizi orientati al costo, tra i quali figurano i servizi di raccolta per l'accesso ad Internet in

⁸⁷ *Cosiddetto unbundling del local loop, il servizio che consente all'operatore l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia per la copertura dell'"ultimo miglio" e la fornitura dei tradizionali servizi di fonia e di servizi a banda larga.*

modalità *dial-up* su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 su base forfettaria (FRIACO), prevedendo un canone annuo per capacità pari a 2 Mbit/s non superiore al valore pubblicato nell'offerta di riferimento 2006 e, comunque, garantendo il principio di replicabilità delle corrispondenti offerte *retail* di Telecom Italia.

Nell'ambito del suddetto procedimento l'Autorità ha, inoltre, dettagliato le condizioni attuative del vigente quadro regolamentare concernente la fatturazione per l'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi offerti su numerazioni non geografiche di altri operatori.

Le modifiche richieste dall'Autorità all'offerta 2007 di Telecom Italia per i servizi di interconnessione, hanno disposto, infine, la riformulazione delle procedure per i servizi di *Service Provider Portability* e di *Carrier Preselection* in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 40, e dall'articolo 25 della delibera n. 417/06/CONS.

Per quanto riguarda l'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, mercato n.11 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, l'Autorità ha verificato il rispetto da parte di Telecom Italia del vincolo di *network cap* ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS. Tra le principali modifiche disposte all'offerta di riferimento si evidenzia quella relativa ai prezzi dei servizi di co-locazione (servizi di energia, condizionamento e spazi per la co-locazione degli apparati) sia per l'anno 2006 che per l'anno 2007, sulla base dei criteri fissati dalla delibera n. 4/06/CONS e dalla delibera n. 83/06/CIR.

L'Autorità ha, altresì, imposto a Telecom Italia di adeguare l'offerta di riferimento 2007 in merito agli *SLA* di *assurance* dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche inserendo le penali sia nel caso in cui il ripristino del servizio avvenga al di fuori dei tempi garantiti sia con riferimento alle condizioni di fornitura del VULL (*Virtual Unbundling*).

Approvazione dell'offerta di riferimento 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)

Il servizio WLR è stato introdotto dall'Autorità per consentire agli operatori concorrenti di acquisire, anche nelle aree non aperte all'*unbundling* (le uniche ove il WLR è disponibile), clienti in modalità simile all'*unbundling* ove il cliente non ha più rapporti commerciali con Telecom Italia.

Con la pubblicazione della delibera n. 114/07/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) pubblicata il 15 gennaio 2007, ai sensi della delibera n. 694/06/CONS. Si fa presente che il servizio intermedio in argomento, disciplinato dall'Autorità per quanto riguarda le condizioni attuative riportate nell'offerta di riferimento a fine 2007, diviene operativo per la prima volta nei primi mesi del 2008. Tale servizio consente quindi agli operatori interconnessi alle reti di Telecom Italia di fornire contestualmente ai propri clienti nelle aree non coperte dall'*unbundling* sia l'accesso alla rete telefonica sia il servizio di traffico telefonico, in modalità simile a quanto offerto in presenza dell'*unbundling*.

Tra le principali modifiche apportate all'offerta di riferimento 2007 di Telecom

Italia per il servizio in argomento, si evidenzia l'obbligo, per Telecom Italia, di rendere disponibile il servizio WLR ed i relativi servizi accessori anche nel caso specifico di linee attestata su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale sui quali, per cause tecniche, non sia possibile fornire linee in *unbundling*. Inoltre, al fine di garantire all'operatore WLR, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, la replicabilità delle offerte commerciali di Telecom Italia, la delibera n. 114/07/CIR dispone, altresì, che Telecom Italia ribalti tutte le promozioni commerciali fornendo sia agli operatori concorrenti sia all'Autorità un preavviso rispetto alla data di introduzione di suddette promozioni. La delibera n. 114/07/CIR dispone, infine, la riduzione dei costi *una tantum* per l'avvio e l'attivazione del servizio WLR da parte dell'operatore concorrente. Altre modifiche apportate all'offerta di riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio WLR hanno riguardato il perfezionamento del meccanismo di *Waiting List* relativo agli ordinativi di attivazione del servizio WLR e l'introduzione di una penale in caso di rigetto ingiustificato degli ordinativi di linee WLR.

Implementazione delle procedure di migrazione dei clienti tra operatori previste dalla delibera n. 274/07/CONS

Le procedure di passaggio dei clienti tra gli operatori di rete fissa con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (ULL, SA, ULL dati, WLR, *bitstream*, *bitstream naked*) sono state regolamentate dall'Autorità con la delibera n. 274/07/CONS.

La suddetta delibera ha introdotto una procedura di migrazione tra operatori che, oltre ad ottemperare a quanto disposto in merito dalla legge Bersani, con riferimento alla tempistica massima di 30 giorni per il cambio operatore, sincronizza la migrazione della risorsa di accesso (doppino in rame, *bitstream*, ecc.) alla portabilità del numero, garantendo al cliente un disservizio ridotto al minimo.

In particolare, la delibera n. 274/07/CONS ha suddiviso il processo di migrazione nelle seguenti tre fasi. La fase 1 in cui il cliente finale si rivolge all'operatore *Recipient* manifestando la propria volontà di disattivare il servizio in essere con l'operatore *Donating* per attivarne uno nuovo con l'operatore *Recipient*. La fase 2 in cui l'operatore *Recipient* comunica a quello *Donating* la richiesta di migrazione del cliente. La fase 3 in cui l'operatore *Recipient* trasmette la richiesta di migrazione alla Direzione *Wholesale* di Telecom Italia che, a sua volta, cessa il servizio attivo con l'operatore *Donating* ed attiva il nuovo servizio con l'operatore *Recipient* completando, di conseguenza, la migrazione del servizio.

Gli operatori *Donating* e *Recipient* possono interrompere il processo di migrazione del cliente solo in casi eccezionali, sulla base di causali di scarto specificatamente associate ad un problema tecnico. Tuttavia il cliente finale può esercitare il diritto di recesso (ripensamento) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'implementazione della suddetta procedura nei sistemi informatici degli operatori ha visto una intensa attività di definizione delle specifiche tecniche, terminata nel mese di marzo 2008. La disponibilità effettiva per i clienti delle nuove procedure di passaggio tra gli operatori, secondo gli impegni presi dagli operatori, è a partire da giugno 2008.

Uno degli elementi cardine delle procedure di passaggio dei clienti è rappresentato dalla disponibilità di un codice, cosiddetto "codice di migrazione", comuni-

cato al cliente dal proprio fornitore di servizi. Tale codice contiene tutte le informazioni tecniche necessarie all'operatore subentrante, *Recipient*, al fine di indirizzare una corretta richiesta di migrazione del servizio alla Direzione *Wholesale di Telecom Italia*.

Il codice di migrazione potrà essere fornito al cliente dall'operatore su richiesta (*push*) via *call center* (anche attraverso sistemi di risposta automatici - IVR). Nella fase a regime tutti gli operatori implementeranno, in aggiunta a tale procedura, un sistema di tipo a consegna senza richiesta (*pull*) basato su *web* o su comunicazione scritta. Il sistema basato su *call center* o IVR dovrà essere reso disponibile in ogni caso, anche a seguito della implementazione via *web*, a favore ad esempio di quei clienti che non potessero, per varie ragioni, accedere da Internet. Comunque, il sistema basato su *call center* dovrà rispettare i seguenti principi: 1) facilità di accesso alle informazioni da parte del cliente e invio del codice di migrazione su richiesta in forma scritta; 2) comunicazione del codice di migrazione senza ingiustificati ritardi.

Verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'operatore incumbent attraverso il listino generalizzato

Nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008 è proseguita da parte dell'Autorità l'attività di controllo dei prezzi praticati alla generalità della clientela, realizzata attraverso l'applicazione del meccanismo di *price cap* stabilito dalla delibera n. 642/06/CONS per i mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE) e dalla delibera n. 33/06/CONS per i mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica (mercati n. 1 e n. 2 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE).

Per quanto riguarda i servizi a traffico, il nuovo regime di controllo dei prezzi si applica al triennio 2007 - 2009 (articolo 12 della delibera n. 642/06/CONS) mentre per i servizi di accesso (canoni e contributi *una tantum*), non sono stati previsti, a partire dal 2008, vincoli sul livello dei prezzi. Si ricorda che la delibera n. 33/06/CONS ha introdotto alcune modifiche al preesistente meccanismo di controllo dei prezzi. In particolare, al pari della delibera n. 642/06/CONS, ha previsto, in luogo del valore dell'IPC (Indice dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT), comprensivo dei tabacchi, sin qui utilizzato, l'adozione del medesimo indice valutato su un paniere che esclude i consumi di tabacchi. La normativa vigente ha inoltre operato una distinzione tra il segmento affari ed il segmento residenziale, individuando un *cap* pari a IPC-0 per la valorizzazione del *basket* dei consumi della clientela affari ed un *cap* pari a IPC-IPC per quella del *basket* dei consumi della clientela residenziale (in precedenza era previsto un unico *cap*, pari a IPC-0, per l'intero *basket* dei servizi di accesso ed un *sub cap*, pari a IPC-IPC, limitatamente al *basket* dei canoni residenziali).

La tabella 2.2. riporta i vincoli imposti dal meccanismo del *price cap* alla variazione percentuale delle valorizzazioni dei *basket* dei consumi dei servizi oggetto di controllo, determinati a partire dal valore dell'IPC per gli anni 2007 e 2008.

Tabella 2.2. Vincoli di price cap per gli anni 2007 e 2008

Aggregati		Vincoli per il 2007 da deliberare nn. 33/06/CONS e 642/06/CONS		Vincoli per il 2008 da delibera n. 642/06/CONS	
Accesso	Residenziali	IPC - IPC	0%		
	Affari	IPC - 0%	+ 2,0%		
Locale e nazionale	Residenziali	IPC - IPC	0%	IPC - IPC	0%
	Affari	IPC - IPC	0%	IPC - IPC	0%
Retention fisso-mobile	Residenziali	IPC - 6%	- 4,0%	IPC - 6%	- 4,3%
	Affari	IPC - 6%	- 4,0%	IPC - 6%	- 4,3%

Fonte: Autorità

Si fa presente, tra l'altro, che di tale opportunità Telecom Italia si è avvalsa nel corso del 2007. La delibera n. 642/06/CONS ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2007, i vincoli per i servizi a traffico potessero essere fissati sulla base di un IPC-0 qualora l'Autorità avesse verificato l'effettuazione da parte dell'impresa di investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di qualità dei servizi di telefonia vocale fissa e del servizio universale. A tal fine l'Autorità prende a riferimento i valori degli indicatori di qualità di cui alla delibera n. 254/04/CSP.

Nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008, è stato realizzato da Telecom Italia un solo intervento, articolato in due tempi, sul listino dei canoni e contributi, con decorrenze 1° aprile, per la clientela affari e residenziale, e 1° ottobre 2007 per la sola clientela affari. Si riportano di seguito i nuovi prezzi proposti da Telecom Italia raffrontati con quelli in vigore prima della manovra (tabelle 2.3. e 2.4.).

Tabella 2.3. Contributi una tantum con decorrenza 1° aprile 2007 (euro IVA esclusa)

Contributi una tantum	Clientela residenziale		Clientela affari		
	ante manovra	dal 1° aprile 2007	ante manovra	dal 1° aprile 2007	
PSTN	Nuovi impianti	125,00	80,00	200,00	80,00
	Traslochi e trasformazioni			100,00	60,00
	Passaggio da OLO a TI	125,00	80,00	200,00	80,00
ISDN	Nuovi impianti	100,00	80,00	112,00	80,00
	Traslochi e trasformazioni	25,00	60,00	25,00	60,00
	Passaggio da OLO a TI	100,00	80,00	112,00	80,00

Fonte: Autorità

Tabella 2.4. *Canoni della clientela affari con decorrenza 1° aprile e 1° ottobre 2007 (euro IVA esclusa)*

Canoni abbonamento clientela affari		Prezzi		
		Ante manovra	dal 1° aprile 2007	dal 1° ottobre 2007
PSTN	Collegamenti Bidirezionali – Ctg.A	20,80	21,80	22,50
	Collegamenti Unidirezionali Entranti – Ctg.A	20,80	21,80	22,50

Fonte: Autorità

La tabella che segue (tabella 2.5.) riassume la situazione delle valorizzazioni del basket dei consumi di riferimento successiva alla manovra proposta:

Tabella 2.5. *Variazione delle valorizzazioni dei basket dei servizi di accesso con decorrenza 1° aprile e 1° ottobre 2007*

	Clientela residenziale (1° aprile 2007)		Clientela affari (1° aprile 2007)		Clientela affari (1° ottobre 2007)	
	variazione valore basket (min euro)	% ⁸⁸	variazione valore basket (min euro)	% ¹	variazione valore basket (min euro)	% ¹
Contributi	- 21,40	- 27,56%	- 26,75	- 42,28%	- 26,75	- 42,28%
Canoni	+0,0	+ 0,0%	+ 38,16	+ 2,06%	+ 64,86	+ 3,50%
Complesso dei servizi di accesso	- 21,40	- 0,83%	+ 11,41	+ 0,59%	+ 38,12	+ 1,99%

Fonte: Autorità

La valutazione della manovra, con riferimento al rispetto dei vincoli di *cap* stabiliti per l'anno 2007, presuppone la determinazione di eventuali riporti dall'anno precedente e, in caso affermativo, di considerarli aggiungendoli ai vincoli per l'anno corrente. Tali riporti vanno percentualmente aggiunti agli obiettivi fissati per l'anno ed eventualmente raddoppiati qualora derivino dal conseguimento di riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o da incrementi di spesa superiori a quelli permessi (articolo 19, comma 2, lettere *f*) e *g*) della delibera n. 33/06/CONS e articolo 12, comma 8, lettere *h*) e *i*) della delibera n. 642/06/CONS). Nello specifico, la sovrapposizione, per l'anno 2006, del periodo di vigenza della precedente normativa di cui alla delibera n. 289/03/CONS con quella introdotta dalla delibera n. 33/06/CONS, ha determinato qualche problematicità nelle valutazioni, derivante dalla diversa struttura dei panieri dei consumi prevista dalle due delibere e dall'adozione di un diverso IPC (con e senza tabacchi). Si è tuttavia ritenuto che sussistessero i presupposti per considerare la circostanza del cambiamento del quadro normativo motivazione sufficiente per non dare luogo ad alcun riporto all'anno 2007 della differenza tra risultato conseguito ed obbligo imposto dalla delibera n. 33/06/CONS. Ciò detto, la manovra operata da TI sui prezzi dei servizi di accesso, il cui effetto è stato pari a - 0,83% per il segmento residenziale e + 1,99% per quello affari, è coerente con i vincoli imposti agli stessi prezzi dalla delibera n. 33/06/CONS (0% per il segmento residenziale e + 2% per il segmento affari).

⁸⁸ Variazione percentuale rispetto al riferimento costituito dalla valorizzazione del basket dell'anno 2005 con i prezzi al 31 dicembre 2006.

Per quanto attiene agli interventi sui prezzi dei servizi a traffico questi hanno riguardato esclusivamente le chiamate da rete fissa a rete mobile.

La tabella 2.6 illustra i contenuti dell'intervento sui prezzi del traffico fisso-mobile attuato con decorrenza 1° luglio 2007 in concomitanza della rimodulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete mobile messa in atto con analoga decorrenza dagli operatori TIM, Vodafone e Wind, ai sensi della delibera n. 3/06/CONS⁸⁹ del 12 gennaio 2006.

Tabella 2.6. Prezzi delle chiamate da fisso a mobile a partire dal 1° luglio 2007 (eurocent IVA esclusa)

		Clienti residenziali		Clienti affari	
		in vigore	proposti	in vigore	proposti
TIM	Set up	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	16,12	14,50	12,27	11,08
	Ridotta (min)	9,33	8,49		
VODAFONE	Set up	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	16,89	15,00	12,34	11,17
	Ridotta (min)	9,33	8,67		
WIND	Set up	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	19,62	16,06	13,67	12,06
	Ridotta (min)	9,33	9,22		
H3G	Set up	6,56	6,56	6,56	6,56
	Intera (min)	34,24	26,18	19,90	20,24
	Ridotta (min)	9,33	15,40		

Fonte: Autorità

La valorizzazione del *basket* dei consumi del traffico fisso-mobile subisce in virtù della manovra un incremento dell'1,94% per il segmento residenziale e dell'1,88% per il segmento affari, da porre in relazione al valore dei *cap* rideterminati sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, commi 5 e 6, della delibera n. 642/06/CONS, che consente di fruire di una "mitigazione" del *cap* (nel caso della *retention* fisso-mobile, da IPC-6% a IPC-0%) a fronte di investimenti nella qualità dei servizi.

A tale proposito, l'Autorità ha ritenuto che dovessero effettuarsi due valutazioni distinte in due momenti diversi: la prima, *ex ante*, sulla natura e quantità degli investimenti; la seconda, *ex post*, sugli effetti, in termini di risultati degli indicatori di qualità dei servizi, prodotti dagli investimenti stessi. La prima valutazione richiede quindi che sia accertato che gli investimenti risultino finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e siano anche di valore adeguato al fine di poter sostanzialmente incidere sul risultato atteso.

La seconda valutazione prevede che i risultati di tali investimenti vengano misu-

⁸⁹ Gli articoli 10 e 11 della delibera prescrivono che i prezzi di terminazione siano sottoposti ad un *cap* pari rispettivamente a IPC - 13% per TIM e Vodafone ed a IPC - 16% per Wind, essendo IPC l'indice dei prezzi al consumo, senza tabacchi, rilevato dall'ISTAT nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. I prezzi di terminazione in vigore e quelli proposti non sono articolati in fascia peak e off-peak e sono rispettivamente per Tim, Vodafone e Wind: 11,20 eurocent/min e 9,97 eurocent/min, 11,20 eurocent/min e 9,97 eurocent/min, 12,90 eurocent/min e 11,09 eurocent/min; in tale occasione i prezzi di terminazione di H3G sono rimasti immutati a 18,76 eurocent/min.

rati e superino determinate soglie di accettabilità (non espressamente previste, in verità, dalla norma) dopo un periodo di tempo adeguato (es. un arco di tempo almeno semestrale o annuale).

Relativamente alla verifica degli investimenti, Telecom Italia ha illustrato un piano d'interventi mirati alla riduzione della guastabilità della rete di accesso attraverso:

- sistemazione completa della pressurizzazione della rete in cavo;
- recupero degli MT4 e degli ALF (dispositivi di concentrazione delle linee d'abbonato);
- bonifica di alcune aree di armadio, individuate sulla base dell'analisi della guastabilità.

Il totale degli investimenti illustrati ammonta a 22.808.997 euro, utilizzati con distribuzione omogenea sul territorio e utilizzati per l'8% circa nella pressurizzazione della rete, per il 30% circa per gli apparati di linea e per il 61% circa per la bonifica degli armadi.

Ritenuti i predetti investimenti coerenti con quelli che possono essere presi in considerazione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 12, comma 5, della delibera n. 642/06/CONS, l'Autorità ha consentito a che Telecom Italia accedesse al vincolo dell'IPC-0 fermo restando la necessità di verificare, *ex post*, l'effettivo impatto degli investimenti sulla qualità del servizio. In tale sede i risultati conseguiti andranno confrontati quantomeno con i risultati minimi previsti dalla direttiva di cui alla delibera n. 254/04/CONS in vece dei quali dovranno però valere i migliori risultati eventualmente già conseguiti dall'operatore.

La manovra proposta da Telecom Italia determina la variazione del valore del paniere dei consumi del traffico fisso-mobile per la sola quota di *retention* come evidenziato in tabella 2.7.

Tabella 2.7. *Variazione del valore del paniere della quota di retention del traffico fisso-mobile. Manovra del 1° luglio 2007*

IPC=2,0%	Situazione post manovra		Target 2007 (articolo 12, comma 5, delibera n. 642/06/CONS)	
	Var. spesa (min euro)	%	Var. spesa (min euro)	Vincolo: IPC - X
Residenziale	+ 4,31	+ 1,94%	+ 4,43	+2%
Affari	+ 4,75	+ 1,88%	+ 5,05	+2%

Fonte: Autorità

Tale manovra assicura il rispetto dell'obiettivo ridotto con un margine per il residenziale dello 0,06% e per gli affari dello 0,12% che va considerato a favore di Telecom Italia nelle valutazioni del 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, lettera h) della delibera n. 642/06/CONS.

La delibera n. 628/07/CONS, all'articolo 3, comma 1, ha successivamente fissato pari a 16,26 eurocent/min il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G, a partire dal 1° marzo 2008. In ottemperanza la società H3G ha allineato il prezzo di terminazione sulla propria rete a tale limite massimo.

In esito a quanto precede, la società Telecom Italia ha attuato, con decorrenza 1° marzo 2008, la modifica illustrata nella tabella che segue il cui effetto è di compensare l'incremento della quota di *retention* media che si sarebbe altrimenti determinato per effetto della riduzione del prezzo di terminazione del traffico diretto alla rete H3G:

Tabella 2.8. *Prezzi delle chiamate da fisso a mobile H3G*

Traffico fisso- mobile vs H3G	Prezzi in eurocent (IVA esclusa)			
	Clienti residenziali		Clienti affari	
	in vigore	dal 1° marzo 2008	in vigore	dal 1° marzo 2008
Set up	6,56	6,56		
Intera (min)	26,18	22,88	20,24	17,74
Ridotta (min)	15,40	13,49		

Fonte: Autorità

I prezzi sopra riportati sono tali per cui, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo prezzo di terminazione, alcuna variazione viene a prodursi sulla valorizzazione del *basket* dei consumi di traffico fisso-mobile, per la quota di *retention*, e quindi, ai fini del computo del meccanismo di *price cap* di cui alla delibera n. 642/06/CONS. In pratica, la riduzione del prezzo di terminazione che H3G ha attuato in ottemperanza alla delibera n. 628/07/CONS è stata completamente traslata in una riduzione del prezzo al pubblico, rimanendo immutata la quota di *retention* media applicata da Telecom Italia.

Analisi delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di orientamento al costo e di non discriminazione l'Autorità ha effettuato, nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008, numerose valutazioni in merito alle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia attraverso pacchetti sconto e offerte specifiche, sulla base di quanto disciplinato dalle delibere n. 152/02/CONS, n. 47/03/CONS e n. 642/06/CONS.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, articolo 66, comma 1, lettera a, stabilisce infatti che "restano fermi gli obblighi preesistenti relative alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica" fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura prevista nell'ambito delle analisi dei mercati al dettaglio dalla raccomandazione della Commissione europea.

Con particolare riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte di Telecom Italia, la delibera n. 152/02/CONS identifica specifiche modalità di valutazione delle offerte c.d. a pacchetto, volte a verificare, con l'impiego dei *test* di prezzo, sia l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi offerti dall'operatore notificato di rete fissa sia la replicabilità di offerte analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente. Tali strumenti di verifica vengono applicati, distintamente, per ciascuno dei servizi a traffico offerti: locale, nazionale, fisso mobile e, separatamente, per la clientela residenziale e non residenziale.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione della quota di *retention* dei servizi di chiamata fisso – mobile applicata da Telecom Italia ai diversi operatori, i criteri da seguire nelle valutazioni sono dettati dalla delibera n. 47/03/CONS.

La delibera n. 642/06/CONS, all'articolo 13, integra le modalità da seguire nella valutazione delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia.

La delibera n. 642/06/CONS, all'articolo 14, definisce, altresì, le condizioni attuative dei *test* di prezzo delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

In particolare, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità, mediante la realizzazione di un *database*, l'avvenuta aggiudicazione dei contratti stipulati per la fornitura di prestazioni nell'ambito del mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa.

A tale riguardo, nel mese di marzo 2008, l'Autorità ha condotto, d'ufficio, un'attività di verifica relativamente alle modalità d'implementazione del predetto database ed ha altresì avviato, su segnalazione da parte di un operatore alternativo (Fastweb), un procedimento di valutazione relativo all'offerta con la quale la società Telecom Italia si è aggiudicata la gara indetta dall'agenzia Intercent-ER per la fornitura di servizi di telefonia fissa e trasmissione dati. L'attività istruttoria in corso è volta sia alla verifica della replicabilità dei prezzi dei servizi a traffico con i quali l'operatore dominante si è aggiudicato la gara citata, sia alla verifica che le condizioni economiche di offerta proposte siano tali da garantire all'operatore stesso un ragionevole margine rispetto ai costi del servizio. Nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008 l'Autorità ha condotto, inoltre, numerose valutazioni sulle offerte al pubblico presentate da Telecom Italia.

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, l'attività realizzata dall'Autorità ha richiesto, talvolta, lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione nonché di un articolato iter interlocutorio con Telecom Italia in considerazione di criticità inerenti le condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore notificato. In alcune occasioni la valutazione *ex ante* condotta dall'Autorità ha comportato la necessità di richiedere la modifica delle condizioni economiche inizialmente previste.

Si segnalano, a tale riguardo, gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata sull'offerta "Alice Voce City", rivolta alla clientela residenziale. Tale offerta prevede, a fronte di una quota fissa mensile di abbonamento pari a 7,00 euro comprensivi di IVA, la possibilità di effettuare chiamate nazionali illimitate e l'applicazione del listino generalizzato alle restanti comunicazioni.

L'intervento dell'Autorità ha comportato, nel caso di specie, una modifica delle condizioni economiche inizialmente previste dall'incumbent con riferimento alla struttura tariffaria delle chiamate nazionali, in osservanza del principio di non differenziazione dei prezzi dei servizi di chiamata locale e nazionale sulla base dell'operatore di terminazione, ai sensi della delibera n. 642/06/CONS, articolo 13, comma 8.

E' tuttora in corso l'attività di valutazione relativa alla proposta di Telecom Italia di adottare prezzi diversificati, atteso che la norma citata fa salva la possibilità per l'operatore notificato di formulare offerte tariffarie che prevedano modalità per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate sulla rete di un altro operatore.

L'attività di vigilanza condotta dall'Autorità nel periodo di riferimento ha riguardato, altresì, l'offerta denominata "Teleconomy caffè", profilo "Free day", rivolta alla clientela affari e caratterizzata dall'applicazione di un importo aggiuntivo per accesso di 0,80 euro per ogni giorno in cui il cliente effettui anche una sola comunicazione di traffico nazionale di fonia.

Sempre con riferimento al segmento business, l'Autorità ha svolto un'analisi di verifica inerente l'estensione del *pricing* nazionale dell'offerta denominata "In Italia con Alice" ai sottoscrittori dell'offerta "Teleconomy No Problem Aziende" confrontando, in ottemperanza al dettato regolamentare, la proposta dell'operatore notificato con alcuni livelli di soglia predeterminati al fine di verificare che le condizioni economiche proposte consentano sia il recupero dei costi sostenuti dall'operatore notificato, sia la replicabilità di offerte analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente.

La verifica *ex ante* condotta dall'Autorità ha riguardato, inoltre, le offerte denominate "Professional Business profilo locale" e "Teleconomy Affari in città", entrambe destinate alla clientela affari. Con riferimento a tali offerte, sempre nell'ambito del complesso iter interlocutorio con Telecom Italia, l'Autorità ha ritenuto necessario richiedere all'operatore notificato di fornire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della delibera n. 642/06/CONS, i dati di consumo a consuntivo sviluppati dall'effettiva clientela delle offerte in esame, elementi informativi indispensabili in conseguenza di complesse articolazioni tariffarie delle offerte al pubblico praticate da Telecom Italia.

Variazione dei prezzi delle comunicazioni da apparati di telefonia pubblica

Nel mese di giugno 2007 i prezzi delle chiamate originate dagli apparati della telefonia pubblica hanno subito un lieve aumento limitato al traffico locale a fronte di una riduzione del ritmo di tassazione. Con riferimento al traffico interdistrettuale e internazionale, i prezzi delle chiamate originate dagli apparati della telefonia pubblica hanno subito una riduzione realizzata a fronte di un allungamento del ritmo di tassazione (tabella 2.9).

In particolare, a seguito della modifica delle condizioni economiche applicate al traffico interdistrettuale effettuato da impianti a disposizione del pubblico, il ritmo di tariffazione risulta pari a 55 secondi.

Con riferimento alla direttrice internazionale, la manovra consiste in un allargamento degli intervalli di ritmo per il traffico destinato alle numerazioni di rete fissa di tutte le zone, ad esclusione della prima.

In relazione al traffico locale, tale modifica prevede l'applicazione del medesimo ritmo di tariffazione determinato per il traffico interdistrettuale, pari a 55 secondi, e l'applicazione di un unico ritmo di tassazione a livello nazionale, sia per il traffico locale sia interdistrettuale, per le comunicazioni effettuate tramite schede prepagate nei giorni festivi, pari a 300 secondi.

Tabella 2.9. *Variazione delle condizioni economiche della telefonia pubblica (da giugno 2007).
Modalità di addebito degli scatti (10 eurocent al netto di IVA): sincrona anticipata*

Tipologia di traffico	Prezzi ante modifica		Prezzi post modifica	
	Numero scatti alla risposta	Ritmo di tassazione (sec)	Numero scatti alla risposta	Ritmo di tassazione (sec)
Interdistrettuale	1	45,0	1	55,0
Zona 1 FF	3	9,8	3	9,8
Zona 2 FF	3	9,0	3	9,1
Zona 2 FF	3	7,3	3	7,4
Zona 4 FF	3	6,5	3	6,6
Zona 5 FF	3	5,4	3	5,5
Zona 6 FF	3	4,6	3	4,7
Zona 7 FF	3	2,4	3	2,5

Fonte: elaborazioni Autorità

L'Autorità ha provveduto a stimare la spesa sostenuta dalla clientela prima e dopo la modifica effettuata. All'esito dell'attività di valutazione, è stato osservato un aumento complessivo della spesa per i servizi oggetto della manovra citata pari a circa il 2% rispetto alle condizioni economiche vigenti prima dell'introduzione della variazione in argomento.

La tabella 2.10 riporta il listino applicato da Telecom Italia a partire dal mese di giugno 2007.

Tabella 2.10. *Condizioni economiche della telefonia pubblica (da giugno 2007).
Modalità di addebito degli scatti (10 eurocent al netto di IVA): sincrona anticipata*

Prezzi post modifica				
Tipo di traffico	Numero scatti alla risposta		Ritmo di tassazione (sec)	
Locale	1		55,0	
Interdistrettuale	1		55,0	
Fisso-mobile	1		15,0	
Internazionale	vs fisso	vs mobile	vs fisso	vs mobile
Zona 1	3	3	9,8	7,2
Zona 2	3	3	9,1	6,7
Zona 3	3	3	7,4	6,5
Zona 4	3	3	6,6	5,1
Zona 5	3	3	5,5	4,5
Zona 6	3	3	4,7	3,9
Zona 7	3	3	2,5	2,1

Fonte: elaborazioni Autorità

Analisi delle condizioni di offerta al pubblico delle linee affittate praticate da Telecom Italia

Il provvedimento finale di analisi recante "Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)", di cui alla delibera n. 343/06/CONS, ha notificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere di mercato, ed ha introdotto, altresì, un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, *price cap*, che fissa, per il triennio 2007-2009, un vincolo massimo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi (il riferimento è rappresentato dalla valorizzazione del paniere dei consumi per mezzo dei prezzi in vigore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) comprendente tutti i circuiti rientranti nel cosiddetto insieme minimo, ossia i circuiti diretti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi.

Tale vincolo è stabilito nella misura di IPC - 7%, con un vincolo specifico di variazione minima garantita pari a IPC - 7% per i circuiti a 2 Mbit/s. Per l'anno 2007, il valore utilizzato per l'Indice dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo gennaio-dicembre 2006, è stato pari a +2,0%, ne deriva che la variazione percentuale annua risulta fissata in misura pari a -5%.

L'offerta di riferimento a valere per ciascun anno è comunicata da Telecom Italia entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. E' inoltre prevista la possibilità, per l'operatore notificato, di variare la propria offerta in corso d'anno, nel rispetto della condizione che impone di realizzare almeno metà della riduzione totale annuale programmata della spesa nei primi sei mesi dell'anno e non più della metà dell'incremento del totale della spesa annuale programmata nei primi sei mesi dell'anno.

Dopo aver confermato come listino di riferimento delle linee affittate al dettaglio per l'anno 2007 i prezzi già in vigore nell'anno precedente, nel mese di febbraio 2007, Telecom Italia ha proposto una prima variazione, con decorrenza dal 1° giugno 2007.

Relativamente al segmento dei circuiti numerici a 2 Mbit/s, la riduzione è risultata lievemente inferiore al *target* semestrale stabilito, pari al -2,5%, rilevata in fase di valutazione dell'offerta. Telecom Italia ha provveduto a ripristinare il *target* attraverso una modifica a valere dal 1° giugno dei prezzi per i canoni mensili di accesso relativi ai contratti ad 1 anno e volume di spesa fino a 3 milioni di euro.

Con la successiva riformulazione del listino dei prezzi, a decorrere dal 1° dicembre 2007, Telecom Italia ha completato le riduzioni annuali di spesa previste per i circuiti rientrati nell'insieme minimo e per quelli a 2 Mbit/s.

Al pari dell'offerta di riferimento di collegamenti diretti *retail* per l'anno 2008, Telecom Italia ha semplicemente riproposto il listino dei prezzi già in vigore dal 1° dicembre 2007.

E' attualmente in fase di valutazione una nuova manovra di riformulazione dei prezzi a valere dal 1° giugno 2008, proposta che Telecom Italia nel mese di febbraio 2008, ai sensi di quanto disciplinato in merito dalla delibera n. 343/06/CONS.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di rapporti contrattuali tra operatori

Nell'ambito degli interventi dell'Autorità riguardanti la sfera dei rapporti tra operatori, va segnalata l'adozione, in relazione ai rapporti contrattuali tra le società Elitel e Telecom Italia, della delibera n. 381/07/CONS, recante "Ordine agli operatori Elitel Telecom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti", pubblicata in data 26 luglio 2007 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172.

Ricevuta comunicazione da Telecom Italia della risoluzione, a far data dal 2 luglio 2007, dei contratti *wholesale* in essere con l'operatore Elitel Telecom e acquisite le posizioni delle parti in merito, in considerazione dei disagi provocati ai clienti Elitel dalla disattivazione del servizio l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire nei confronti di entrambe le società ordinando loro, con la delibera citata, di porre in essere, congiuntamente, ogni attività necessaria ad assicurare la continuità dell'erogazione del servizio all'utenza e a fornire una completa ed adeguata informazione tutelando, tra l'altro, la libertà di scelta degli utenti di un eventuale nuovo fornitore.

Più in generale, al fine di prevenire analoghe situazioni di disagio all'utenza, è stato svolto un monitoraggio dei rapporti contrattuali *wholesale* tra Telecom Italia e altri operatori fornitori di servizi di comunicazione elettronica in presenza di gravi e ripetute inadempienze contrattuali e conseguente avvio della fase di risoluzione del contratto. Tale monitoraggio, condotto congiuntamente dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica e dalla Direzione tutela dei consumatori, basato sulla tempestiva comunicazione da parte di Telecom Italia dell'avvio della fase di risoluzione contrattuale nei confronti degli operatori insolventi, è finalizzato a scongiurare situazioni di improvvisa disattivazione dei servizi a danno degli utenti finali, attraverso l'implementazione di procedure di gestione della fase di risoluzione contrattuale idonee a garantire agli utenti finali continuità di erogazione dei servizi, completa e adeguata informazione e libertà di scelta di un nuovo fornitore. Oltre trenta sono gli operatori in relazione ai quali, nel periodo di riferimento, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità la presenza di situazioni di criticità contrattuali scaturite dalla mancata corresponsione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi. Si fa presente come, in alcuni casi, il superamento di tali criticità ha consentito di evitare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti.

Revisione del Piano Nazionale di Numerazione (il PNN fa riferimento anche alla telefonia mobile e ad Internet)

L'Autorità ha avviato alla fine del 2006 il procedimento istruttorio per la revisione del Piano di numerazione con gli obiettivi di integrare, in maniera coordinata, nel testo del Piano stesso tutte le modifiche ed integrazioni introdotte dall'Autorità successivamente alla emanazione della delibera n. 9/03/CIR recante il Piano vigente, di adeguare quest'ultimo all'evoluzione regolamentare e tecnica intervenuta, nonché, di introdurre misure atte a garantire ulteriormente la tutela dell'utenza nell'uso dei servizi di comunicazione elettronica. Preso atto del consenso esteso manifestato alla revisione del Piano di numerazione e dei suggerimenti espressi nei contributi, fatti pervenire

all'Autorità dai soggetti interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento istruttorio di revisione del Piano di numerazione e disciplina attuativa, l'Autorità con la delibera n. 44/07/CIR del 24 maggio 2007, ha avviato una consultazione pubblica concernente la revisione del Piano di numerazione, i cui termini sono stati prorogati con la successiva delibera n. 109/07/CIR del 2 agosto 2007 dei c.d. servizi a sovrapprezzo. Gli obiettivi della revisione, consistenti in una sistematizzazione della regolamentazione integrativa e modificativa del Piano stratificatasi nel corso del tempo e in un adeguamento del regolamento vigente ai provvedimenti normativi di rango superiore sopravvenuti in materia, all'evoluzione dei servizi di telecomunicazioni offerti dal mercato e a una verifica di efficacia in ottica di tutela dell'utenza delle norme attualmente vigenti, si sono tradotti nella definizione di un quadro più coerente e lineare, ottenuto tra l'altro raggruppando le numerazioni per servizi a sovrapprezzo, definendo idonei archi di numerazione per servizi dati - quali SMS (Short Message Service) / MMS (Multimedia Messaging Service), rivedendo alcune definizioni dei servizi ed esplicitando in maniera più chiara quegli obblighi, in capo agli operatori, che mirano a garantire una maggiore tutela alla clientela, assicurando a quest'ultima una potenziale migliore capacità di orientamento nell'insieme delle numerazioni.

Nel corso della consultazione sono pervenuti e sono stati esaminati numerosi contributi, sono state richieste ed effettuate audizioni di operatori di telecomunicazioni; peraltro, anche successivamente alla chiusura dei termini, gli operatori hanno continuato a far pervenire osservazioni e suggerimenti in merito alla disciplina della numerazione. Tale circostanza testimonia, nel contempo, da un lato l'interesse per una regolamentazione più attuale ed adeguata alle caratteristiche del mercato, dall'altro la delicatezza degli argomenti trattati che indirettamente impattano sugli equilibri del mercato dei servizi.

La definizione del nuovo Piano, approvato con la delibera n. 26/08/CIR, ha richiesto un complesso lavoro di bilanciamento tra esigenze in continua evoluzione e, a volte, tra loro conflittuali: aumentare la neutralità della disciplina della numerazione rispetto agli equilibri di mercato (eliminando laddove presenti, quegli effetti indesiderati della disciplina della numerazione vigente capaci di creare aree di riserva di settori e quote di mercato), dare un esito corretto ed equilibrato alle legittime esigenze dei consumatori e delle loro associazioni rappresentative mirate alla riduzione dei fenomeni di abusi nei confronti degli utenti nell'offerta dei servizi a sovrapprezzo, consentendo comunque ampi spazi di libera iniziativa alla creatività imprenditoriale dei fornitori di servizi.

Il nuovo piano di numerazione introduce diverse importanti novità che consentono un più valido controllo del rispetto delle norme a tutela dell'utenza nonché interventi più efficaci nel contrastare le ripetute attività illecite riscontrate negli ultimi tempi.

Nell'ambito delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo le numerazioni fino ad oggi utilizzate (144,166,163, 164, etc) verranno progressivamente chiuse, verranno utilizzati i codici del tipo "89X" che permettono una trasparenza tariffaria migliore per gli utenti.

Il nuovo piano di numerazione ha introdotto importanti novità anche nel campo della telefonia mobile: per i servizi a sovrapprezzo accessibili da cellulare attraverso gli sms sono previste delle soglie di prezzo e la possibilità di essere bloccati.

L'aggiornamento delle norme sulla numerazione per i servizi mobili consentiranno, inoltre, condizioni competitive migliori per gli operatori virtuali,

Ulteriori novità sono rappresentate dal recepimento delle norme europee sui servizi armonizzati a valenza sociale (numerazioni 116XXX) e la completa gratuità dei servizi "customer care" offerti dagli operatori di telecomunicazioni.

2.3. La telefonia mobile

Con riferimento alle attività inerenti la telefonia mobile, nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008, gli interventi dell'Autorità hanno principalmente riguardato le seguenti tematiche:

- i. verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete mobile notificati;
- ii. vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di controllo di prezzo;
- iii. vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile;
- iv. misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili.

Verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato

Analogamente a quanto viene effettuato in merito alla contabilità regolatoria presentata dall'operatore notificato di rete fissa Telecom Italia, anche la contabilità regolatoria (a costi storici e a costi correnti) predisposta dagli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato, è soggetta alla revisione ed alla certificazione da parte di un organismo indipendente incaricato dall'Autorità al fine di verificare il rispetto degli obblighi specifici di rendicontazione contabile dettati dalla normativa vigente.

In particolare, l'oggetto dell'attività di verifica e certificazione riguarda, per gli anni 2002, 2003 e 2004, gli operatori Vodafone e TIM e, per il 2005 e gli anni seguenti anche gli operatori Wind e H3G.

Per la contabilità regolatoria di rete mobile la società Mazars & Guerard è stata incaricata di verificare la conformità dei documenti, prodotti dagli operatori mobili notificati per gli anni 2003, 2004 e 2005, alle seguenti delibere: n. 485/01/CONS recante "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi", n. 399/02/CONS recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili" e n. 3/06/CONS recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari".

La società Mazars & Guerard ha, nell'ambito dell'incarico di verifica, completato la revisione delle contabilità regolatorie a costi storici e costi correnti presentate dagli operatori Vodafone e TIM per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

Analogamente alle attività di verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa, anche per la revisione della contabilità regolatoria degli operatori di rete mobile, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, la società Mazars & Guerard ha stipulato il contratto per la fornitura del servizio in quanto aggiudicataria della gara a procedura

aperta indetta con la delibera n. 744/06/CONS. Sono tuttora in corso le relative attività di verifica.

Per quanto concerne l'operatore H3G, l'Autorità il 12 dicembre 2007 ha adottato, come esposto in dettaglio nel paragrafo 2.1 nell'ambito delle analisi dei mercati di comunicazione elettronica, la delibera n. 628/07/CONS recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'articolo 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche". L'Autorità ha confermato tutti gli obblighi in capo all'operatore H3G in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati di cui alla delibera n. 3/06/CONS ed ha stabilito che anche tale operatore dovrà predisporre un sistema di contabilità regolatoria a costi storici e a costi correnti per gli anni 2005, 2006 e 2007 ed il modello a costi incrementali per gli anni 2006 e 2007, analogamente a quanto previsto per gli altri operatori mobili.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di controllo di prezzo

Con delibera n. 3/06/CONS, pubblicata, in data 8 febbraio 2006, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32, supplemento ordinario n. 35, l'Autorità ha introdotto un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM, Vodafone e Wind, per gli anni 2006-2008.

In particolare, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11 di cui alla delibera n. 3/06/CONS, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone è sottoposto ad un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-13% ed il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore WIND è sottoposto ad un vincolo annuale di riduzione pari a IPC-16%.

In ottemperanza alla regolamentazione vigente, a partire dal 1° luglio 2007, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori mobili TIM, Vodafone e Wind è stato ridotto secondo il *network cap* stabilito dalla predetta delibera.

Di conseguenza tale prezzo è stato fissato in misura pari al valore di 9,97 centesimi di euro al minuto per gli operatori TIM e Vodafone e al valore di 11,09 centesimi di euro al minuto per l'operatore Wind.

In merito all'imposizione dell'obbligo di controllo del prezzo di terminazione sulla rete mobile dell'operatore H3G, con delibera n. 628/07/CONS, l'Autorità ha stabilito che, a partire dal 1° marzo 2008, il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G deve essere pari a 16,26 centesimi di euro al minuto. Nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008, l'Autorità ha svolto un'attività di verifica volta ad assicurare l'osservanza dei vincoli imposti in capo agli operatori mobili TIM, Vodafone, Wind ed H3G. Sono state quindi verificate le riduzioni di prezzo proposte dagli operatori TIM, Vodafone e Wind, da applicarsi al 1° luglio del 2007 e 2008, la riduzione applicata da H3G al 1° marzo 2008 in ottemperanza alla delibera n. 628/07/CONS, nonché la variazione dei prezzi fisso-mobile proposti da Telecom Italia in relazione alle citate riduzioni di prezzo.

Nel periodo di riferimento l'Autorità, ha, altresì, effettuato un monitoraggio periodico del contesto internazionale in relazione all'andamento del mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile. In particolare, l'Autorità ha raffrontato, tra l'altro, i prezzi del servizio di terminazione mobile praticati dagli operatori italiani, notificati quali detentori di un significativo potere nel mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile, con la media dei medesimi prezzi applicati dagli operatori dei principali paesi europei notificati nel medesimo mercato.

L'attività di analisi periodica ha riguardato, altresì, il mercato della terminazione SMS. Pur non riconoscendo la necessità di regolamentare il servizio di terminazione SMS, l'Autorità ha ritenuto opportuno confrontare, tra l'altro, il prezzo *wholesale* del servizio di terminazione degli SMS praticato dagli operatori mobili in Italia con il prezzo del medesimo servizio praticato dagli operatori mobili dei principali paesi europei.

Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di portabilità del numero mobile

La possibilità di mantenere il proprio numero telefonico quando ci si rivolge a un diverso operatore per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, voce e dati (*Mobile Number Portability - MNP*) è un diritto dell'utente, specificatamente tutelato dall'articolo 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

In Italia, la portabilità del numero mobile è stata introdotta a partire dal 2002 e, nel marzo 2008, il numero di utenti che hanno cambiato gestore mantenendo il proprio numero telefonico ha superato la quota di 16 milioni, confermando l'elevato interesse della clientela per il servizio di portabilità del numero mobile.

In esito all'attività di vigilanza sul servizio di portabilità, a fine 2007, l'Autorità ha approvato la delibera n. 126/07/CIR recante "Procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR per la revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e disposizioni per l'adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *donating*, anche in relazione alle esigenze derivanti dall'avvio dei servizi da parte degli operatori mobili virtuali". Tale delibera ha disposto, nei confronti degli operatori mobili Telecom Italia e Vodafone, l'adozione di una capacità giornaliera di evasione degli ordini, in qualità di *donating*, pari ad almeno 12.000 unità. Nel caso che l'operatore *donating* sia H3G o Wind la delibera, considerato che la capacità di evasione giornaliera di 9.000 unità ha mostrato di essere al momento adeguata a soddisfare le richieste di portabilità degli utenti di tali operatori *donating*, ha disposto che qualora uno di questi due operatori dovesse registrare un numero medio giornaliero di richieste di portabilità superiore a 8.000 unità, lo stesso sia tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità a 12.000.

Con la stessa delibera n. 126/07/CIR, l'Autorità ha inoltre disposto l'avvio di un procedimento volto a rivedere le norme relative alla portabilità del numero mobile, incluse le disposizioni del provvedimento stesso, con riferimento agli aspetti sia economici sia tecnici, e i modelli di interazione tra tutti gli operatori, per tener conto dell'ingresso nel mercato degli operatori mobili virtuali (Mobile Virtual Network Operator - MVNO ed Enhanced Service Provider - ESP).

La delibera prevede che le operazioni di portabilità del numero tra l'operatore

mobile e gli operatori virtuali, con i quali ha stipulato accordi per l'utilizzo della propria rete, non contribuiscano al conteggio della capacità giornaliera.

Infine viene ribadito ed esplicitato il principio di non discriminazione tra gli operatori mobili e gli operatori virtuali non assegnatari di numerazione mobile.

In tema di operatori mobili virtuali, l'Autorità, a ottobre 2007, ha altresì approvato la delibera n. 113/07/CIR recante "Misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi". In tale ambito è stato modificato il piano di numerazione nazionale con riguardo alle numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali, dedicando gli indicativi 37X esclusivamente ai servizi di comunicazione mobili forniti agli utenti degli operatori virtuali ESP e rivedendo i codici di accesso diretto per le chiamate e i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, al fine di garantire a tutela dei consumatori, parità di trattamento tra i clienti degli operatori di rete mobile e gli operatori virtuali.

Misure per l'utilizzo delle bande di frequenza radiomobili

Le bande di frequenza a 900 e 1800 MHz sono tradizionalmente utilizzate per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici in tecnologia GSM (*Global system for mobile communications*). Lo sviluppo delle tecnologie renderà a breve possibile il riutilizzo di dette bande, con priorità per quella a 900 MHz, anche per sistemi avanzati di tipo *broadband*, fra i quali l'UMTS (*Universal mobile Telecommunications System*). L'impiego dei sistemi di tipo 3G (sistemi di terza generazione) nelle bande GSM è noto generalmente come *refarming*.

Allo stesso tempo, anche la Commissione europea ha presentato delle proposte legislative al Consiglio UE e al Parlamento europeo, attualmente in fase di adozione, al fine di modificare il quadro regolatorio comunitario che, allo stato, vincola l'utilizzo di dette bande a una specifica tecnologia, precisamente il GSM, in un contesto in cui, con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni occorre favorire l'uso efficiente dello spettro e la promozione della concorrenza.

L'Autorità dunque, nel solco della Commissione, e tra i primi regolatori in Europa, ha avviato, con la delibera n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007, una consultazione pubblica concernente l'utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili, che riguarda, per le prime due, il possibile utilizzo in prospettiva per il sistema UMTS (*refarming*).

La consultazione prevede due opzioni per consentire il *refarming* della banda a 900 MHz. Nella prima delle due viene proposta l'assegnazione della porzione di banda ancora disponibile a 900 MHz una dotazione derivante dal ritiro delle applicazioni analogiche TACS (*Total access communication system*) agli operatori con minore dotazione frequenziale nella stessa banda in un'ottica di un riequilibrio della dotazione frequenziale complessiva. L'obiettivo di tale opzione è quello di consentire un uso maggiormente efficiente dello spettro attraverso una razionalizzazione delle assegnazioni in tale banda, da realizzarsi attraverso la cooperazione tra gli operatori. Tale opzione richiederebbe, infatti, un accorpamento dei canali in uso da parte degli operatori nonché, in alcune aree del paese, una leggera riduzione di quelli a disposizione degli operatori di maggiori dimensioni, riduzione ampiamente compensata dai vantaggi di efficienza derivanti dalla possibilità dell'avvio ordinato del *refarming*. Nell'opzione alternativa viene proposta l'attesa della naturale scadenza delle licenze esistenti prima di proce-

dere al *refarming*, effettuando comunque l'assegnazione della porzione libera sempre nell'ottica di un riequilibrio delle dotazioni frequenziali per gli operatori.

Per la banda di frequenza a 1800 MHz invece la consultazione propone di assegnare alcuni dei blocchi disponibili direttamente per l'uso 3G ad operatori non in possesso di frequenze in tale banda spettrale, inclusi eventuali nuovi entranti.

Infine, in merito alla banda a 2100 MHz viene proposto di assegnare due dei tre blocchi disponibili ad operatori nuovi entranti per l'offerta dei servizi di terza generazione, con il terzo contendibile sia da questi che dagli operatori esistenti.

L'obiettivo delle misure proposte è quindi duplice: da un lato si intende razionalizzare il quadro delle assegnazioni e delle utilizzazioni esistenti, piuttosto frammentato, in maniera da ottenere sia un recupero di efficienza sia la predisposizione tecnica per l'avvio del *refarming*; dall'altro realizzare anche un riequilibrio della dotazione frequenziale in capo a ciascun operatore. Nello stesso tempo la consultazione si propone di verificare anche l'effettivo interesse all'ingresso nel mercato radiomobile di nuovi operatori.

Alla consultazione hanno risposto 12 soggetti, 4 dei quali sono stati sentiti, su loro richiesta, in audizione.

In data 21 maggio 2008, il Consiglio dell'Autorità ha approvato il provvedimento per il riassetto delle frequenze utilizzate per i servizi di telefonia mobile di cui alla delibera n. 282/08/CONS.

Con l'approvazione di detto provvedimento, che consentirà un uso più efficiente dello spettro radio con la possibilità di utilizzare tecnologie di terza generazione, quali l'UMTS, nelle bande a 900 MHz (*refarming*), attualmente utilizzate per il GSM, l'Italia si pone tra i primi paesi in Europa ad aver avviato le procedure per il passaggio all'UMTS A 900 MHz e l'unico ad aver definito i dettagli del piano di riorganizzazione della banda stessa.

Il provvedimento definisce anche le procedure per l'assegnazione delle frequenze a 2100 MHz UMTS rientrante nella disponibilità dello Stato al termine del contenzioso giudiziario relativo a IPSE2000 che potranno essere assegnate tempestivamente mediante procedura competitiva (asta) alla quale potranno partecipare sia gli operatori esistenti, interessati a sviluppare la propria offerta di servizi a larga banda, sia operatori nuovi entranti interessati all'ingresso nel mercato dei servizi di telefonia mobile.

2.4. Servizi integrati di tipo fisso-mobile

Nel corso del 2007, l'Autorità ha adottato un provvedimento recante disposizioni regolamentari per l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile, a seguito della richiesta pervenuta da parte di alcuni operatori di lanciare questo tipo di offerte.

Le caratteristiche di novità di tali servizi hanno richiesto una articolata analisi da parte dell'Autorità, al fine di verificare la necessità o meno di adeguare le norme regolamentari vigenti per salvaguardare le corrette condizioni di mercato, tutelando l'utenza e la concorrenza.

In ragione di ciò l'Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre il provvedimento in argomento alla valutazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea.

Le osservazioni sono pervenute, dalla Commissione europea e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rispettivamente, in data 13 e 24 luglio 2007.

Alla luce dei commenti ricevuti e dell'approfondita analisi condotta, l'Autorità ha da un lato, valutato che i servizi proposti non fossero immediatamente riconducibili a nessuno dei singoli mercati, e dall'altro lato, ha ritenuto di non individuare, almeno attualmente, uno specifico mercato per i servizi integrati di tipo fisso-mobile.

L'Autorità pertanto, nel riconoscere il presumibile beneficio per l'utenza che può derivare dalla diffusione di servizi convergenti fisso-mobile, ha ritenuto che gli aspetti di novità, che tale nuovo modulo presenta, determinassero la necessità di accompagnare l'introduzione sul mercato con specifiche disposizioni regolamentari, volte a definire le condizioni di offerta del servizio con particolare riguardo alla tutela dell'utenza, oltre che agli aspetti connessi all'uso delle risorse scarse, ossia numerazioni e frequenze.

Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ha pertanto consentito l'avvio dei nuovi servizi di comunicazione in questione introducendo un'appropriata disciplina regolamentare mediante l'adozione della delibera n. 415/07/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 2007.

In particolare, la delibera ha definito le condizioni a tutela dell'utenza, in termini di corretta informazione e trasparenza (tra cui quella di adottare accorgimenti adeguati per consentire al cliente sottoscrittore di conoscere, in concomitanza di ciascuna chiamata, se si trova all'interno o all'esterno dell'area in cui è consentito effettuare chiamate ad una tariffa differenziata, diversa da quella di norma praticata per i servizi mobili), sia le norme concernenti l'uso dei numeri geografici su reti mobili in un'area limitata intorno all'indirizzo del cliente, permettendo altresì, in tal caso, la portabilità del numero geografico. Nell'ambito del provvedimento sono state altresì considerate alcune disposizioni relative all'interconnessione e all'interoperabilità dei servizi.

Il complesso delle norme adottate con la delibera si applica, in via generale, a tutti i servizi integrati di tipo fisso-mobile, anche se nel provvedimento sono stati identificati e descritti due specifici servizi di tipo integrato, che usano differenti modalità tecniche per l'offerta convergente.

Il primo servizio è quello proposto da Vodafone Omnitel, denominato "Vodafone Casa Numero Fisso", che consente di utilizzare entro un'area territorialmente limitata, chiamata "Area Vodafone Casa", il terminale mobile similmente ad un terminale di

rete fissa, con un suo numero geografico (eventualmente portato da un precedente abbonamento di rete fissa) e con condizioni economiche analoghe, tanto per le chiamate destinate a detto numero geografico quanto per quelle in uscita da esso, alle condizioni normalmente offerte per i servizi su rete fissa (sempre fintanto che il terminale rimanga nell'area predefinita).

Il secondo servizio è stato proposto da Telecom Italia ed è denominato "Unico" o UMA (*Unlicensed Mobile Access*). A differenza del servizio proposto da Vodafone, esclusivamente basato su rete mobile, il servizio UMA prevede che lo specifico terminale utilizzi la rete a larga banda, attraverso una connessione senza fili del tipo Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) / DECT (*Digital Enhanced Cordless Telecommunications*) in ambiente domestico, e la rete mobile al di fuori dell'ambiente domestico. Il servizio UMA si sostanzia nell'aggiunta di una prestazione all'offerta "Alice voce" di telefonia VoIP (*Voice over Internet protocol*), che già consente attraverso l'impiego in sede di utente di un apparato, denominato IAD (*Integrated Access Device*), di gestire fino a cinque terminali cordless via radio Wi-Fi / DECT in ambiente domestico (c.d. indoor), ciascuno individuato da numerazione aggiuntiva (di rete mobile) alla numerazione geografica assegnata allo stesso utente. Su tale base, la prestazione UMA consente di inserire al posto di uno dei terminali Wi-Fi uno speciale terminale che riunisce in sé le funzionalità di un terminale cordless con le funzionalità di un normale terminale mobile GSM (*Global system for mobile communications*). Al di fuori dell'ambiente domestico dell'utente (cioè in situazione c.d. outdoor), il terminale UMA si comporta come un normale cellulare GSM, individuato da un numero mobile e svolge il servizio attraverso le reti mobili GSM.

Nel definire le misure regolamentari ad hoc nel rispetto delle quali possono essere offerti al pubblico servizi integrati di tipo fisso-mobile, l'Autorità ha ravvisato, altresì, la necessità di condurre un'attività di monitoraggio al fine di vigilare sull'effettivo grado di sviluppo delle dinamiche competitive e di diffusione dei servizi in argomento.

A tale riguardo, nell'ambito del secondo ciclo delle analisi di mercato, qualora l'Autorità, in considerazione dello sviluppo raggiunto dal processo generale di convergenza fisso-mobile, lo riterrà opportuno, porrà in essere attività di analisi volte a valutare se i nuovi servizi integrati fisso-mobile saranno da disciplinare nell'ambito di un nuovo e distinto mercato da quello della telefonia fissa e della telefonia mobile oppure saranno da ricondurre, a seconda delle tipicità e delle problematiche competitive che emergeranno, ad uno dei mercati dei servizi di telecomunicazione di cui al quadro regolamentare vigente.

2.5. Internet

Durante il periodo di riferimento, relativamente a Internet, l'attività svolta dall'Autorità ha principalmente riguardato le seguenti tematiche:

- i. approvazione dell'offerta di riferimento 2007 per i servizi *bitstream* per l'accesso degli operatori alla rete dati a banda larga di Telecom Italia;
- ii. attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL;
- iii. regolamentazione dei servizi *Voice over Internet Protocol* (VoIP);
- iv. il proseguimento delle attività regolamentari in materia di interconnessione IP delle reti per la fornitura dei servizi *Voice over Internet Protocol* (VoIP);
- v. definizione delle specifiche di interconnessione nazionali per l'utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici;
- vi. misure per l'introduzione di tecnologie di tipo BWA (*Broadband Wireless Access*) nella banda a 3.5 GHz.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2007 per il servizio *bitstream*

Il servizio cosiddetto *bitstream* sostituisce, introducendo importanti innovazioni sia dal punto di vista tecnico sia economico, il servizio ADSL *wholesale* fornito da Telecom Italia. Tale servizio intermedio consente l'accesso dell'operatore concorrente alla capacità trasmissiva della rete dati a commutazione di pacchetto a larga banda di Telecom Italia disponibile tra un punto di consegna, a livello urbano o regionale, e l'abitazione del cliente. Il servizio *bitstream* consente agli operatori di fornire al cliente connettività ad Internet a banda larga, telefonia su IP (VoIP) e *streaming* video.

A differenza del servizio di accesso disaggregato, in base al quale l'operatore, noleggiando la coppia in rame per la copertura dell'ultimo miglio, si dota di proprie infrastrutture giungendo, con la propria fibra ottica, alla centrale locale di Telecom Italia per la gestione del traffico dei propri clienti, il servizio *bitstream* consente all'operatore concorrente dell'*incumbent* di consegnare a quest'ultimo il traffico dati a livello più remoto, sostenendo minori costi di infrastrutturazione. Infatti l'offerta di riferimento *bitstream* rende disponibili circa 30 punti di consegna – denominati nodi *parent* - in tutta l'Italia: l'operatore acquista da Telecom Italia sia la componente di accesso, per la copertura dell'ultimo miglio, sia la componente di trasporto, dalla centrale locale di Telecom Italia al nodo di consegna *parent*. L'offerta di riferimento *bitstream* consente inoltre all'operatore interconnesso l'acquisto di capacità trasmissiva per il trasporto interurbano dei dati (cioè tra nodi *parent*) consentendo una copertura totale del territorio da uno o pochi punti di consegna.

Il servizio *bitstream* rappresenta una essenziale alternativa per la fornitura di servizi a banda larga nelle aree in cui non è disponibile l'*unbundling* o laddove le centrali di *unbundling* risultano sature.

Con la pubblicazione della delibera n. 115/07/CIR l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni tecnico-amministrative dell'offerta di riferimento 2007 di Tele-

com Italia per il servizio *bitstream*, pubblicata il 13 giugno 2007. Successivamente, con la pubblicazione della delibera n. 133/07/CIR, l'Autorità ha approvato le relative condizioni economiche.

Si fa presente che i nuovi servizi all'ingrosso *bitstream* presentano caratteristiche tecniche migliorative rispetto alle precedenti offerte all'ingrosso di Telecom Italia, denominata ADSL *wholesale*. Inoltre, il passaggio da un sistema di controllo dei prezzi basato sul *retail minus* ad un sistema basato sull'orientamento al costo ha consentito una drastica riduzione dei costi per l'operatore concorrente. Attraverso l'offerta di riferimento *bitstream* gli operatori concorrenti potranno quindi ampliare la gamma dei servizi offerti ai consumatori, con significativi risparmi per quanto riguarda l'acquisto dei servizi all'ingrosso da Telecom Italia e conseguente riduzione dei prezzi al dettaglio.

Nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta, particolare attenzione è stata prestata, altresì, al percorso di migrazione amministrativa degli accessi ADSL *wholesale* verso gli accessi *bitstream*.

La previsione introdotta dall'Autorità secondo la quale anche l'operatore non collocato presso il nodo di Telecom Italia ha la possibilità di accedere alle condizioni economiche relative al *kit* di interconnessione potrà inoltre contribuire ad aumentare la concorrenza nel mercato dei servizi di transito nazionale.

Si fa presente altresì che l'offerta di riferimento 2007 di Telecom Italia è tra le più avanzate d'Europa. Essa, come già segnalato, consente all'operatore concorrente l'accesso alla capacità *bitstream* su tre livelli gerarchici di nodi di consegna (nodo *distant*, *parent*, centrale locale) consentendo a quest'ultimo un progressivo avvicinamento a condizioni di maggiore infrastrutturazione, secondo il principio di *ladder of investments*.

A quanto sopra richiamato si aggiunge che l'offerta italiana è tra le poche ad includere la tecnologia Gigabit Ethernet, tecnologia che Telecom Italia ha implementato negli ultimi anni e che consente maggiore efficienza nella fornitura di alcuni servizi (quali la IPTV) e ridotti costi rispetto alla precedente tecnologia ATM.

L'offerta di riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio *bitstream* permette inoltre l'accesso per l'OLO agli apparati introdotti da Telecom Italia nell'ambito delle iniziative volte alla riduzione del *digital divide*, tra cui i cosiddetti MINIDSLAM (posti in aree servite da centrali non raggiunte da fibra ottica) e i DSLAM "zainetto", siti presso gli armadi di distribuzione per ovviare al problema della presenza di apparati di moltiplicazione nella rete di accesso primaria che non consentono la fornitura di accessi xDSL.

Per quanto riguarda invece le condizioni economiche dell'offerta di riferimento *bitstream* l'intervento dell'Autorità, come sopra richiamato, ha imposto numerose riduzioni ai valori economici inizialmente previsti da Telecom Italia.

A seguito delle modifiche apportate il canone mensile di accesso è passato da 10,3 euro/mese a 9,0 euro/mese. Il costo del trasporto è stato ridotto di circa il 30%. Il contributo di attivazione per linea *naked* è stato allineato al contributo di attivazione previsto per il servizio di *unbundling* per l'anno di riferimento, in questo caso il 2007.

Attività di vigilanza sulle offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ADSL

Nel periodo di riferimento, con riguardo al mercato dell'accesso a Internet, l'attività svolta dall'Autorità ha principalmente riguardato l'analisi delle offerte *retail* di Tele-

com Italia di connettività ADSL a banda larga per la verifica del rispetto della normativa vigente. L'attività condotta dall'Autorità ha riguardato soprattutto la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva delle condizioni tecniche ed economiche e la replicabilità di tali offerte *retail* tramite i servizi *wholesale* disponibili. L'Autorità non ha riscontrato particolari criticità nella prima parte dell'anno quando era vigente il precedente quadro normativo che prevedeva per il sistema dei prezzi delle offerte all'ingrosso il criterio "*retail minus*". Le verifiche suddette hanno richiesto maggiori approfondimenti nell'ultima parte dell'anno con l'entrata in vigore dell'offerta di riferimento *Bitstream* basata sul criterio dell'orientamento al costo.

Regolamentazione dei servizi Voice over Internet Protocol (VoIP)

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2007 l'ERG (*European Regulatory Group*) ha avviato le attività di un gruppo di lavoro per l'elaborazione, entro la fine dello stesso anno, di una *Common Position* europea al fine di predisporre delle Linee Guida per la regolamentazione dei servizi *Voice over Internet Protocol* (VoIP). Il gruppo di lavoro, coordinato dall'Autorità, è nato dalla esigenza di armonizzare la regolamentazione dei servizi VoIP nella Comunità europea in merito a tematiche quali l'uso della numerazione geografica e non geografica, l'accesso ai servizi di emergenza, gli obblighi regolamentari dei fornitori dei servizi VoIP. I lavori del gruppo sono terminati con l'approvazione da parte dell'ERG di una *Common Position* che si traduce in un quadro comune di orientamenti e regole condiviso sulle tematiche sopra richiamate con particolare riguardo all'uso della numerazione (geografica e non) per la fornitura dei servizi VoIP senza restrizione legate alla tecnologia, all'obbligo di fornitura dell'accesso ai servizi di emergenza ed alla portabilità del numero da parte di tutti i VoIP *provider*.

Attività regolamentari in materia di interconnessione IP delle reti per la fornitura dei servizi Voice over Internet Protocol (VoIP)

Con la delibera n. 11/06/CIR l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio concernente "Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*)". Nell'ambito del procedimento istruttorio sono state affrontate diverse tematiche quali quelle relative all'interconnessione ed all'interlavoro tra reti in tecnologia IP, la definizione di un insieme comune di *standard*, protocolli di segnalazione e interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione e l'interoperabilità nella fornitura dei servizi *IP-based*, tra cui il VoIP. L'attività istruttoria ha condotto all'elaborazione di un documento nel quale l'Autorità propone uno schema di specifiche tecniche di interconnessione IP che è attualmente alla valutazione degli operatori al fine di acquisire commenti e posizioni in merito. Agli esiti di tale primo esame, l'Autorità porrà a consultazione pubblica uno schema di delibera sulle specifiche di interconnessione IP.

Definizione delle specifiche di interconnessione nazionali per l'utilizzo della numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP nomadici

Con delibera n. 11/06/CIR, in tema di disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP ed integrazione del Piano nazionale di numerazione, l'Autorità aveva introdotto una specifica numerazione in decade 5 per la fornitura di servizi VoIP noma-

dici a livello nazionale ed internazionale. In tale sede veniva riconosciuta all'utente la possibilità di utilizzare lo stesso numero per effettuare e ricevere chiamate da qualunque accesso fisico alla rete (ADSL, Wi-Fi, WiMAX, ecc.). Al fine di consentire l'effettivo utilizzo da parte dei clienti della citata numerazione in decade 5, la Commissione interconnessione del Ministro delle comunicazioni, che vede la partecipazione dell'Autorità, ha avviato attività volte alla definizione delle specifiche tecniche di interconnessione. L'attività della Commissione è in corso di finalizzazione essendo stata proposta, ad inizio 2008, una prima specifica tecnica che dovrebbe raggiungere un livello di sufficiente condivisione a fine maggio 2008.

Misure per l'introduzione di tecnologie di tipo BWA (Broadband Wireless Access) nella banda a 3.5 GHz

Con la delibera n. 209/07/CONS recante "Procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access* (BWA) nella banda a 3.5 GHz", l'Autorità ha adottato il Regolamento per l'introduzione di tecnologie di tipo BWA, tra cui rientra quella nota come WiMAX (*Worldwide interoperability for microwave access*) nella banda dei 3.5 GHz, che era stata da poco liberata dalle applicazioni del Ministero della difesa e quindi resa disponibile per l'offerta pubblica. Il Regolamento dell'Autorità, adottato dopo una estesa consultazione pubblica, ha previsto una serie di misure per l'organizzazione della procedura di gara e la definizione del contesto regolamentare. Innanzitutto è stata definita la quantità di banda minima per licenza (o diritto d'uso nella terminologia corrente) necessaria alla sostenibilità dei piani di *business* in un mercato sempre più dinamico ed orientato alla convergenza, e cioè almeno 2x21 MHz. Data la quantità totale di banda liberata dal Ministero della difesa ciò avrebbe consentito il rilascio di 3 diritti d'uso per ciascuna area geografica, costituita dall'aggregazione di 2, sino ad un massimo di 4, regioni italiane. Uno dei diritti d'uso è stato poi riservato prioritariamente per l'assegnazione a società nuove entranti nel mercato, qualificate come quelle prive di licenza radiomobile di terza generazione. Tale riserva contempera l'esigenza di favorire l'ingresso di nuovi *player* nel mercato nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori a poter partecipare all'assegnazione dello spettro mediante gare pubbliche ed aperte. Si è anche stabilito che l'area geografica per il diritto riservato poteva rimanere suddivisa su base regionale, allo scopo di favorire l'ingresso di realtà maggiormente localizzate.

E' stata anche definita la procedura di selezione, ossia un'asta classica a rilanci multipli ascendenti per lotti specifici di banda; tale procedura, oltre ai consueti aspetti positivi di semplicità e trasparenza di esecuzione, è stata ritenuta la più vantaggiosa, nel caso specifico, per la tipologia di lotti di frequenze in gara. Il Regolamento ha introdotto inoltre una serie di misure particolarmente innovative, in direzione della flessibilità d'uso e della neutralità delle tecnologie. Innanzitutto è stato introdotto un sistema di coordinamento fra gli aggiudicatari mediante l'uso della c.d. BEM (*Block edge mask*) che ha consentito di evitare l'uso di bande di guardia, che sarebbero state inutilizzabili per i servizi, e quindi realizzare un uso maggiormente efficiente dello spettro. Inoltre gli aggiudicatari hanno la possibilità di scambiare fra loro blocchi di spettro per realizzare dotazioni contigue, più favorevoli all'introduzione delle tecnologie desiderate. Gli aggiudicatari possono anche negoziare accordi di coordinamento reciproco per rilassare i limiti imposti sulla protezione dalle interferenze con vantaggi reciproci in termini di copertura raggiungibile. Anche in relazione ai servizi è stata introdotta

una significativa neutralità, prevedendo l'utilizzo in modalità mobile, ove consentito dalle tecnologie in uso.

In merito agli obblighi minimi di copertura, è stato introdotto un sistema flessibile basato su un insieme di punteggi minimi, ottenibili mediante l'installazione di apparati e la fornitura del servizio per ciascun comune, da realizzare in ciascuna delle province oggetto del diritto d'uso aggiudicato, ottenuto sommando i punteggi nei comuni coperti, suddivisi in 3 classi a seconda della rilevanza.

Il sistema introdotto contempera sia le esigenze dell'Amministrazione di favorire la copertura di comuni che presentano rischi di *digital divide*, sia quello di non gravare con oneri particolari sulle imprese e di lasciare alle stesse la massima flessibilità nel definire il proprio piano di rete.

Infine sono state introdotte ulteriori norme particolarmente innovative quali quella relativa alla possibilità di "affittare" lo spettro a società terze con cui realizzare il proprio piano di copertura, nonché l'obbligo, qualora entro 30 mesi l'aggiudicatario non abbia utilizzato lo spettro, a parte le aree di copertura obbligatoria, di dover accogliere ragionevoli richieste di accesso da parte di terzi interessati all'offerta. Tali misure dovrebbero consentire sia l'accesso al mercato anche ad imprese molto localizzate, sia in generale l'uso effettivo ed efficiente dello spettro.

Il Regolamento dell'Autorità, che pur anticipa molti temi della politica dello spettro avviata recentemente dalla Commissione, è stato impugnato nell'autunno 2007 con una serie di ricorsi al TAR, da un gruppo di fornitori di servizi che contestava, sostanzialmente, misure poco incisive, a loro dire, a favorire appunto l'ingresso di nuovi *provider*. Il TAR respingeva, a novembre 2007, le richieste di misure cautelari contro tutti i ricorsi presentati, riconoscendo in tal modo la legittimità di principio delle scelte regolamentari introdotte dall'Autorità.

L'insieme di regole fissato dall'Autorità è stato alla base del bando e disciplinare di gara pubblicati dal Ministero delle comunicazioni a ottobre 2007 che ha formalmente avviato le procedure di gara. Queste si sono svolte nel mese di febbraio 2008 e sono state considerate unanimemente un successo. Le 35 licenze complessive sono state assegnate a 11 operatori distinti, tutti, salvo uno, considerabili nuovi entranti nel mercato di massa dei servizi pubblici via radio. Non vi è stato il paventato accaparramento dello spettro da parte degli operatori fissi e mobili *incumbent*, e solo Telecom Italia, fra questi, ha ottenuto diritti d'uso di frequenze, peraltro non su tutto il territorio nazionale, superata in dotazione da altri due concorrenti. L'incasso totale per l'Amministrazione, di circa 136 milioni di euro il più alto sinora realizzato in Europa, ha superato di oltre 2 volte il minimo di gara, segno di una competizione effettiva, di presenza di tecnologie e modelli di *business* appropriati e del fatto che le regole stabilite erano proporzionate ed adeguate.

2.6. La televisione digitale terrestre e la radiofonia digitale

Le attività di pianificazione espletate nel periodo compreso tra il mese di maggio 2007 e aprile 2008, sono state poste in essere in attuazione a quanto stabilito con la delibera n. 163/06/CONS recante "Atto di indirizzo - approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale".

A seguito dell'approvazione di tale atto sono state avviate una serie di attività finalizzate alla revisione e all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze nonché alla realizzazione di una razionale conversione del sistema radiotelevisivo dalla tecnica analogica a quella digitale, che hanno, tra l'altro, tenuto conto di quanto determinato dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC06), organizzata dal Settore radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno del 2006, per trattare il tema della pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva), nei Paesi della Regione 1, situati a ovest del meridiano 170°E e a nord del parallelo 40°S e nella Repubblica islamica dell'Iran.

Con la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante "Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge" si è dato avvio ad una consultazione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la quale l'Autorità ha sottoposto agli operatori del settore gli orientamenti e le linee guida dell'Autorità stessa per la revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per l'intero territorio nazionale. La citata delibera prevedeva, tra l'altro, la massima implementazione di reti isofrequenziali al fine di aumentare l'efficienza d'uso delle frequenze stesse.

Preso atto che la regione autonoma Sardegna, il Ministero delle comunicazioni e l'Associazione per la televisione digitale terrestre (DGTVi) avevano sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale è stato preso l'impegno a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile la transizione al digitale terrestre in tutto il territorio della regione autonoma Sardegna nel 2008, l'Autorità ha successivamente focalizzato le proprie attività sulla pianificazione di tale Regione.

In particolare, con la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna in previsione dello *switch-off* fissato al 1° marzo 2008", ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella regione autonoma Sardegna e della conseguente assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni stesso, ha ritenuto opportuno convocare un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Tale tavolo tecnico è pervenuto ad un accordo in merito al numero e alla configu-

razione delle reti televisive digitali terrestri utilizzabili nella Regione Sardegna, nonché alla loro suddivisione tra emittenti nazionali ed emittenti locali, sulla base dei criteri e delle risorse frequenziali previste dalla delibera n. 603/07/CONS. L'accordo è stato altresì condiviso dalla Rai e da tutti gli operatori televisivi, nazionali e locali, presenti nella regione autonoma Sardegna.

Nel tavolo tecnico si è tenuto conto di tutte le esigenze prospettate quali la copertura universale e lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, la salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente irradiate nonché degli investimenti già effettuati, l'ingresso nel settore di nuovi operatori di rete, lo sviluppo della televisione in mobilità e delle nuove tecnologie, garantendo inoltre, il ruolo delle emittenti locali nella televisione digitale.

Con delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 è stato quindi definito il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello *switch-off*. Il nuovo piano di assegnazione prevede 21 frequenze in UHF con copertura superiore all'80% del territorio; di queste, stabilisce che 14 siano assegnate alle emittenti nazionali e 7 alle emittenti locali di estensione regionale, secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori; sono inoltre previste 2 frequenze in VHF con copertura superiore all'80% del territorio che vengono assegnate all'emittenza nazionale, in aggiunta vi sono 6 frequenze con coperture tra il 50 e il 70% del territorio anch'esse assegnate all'emittenza nazionale, mentre 10 frequenze con copertura subregionale saranno assegnate alle emittenti locali, pluriprovinciali e subregionali.

Tra le frequenze con copertura superiore all'80%, 2 sono riservate all'ingresso di operatori nuovi entranti, secondo le regole che saranno determinate dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni, le rimanenti 5 frequenze di copertura subregionale costituiranno una riserva che potrà essere utilizzata nella fase della negoziazione negli accordi nazionali e bilaterali con i Paesi confinanti.

La suddetta pianificazione assicura alla Rai le frequenze necessarie per la copertura uniforme del territorio per la trasmissione dei programmi analogici e digitali, tenuto anche conto delle peculiarità della rete regionalizzata (Rai Tre) e dell'esigenza di sviluppare applicazioni innovative (quali i servizi in mobilità) come prevede la legge e il contratto di servizio con la Rai; assicura inoltre la continuità delle trasmissioni degli attuali operatori televisivi sia in analogico che in digitale, salvaguardando il servizio all'utenza e gli investimenti effettuati e fornisce garanzie di copertura del territorio anche alle emittenti nazionali che attualmente hanno un "deficit" di copertura. Garantisce, infine, alle emittenti locali risorse necessarie per mantenere e migliorare le proprie coperture, mettendo a disposizione risorse per i nuovi entranti.

Questo risultato si colloca nell'alveo della pianificazione internazionale decisa a Ginevra nel 2006 e rende, in prospettiva, efficiente e pluralistico l'uso dello spettro radioelettrico come determinato dalla Commissione europea.

Va comunque infine precisato che l'attuazione del nuovo piano di assegnazione, prevede un'intensa attività di coordinamento con gli Stati esteri interessati, attività svolta dal Ministero delle comunicazioni, a cui l'Autorità fornisce il proprio contributo, che ha già avuto inizio con una serie di incontri bilaterali con l'Amministrazione francese, e di cui è programmato l'avvio con le Amministrazioni della Svizzera e della Spagna.

L'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali

La delibera n. 109/07/CONS

L'Autorità, con delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, ha approvato lo schema di provvedimento recante modifiche e integrazioni al regolamento relativo alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre (del. n. 435/01/CONS), sottoposto a consultazione pubblica. Al termine della fase di consultazione l'Autorità, valutati i contributi pervenuti, ha adottato la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante: "*Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri*". La citata delibera si inquadra nel programma di interventi delineato dalla delibera n. 163/06/CONS e volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi, nella prospettiva della conversione delle reti analogiche alla tecnologia digitale. Obiettivo del provvedimento è quello di aggiornare le regole per la cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, per favorire l'ingresso di nuovi operatori indipendenti in un mercato caratterizzato da forti barriere all'ingresso.

La delibera n.109/07/CONS stabilisce che l'assegnazione del 40% della capacità trasmissiva dei *multiplex* digitali che appartengono ai soggetti operanti in ambito nazionale, obbligati alla cessione di detta capacità ai sensi della normativa introdotta dalla citata legge 66 del 2001 (cioè i soggetti che sono concessionari di più di una emittente televisiva analogica in ambito nazionale), sia sottoposta a una procedura selettiva gestita direttamente dall'Agcom e che i soggetti titolati ad accedere alla capacità trasmissiva siano i soggetti operanti in ambito nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite o via cavo, le emittenti televisive che non abbiano raggiunto la copertura minima di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 249/97 e i fornitori di contenuti che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva.

Il provvedimento prevede che la procedura selettiva avvenga secondo le seguenti fasi e i seguenti criteri:

- comunicazione all'Autorità (secondo un apposito modello), da parte dei soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva, della capacità trasmissiva disponibile suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con le regioni, con le relative caratteristiche tecniche di copertura e le condizioni economiche di offerta (eque, trasparenti e non discriminatorie);
- emanazione, entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni, da parte dell'Autorità di un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione;
- previsione, dopo la fase di prima applicazione, della emanazione di un disciplinare con cadenza annuale, per assegnare la capacità trasmissiva eventualmente resasi nel frattempo disponibile (cioè se alla data del primo disciplinare la capacità è ancora occupata da contratti in essere o per qualsiasi altro motivo che determini una capacità ancora da assegnare).
- svolgimento della procedura selettiva per la graduatoria delle domande di accesso da parte di un'apposita Commissione nominata dall'Agcom con separato provvedimento, costituita da 5 membri di cui tre designati dall'Agcom e due dal Ministero.

Il Disciplinare

Con la delibera n. 645/07/CONS l'Autorità ha approvato, previa sottoposizione a consultazione pubblica (delibera n. 566/07/CONS), il disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007.

Il disciplinare stabilisce una procedura di selezione finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, che mira a favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema televisivo attraverso la predisposizione da parte dei fornitori di contenuti di programmi di qualità ed attrattivi per il pubblico, che possano accelerare la diffusione della tecnologia digitale terrestre.

Ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza, il disciplinare prevede che i soggetti che accedono alla capacità trasmissiva non siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile con gli operatori di rete tenuti alla cessione della capacità trasmissiva.

Il disciplinare prevede che la procedura selettiva si svolga attraverso le seguenti fasi:

- formulazione, da parte degli operatori cessionari del 40% della capacità trasmissiva dei propri multiplex, delle condizioni economiche per l'accesso ai multiplex. Tali condizioni, una volta valutate dell'Autorità, sono pubblicate sul sito web dell'Autorità (nonchè sui siti degli operatori tenuti alla cessione) e diventano vincolanti per l'operatore di rete;
- dalla pubblicazione delle predette condizioni economiche decorrenza dei sessanta giorni previsti per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel Disciplinare e che intendono accedere alla capacità trasmissiva;
- pervenute le domande, svolgimento della fase di ammissione alla procedura da parte della commissione;
- completata la procedura di ammissione, svolgimento della fase di valutazione e comparazione delle domande da parte della Commissione in relazione ai parametri indicati dal disciplinare che riguardano in particolare tre aree: piano editoriale, piano d'impresa e progetto di utilizzo della capacità trasmissiva;
- formazione delle graduatorie distinte in relazione alla tipologia dei soggetti richiedenti (nazionali, locali) da parte della Commissione;
- approvazione delle graduatorie da parte dell'Autorità e associazione della capacità trasmissiva ai soggetti aggiudicatari, in base all'ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri di efficienza allocativa.

All'esito della procedura, i contratti di cessione stipulati tra gli operatori di rete e i soggetti aggiudicatari saranno trasmessi all'Autorità per la verifica della loro conformità al regolamento. In caso di controversie l'Agcom si pronuncerà secondo le proprie procedure in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Le condizioni economiche riformulate dagli operatori sono state pubblicate sul sito web dell'Autorità e sui siti degli operatori tenuti alla cessione della capacità trasmissiva.

va in data 24 aprile 2008. Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva scadrà, pertanto, il giorno 23 giugno 2008.

Gli interventi in materia di vigilanza aventi a oggetto il sistema unico di accesso condizionato nella televisione digitale

Nel corso del periodo compreso tra il mese di maggio 2007 ed il mese di aprile 2008, l'Autorità ha portato a termine con successo l'attività di vigilanza avviata lo scorso anno con riferimento all'accesso condizionato nella televisione satellitare.

Si è trattato di una istruttoria molto complessa, priva di analoghi precedenti nel contesto giuridico europeo, finalizzata a valutare gli effetti prodotti dall'adozione di un sistema unico di accesso condizionato sul mercato dei sistemi e dei prodotti.

A seguito di un esposto da parte della società Comex S.r.l., società produttrice di *set top box*, sono state analizzate le condizioni tecniche, commerciali e di sicurezza richieste da Sky Italia S.r.l. e NDS Ltd per la concessione della licenza del sistema di accesso condizionato *Videoguard* così come personalizzato per Sky Italia.

L'articolo 43, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone infatti che "All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I". Tra le condizioni del citato allegato 2, vi è quella per cui "quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie".

Ai sensi della delibera n. 62/07/CONS, NDS Ltd e Sky Italia S.r.l hanno comunicato integralmente le condizioni tecniche, commerciali e di sicurezza poste ai produttori che avessero fatto richiesta della licenza del sistema di accesso condizionato *Videoguard*, consentendo all'Autorità un attento vaglio circa la loro equità, ragionevolezza e non discriminazione. In tal modo, anche in esito alla comunicazione delle valutazioni conclusive degli uffici tecnici e alla costante ricerca di un confronto tra le parti, è in via di definizione un accordo tra le società coinvolte al fine di pervenire ad una risoluzione delle criticità emerse.

La radiofonia digitale

Con delibera n. 665/06/CONS l'Autorità aveva avviato una consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi radiofonici in tecnica digitale anche mediante ulteriori standard disponibili ai fini dell'integrazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale approvato con la delibera n. 149 del 2005.

La consultazione aveva l'obiettivo di verificare l'interesse per l'introduzione di dette tecnologie in Italia e di raccogliere elementi per un aggiornamento dell'attuale regolamentazione dei servizi radiofonici digitali, basata sulla tecnologia T-DAB mediante gli ulteriori standard disponibili, emergenti a livello internazionale, nel rispetto del principio di "neutralità tecnologica."

La consultazione ha riscosso un notevole successo ed ha visto la partecipazione di oltre 100 soggetti costituiti da associazioni di categoria, emittenti radiofoniche, consorzi di imprese, fornitori di contenuti, ed anche alcuni operatori di radio digitale este-

ri ed imprese appartenenti al settore delle telecomunicazioni. L'Autorità ha pubblicato, nel mese di novembre 2007, gli esiti della consultazione pubblica.

Essa ha evidenziato un forte interesse per l'introduzione delle tecnologie digitali relative ai servizi radiofonici, che, in particolare, comprende non solo le recenti versioni "aggiornate" dello standard DAB (DAB+ e DAB-IP), ma anche il DMB quale evoluzione del DAB, l'IBOC e il DRM. L'affacciarsi sul mercato di tali standard permette di pervenire ad un migliore e più razionale utilizzo della capacità trasmissiva e ad un uso più pluralistico delle frequenze.

La concessionaria pubblica, e un vasto numero di editori radiofonici nazionali e locali privati, sia commerciali che comunitari, hanno infatti ribadito l'esigenza di realizzare un sistema radiofonico digitale che rappresenti la naturale evoluzione del sistema analogico e che sia quindi basato sul massimo pluralismo, con una transizione pianificata, ordinata ed economicamente sostenibile per le imprese del settore.

L'obiettivo dell'aggiornamento della regolamentazione dei servizi radiofonici digitali sembra oggi maggiormente perseguibile, non solo per via dei sopra menzionati sviluppi tecnologici che dovrebbero permettere il superamento dei problemi di scarsità delle frequenze, ma anche per via del mutato quadro di rapporti tra gli operatori del settore testimoniato da un maggiore sforzo di cooperazione tecnologica tra gli operatori. Si considerino, infatti, i recenti accordi di cooperazione che riguardano Rai Way ed alcune associazioni di emittenti radiotelevisive locali (Aeranti-Corallo e RNA), che hanno dato alla luce l'Associazione per la Radiofonia Digitale (ARD), nonché quelli riguardanti l'associazione FRT con EURODAB Italia e CR Dab. Tali accordi e forme consortili appaiono in grado di superare alcune contrapposizioni che in passato si sono registrate tra gli operatori, attraverso una fase di maggiore e proficua cooperazione che sta portando ad una decisa accelerazione del processo di avvio del digitale radiofonico. Infatti, il definitivo avvio delle diffusioni televisive in tecnica digitale nelle aree *all digital* rappresenterà un'ulteriore e concreta opportunità in grado di superare parzialmente il deficit di frequenze per il settore radiofonico. La nuova convergenza di intenti ha permesso, inoltre, il superamento di ogni incertezza sullo standard tecnico da implementare e sulla migliore strategia per un rapido avvio delle diffusioni ordinarie.

In tale ambito sono state eseguite alcune sperimentazioni delle nuove tecnologie. In particolare, si segnalano quelle su aree geograficamente localizzate finalizzate a sviluppare reti e servizi multimediali per la radiodiffusione sonora e ad individuare i parametri radioelettrici per la diffusione di programmi in *Visual Radio DMB/DAB+*. Dal punto di vista regolamentare si ritiene opportuno definire anche regole appropriate e ben definite per fornire certezze giuridiche relativamente a tutti gli aspetti della radio digitale, come per esempio in merito all'utilizzazione dei cosiddetti "gap filler" per i sistemi radiofonici satellitari.

Infine, l'Autorità ha istituito un tavolo tecnico (al quale prendono parte il Ministero delle comunicazioni, le concessionarie del servizio pubblico e le associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche private nazionali e locali) con il mandato di valutare i risultati delle sperimentazioni tecniche effettuate dagli operatori radiofonici pubblici e privati, nazionali e locali, come utile base per raccogliere elementi anche per una nuova pianificazione delle frequenze radiofoniche digitali. L'Autorità potrà così pervenire ai necessari adeguamenti regolamentari e di pianificazione delle frequenze, per consentire il concreto sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale in un quadro di regole certe basate sui principi di pluralismo, concorrenza e innovazione tecnologica.

2.7. Le controversie tra operatori nelle comunicazioni elettroniche

L'Autorità, nel corso del periodo compreso tra il mese di maggio 2007 e aprile 2008, è stata investita della risoluzione di 32 contenziosi. In particolare, sono state promosse sei controversie ai sensi dell'articolo 23 del Codice in materia di comunicazioni elettroniche ed una controversia in materia di accesso alla piattaforma satellitare; per i rimanenti contenziosi è stato richiesto di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del Capo II del Regolamento adottato con delibera n.148/01/CONS.

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha, altresì, adottato cinque delibere con le quali ha definito le controversie aperte nel corso del periodo precedente a quello di riferimento.

In particolare, con la delibera n. 29/07/CIR, l'Autorità ha definito la controversia promossa da H3G nei confronti di Vodafone relativa alla definizione del prezzo dei servizi di terminazione sulla rete H3G delle chiamate originate dalla rete Vodafone. La citata delibera ha rigettato l'istanza di H3G con la quale si chiedeva di accertare il diritto della medesima di applicare a Vodafone un prezzo di terminazione pari a 18,76 euro-cent per ciascun minuto terminato sulla rete H3G ed ha riconosciuto valide ed efficaci le diverse condizioni economiche previste nel contratto di interconnessione, e relativo *Addendum*, vigente tra le parti.

In materia di prezzi per il servizio di fatturazione per l'accesso alle numerazioni non geografiche 892UU e 12XY l'Autorità, a seguito delle controversie promosse da Telegate e da 1288, entrambe nei confronti di Telecom Italia, ha adottato, rispettivamente, le delibere n. 59/07/CIR relativa al contenzioso Telegate/Telecom Italia e n. 60/07/CIR relativa al contenzioso 1288/Telecom Italia. Al riguardo, le citate delibere hanno riconosciuto il diritto della società Telegate e della società 1288 alla restituzione delle maggiori somme, comprensive di interessi, percepite da Telecom Italia, nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 25 luglio 2006. Tali somme erano state percepite dall'*incumbent*, per la prestazione del servizio di fatturazione per l'accesso alle citate numerazioni, nel periodo intercorso dal 1° gennaio all'adozione della delibera n. 19/06/CIR. Tale delibera, nell'approvare l'Offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2006, ha infatti apportato le modifiche alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di fatturazione, con vigenza a partire dall'inizio del 2006.

La delibera n. 108/07/CONS del 2 agosto 2007, in materia di tariffazione del servizio di transito, ha parzialmente accolto l'istanza di Tele2 promossa nei confronti di Telecom Italia. Con tale provvedimento, l'Autorità ha deciso che Telecom Italia, deve applicare al traffico originato da Tele2 e diretto verso numerazioni portate degli operatori Fastweb e Wind, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2005 ed il mese di dicembre 2006, le condizioni economiche previste per il servizio di transito a livello di singolo SGU (Stadio di Gruppo Urbano), complessivamente al 37% del traffico transitato, e deve conseguentemente emettere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, note di credito per una cifra pari alla differenza tra quanto è stato fatturato a titolo di corrispettivo per il servizio di transito a livello di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto da Tele2 se il servizio di transito fosse stato valorizzato a livello di singolo SGU nella misura appena indicata.

Con delibera n. 112/07/CIR del 3 ottobre 2007, è stata definita la controversia tra la società Freeway e la società Telecom Italia in materia in interconnessione inversa. La società istante, Freeway, chiedeva il riconoscimento delle condizioni economiche asimmetriche per il servizio di terminazione inversa, così come definite dalla delibera n. 417/06/CONS per gli operatori notificati nel mercato della terminazione su rete fissa. L'Autorità, con tale provvedimento, ha respinto la richiesta avanzata dalla società Freeway, non risultando applicabili all'operatore istante le condizioni economiche previste per il servizio di interconnessione inversa, ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

Inoltre, sempre con riferimento all'attività controversiale avviata nel corso del periodo precedente, l'Autorità ha proseguito gli approfondimenti istruttori inerenti ai procedimenti tra le società Welcome Italia e Telecom Italia e tra le società H3G e Telecom Italia. I procedimenti relativi a dette controversie, a seguito dell'invito a conciliare rivolto alle parti dall'Autorità, si sono conclusi con la sottoscrizione di accordi transattivi. In particolare, il procedimento tra H3G e Telecom Italia, instaurato dalla prima con la richiesta di accertare il proprio diritto a ricevere il pagamento dei corrispettivi dovuti per il traffico di interconnessione SMS terminato sulla propria rete si è concluso con delibera n. 18/08/CIR. L'Autorità prendendo atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo tra le parti ha dichiarato il non luogo a procedere per la cessata materia del contendere.

Con riguardo all'attività controversiale svolta nel periodo di riferimento, l'Autorità ha definito, in data 27 febbraio 2008, con delibera n.117/08/CIR, la controversia promossa dalla società Conto TV nei confronti della società Sky Italia. Conto TV segnalava l'inadempimento da parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla decisione della Commissione europea n. Comp/M.2876 del 2 aprile 2003 e, più precisamente, quelli contemplati nel paragrafo 11 in materia di *simulcrypt* e di fornitura dei relativi servizi tecnici. In particolare la citata Decisione comunitaria è volta ad assicurare agli operatori terzi la possibilità di diversificare le offerte di servizi televisivi rispetto a quelle di Sky Italia, sia sotto l'aspetto commerciale che delle modalità di fruizione dei contenuti.

Di conseguenza, l'Autorità ha stabilito che l'operatore Sky Italia è tenuto ad assicurare all'operatore Conto TV, nell'ambito dell'accordo di *simulcrypt* di cui al punto 11.8 degli Impegni, l'erogazione dei servizi tecnici necessari alla fornitura di una pluralità di offerte di programmazione televisiva all'interno del medesimo canale, fermo restando il rispetto, da parte di Conto TV, del principio di ragionevolezza e tenuto anche conto dei principi di leale cooperazione tra gli operatori sanciti dal predetto punto 11.8 degli Impegni.

Inoltre, in data 16 aprile 2008, con la delibera n. 17/08/CIR l'Autorità ha definito la controversia promossa dalla società H3G nei confronti della società Vodafone relativa alla sospensione del servizio di interconnessione diretta della rete H3G con la rete Vodafone. In particolare, H3G, con tale istanza, ha chiesto all'Autorità di accertare il proprio diritto di fruire dell'interconnessione diretta della propria rete con quella di Vodafone. Tale operatore, infatti, a seguito dell'adozione della delibera n. 29/07/CIR aveva chiesto ad H3G di fatturare il prezzo di terminazione ivi indicato e, in considerazione dell'inottemperanza delle disposizioni della stessa, ha sollevato l'eccezione di inadempimento manifestando l'intenzione di sospendere la prestazione di interconnessione diretta.

Va, infine, in questa sede ricordato che con la delibera n. 111/07/CIR l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a dare ottemperanza alla decisione del Consiglio

di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007, pubblicata il successivo 21 settembre 2007, con la quale è stato accolto in parte l'appello di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II, n. 1773/06, pubblicata in data 8 marzo 2006, ed è stata dichiarata l'illegittimità in parte qua della delibera n. 11/03/CIR.

Il Consiglio di Stato, con la succitata decisione, ha dichiarato illegittima la delibera n. 11/03/CIR nella misura in cui la stessa ometteva la fissazione di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalità per la determinazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi e non indicava un limite temporale certo o un percorso regolatorio per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione.

Nella delibera n. 111/07/CIR l'Autorità ha individuato l'ambito soggettivo del procedimento restringendolo ai soli operatori che, avendo avviato controversie con Telecom Italia circa la definizione del prezzo di terminazione a seguito della delibera n. 11/03/CIR, non avevano ancora raggiunto accordi con Telecom Italia alla data di adozione della delibera medesima. Risultano in tale situazione gli operatori Fastweb, Multilink e Brennercom. Tali controversie saranno quindi concluse in esito al completamento del procedimento avviato con la delibera n. 111/07/CIR.

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha, altresì, concluso cinque procedimenti avviati ai sensi del Capo II (esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione) della delibera n. 148/01/CONS.

Nella tabella che segue (tabella 2.11) è evidenziato il dettaglio relativo alle attività controversiali avviate nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008 con lo stato attuale del relativo procedimento. Si fa presente che nel riquadro relativo allo stato del procedimento è indicato anche la tipologia di contenzioso. Nei casi in cui la parte istante ha chiesto l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione la procedura è stata avviata ai sensi del Capo II della delibera n. 148/01/CONS, nei rimanenti casi i procedimenti sono stati avviati ai sensi del Capo I del medesimo regolamento dell'Autorità.

Tabella 2.11. Controversie avviate tra il mese di maggio 2007 e il mese di aprile 2008

Data				
Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
10/05/07	Più Uno International	M-Three Satcom	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
11/05/07	Multilink	Telecom Italia	Interconnessione inversa	Sospeso in attesa defini- zione proce- dimento avviato con delibera n. 111/07/CIR (Capo I)
17/05/07	Conto TV	Sky Italia	Piattaforma satellitare	Concluso (Capo I)
23/05/07	E-via	Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
23/05/07	E-via	Mediterranea TLC	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
26/6/07	E-via	Twins Telecommunications	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
26/6/07	E-via	Sunstone net	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
22/6/07	Karupa	Eutelia	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
7/8/07	Conto TV	Sky	Piattaforma satellitare	Rigetto istanza (Capo I)
10/8/07	Telvia	Telecom Italia	Disattivazione linee	Concluso (Capo II)
2/8/07	Intratec	Telecom Italia	Disattivazione linee	Concluso (Capo II)
7/8/07	Digitel	Telecom Italia	Disattivazione linee	Concluso/ rigetto istanza (Capo II)
11/9/07	Bphone	Telecom Italia	Mancata corresponsione ricavi servizi tariffazione specificata	In corso (Capo I)
5/10/07	Tsystems	Elinet	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
12/10/07	Brennercom	Telecom Italia	Interconnessione inversa	Sospeso in attesa definizione procedimento avviato con delibera n. 111/07/CIR (Capo I)

Data		Controparte	Oggetto	Stato
Arrivo	Istante			
9/10/07	Csinfo	Telecom Italia	Interconnessione inversa	Concluso/ ritiro istanza (Capo I)
18/10/07	Quidex	BT Italia	Inadempimento contrattuale per servizio <i>code hosting</i>	Concluso (Capo II)
25/10/07	E-via	Cardtech	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
25/1/07	E-via	Sinergie	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
26/11/07	Business Media Marketing	Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
10/10/07	Teleunit	Telecom Italia	Mancata corresponsione ricavi per servizi a tariffazione specifica	In corso (Capo I)
06/12/07	Intermatica	Telecom Italia/ Vodafone	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
9/11/07	Calù	BT Italia	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
9/11/07	Calù	Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
28/01/08	Eutelia	Lycatel	Mancata corresponsione ricavi per servizi di raccolta e terminazione	Concluso (Capo II)
5/02/08	T-systems	Info-Tel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
18/02/08	Karupa	Telecom Italia	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	In corso (Capo II)
11/2/08	Teliasonera	Elitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	Concluso (Capo II)
07/03/08	H3G	Vodafone Omnitel	Interruzione interconnessione diretta	Concluso (Capo I)
22/3/08	E-via	Linitel	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	In corso (Capo II)
22/3/08	E-via	Styleweb	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	In corso (Capo II)
26/3/08	Tex.net TLC	E-via	Mancato pagamento fatture per servizi forniti	In corso (Capo II)

Fonte: Autorità

Al fine di adeguare l'azione regolamentare in tema di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica agli sviluppi normativi e agli esiti derivanti dalla prassi applicativa è in corso di svolgimento l'attività di revisione del regolamento di cui alla delibera n. 148/01/CONS.

Tale attività è stata avviata con l'indizione di una consultazione pubblica adottata con delibera n. 98/08/CONS pubblicata, in data 15 marzo 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64.

2.8. I procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica

Nel periodo dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008, l'Autorità ha svolto attività pre-istruttorie su varie ipotesi di violazione della normativa in materia di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 4 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

Tali attività hanno determinato l'avvio di una serie di procedimenti sanzionatori, alcuni dei quali sono stati conclusi con l'adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione.

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha, altresì, svolto attività istruttorie per l'adozione di un provvedimento (delibera n. 569/07/CONS) di natura prescrittiva (ordine di interruzione di comportamenti lesivi) ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

In particolare, le prime attività sanzionatorie svolte dall'Autorità nel periodo di riferimento hanno riguardato la violazione da parte della società Telecom Italia S.p.A. della normativa in materia di replicabilità dell'offerta sui servizi di accesso disaggregato, di cui alla delibera n. 83/06/CIR, articolo 2, comma 6.

Tali attività hanno condotto all'adozione di due provvedimenti, delibera n. 487/07/CONS e n. 570/07/CONS, con i quali l'Autorità ha sanzionato Telecom Italia per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di *shared access* previste ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR. Con riferimento a tali provvedimenti sanzionatori, si segnala che Telecom Italia ha adempiuto ai relativi obblighi versando, rispettivamente, le somme di 120 mila e 240 mila euro.

L'attività sanzionatoria svolta dall'Autorità nel periodo di riferimento è poi proseguita con una serie di contestazioni alla società Telecom Italia per violazione della normativa in materia di modalità di attivazione e disattivazione dei servizi di CPS (*Carrier Pre-selection*) e ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) *wholesale*.

Al riguardo, occorre premettere che tali contestazioni sono state avviate in esito agli accertamenti condotti su segnalazioni da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per presunti comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia nelle materie indicate.

Nell'ambito di tali accertamenti l'Autorità ha condotto, nel mese di luglio 2007, attività ispettive unitamente ad una serie di ulteriori attività finalizzate ad acquisire ogni informazione utile ad accertare tali violazioni.

Nel corso delle predette attività di accertamento, l'Autorità ha anche rilevato che Telecom Italia non aveva provveduto a comunicare, nei tempi e con le modalità prescritti, alcuni dati e informazioni richiesti dall'Autorità in materia di servizi ADSL *wholesale*. Ad esito delle attività istruttorie, l'Autorità ha ratificato quanto rilevato in sede di contestazione con delibera di ordinanza ingiunzione n. 63/08/CONS.

Nel corso di tali attività istruttorie, l'Autorità ha rilevato la sussistenza di ulteriori violazioni a carico della medesima società.

In particolare, in un caso, la violazione ha riguardato, con riferimento a 64 utenze telefoniche, per l'anno 2005, la violazione della normativa in materia di attivazione/disattivazione di servizi di CPS di cui agli articoli 2 e 3 della delibera n. 4/03/CIR. Secondo la contestazione, Telecom Italia ha proceduto alla disattivazione del servizio di CPS con la società Wind Telecomunicazioni e al contestuale passaggio dei clienti presso la medesima società, senza effettuare le prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, della delibera n. 4/03/CIR. Inoltre, tale società non ha fornito le dichiarazioni di volontà dei clienti debitamente sottoscritte, idonee a comprovare, in modo inequivoco, la volontà di disattivazione del servizio di CPS, contravvenendo alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera n. 4/03/CIR. Con riferimento a tale violazione, l'Autorità ha preso atto dell'avvenuto pagamento volontario (oblazione) di euro 6.528.000 da parte di Telecom Italia in data 26 gennaio 2008. Di conseguenza, l'Autorità ha archiviato il relativo procedimento con delibera n. 83/08/CONS.

Come segnalato, l'Autorità, nel periodo di riferimento, ha, altresì, svolto la sua azione anche attraverso la redazione di un ordine amministrativo volto alla interruzione di comportamenti lesivi del diritto degli utenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Tale provvedimento ha riguardato la materia delle procedure di passaggio tra operatori, disciplinate dalle delibere n. 4/06/CONS e n. 274/07/CONS.

Con tale provvedimento (delibera n. 569/07/CONS), l'Autorità ha ordinato a Telecom Italia l'interruzione di una procedura unilaterale di migrazione consistente nella prassi commerciale volta ad accettare dai clienti finali mandato a completare tale procedura, nel caso di inerzia dell'operatore *donating*.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, l'Autorità ha, altresì, obbligato gli operatori alternativi a concludere le negoziazioni per l'operatività delle procedure di migrazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso e di trasmettere, contestualmente tali accordi.

Al riguardo, si precisa che tale ordine segue una serie di attività interlocutorie condotte dall'Autorità nel periodo di riferimento.

2.9. L'audiovisivo

Il servizio pubblico radiotelevisivo

Il Testo unico della radiotelevisione (articolo 48, comma 1) affida all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga *effettivamente prestato* ai sensi delle disposizioni di cui al citato Testo unico, del contratto nazionale di servizio e dei singoli contratti di servizio regionali/provinciali. La stessa legge stabilisce che, in merito ai controlli effettuati, l'Autorità riferisce in Parlamento in sede di Relazione Annuale.

Il fondamento di tale competenza si rinviene nel mutato ruolo assegnato al servizio pubblico radiotelevisivo sia ad opera della Corte costituzionale, sia degli organi comunitari.

Nella sentenza n. 284 del 2002, in materia di canone televisivo, la suprema Corte, affrontando il tema della conformazione del servizio pubblico radiotelevisivo, osservava che l'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico - cioè promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione dei programmi televisivi, ma nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato - si giustifica solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto da tutti dovuto ai principi generali del sistema, bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e alla diffusione della cultura.

Sul fronte comunitario va richiamato *in primis* il Protocollo sulla radiodiffusione pubblica, allegato al Trattato di Amsterdam, il quale collega direttamente il servizio pubblico radiotelevisivo alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società e all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, ponendo, tuttavia, due condizioni, entrambe ispirate al principio di proporzionalità: il finanziamento al servizio pubblico può essere accordato solo ai fini dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico; il finanziamento non può perturbare gli scambi e la concorrenza.

I principi espressi dal Trattato di Amsterdam sono ripresi e ampliati nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea relativa all'applicazione degli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo (C320 del 15 novembre 2001), che si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il principio cardine è che la definizione dei compiti e delle funzioni deve essere precisa e non può esserci troppa elasticità e indeterminazione nell'assunzione degli obblighi. La definizione, perciò, non deve lasciare dubbi circa l'inclusione di una determinata attività nel servizio pubblico. Il secondo profilo fondamentale attiene alla formalizzazione dell'incarico a svolgere il servizio pubblico e alla vigilanza sul medesimo. Per la Commissione europea, infatti, è fondamentale che la vigilanza sull'effettivo svolgimento dei compiti di servizio pubblico sia effettuata direttamente dallo Stato membro, e soprattutto esercitata da un'autorità o da un organismo a tutti gli effetti indipendente dalle imprese incaricate del pubblico servizio. Inoltre, vengono fissati i principi che devono presiedere alla deroga al divieto degli aiuti di Stato, che prendono in particolare considerazione il finanziamento e il principio di proporzionalità. Le emittenti di servizio pubblico possono, ad esempio, anche svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, ma tali attività non possono essere considerate come facenti parte del servizio pubblico; per

questo, l'impresa deve tenere la contabilità separata che rendiconti distintamente le entrate e le uscite di ogni attività.

L'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sull'esecuzione del contratto di servizio - strumento nel quale sono declinati con il massimo dettaglio i compiti di servizio pubblico in capo alla concessionaria - si inquadra, dunque, nell'ambito del secondo profilo evidenziato dalla Commissione europea.

Il primo contratto di servizio stipulato in base alla nuova disciplina è quello per il triennio 2007-2009, sottoscritto dalle parti - Ministero delle comunicazioni e Rai - in data 5 aprile 2007 ed entrato in vigore il 30 maggio dello stesso anno.

Esso è stato preceduto dalla linee-guida approvate dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, con delibera n. 481/06/CONS.

Nel periodo intercorso tra la stipula del contratto di servizio ed oggi, l'Autorità ha esercitato la prevista funzione di vigilanza con riferimento a tutti i diversi ambiti di cui al contratto di servizio 2007-09. Tuttavia, sia l'attenzione degli organi comunitari per le disposizioni sugli aiuti di Stato al servizio pubblico generale radiotelevisivo, sia l'interesse dell'opinione pubblica - ed in particolare delle associazioni dei consumatori - per la destinazione delle risorse generate dal pagamento del canone hanno attribuito, quasi naturalmente, una rilevanza particolare agli articoli del contratto che disciplinano la programmazione propriamente "di servizio pubblico", riferiti alla qualità della programmazione, ai generi di servizio, all'offerta specifica per i minori e per le persone con disabilità.

I generi

Nelle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo⁹⁰, propedeutiche alla stipula del contratto di servizio, l'Autorità aveva enucleato cinque tipologie di programmi prioritariamente di "servizio pubblico"⁹¹, e demandato al contratto di servizio il compito di determinare, tenendo conto delle tipologie individuate, gli specifici generi dei programmi considerati di servizio pubblico, definizione da utilizzare anche ai fini contabili⁹². Tali programmi vanno a costituire la quota di programmazione predeterminata per legge, vincolata al rispetto di parametri precisi e finanziati dal canone di abbonamento.

Per quanto attiene alla programmazione televisiva, l'articolo 4, comma 1, del contratto vigente indica nove generi di servizio pubblico, di seguito elencati: 1) informazione; 2) approfondimento; 3) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità; 4) promozione culturale, scuola e formazione; 5) turismo e qualità del territorio; 6) spettacolo; 7) sport; 8) minori; 9) promozione dell'audiovisivo. Per la programmazione radiofonica, l'articolo 5, comma 1 del contratto individua sette generi, quasi speculari a quelli televisivi: 1) informazione; 2) approfondimento; 3) lavoro, società, comunicazione sociale; 4) cultura, scuola e formazione; 5) musica ed intrattenimento; 6) servizio; 7) pubblica utilità.

⁹⁰ V. articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e articolo 45, comma 4 del Testo unico della radiotelevisione. Le Linee-guida sono state approvate con delibera n. 481/06/CONS ed emanate con delibera n. 540/06/CONS.

⁹¹ Le cinque tipologie individuate sono: informazione, comunicazione sociale, educazione e formazione, promozione culturale italiana ed europea, trasmissioni per minori.

⁹² Nelle Linee guida l'Autorità ha richiamato l'attenzione della Rai sulla necessità di definire i generi in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie.

In base al comma 2 dell'articolo 4 la Rai è tenuta a destinare ai nove generi televisivi sopra indicati "non meno del 65% della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 24 e non meno dell'80% sulla terza rete". Lo stesso comma 2 specifica, inoltre, che "la programmazione deve essere distribuita sulle diverse reti generaliste terrestri in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di *prime time*". Analogamente, il comma 4 dell'articolo 5 stabilisce che la Rai destini "non meno del 70% della programmazione annuale dei canali nazionali RadioUno e RadioDue, e non meno del 90% per RadioTre, ai programmi indicati al comma 1".

Nei termini previsti dal contratto, la Rai ha trasmesso all'Autorità le dovute informative semestrali⁹³ sulla composizione dell'offerta televisiva e radiofonica dei periodi 1 gennaio-30 giugno 2007 e 1 luglio-31 dicembre 2007.

Tabella 2.12. *L'offerta delle reti televisive generaliste terrestri Rai (RaiUno, RaiDue, RaiTre) nel 2007. Generi di servizio pubblico e altri generi. Contratto di servizio 2007-09 (articolo 4). Valori assoluti*

Genere	Fascia oraria: 06:00 - 24:00			
	Rai Uno	Rai Due	Rai Tre	Totale reti
Informazione	933.55.24	740.39.18	1051.50.37	2726.25.19
Approfondimento	344.07.18	494.34.48	925.24.41	1764.06.47
Lavoro, comun. sociale, pubblica utilità	1200.05.14	115.19.14	749.05.45	2064.30.13
Promozione culturale, scuola, formazione	145.44.35	182.19.52	975.01.26	1303.05.53
Turismo e qualità del territorio	155.53.48	132.03.19	48.27.58	336.25.05
Spettacolo	37.24.01	39.50.10	167.21.03	244.35.14
Sport	120.28.17	409.43.35	558.11.23	1088.23.15
Minori	31.34.41	1131.51.11	592.26.32	1755.52.24
Promozione dell'audiovisivo	830.03.24	273.56.20	576.20.50	1680.20.34
Totale servizio pubblico	3799.16.42	3520.17.47	5644.10.15	12963.44.44
Altri generi	2074.18.25	2493.41.40	511.31.45	5079.31.50
Totale programmazione	5873.35.07	6013.59.27	6155.42.00	18043.16.34

* I valori sono espressi in ore, minuti e secondi e rappresentano le "ore nette" di programmazione (trasmissioni al netto di: pubblicità, telepromozioni e televendite, spot promozionali di rete, spot campagne sociali, annunci, sigle, intervalli, segnali orari, interruzioni e sospensioni delle trasmissioni).

Fonte: Rai

⁹³ Con riferimento all'offerta televisiva, il comma 3 dell'articolo 4 prevede che la Rai trasmetta all'Autorità "per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi da ciascuna rete generalista terrestre raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con l'indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto alla programmazione complessiva". Parimenti, in base al comma 4 dell'articolo 5, per l'offerta radiofonica l'Autorità riceve dalla Rai, con cadenza semestrale, una "dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 1".

⁹⁴ Con la seconda informativa la Rai ha trasmesso anche una aggregazione su base annuale dei dati semestrali riferiti alle reti televisive ed ai canali radiofonici.

Le tabelle n. 2.12 e 2.13 mostrano i dati sull'offerta televisiva forniti dalla Rai. I dati, aggregati su base annua⁹⁴, si riferiscono al tempo netto dei programmi emessi, espresso in valori assoluti (ore, minuti, secondi) e in percentuali, aggregati per genere e per rete di trasmissione (RaiUno, RaiDue, RaiTre), nonché i rispettivi totali sull'offerta complessiva.

Tabella 2.13. L'offerta delle reti televisive generaliste terrestri Rai (RaiUno, RaiDue, RaiTre) nel 2007.
Generi di servizio pubblico e altri generi. Contratto di servizio 2007-09
(articolo 4). Valori percentuali

Genere	Fascia oraria: 06:00 - 24:00							
	Rai Uno		Rai Due		Rai Tre		Totale reti	
	Val. %*	Val. %**	Val. %*	Val. %**	Val. %*	Val. %**	Val. %*	Val. %**
Informazione	15,90	24,58	12,32	21,04	17,09	18,64	15,12	21,03
Approfondimento	5,86	9,06	8,22	14,05	15,03	16,40	9,78	13,61
Lavoro, comun. sociale, pubblica utilità	20,43	31,59	1,92	3,28	12,17	13,27	11,44	15,93
Promozione culturale, scuola, formazione	2,48	3,84	3,03	5,18	15,84	17,27	7,22	10,05
Turismo e qualità del territorio	2,65	4,10	2,20	3,75	0,79	0,86	1,86	2,60
Spettacolo	0,64	0,98	0,66	1,13	2,72	2,97	1,36	1,89
Sport	2,05	3,17	6,81	11,64	9,07	9,89	6,03	8,40
Minori	0,54	0,83	18,82	32,15	9,62	10,50	9,73	13,54
Promozione dell'audiovisivo	14,13	21,85	4,56	7,78	9,36	10,21	9,31	12,96
Totale servizio pubblico	64,68	100,00	58,54	100,00	91,69	100,00	71,85	100,00
Altri generi	35,32		41,46		8,31		28,15	
Totale programmazione	100,00		100,00		100,00		100,00	

*Valori percentuali calcolati sul totale della programmazione.

**Valori percentuali calcolati sul totale della programmazione di servizio pubblico.


Fonte: Rai

I valori riportati nelle tabelle documentano innanzitutto il rispetto delle quote di programmazione di servizio previste all'articolo 4, comma 2 del contratto, relative al volume annuo di tale programmazione ed alla distribuzione percentuale dei programmi su ciascuna rete: l'offerta dei nove generi propriamente di "servizio pubblico" delle tre reti televisive terrestri ha rappresentato, nell'anno 2007, il 71,85% di tutta la programmazione diffusa tra le ore 06:00 e le ore 24:00. La disaggregazione per rete mostra che RaiTre ha destinato alla programmazione predeterminata per legge il 91,69% dell'offerta totale, RaiUno il 64,68% mentre Rai Due il 58,54%.

Come evidenzia la figura 2.1, l'Informazione⁹⁵ è il genere che ha impegnato il numero maggiore di ore (15,12% sul totale della programmazione e 21,03% sul totale della programmazione predeterminata per legge); seguono, nell'ordine, Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità (11,44%; 15,93%), Approfondimento (9,78%; 13,61%), Minori (9,73%; 13,54%), Promozione dell'audiovisivo (9,31%; 12,96%), Promozione culturale, scuola e formazione (7,22%; 10,05%), Sport (6,03%; 8,40%) e, da ultimi, Turismo e qualità del territorio (1,86%; 2,60%) e Spettacolo (1,36%; 1,89%).

⁹⁵ Si tratta di programmi quali telegiornali, dirette parlamentari, cerimonie ufficiali (vedi l'elencazione completa dei titoli).

Figura 2.1. Offerta televisiva di servizio pubblico della Rai per genere (2007 in %) (1)




(1) Fascia oraria: 06:00-24:00.

Fonte: elaborazione Autorità su dati Rai

Dai dati si evince, tra l'altro, che i programmi riferiti ai generi Turismo e qualità del territorio e Spettacolo registrano quote percentuali significativamente più basse di quelle rilevate per tutti gli altri generi; emerge, altresì, che i programmi del genere Approfondimento, quelli per minori e i prodotti di *fiction* italiani ed europei (Promozione dell'audiovisivo) si attestano su valori tendenzialmente omogenei.

I dati disaggregati per rete, organizzati nella figura 2.2, visualizzano le peculiarità di ciascuna emittente. In proposito indicano che la programmazione di servizio pubblico di RaiUno - rete "ammiraglia" connotata dalla maggiore vocazione istituzionale -

Figura 2.2. La programmazione di servizio pubblico Rai per genere/canale (2007 in % del totale) (1)



(1) Fascia oraria: 06:00-24:00.

Fonte: elaborazione Autorità su dati Rai

risulta concentrata su tre generi, e cioè Lavoro, Informazione e Promozione dell'audiovisivo, che rappresentano oltre il 50% della programmazione complessiva della rete e più del 75% della programmazione di servizio; seguono, a distanza, i programmi di Approfondimento con valore pari al 5,86% della programmazione totale ed al 9,06% della programmazione di servizio.

La quota di programmazione dedicata da RaiDue al genere Minori (pari al 18,82% della programmazione totale e al 32,15% della programmazione di servizio) testimonia l'attenzione di tale rete per il pubblico più giovane; consistente anche il tempo dei programmi di informazione quotidiana (12,32%; 21,04%), di Approfondimento (8,22%; 14,05%), e dei programmi di Sport (6,81%; 11,64%). L'offerta di servizio più articolata - e quantitativamente significativa, come previsto dal contratto - viene diffusa da RaiTre, che peraltro conferma la propria vocazione culturale/formativa: il genere Promozione culturale, scuola, formazione costituisce su RaiTre il 17,27% della programmazione di servizio, contro il 3,84% registrato per RaiUno ed il 5,18% di RaiDue. RaiTre riserva ampio spazio, al pari delle altre due reti, ai generi che per prassi invalsa giustificano e qualificano più degli altri il servizio pubblico, e cioè l'Informazione e l'Approfondimento, ma non trascura lo Sport (9,07% della programmazione totale) e trasmette la quasi totalità dei programmi dedicati dalle tre reti Rai alle forme artistiche dal vivo - quali, ad esempio, teatro, danza, lirica - che, in base al contratto di servizio, vengono ricondotti al genere Spettacolo (nell'ordine: RaiTre 2,72%; RaiDue 0,66%; RaiUno 0,64% della programmazione totale).

La tabella n. 2.14 riporta i dati sull'offerta radiofonica contenuti nelle informative della Rai. I valori - assoluti e percentuali - si riferiscono alle ore di trasmissione che i canali RadioUno, RadioDue e RadioTre hanno dedicato a ciascun genere di servizio pubblico quotidianamente (c.d. giorno medio) e nell'arco di tutto il 2007.

Tabella 2.14. L'offerta dei canali radiofonici Rai (Radio 1, Radio 2, Radio 3) nel 2007. Generi di servizio pubblico e altri generi. Contratto di servizio 2007-09 (articolo 5)

Genere	Radio 1			Radio 2			Radio 3			Totale reti	
	g.m.**	Ore anno	%***	g.m.	Ore anno	%	g.m.	Ore anno	%	Ore anno	%
Informazione	4,43	1532	18,44	2,62	907	10,90	1,04	378	4,34	2817	11,12
Approfondimento	7,64	2644	31,82	0,68	237	2,85	1,90	688	7,9	3569	14,09
Cultura, Scuola, Formazione	0,77	268	3,23	1,41	490	5,89	7,95	2882	33,11	3640	14,37
Lavoro, Società, Com. sociale	3,89	1348	16,23	2,94	1020	12,26	0,31	113	1,3	2481	9,79
Musica, Intrattenimento	3,76	1302	15,67	10,3	3571	42,93	11,63	4218	48,45	9091	35,89
Servizio*	1,37	474	5,71	0,28	98	1,18	0,21	76	0,87	648	2,56
Pubblica utilità	1,55	535	6,44	0,86	299	3,59	0,42	151	1,73	985	3,89
Totale servizio pubblico	23,41	8103	97,53	19,10	6622	79,60	23,45	8506	97,71	23231	91,71
Altri generi	0,59	205	2,47	4,90	1697	20,40	0,55	199	2,29	2101	8,29
Totale	24,00	8308	100,00	24,00	8319	100,00	24,00	8705	100,00	25332	100,00

* Sono escluse le audiodescrizioni in OM (articolo 8 contratto di servizio 2007-09).

** g.m. si intende giorno medio.

*** Valori calcolati sul totale della programmazione.


Fonte: Rai

In conformità con quanto già rilevato per le reti televisive, la programmazione di servizio dei canali radiofonici della Rai nel 2007 risulta conforme ai parametri di cui al comma 4 dell'articolo 5 del contratto, sia con riferimento al volume complessivo dei programmi diffusi da tutti e tre i canali, sia con riferimento alle quote di ciascun canale. In particolare, RadioUno, RadioDue e RadioTre hanno destinato ai generi di servizio pubblico il 91,71% della programmazione complessiva, per un totale di 23.231 ore di trasmissione. I dati disaggregati per canale indicano che la programmazione di servizio pubblico diffusa da ciascun canale supera la quota prevista dal contratto. Nello specifico, RadioUno e RadioTre hanno trasmesso quasi esclusivamente programmi di servizio pubblico (97,71% RadioTre e 97,53% RadioUno), mentre RadioDue ha riservato a generi diversi da quelli di servizio (cosiddetti "Altri generi") il 20,40% della propria programmazione.

Per quanto attiene alla composizione dell'offerta complessiva (figura 2.3), i programmi del genere Musica ed intrattenimento hanno costituito il 35,89% della programmazione totale seguiti a distanza, nell'ordine, dai programmi di Cultura, Scuola e Formazione (14,30% del totale), Approfondimento (14,09%), Informazione (11,12%), Lavoro, Società, Comunicazione sociale (9,79%), Pubblica utilità (3,89%), Servizio (2,56%).


La rappresentazione grafica dei dati disaggregati per canale evidenzia la diversa composizione dei palinsesti (figura 2.4). Radio Uno ha privilegiato il genere Approfondimento (31,82% del totale), mentre più del 40% dell'offerta complessiva di Radio Due ed oltre il 45% di quella di Radio Tre è stata dedicata al genere Musica ed intrattenimento (rispettivamente, 42,93% e 48,45% del totale); quest'ultimo genere ha assunto un valore significativo anche nella programmazione di RadioUno (15,67%), a conferma della centralità dei programmi di intrattenimento, ed in particolare musicali, nell'offerta radiofonica. Dalla comparazione dei dati emerge, inoltre, che Radio Uno ha trasmesso la quota maggiore di programmi di Servizio (5,71%) e di Pubblica utilità (6,44%), mentre i programmi di carattere culturale/formativo hanno trovato collocazione soprattutto su RadioTre (Cultura, Scuola e Formazione pari al 33,11%).

Figura 2.3. Offerta dei canali radiofonici Rai per genere (2007 in %)



Fonte: elaborazione Autorità su dati Rai

Figura 2.4. La programmazione radiofonica di servizio pubblico della Rai per genere/canale (2007 in % del totale)



Fonte: elaborazione Autorità su dati Rai

Per dare corpo ai dati numerici sopra descritti, si riporta di seguito (tabella 2.15) l'elenco dei titoli dei programmi di servizio pubblico trasmessi dalle tre reti televisive Rai nel 2007. I titoli, riproposti come acquisiti attraverso le due informative semestrali, sono stati aggregati per rete e per genere e messi in ordine alfabetico.

Tabella 2.15. Programmi di servizio pubblico trasmessi dalle tre reti televisive Rai nel 2007

RAIUNO	
Informazione	ANN.FOND.ARMA DEI CARABINIERI; ANN.FOND.POLIZIA DI STATO; ANN.FONDAZ.GUARDIA DI FINANZA; ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA; CERIM.CONS.DECORAZIONI OR.MIL.; CONF.NAZ. DELLA FAMIGLIA; CONF.STAMPA PRES.CONSIGLIO; CONSEGNA ONOR.CAV.DEL LAVORO; EURONEWS; EUROPA; GIORNI D'EUROPA; INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO; INCONTRO PRES.REPUBBLICA CON...; MESSAGGIO DEL PRESIDENTE; REL.PRES.AUTORITA' GARANTE...; SETTE GIORNI PARLAMENTO; SPECIALE PARLAMENTO; TG PARLAMENTO; TG1; TG1 (I.i.s.); TG1:0MAGGIO CAPO DELLO STATO...; TG1:ANNIVER. DELLA LIBERAZIONE; TG1:EUROPA I MIEI PRIMI 50...; TG1:VISITA PRES.REP.PARLAM.EUR; TG1-EDIZIONE STRAORDINARIA; TG1-ESEQUIE SOLENNE ISPETTORE.; TG1-FESTA DELLA MARINA
Approfondimento	A SUA IMMAGINE; A SUA IMMAGINE SPECIALE; ANGELUS; ANIMA GOOD NEWS; BENEDIZIONE URBI ET ORBI; BUONGIORNO ITALIA; CELEBRAZIONE S.FRANCESCO...; CONCISTORO NUOVI CARDINALI; DIO PACE O DOMINIO; E LA CHIAMANO ESTATE; LA MORTE DEL FIGLIO; PIETRELCINA COME BETLEMME; PORTA A PORTA; QUEL GIORNO A NAZARETH; RITO DELLA VIA CRUCIS; SABATO DOMENICA &...BUONGIORNO; SANTA MESSA; SANTA MESSA DI NATALE; SANTA MESSA DI PASQUA; SANTA MESSA PER LA PACE; SANTA MESSA...DELLE PALME; SPECIALE TG1; SUA SANTITA' INCONTRA...; SUA SANTITA' RECITA IL REGINA.; TELETHON-BUONGIORNO ITALIA; TG1:S. MESSA CELEBRATA DAL PAPA; TG1:OMAGGIO DI SUA SANTITA'...; TG1-L'ADDIO A L. PAVAROTTI; TUTTO BENESSERE; TV7

Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	10 MINUTI DI...; BOLLETTINO VIABILITA'; ELEZIONI AMMINISTRATIVE (I.i.s); IL DOLCE & L'AMARO; LA PARTITA DEL CUORE; METEO; METEO VERDE; NEL NOME DEL CUORE; OCCHIO ALLA SPESA; SABATO & DOMENICA; SABATO DOMENICA & ESTATE; SABATO DOMENICA &...LA TV...; SABATO DOMENICA...PRIMA DI...; TELETHON; TELETHON-IL DOLCE & L'AMARO; TELETHON-OCCHIO ALLA SPESA; TELETHON-SABATO & DOMENICA; TELETHON-UNO MATTINA; TG1-ECONOMIA; UNO MATTINA; UNO MATTINA ESTATE
Promozione culturale, scuola e formazione	BENEDETTO XVI IL PAPA...; CEFALONIA L'ALBA DELLA...; DREAMS ROADS; DUETTO PER <i>VOCE</i> SOLA; EASY DRIVER SPECIALE; FRATELLO SOLE MADRETTERRA; OLTREMODA; OVERLAND 10; OVERLAND 9; PASSAGGIO A NORD <i>OVEST</i> ; PREMIO BAROCCO; PREMIO CAMPIELLO; PREMIO GLI OLIMPICI DEL TEATRO; PREMIO INTERN. ALLA L1BERTA'; PREMIO LETTERARIO STREGA; PREMIO SIRMIONE CATULLO; QUARK ATLANTE; SPECIALE MODA E BAMBINI; SPECIALE MODA E NEW YORK; SPECIALE MODA E ORIENTE; STELLA DEL SUD; STELLA DEL SUD GLI SPECIALI; SUPER QUARK; SUPER QUARK SPECIALE; SURVIVAL; TG1-STORIA; VENTESIMO SECOLO; <i>VIAGGIO</i> NELLA VALLE DEI RE; VISTI DA VICINO
Turismo e qualità del territorio	ASPETTANDO LINEABLU; BOLOGNA MOTORSHOW; EASY DRIVER; EMOZIONI D'ALTA MODA; ITALIA CHE VAI; LA GIOSTRA DELLA QUINTANA; LINEA BLU; LINEA VERDE; LINEA VERDE ESTATE; LINEA VERDE ORIZZONTI; LINEA VERDE ORIZZONTI ESTATE; MODA & DESIGN; MODA & SPIAGGIA SPECIALE; OSCAR DEL VINO; SANREMO FESTA DELLA MUSICA; SPECIALE BOTTEGHE DI MODA; TE PIACE 'O PRESEPE?; UNA VOCE PER PADRE PIO; VENEZIA:REGATA STORICA
Spettacolo	57 FESTIVAL DI SANREMO; ACCADEMIA DELLA CANZONE S.REMO; APPLAUSI; BRUCE SPRINGSTEEN IN CONCERTO; CARRERAS, DOMINGO,PAVAROTTI; CASTROCARO-CONCORSO VOCI NUOVE; CONC.BANDA GUARDIA DI FINANZA; CONCERTO BANDA CARABINIERI; CONCERTO BANDA POLIZIA; CONCERTO DELL'EPIFANIA; CONCERTO DI CAPODANNO; CONCERTO DI NATALE; CONCERTO DI PASQUA; CONCERTO IN ONORE DEL S.PADRE; ENNIO MORRICONE NOTE DI PACE; IL QUINTO DELL'INFERNO; L'...ORO DEL GOLFO; LA NOTTE DELL'AGORA'; LE VIE DELL'AMICIZIA...; MUSIC 2007; SANREMO DALLA A ALLA Z; TUTTO DANTE
Sport	CALCIO AMICHEVOLE; CALCIO COPPA DEI CAMPIONI; CALCIO QUAL. CAMP. EUROPEO; CALCIO SUPERCOPPA; CALCIO SUPERCOPPA D'ITALIA; GRAN PREMIO DI FORMULA 1; POLE POSITION; SPORT:CAICIO; UEFA SUPERCUP; UN MERCOIEDI' DA CAMPIONI
Minori	CENERENTOLA II; FLUKE; GENITORI IN TRAPPOLA; GLI INCREDIBILI; GRIZZLY FALLS LA VALLE DEGLI...; HARRY POTTER E LA PIETRA...; IL MIO CANE SKIP; LILLI E IL VAGABONDO II; LA CARICA DEI 101; LA CARICA DEI 102; LA MARCIA DEI PINGUINI; LA STELLA DEI RE; LE DISAVENTURE DI PAPERINO; MATRIMONIO PER PAPA'; MULAN II; PETER PAN RITORNO ALL'ISOLA...; PIPPO NEL PALLONE; RACING STRIPES-STRISCIA UNA...; TOM & JERRY L'ANELLO INCANTATO; TUTTI A SCUOLA; ZECCHINO D'ORO; ZORRO
Promozione dell'audiovisivo	ALLA LUCE DEL SOLE; APPUNTAMENTO AL CINEMA; APRI RAI; ASSUNTA SPINA; BUTTA LA LUNA; CACCIA SEGRETA; CATERINA VA IN CITTA'; CHIARA E FRANCESCO; CINEMATOGRAFO; CINEMATOGRAFO SPECIALE; COMMESSE; COMMESSE 2; DESTINO DI UNA IMPERATRICE; DIVORZIO ALL'ITALIANA; DON MATTEO 5; DONNA DETECTIVE; ERA MIO FRATELLO; ERAVAMO SOLO MILLE; EXODUS:IL SOGNO DI ADA; FANNY E ALEXANDER; FEBBRE DA CAVALLO-LA...; FUGA CON MARLENE; GENTE DI MARE 2; GIOVANNI PAOLO; GIUSEPPE MOSCATI; GOLDEN GRAAL; GRAFFIO DI TIGRE; GUERRA E PACE; IERI OGGI DOMANI; IL BAMBINO SULL'ACQUA; IL COMMISSARIO MONTALBANO; IL COMMISSARIO REX; IL DESTINO DI UN PRINCIPE; IL DIARIO DI BRIDGET

JONES; IL FIGLIO DELLA LUNA; IL MAGNIFICO CORNUTO; IL MONACO DI MONZA; IL MONDO PERDUTO; IL MOSTRO; IL PIRATA MARCO PANTANI; IL SEGRETO DI ARIANNA; IL VETERINARIO; IN FUGA A VENEZIA; INCANTESIMO; JULIA LA STRADA PER LA...; LA BARONESSA DI CARINI; LA CACCIA; LA CADUTA; LA PRINCIPESSA SISSI; LA SIGNORA SENZA CAMELIE; LA TASSISTA; LA TERZA VERITA'; LA TIGRE E LA NEVE; LADIES IN LAVENDER; LADY COP; LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO; LIBERI DI GIOCARE; L'INCHIESTA ANNO DOMINI...; L'ISPETTORE DERRICK; L'ULTIMO DEI CORLEONESI; MA CHI L'AVREBBE MAI DETTO; MATRIMONI E PREGIUDIZI; MATRIMONIO ALL'ITALIANA; MEDICINA GENERALE; MEGLIO TARDI CHE MAI; MIO FIGLIO; NON LASCIAMOCI PIU'; NON LASCIAMOCI PIU' 2; NUDA PROPRIETA' VENDESI; OPERAZIONE PILOTA; ORGOGLIO; ORGOGLIO CAPITULO SECONDO; ORGOGLIO CAPITULO TERZO; PIEDONE A HONG KONG; PIEDONE D'EGITTO; PIEDONE L'AFRICANO; PIEDONE LO SBIRRO; POMPEI; POVERI MA BELLI; PREMIO MASSIMO TROISI; PREMIO REGIA TELEVISIVA; PRIXITALIA; PROFUMO DI DONNA; PROVACI ANCORA PROF; PROVACI ANCORA PROF 2; QUALCOSA DI BIONDO; RACCONTAMI; RACCONTAMI UNA STORIA; REGINA DEI FIORI; REX CUCCIOLO LE AVENTURE...; RICETTE D'AMORE; RICOMINCIO DA TRE; RINO GAETANO MA IL CIELO...; SALVO D'ACQUISTO; SAN PIETRO; SISSI LA GIOVANE IMPERATRICE; SOLITI IGNOTI; SOTTOCASA; TORNADO LA FURIA DEL CIELO; TOTO' PEPPINO E LA MALAFEMMINA; TOTO' STORY; TUTTI I' RUMORI DEL MONDO; UN CASO DI COSCIENZA 2; UN CICLONE IN CONVENTO; UN MEDICO IN FAMIGLIA; UN PRETE TRA NOI; UNA FAMIGLIA PER CASO; UNA STORIA QUALUNQUE; URAGANO

RAIDUE

Informazione	ANN. FOND. CORPO FORESTALE; GIORN.INTERN.PERSONE DISABILI; QUESTION TIME; REGIONI; RELAZ.GOVERNO.BANCA D'ITALIA; TG2; TG2-ORE 18.00; TG2-18.30; TG2-20.30; TG2-EDIZIONE STRAORDINARIA; TG2-FLASH; TG2-FLASH (I.i.s); TG2-GIORNO; TG2-MATTINA; TG2-MATTINA (I.i.s.); TG2-NOTTE; TG2-PARTE 2; TG2-PUNTO.IT; TG2-SERA; TRIBUNA POL.-TAVOLA ROTONDA; TRIBUNA POLITICA; TSP-REGIONI
Approfondimento	ANNOZERO; BLOG-REAZIONI A CATENA; BUONE NOTIZIE; CONFRONTI; CULTO DELLA PENTECOSTE; CULTO DI NATALE; CULTO DI PASQUA; CULTO EVANGELICO; DALLA PARTE DELLA LUNA; EUROZONE; FOCUS; GIORNATA INT.STUDIO PIO MANZU'; I NOSTRI PROBLEMI; PROTESTANTESIMO; QUASI LE SETTE; QUELLI CHE NON SENTONO...; RAI NEWS 24 REPORTAGE; SORGENTE DI VITA; SPECIALE TG2; SULLA VIA DI DAMASCO; TG2-10 MINUTI; TG2-COSTUME E SOCIETA'; TG2-DOSSIER; TG2-DOSSIER STORIE; TG2-E...STATE CON COSTUME; TG2-MEDICINA 33; TG2-MEDICINA 33 ESTATE; TG2-MIZAR; TG2-MOTORI; TG2-MOTORI ESTATE; TG2-NON SOLO SOLDI; TG2-PUNTO DI VISTA; TG2-SALUTE
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	DERBY DEL CUORE; ESTRAZIONI LOTTO; GRAN GALA' DELLA CROCE ROSSA; L'AVVOCATO PER Voi..; MEETING INT.UOMINI E RELIGIONI; METEO 2; RAI NEWS 24 ATLANTE; RAI NEWS 24 CONSUMI & CONSUMI; UN MONDO A COLORI
Promozione culturale, scuola e formazione	ABISSI; ACHAB LIBRI IN ONDA; ALASKA, ANCHORAGE E IN BARCA...; ALLA SCOPERTA DELLA COSTA...; ALLA SCOPERTA DELLA TERRA...; AMORE E EROS; ANIMA MAGAZINE SPECIALE; BLU BELIZE; BORNEO, NELLA TERRA DEL..; CARAIBI SEGRETI; CARNIA LE ALPI VERDI..; CARO AMORE, CARO...; CINA, DALLA GRANDE MURAGLIA...; CINA, SULLE MONTAGNE DELLO...; CONSORZIO NETTUNO; DA OSLO ALLE PERLE DEL MAR...; DAL PACIFICO ALL'ATLANTICO...; DALLA BORGOGNA ALLE CAMPAGNE..; DENTRO IL MAR ROSSO; DUBAI ORO ED ECCESSI NEL...; ELVIS IL MITO; FARENAIT; FILIPPINE ULTIMA FRONTIERA; GARGANO GIOIELLI DELLA NATURA; GIU' AL NORD; GRAVINE DI PUGLIA; IL MARE DI NOTTE; IL MONDO DEI CORALLI; IL

	PAESE DI ALICE; IL PARCO MARINO DI RAS...; IL SANNIO; IL TIBET DELLA NATURA...; IN FRANCIA TRA STORIA E...; INCONSCIO E MAGIA; INDONESIA, VIAGGIO A SUMATRA...; ISLANDA DESERTO DI LAVA E...; ISLANDA L'INCANTESIMO DEL...; K2 IL SOGNO, L'INCUBO; LA GIORDANIA DELLE OASI E...; LA RUTA MAYA; LE GROTTI DELL'ETNA; LIBRO APERTO; MAGAZINE 2; MAURITANIA TRA OCEANO E...; MERAVIGLIE DI UN MONDO...; NATI A MILANO; NELLA PROFONDITA' DI PSICHE; NELL'ALASKA DEI PARCHI FINO...; NON E' MAI TROPPO TARDI; PANAMA UN FILO DI TERRA TRA...; PATAGONIA UN VIAGGIO TRA...; PREMIO CIMITILE; PREMIO MARISA BELLISARIO; QATAR, I MERCATI DI DOHA...; RAI NEWS 24 INCONTRI; RAI NEWS 24 STORIE; ROMA SOTTERRANEA; SAGARMATHA; SARDEGNA L'ISOLA NEL VENTO; SEYCHELLES E BIRD ISLAND...; SIRIA, LUNGO LA VIA DELLA SETA; SULLE DUE SPONDE DELLA MANICA; SVIZZERA, GINEVRA, ZERMATT E...; TESORI IN FONDO AL MARE; TUNISIA IL DESERTO CHE VIVE; VOYAGER AI CONFINI DELLA...; VOYAGER NATURA; VOYAGER NOTTE; VOYAGER SPECIALE
Turismo e qualità del territorio	AZZURRO TRICOLORE; EAT PARADE; L'ITALIA CHE NON VEDI; PRIMA DEL PALIO; RAI NOTTE CULTURA; REGATA ANTICHE REPUBBLICHE...; SERENO VARIABILE; SERENO VARIABILE ESTATE; SIENA: PALIO DELLE CONTRADE; TG2-SI, VIAGGIARE; TGR-MONTAGNE; VERDE SEGRETO;
Spettacolo	BRAVI RAGAZZI; CARMEN; CAVALLERIA RUSTICANA; CD: L1VE; IL FESTIVAL DEL GARDA; MUSICULTURA; PALCOSCENICO (con); PALCOSCENICO (lirica); PALCOSCENICO (prosa); RAI NEWS 24 BACKSTAGE; SCALO 76; SCALO 76 IMBARCO; SPECIALE POP; TROILO E CRESSIDA; VENICE MUSIC AWARD; ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI
Sport	ATLETICA LEGGERA; AUTOMOBILISMO; CALCIO AMICHEVOLE UNDER 21; CALCIO CAMP. EUROPEO UNDER 21; CALCIO COPPA ITALIA; CANOTTAGGIO; CICLISMO; DOMENICA SPRINT; EURO 2008-AUSTRIA SWITZERLAND; GINASTICA ARTISTICA; IPPICA; LA DOMENICA SPORTIVA; LA DOMENICA SPORTIVA ESTATE; LA DOMENICA SPORTIVA SPECIALE; MARTEDI' CHAMPIONS; NUMERO 1; NUMERO 1 GP; NUMERO 1 SPECIALE; NUOTO; PALLACANESTRO FEMMINILE; PALLANUOTO; PALLANUOTO FEMMINILE; PALLAVOLO; PALLAVOLO FEMMINILE; PATTINAGGIO SU GHIACCIO; PIT LANE; PUGILATO; RAI SPORT; RAI SPORT-DRIBBLING; RAI SPORT-LA QUARTA STELLA; RAI SPORT-MEIBOURNE 2007; RAI SPORT-POMERIGGIO SPORTIVO; RAI SPORT-SABATO SPRINT; RAI SPORT-SPECIALE SERIE B; RAI SPORT-UN ANNO DI CALCIO; SCHERMA; SCI; SCI CAMPIONATI DEL MONDO; SCI CAMPIONATI DEL MONDO FEM.; SCI COPPA DEL MONDO; SCI COPPA DEL MONDO FEMMINILE; SOUTH AFRICA 2010 FIFA W.C.; TGSPORT; TGSPORT SPECIALE; TUFFI
Minori	4 AMICHE, NUOVI AMORI; A ME GLI OCCHI; A SCUOLA CON L'IMPERATORE; ACQUA IN BOCCA; ADDAMS FAMILY REUNION; AIR BUD 3 WORLD PUP; AIR BUD UNA ZAMPATA VINCENTE; AMERICAN DRAGON JAKE LONG; AMICI A QUATTRO ZAMPE; ART ATTACK; AUGURI MAMMA; BASIL, L'INVESTIGATOPO; BB3B; BENEDETTA; BENJAMIN; BLANCHE; BONGO E I TRE AVENTURIERI; BOOM & REDS; BUZZ LIGHTYEAR...SI PARTE!; CANTO DI NATALE DI TOPOLINO; CARPOOL A SPASSO COL...; CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT; CLIC & KAT; COCCO BILL; CODE LYOKO; COME TROVARE UN AMICO E...; COMPAGNI DI SCUOLA; CRIMINI CON STILE; CUCCIOLI; DRAGSTER GIRLS; DUE UOMINI E MEZZO; ELMO'S WORLD; ELOISE A NATALE; EPPUR SI MUOVE; ESTREMA-MENTE PIPPO; FANTASMI DETECTIVES; FIMBLES; FLIPPER & LOPAKA; FOLLETTI SI NASCE; FREDDIE; GENIO INCOMPRESO...MA NON...; GEORGE; GEORGE RE DELLA GIUNGLA 2; GO FIGURE GRINTA SUI PATTINI; HALLOWEENTOWN HIGH LIBRI E...; HO TROVATO UN MILIONE DI...; HOLES-BUCHI NEL DESERTO; HOUNDED ATTENTI AL VOLPINO; HUGO STELLA DEL CINEMA; I BIBI; I FANTASMI E LE STORIE TESE; I LUNNIS; I MIEI AMICI TIGRO E POOH; I MISTERI DI PROVIDENCE; IL BAMBINO VENUTO DAL MARE; IL GIARDINO SEGRETO; IL GRANDE JOE; IL LABORATORIO DI DEXTER; IL LEONE; IL MAGI-

CO MONDO DI ELLA...; IL PIANETA DEL TESORO; INCANTESIMO IN SOFFITTA; INSPECTOR GADGET; JAKE 2.0; JOHNNY TSUNAMI UN SURFISTA...; JUMP INI; KALUOKA'HINA LA BARRIERA...; KIM POSSIBLE; L1LO & STITCH; L1TTLE EINSTEINS; L33T!; LA BANDA DI MONICA; LA CASA DI TOPOLINO; LA CASA NELLA PRATERIA DI...; LA FAMIGLIA PASSIFLORA; LA FIGLIA UN PO' SPECIALE DI...; LA LEGGENDA DEL DRAGO; LA RAGAZZA DELLE BALENE; LA SFIDA DI JACE; LA STORIA DI JACK FROST; L'ALBERO AZZURRO; LAPITCH IL PICCOLO...; L'APPRENDISTA BABBO NATALE; LE AVENTURE DI JACKIE CHAN; LE INCREDIBILI AVV.DI ZORORI; LE NUOVE AVV.DI BRACCIO DI...; LE NUOVE AVENTURE DI SKIPPY; LE SUPERCHICHE; L'INVINCIBILE DENDOH; L'ISOLA DEI SEGRETI; LO SCRIGNO DELLE SETTE PERLE; LOCH NESS; L'UOMO INVISIBILE; L'UOMO RAGNO; MAD ABOUT MAMBO; MAGIC ENGLISH; MARTIN IL MARZIANO; MARTIN MATIN; MARY POPPINS; MICKEY MOUSE WORKS; MIRACLE; MISS SPIDER; MOBY DICK E IL SEGRETO DI MU; MONSTER ALLERGY; MONSTER WARRIORS; NANCYDREW; NICK E LA RENNA CHE NON...; OLIVER & COMPANY; ONE TREE HILL; PAT LA MAMMA VIRTUALE; PICCOLI SCIATORI CRESCONO; PINGU; PINKY,ELMYRA AND THE BRAIN; PIUMA IL PICCOLO ORSETTO...; PIXEL PERFECT-STAR AD ALTA...; PORKY; PORORO; PORORO E LA MAGICA MISSIONE...; POWER RANGER S.P.D.; PRETTY CURE MAX HEART; PUCCA FUNNY LOVE; QUANDO EINSTEIN CI METTE LO...; QUELLI DELL'INTERVALLO; RAGAZZI C'E' VOYAGER!; RAT-MAN; ROSWELL; RUDOLPH LA RENNA DAL NASO...; RUGRATS IN PARIS THE MOVIE; RUSTY CANE CORAGGIOSO; SCUOLA DI VAMPIRI; SENTI CHI PARLA ADESSO; SISSI LA PRINCIPESSA; SPIDER-WOMAN; STREGHE; SYLVESTER & TWEETY MYSTERIES; TARZAN II; TEAM GALAXY; THE SAVE-UMS GLI IMBATTIBILI; TOM; TOM & JERRY; TOM & JERRY SHOW; TOM & JERRY TALES; TOPOLINO & CO.; TOPOLINO PAPERINO PIPPO I TRE.; TRE GEMELLE E UNA STREGA; TURBO; TUTTI I CANI DEL PRESIDENTE; TUTTI ODIANO CHRIS; TUTTO QUELLA NOTTE; TWITCHES GEMELLE STREGHELLE; UN CAVALLO UN PO' MATTO; UN CUCCIULO DI'NOME CLIFFORD; UN TUFFO NEL PASSATO; UNA BIONDA SU DUE RUOTE; UNA SQUADRA DI CLASSE; UNA TEENAGER ALLA CASA BIANCA; VAMPIRI VEGETARIANI; WALT DISNEY; WARNERSHOW; WILLCOYOTE; WINXCLUB; WOOFY; ZENON Z3

Promozione dell'audiovisivo

007 MAI DIRE MAI; 7 VITE; AGENTE 007 DALLA RUSSIA CON...; AGENTE 007 LICENZA DI UCCIDERE; AGENTE 007 MISSIONE GOLDFINGER; AGENTE 007 SI VIVE SOLO DUE...; AGENTE 007 THUNDERBALL; AGENTE 007 UNA CASCA TA 01...; ANDATA E RITORNO; ANGELI IN CERCA D'AMORE; ANTONIA 2-LACRIME IN PARADISO; ANTONIA TRA AMORE E POTERE; BLOW UP; BRAVO GRAZIE; CHOCOLAT; CINEMATINEE; CRIMINI; GIORNI DA LEONE 2; GLI OPINIONISTI; IL CAPITANO; IL CAPITANO 2; IL COMMISSARIO KRESS; INVINCIBILI ANGELI; LA FEBBRE; LA MIA VITA A STELLE E STRISCE; LA MORTE HA IL VESTITO ROSSO; LA NOTTE BREVE; LA STAGIONE DEI DELITTI 2; MA QUANDO ARRIVANO LE RAGAZZE?; NEBBIE E DELITTI; NEBBIE E DELITTI 2; OCCHI DI CRISTALLO; OVUNQUE SEI; PANE AMORE E FANTASIA; PARADISO RUBATO; PILOTI; PREMIO DAVID DI DONATELLO; PREMIO NASTRI D'ARGENTO; SOGNANDO BECKHAM; SQUADRA SPECIALE COBRA 11; SQUADRA SPECIALE L1PSIA; TAXXI2; TAXXI3; TI PIACE HITCHCOCK?; UN AMORE A VENEZIA; UN VIAGGIO CHIAMATO AMORE; WASABI; ZABRISKIE POINT

RAITRE
Informazione

CERIM. CONSEGNA ONORIFICENZE...; CERIM. CONSEGNA PREMI V. DE SICA; CONF.STAMPA PRES.CORTE COSTO; DISCORSO PRESIDENTE REPUBBLICA; MESSAGGI AUTOGESTITI AMMIN.; RADUNO NAZIONALE ALPINI; RAI NEWS 24; TG3; TG3-EDIZIONE STRAORDINARIA; TG3-FLASH (I.i.s.); TG3-SPEC.FESTA ESERCITO ITA.; TGR; TRIBUNA POLITICA AMMIN.2007

Approfondimento

AGENDA DEL MONDO; AMORE CRIMINALE; BALLARO'; BLU NOTTE; C'ERA UNA VOLTA; CHE TEMPO CHE FA; CHE TEMPO CHE FA ALBUM; CHE TEMPO CHE FA BUONE VACANZE; CHE TEMPO CHE FA SERATA...; CIFRE IN CHIARO;

	COCAINA; CRONISTI DI STRADA; CURA E MISURA; DALLA RETE; DECODER; DENTRO LA NOTIZIA; ECONOMIX; ECONOMIX SPECIALE; ELISIR; ENIGMA; ENIGMA SPECIALE; GRANDITALIA; I BAMBINI E NOI; I FIORI DAI SASSI; IL CAFFE' DI CORRADINO MINEO; IL CAFFE' DI RAI NEWS 24; IL CAFFE' ESTATE; IL FUTURO COMIZI INFANTILI; IL LATO GROTTESCO DELLA VITA; IN MEZZ'ORA; KAKA' SHIRIN STUDENTE...; LA PENSABILITA' DEL MONDO; L'ANALISI; LE INTERVISTE DI TEMPI DISPARI; LE STORIE DIARIO ITALIANO; LE STORIE DIARIO ITALIANO SPECIALE; METTICI LA TESTA; MOSAICO ITALIANO; OMBRE SUL GIALLO; PERCORSI; PREMIO DEL VOLONTARIATO INTER.; PRIMO PIANO; PRIMO PIANO SPECIALE; RAI NEWS 24 CONTINENTE CINA; RAI NEWS 24 IL COLOSSO DI RODI; RAI NEWS 24 ITALIA NEL MONDO; RAI NEWS 24 L'INCHIESTA; RASSEGNA STAMPA ITALIANA; REPORT; REPORT SPECIALE; RT ROTOCALCO TELEVISIVO; RT ROTOCALCO TELEVISIVO SPEC.; SCACCO AL RE-LA CATTURA DI...; SCEGLIRAI; SCENARI D'EUROPA; SECONDA CHANCE; SEMPRE UNITI; SHOW-BIZ; STORIE MALEDETTE; STORIE MALEDETTE SPECIALE; SUPER ZAP; TELECAMERE; TELECAMERE SALUTE; TEMPI DISPARI; TG3-SALUTE INFORMA; TG3-SPECIALE; TG3-SPECIALE ELEZIONI AMMIN.; TGR-AMBIENTE ITALIA; TGR-AMBIENTE ITALIA SPECIALE; TGR-BUONGIORNO EUROPA; TGR-EUROPA; TGR-IL SETTIMANALE; TGR-LEONARDO; TGR-LEONARDO SPECIALE; TGR-L'ITALIA DE IL SETTIMANALE; TGR-NEAPOLIS; TGR-REGIONEUROPA; TGR-SP.ELEZIONI AMMINISTRATIVE; UN GIORNO IN PRETURA; UN GIORNO IN PRETURA SPECIALE; USA 24; W L'ITALIA; W L'ITALIA DIRETTA
Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità	AGRI METEO; CHI L'HA VISTO?; CHI L'HA VISTO? STORIE...; COMINCIAMO BENE; COMINCIAMO BENE ESTATE; COMINCIAMO BENE SPECIALE; ELISIR SPECIALE; IL CHIOSCO; IL MEGLIO DI COMINCIAMO BENE; IO GIURO APPUNTI DI DONNE...; ITALIA ISTRUZIONI PER L'USO; MARATONARTE; METEO 3; MI MANDA RAITRE; OCCUPATI; PUNTO DONNA; RACCONTI DI VITA; RACCONTI DI VITA SERA; RAI NEWS 24 METEO; RAI NEWS 24 PIANETA ECONOM.SP.; RAI NEWS 24 PIANETA ECONOMIA; SHUKRAN; TG3-SPECIALE 1 MAGGIO; TGR METEO; TGR-ECONOMIA E LAVORO; TGR-ESTOVEST; TGR-I NOSTRI SOLDI; TGR-LEVANTE; TGR-MEDITERRANEO; UN MONDO A COLORI SPECIALE
Promozione culturale, scuola e formazione	A PROPOSITO DI PASSEPARTOUT; A QUATTRO MANI; ALLE FALDE DEL KILIMANG.; ART NEWS; CALLE MIGUEL CLARO 1359; CINEMA SENZA TEMPO; COME UNA RANA D'INVERNO; COMINCIAMO BENE ANIMALI E...; CORREVA L'ANNO; COSE DELL'ALTRO GEO; CULT BOOK; ENZO SICILIANO LO SCRITTORE...; EVOLUTI PER CASO; GAIA FILES; GAIA IL PIANETACHE...; GEO MAGAZINE; GEO&GEO; IL MIO NOVECENTO; IL MONDO ADDOSSO; IN UN ALTRO PAESE; IO LO CONOSCEVO BENE; KILIMANGIARO ALBUM; LA STORIA SIAMO NOI; LA STORIA SIAMO NOI ESTATE; LA STORIA SIAMO NOI SPECIAL; LA GRANDE STORIA; LA GRANDE STORIA MAGAZINE; LA LOTTA DELL'UOMO PER LA...; L'ETA' DEL FERRO; L'ULTIMA LETTERA DI DON MILANI; MAGAZZINI EINSTEIN; MILONGA STATION; MINI RITRATTI; MORAVIA 99+1; PASSEPARTOUT; PER UN PUGNO DI LIBRI; PERCHE' PAGARE PER ESSERE...; PIANETA FILES; PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO; PREMIO INTERNAZIONALE ISCHIA; PREMIO LETTERARIO RAPALLO; RITRATTI; SCRITTORI PER UN ANNO; STAFFETTE; TERZO PIANETA; TIMBUCTU; TURISTI PER CASO; ULISSE IL PIACERE DELLA...; VERBA VOLANT; VIETATO AI MINORI
Turismo e qualità del territorio	AGRI 3; AGRI DOSSIER; BARI:FIERA DEL LEVANTE; CASCHI D'ORO; GENOVA:SALONE NAUTICO; IL CARNEVALE DI VIAREGGIO; MONASTERO SENZA REGOLE; OFFICINA PEGASO; PALIO DI ASTI; TGR-BELLITALIA; TGR-ITALIA AGRICOLTURA
Spettacolo	1° MAGGIO FESTA...; AIDA; CHIEDISCENA; CHIEDISCENA SPECIALE; COMINCIAMO BENE PRIMA; COMINCIAMO BENE PRIMA SPECIALE; CONC.PER LA VITA E PER LA PACE; CONCERTO DI FERRAGOSTO; DE PRETORE VINCEN-

	ZO; DON GIOVANNI; GLI ESAMI NON FINISCONO MAI; IL TEATRO DI EDUARDO; LA MUSICA DI RAITRE; MEMORIE DI ADRIANO; OMAGGIO A TOSCANINI; RAFFAELLO BELLO FIGLIOLO...; UOMO E GALANTUOMO
Sport	90° GIRO D'ITALIAGIRO DIRETTA; 90A GIRO D'ITALIA: G.ALL'ARRIVO; ALPINISMO; ANT. 91° GIRO D'ITALIA; BEACH VOLLEY; CALCIO A5; CALCIO CAMP.ITALIANO SERIE C; CALCIO CAMP.MONDIALI UNDER 20; CANOA; CHAMPIONS LEAGUE; CICLISMO SU PISTA; EQUITAZIONE; GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE; GINNASTICA RITMICA; MOTOCROSS; MOTONAUTICA; MOUNTAIN BIKE; NOVANTESIMO MINUTO; NUOTO SINCRONIZZATO; PALLACANESTRO; PATTINAGGIO ARTISTICO; RAI SPORT-GIRO D'ITALIA SPEC.; RAI SPORT-IL PROCESSO ALLA...; RAI SPORT-SABATO SPORT; RAI SPORT-SI GIRA; RAI SPORT-TGIRO; RAI SPORT-UNDER21 CHAMPIONSHIP; SCI D'ERBA; SCI NAUTICO; SCI NORDICO; SFIDE; SPORT ABILIA; SPORT IN RETE; TENNIS; TENNIS COPPA DAVIS; TOUR DI SERA; UNIVERSIADI INVERNALI; VELA; VELA A VELA
Minori	4 BASSOTTI PER 1 DANESE; AMICI AMICI; AS COISAS LA DE CASA; ATLANTIS L'IMPERO PERDUTO; ATLANTIS-IL RITORNO DI MILO; BEAR NELLA GRANDE CASA BLU; BECASSINE; BOB AGGIUSTATUTTO; CACCIATORI DI DRAGHI; CIAO PRINCIPESSA; CIBO PER TUTTI; CORTO MALTESE; CUOCARINA; DRAGO; E' DOMENICA PAPA'; E' DOMENICA PAPA' SPECIALE; E' PASQUA CHE SORPRESA; FIABE DA TERRE LONTANE; FIABE STRAMPALATE; FIABE UNGHERESI; FTPD FAIRY TALE POLICE DEP.; GENI PER CASO; GINO IL POLLO; GT RAGAZZI; GT RAGAZZI SPECIALE; GURUGU'; HIT SCIENCE; HOILY'S HEROES; I COSI; I GIORNI DELL'AWENTO; IL DIARIO DI EOLO; IL FANTABOSCO-VIDEOGIORNALE; IL MONDO DI HENRY; IL NIDO; IL PICCOLO MOZART; IL PICCOLO RE; IL POSTINO PAT; II PRINCIPE E IL POVERO; IL PRINCIPE E IL...; IL RE DEL BLUES; IL VECCHIO E IL MARE; IN FUGA A QUATTRO ZAMPE; INSETTOSCOPIO; JANE E II DRAGO; JASPER II PINGUINO; JUNGLE BEAT; LITTLE ROBOTS; LA LEGGENDA DI ZANNA BIANCA; LA MELEVISIONE; LA MIA FAMIGLIA; LA PICCOLA RENNA; LA STELLA DI LAURA; LA STRADA GIUSTA; L'AUGELLIN BELVERDE; LE AVVENTURE DI HOCUS & LOTUS; LE AWENTURE DI ALADINO; LE FIABE DELLA STREGA; LE PROVERBE; LE RICETTE DI ARTURO & KIWI; LE STORIE DI ANNA; LIBERI VERSO IL SOLE; LIBRI ANIMATI; L'ISOLA DEGLI SMEMORATI; LUPI,STREGHE E GIGANTI; LUPO ALBERTO; MAGLIA GIALLA; MICA; MILO; MINIATURES; MUMBLEBUMBLE; MY LIFE ON THE FARM; NATALE COL PINGUINO; NERINA LA MUCCA; NILS E LE OCHE SELVATICHE; NON E' MAI TROPPO PRESTO; ONDINO; OUTTHERE; PAPA' CASTORO; PASSA LA PALLA; PICCOLE STORIE; PICCOLI CICLISTI CRESCONO; PIMPA; PIP-SQUEAK'S PLANET; PITT & KATROP; POLAR EXPRESS; RACCONTI DAL MONDO; RICORDI DI UNA VALIGIA; SADDLE CLUB; SCOOTER AGENTE SEGRETO; SCREENSAVER; SONO UN ANIMALE; SOUPE OPERA; SPAZZATURA; STORIE DELLA BIBBIA; STORIE DELLA MIA INFANZIA; SUPERFANTAGENNIO; SUPERJOB IL MIO MESTIERE; TARON E LA PENTOLA MAGICA; THE FAIRY TALER; THE SECRET SHOW; TOMMY & OSCAR; TREBISONDA; TUPU; UN GHEPARDO PER AMICO; UNA RAGAZZA,UN MAGGIORDOMO...; ZANNA BIANCA UN PICCOLO...; ZOE KEZAKO
Promozione dell'audiovisivo	47 MORTO CHE PARLA; A 027 DA LAS VEGAS IN MUTANDE; ABBASSO LA MISERIA; ABBASSO LA RICCHEZZA!; ADDIO TERRAFERMA; ADORABILI E BUGIARDE; AGONIA; AI MARGINI DELLA METROPOLI; AL DIAVOLO LA CELEBRITA'; AMORE DI PERDIZIONE; ANNA (di Grifi-Sarchielli); ANNA (di Lattuada A.); APPUNTAMENTO A ISCHIA; APPUNTAMENTO IN RIVIERA; ATTI DEGLI APOSTOLI; ATTO DI PRIMAVERA; AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI; AVANTI C'E' POSTO; BLAISE PASCAL; BREVI AMORI A PALMA DI MAJORCA; CAMILLA; CAMMINA CAMMINA; CANTAMI BUONGIORNO TRISTEZZA; CASANOVA FAREBBE COSI'; CASCO D'ORO; CHI SI FERMA E' PERDUTO; CI SPOSEREMO A CAPRI; COLPI DI SOLE; COMANDANTE; COMINCIAMO BENE

INDICE DI...; COMPAGNI DI SCUOLA; COMPAGNI DI STRADA; COPACABANA-PALACE; DEDEE D'ANVERS; DESTINAZIONE PIOVAROLO; DON GIOVANNINO; DON VESUVIO; DONNE SOLE; DUE ORFANELLI; DUE PERICOLI PUBBLICI; FANTASMI; FANTASMI A ROMA; FANTOZZI CONTRO TUTTI; FERMO CON LE MANI; FIFA E ARENA; FIGLIO DI 2 MADRI; FINCHE' DURA LA TEMPESTA; FRANCOIS IL CONTRABBANDIERE; FRANTIC; FRATELLI DINAMITE; FUMERIA D'OPPIO; FUORI ORARIO; GAMBE D'ORO; GELOSIA; GERVAISE; GIORNI PIU' BELLI; GLI ONOREVOLI; GOLDENEYE; GRISBI; HEIMAT; HEIMAT 2; KATE & EMMA INDAGINI PER DUE; KITCHEN STORIES - RACCONTI...; IDENTIFICAZIONE DI UNA DONNA; INTRIGO A TAORMINA; IVAN IL TERRIBILE; I DANNATI DI VARSAVIA; I DUE COLONNELLI; I POMPIERI DI VIGGIU'; IL DECALOGO UNO; IL MEDICO DEI PAZZI; IL MESTIERE DELLE ARMI; IL SEDUTTORE; IL GRANDE MAESTRO; IL LATITANTE; IL MIO NOME E' NESSUNO; IL MONACO DI MONZA; IL PROCESSO DI SANTA TERESA...; IL PROFESSOR TROMBONE; IL TUTTOFARE; IL VEDOVO ALLEGRO; IL VIAGGIO; LA BANDA DEGLI ONESTI; LA BELLA DI ROMA; LA CAMBIALE; LA COTTA; LA DONZELLETTA; LA FIGLIA DI RYAN; LA FORZA DELLE IMMAGINI; LA GATTA; LA GATTA GRAFFIA; LA GRAN VITA; LA LEGGE DEL PIU' FURBO; LA LEGGE E' LEGGE; LA MOGLIE DI MIO MARITO; LA NIPOTE SABELLA; LA NONNA SABELLA; LA NOTTE; LA PROVINCIALE; LA RAGAZZA DI VIA VENETO; LA RISAIA; LA SCOMMESSA; LA SCOPERTA DELLA VITA; LA SESTA PARTE DEL MONDO; LA SPOSA TURCA; LA SQUADRA; LA TROVATELLA DI POMPEI; LA VIA DEL SUCCESSO CON LE...; LA VITA CHE VORREI; LADRI; L'AMICO DEL CUORE; L'AMICO IMMAGINARIO; LANDRU; L'ANGELO DEL FOCOLARE; LE BACCANTI; LEGEND; L'EVIDENZIATORE; L'IMPERATORE DI CAPRI; LO SMEMORATO DI COLLEGNO; LO SPIONE; L'ODORE DELLA NOTTE; L'UDIENZA E' APERTA; L'ULTIMA CARROZZELLA; L'ULTIMO IMPERATORE; L'UOMO CON LA MACCHINA DA...; L'UOMO DEL TRENO; MACK SENNET LA PASSIONE COMICA; MADAME BOVARY; MARE DENTRO; MARISA LA CIVETTA; MARITI IN PERICOLO; MICHURIN; MISERIA E NOBILTA'; MONDOVINO; MORTI NON PAGANO LE TASSE; NASO DI CUIOIO; NEL REGNO DI NAPOLI; NOI GANGSTER; NON C'E' AMORE PIU' GRANDE; NON MI MUOVO; NON TI PAGO; OPERAZIONE SAN GENNARO; ORE 9:LEZIONE DI CHIMICA; PAGINE DEL LIBRO DI SATANA; PAROLA DI LADRO; PECCATI D'ESTATE; PER QUALCHE DOLLARO IN PIU'; PER UN PUGNO DI DOLLARI; PICCOLA POSTA; PICCOLI AFFARI SPORCHI; POLICARPO UFFICIALE DI...; PREMIERE; PREMIO NOBEL; PRIXITALIA SPECIALE; QUATTRO BERSAGLIERI; QUESTI FANTASMI; RACCONTI ROMANI; RACCONTO D'INVERNO; RADIOVISIONE LA PREISTORIA; TV TALK; RISATE DI GIOIA; RITA, LA FIGLIA AMERICANA; ROMEO E GIULIETTA; SALVATORE GIULIANO; SARABANDA; SCUSI, MA LEI PAGA LE TASSE?; SETTE PICCOLE CROCI; SIAMO UOMINI O CAPORALI?; SIGNORI SI NASCE; SOLITI IGNOTI; SOTTO IL SOLE DI ROMA; SQUADRA SPECIALE VIENNA; STALKER; SUA ECCELLENZA SI FERMO' A...; TECNICA DI UN CRIMINE; TI CONOSCO, MASCHERINA; TOTO' A NAPOLI; TOTO' A PARIGI; TOTO' CERCA CASA; TOTO' CERCA MOGLIE; TOTO' CERCA PACE; TOTO' CONTRO IL PIRATA NERO; TOTO' DIABOLICUS; TOTO' E CLEOPATRA; TOTO' E I RE DI ROMA; TOTO' E LE DONNE; TOTO' EVA E IL PENNELLO...; TOTO' FABRIZI E I GIOVANI...; TOTO' LE MOKO; TOTO' NELLA FOSSA DEI LEONI...; TOTO' NELLA LUNA; TOTO' PEPPINO E I FUORILEGGE; TOTO' PEPPINO E LA MALAFEMMINA; TOTO' PEPPINO E LE FANATICHE; TOTO' SCEICCO; TOTO' STORY; TOTO' YE'YE'; TOTO' VITTORIO E LA DOTTORESSA; TOTO' CIAK; TOTO' CONTROQUATTRO; TOTOTARZAN; TRE PICCOLIOMICIDI; TRE STORIE PROIBITE; UN AMERICANO A ROMA; UN CASO PER DUE; UN GENIO DUE COMPARI UN POLLO; UN POSTO AL SOLE; UN POSTO AL SOLE D'ESTATE; UN SILENZIO PARTICOLARE; UN SORRISO, UNO SCHIAFFO, UN...; UN TURCO NAPOLETANO; UNA COSA IN MENTE; UNA LACRIMA SUL VISO; UN'ESTATE PRODIGIOSA; UN'ISOLA; VEDI NAPOLI E POI MUORI; VENTO DI TERRA; VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO; YVONNE LA NUIT.

I dati relativi alla programmazione televisiva e radiofonica, così enucleati, consentono la verifica della programmazione di servizio pubblico che ricade nell'aggregato A dello schema di contabilità separata (approvato con delibera n. 186/05/CONS e successive modificazioni) e di quella che ricade nell'aggregato B di tipo commerciale.

Minori

All'offerta specifica per minori è dedicato l'articolo 7 del contratto di servizio che, nel ribadire il rigoroso rispetto delle norme a tutela dei minori, impegna tra l'altro la concessionaria ad adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori. L'introduzione dell'obbligo di adottare un sistema di segnalazione a tutela dei minori risponde all'esigenza di adulti, famiglie e minori di essere aiutati a scegliere consapevolmente e criticamente i programmi proposti. A riguardo la Rai ha presentato all'Autorità, nei tempi previsti dal contratto di servizio, il sistema di riconoscibilità visiva che ha lo scopo di evidenziare quali film, fiction e programmi di intrattenimento siano adatti alla visione congiunta del minore con l'adulto e quali, invece, adatti al solo pubblico adulto.

Il sistema è caratterizzato dal logo "farfalla" che, in linea con quanto previsto dal Comitato per l'applicazione del "Codice di autoregolamentazione TV e minori", assume i colori "giallo" adatto alla visione congiunta minore e adulto e "rosso" adatto al solo pubblico adulto.

Il sistema prevede nel primo caso che la segnalazione lampeggi per 60 secondi all'inizio del programma e dopo ogni eventuale interruzione, e nel secondo caso che la segnalazione, "farfalla" rossa, lampeggi per 30 secondi all'inizio del programma, permanga per tutta la durata, lampeggi prima e dopo ogni interruzione.

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 13 novembre 2007, nel prendere atto del sistema di riconoscibilità che introduce le misure minime che devono essere obbligatoriamente assunte ai fini del rispetto delle norme a tutela dei minori, ha ritenuto di raccomandare alla Rai di implementare progressivamente le seguenti misure:

a) dare ampia ed esauriente informazione al pubblico circa i criteri di classificazione dei contenuti che la Rai intende adottare, sia mediante appositi spazi informativi, sia mediante altri mezzi di comunicazione, quali riviste, televideo, guide elettroniche;

b) mantenere in video il logo giallo relativo ai programmi adatti ad una visione congiunta del minore con un adulto per tutta la durata del programma.


L'Autorità ha chiesto alla Rai, in proposito, di far conoscere se siano state recepite, e con quale tempistica, le raccomandazioni del Consiglio.

Dai controlli esperiti al fine di verificare l'adozione da parte della Rai del sistema di riconoscibilità visiva, è stata rilevata la presenza delle segnalazioni "giallo" e "rosso" e i tempi di lampeggiamento all'inizio del programma e dopo le interruzioni pubblicitarie. Il monitoraggio ha riguardato i films cinematografici e i film tv, i telefilm, le fiction e le soap e i programmi di intrattenimento.

Complessivamente sono stati rilevati 344 programmi di film e fiction di cui solo 5 sono adatti alla visione congiunta, 44 adatti al solo pubblico adulto e 295 privi di specifiche controindicazioni. La figura 2.5 mostra la percentuale di utilizzo di ciascuna

segnalazione rispetto ai programmi monitorati. Il sistema di riconoscibilità visiva è stato correttamente applicato nel periodo preso in considerazione per quanto riguarda i tempi di lampeggiamento e la permanenza in video dei logo "giallo" e "rosso". La dicitura "assente" è riferita ai programmi privi di segnalazioni. Si precisa, al riguardo, che il contratto di servizio prevede (articolo 7, comma 6) che siano segnalati con sistemi di riconoscibilità visiva solo i programmi adatti ad una visione congiunta e quelli adatti al solo pubblico adulto.

Figura 2.5. Utilizzo della segnalazione rispetto ai programmi monitorati (%)



Fonte: elaborazioni Autorità

Persone disabili

L'articolo 8 del contratto di servizio presta particolare attenzione alla promozione culturale e all'integrazione delle persone disabili, ribadendo il loro diritto all'informazione e all'accesso all'offerta multimediale e televisiva della concessionaria pubblica. Come previsto dal contratto di servizio, la Rai mette a disposizione delle persone non vedenti programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità *telesoftware*. Le prime, descrivendo in voce le scene prive di dialogo, consentono alle persone non vedenti di seguire sui canali in onde medie della radiofonia la trama di un programma. Le seconde permettono di accedere alla programmazione mediante un'apposita scheda di ricezione teletext installata sul personal computer. Le persone non vedenti, infatti, utilizzano il computer mediante ausili, quali la barra di lettura *Braille* o il sintetizzatore vocale che, attraverso specifici *software* di lettura dello schermo, consentono la traduzione del testo scritto in alfabeto *Braille* o in voce.

In particolare, la Rai ha comunicato che: nel 2007 sono state audiodescritte 300 ore di programmi, fruibili successivamente in formato *streaming*⁹⁶ sul sito del Segretariato sociale; il servizio "telesoftware" del televideo analogico (RaiUno e RaiDue), il cui palinsesto è creato principalmente per persone con disabilità visive, ha trasmesso

⁹⁶ Per *streaming* si intende un flusso di dati continuo. La tecnologia dello streaming consente ai non udenti connessi ad Internet l'ascolto di un flusso audio in tempo reale.

6570 ore di opere multimediali, 2190 ore di libri elettronici, 8064 ore di comunicati dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UIC); il palinsesto del servizio "telesoftware" del televideo ha trasmesso sul web, accessibile anche in modalità solo testo, circa 8700 ore tra opere multimediali, libri elettronici e comunicati dell'UIC.

L'accesso all'offerta multimediale e televisiva delle persone sorde è garantito dalla traduzione nella Lingua italiana dei segni (LIS) del linguaggio parlato e da programmazioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo. Per quanto attiene alla prima modalità di fruizione, il contratto di servizio obbliga la concessionaria a trasmettere, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3 in LIS. Su tale specifico tema l'Autorità ha avviato una verifica sulla base dei dati di monitoraggio, e successivamente ha aperto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del decreto legislativo n. 177/05 in quanto è risultato che il sabato e la domenica viene irradiata una sola edizione di telegiornale in LIS ed unicamente su RaiDue.

Nel 2007, inoltre, sono state trasmesse complessivamente circa 43 ore di programmi tradotti in LIS, come evidenziato nella tabella 2.16, i cui dati, comunicati dalla Rai, sono ricavati da archivio Auditel non consolidato.

Tabella 2.16. Tempo di trasmissione di programmi tradotti in LIS per emittente

	Rai 1 tempo (h.m.s)	Rai 2 tempo (h.m.s)	Rai 3 tempo (h.m.s)	Totale tempo (h.m.s)
Informazione	14.47.31	18.12.04	1.42.25	34.42.00
Lavoro comunicazione sociale pubblica utilità	2.37.08	2.37.46	2.51.34	8.06.28
Totale	17.24.39	20.49.50	4.33.59	42.48.28

Fonte: elaborazioni Autorità

Con riferimento all'offerta rivolta a persone con disabilità, il dettato del contratto pone alcuni rilevanti problemi interpretativi che si riflettono sull'attività di vigilanza dell'Autorità. Si cita, ad esempio, l'articolo 8 – che peraltro contiene una errata numerazione dei commi, a sua volta foriera di ulteriori disagi interpretativi – il quale prevede che il volume delle offerte specifiche sia incrementato fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60% della programmazione complessiva, in tutti i generi.

Nell'articolo 4, invece, si prevede solo l'obbligo di raddoppiare i sottotitoli per non udenti. Di nuovo nell'articolo 8 si stabilisce che la Rai ampli progressivamente – senza indicare quote minime da raggiungere – il servizio di sottotitolazione di notiziari, programmi di attualità, approfondimento politico, sport e intrattenimento. Risulta pertanto difficile, per l'Autorità, individuare quali siano le offerte specifiche per disabili che devono raggiungere il 60% della programmazione, atteso che il servizio Televideo presenta riferimenti di incremento propri, incompatibili con l'obiettivo quantitativo appena citato. Tuttavia, al fine di acquisire ogni dato necessario a future attività di verifica, l'Autorità ha chiesto alla concessionaria pubblica informazioni sul numero di ore e sul tipo di programmi sottotitolati nel 2006, ed i dati relativi ai programmi sottotitolati nel 2007.

A tal proposito, la Rai ha comunicato che nel 2006 sono state sottotitolate circa 6.000 ore di programmazione, composte da 5.400 ore di programmi preregistrati

(film, fiction, cartoni animati ecc.) e 600 ore di programmi di informazione in diretta, costituiti prevalentemente da telegiornali sulle tre reti; ha inoltre fornito i dati relativi ai programmi sottotitolati nel 2007, precisando che questi provengono da archivio non consolidato in fase di riorganizzazione. La tabella 2.17 mostra il tempo di trasmissione dei diversi tipi di programmi sottotitolati nel primo e nel secondo semestre del 2007, nonché nell'intero anno.

Le trasmissioni sottotitolate in diretta, che oltre ai telegiornali comprendono eventi quali la trasmissione dell'Angelus, avvenimenti sociali come i funerali degli operai morti nella fabbrica *Thyssenkrupp* e le dichiarazioni di voto sul decreto-legge in materia economica e finanziaria, risultano aumentate nel corso del 2007. Il tempo complessivo di trasmissione dei programmi sottotitolati è aumentato dal primo al secondo semestre del 2007. La tabella mostra, altresì, il numero dei programmi sottotitolati trasmessi nel primo e nel secondo semestre, nonché nell'intero 2007. Anche in questo caso si nota l'incremento del numero di programmi sottotitolati nel secondo semestre dell'anno.

Tabella 2.17. Durata e numero di programmi sottotitolati per tipo

Tipo di programma	1° semestre 2007		2° semestre 2007		Anno 2007		
	Durata* (min)	n.	Durata* (min)	n.	Totale durata* (min)	Totale durata* (ore)	Totale n.
Attualità	1.250	21	2.285	43	3.535	59	64
Cartone animato	14.110	797	17.955	965	32.065	534	1.762
Documentario	11.739	204	26.337	428	38.076	635	632
Didattico	1.243	108	1.774	101	3.017	50	209
Diretta	399	26	1.837	62	2.236	37	88
Film	24.688	241	35.887	350	60.575	1.010	591
Inchieste	3.718	52	4.611	130	8.329	139	182
Miniserie	7.373	156	10.699	195	18.072	301	351
Musicale	0	0	55	1	55	2	1
Notiziario	17.510	539	18.099	571	35.609	593	1.110
Programma per ragazzi	4.447	135	4.274	130	8.721	145	265
Quiz	0	0	1.460	21	1.460	24	21
Religioso	815	39	1.184	48	1.999	33	87
Rubrica	50	107	1.791	53	1.841	31	160
Speciale	1.826	1	320	4	2.146	36	5
Sportivo	55	0	60	1	115	2	1
Spettacolo	118	2	234	4	352	6	6
Serial	13.013	216	12.029	179	25.042	417	395
Sitcom	1.690	81	3.401	160	5.091	85	241
Telefilm	34.966	653	59.319	1.145	94.285	1.571	1.798
Talk show	0	0	1.028	9	1.028	17	9
Varietà	0	0	240	2	240	4	2
Totale	139.010	3.378	204.879	4.602	343.889	5.731	7.980

* valori indicativi.

Fonte: Rai

Qualità dell'offerta

Le indicazioni in tema di qualità dell'offerta formulate dall'Autorità nelle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono state in parte recepite nell'articolo 3 del vigente contratto. Per quanto attiene alla valutazione della qualità, il citato articolo 3 ha previsto la messa a punto di un sistema di misurazione dell'offerta complesso e articolato, costituito da due distinti programmi di monitoraggio volti ad analizzare, da un lato, la qualità della programmazione intesa come valore pubblico, dall'altro, la *corporate reputation*, cioè l'immagine istituzionale ed il valore sociale attribuiti alla concessionaria del servizio pubblico.

Il contratto ha affidato ad un Comitato scientifico "il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi"⁹⁷. Secondo la tempistica prevista dal contratto, il Comitato - entro novanta (90) giorni dalla sua costituzione - individua le metodologie e stabilisce i criteri in base ai quali misurare il valore pubblico dei programmi e la *corporate reputation* della Rai; la concessionaria pubblica - entro sei mesi dalla costituzione del Comitato - sviluppa il sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta⁹⁸. Nominato con decreto del Ministro delle Comunicazioni il 12 luglio 2007, il Comitato scientifico, nel quale siede anche un rappresentante dell'Autorità, nella persona di Gabriele Lavia, ha concluso la stesura del documento "Linee guida del progetto di monitoraggio del valore pubblico dei programmi della Rai e di valutazione della *corporate reputation* della Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo" nel dicembre dello stesso anno. Le Linee guida sono state trasmesse all'Autorità, dal Ministro delle comunicazioni, nel febbraio dell'anno in corso. Si illustrano in estrema sintesi, i tratti salienti del programma di monitoraggio di cui alle citate Linee guida.

Come evidenziato nell'*incipit* del documento trasmesso all'Autorità, il Sistema di misurazione si inserisce nel più generale progetto di rinnovamento che la Rai ha avviato per riqualificare e rafforzare il ruolo e l'identità del servizio pubblico. Nell'ambito di tale progetto - che si propone di sviluppare un modello radiotelevisivo nuovo, capace sia di interpretare e governare i complessi cambiamenti in atto nel sistema multimediale del Paese, sia di rispondere alle attese dei diversi pubblici che compongono la cosiddetta *audience* radiofonica e televisiva - il Sistema di misurazione vuole essere lo strumento attraverso il quale dare peso reale al giudizio espresso dagli utenti sulla qualità dei programmi trasmessi e sulla reputazione della concessionaria pubblica nel suo complesso.

Pur inserendosi nella lunga e importante tradizione di indagini sull'offerta radio-televisiva⁹⁹ che l'azienda pubblica ha inaugurato negli anni '60 del secolo scorso, il

97 Il Comitato scientifico è composto da sei membri, di cui tre designati dalla Rai, uno dal Consiglio nazionale degli utenti, uno dall'Autorità ed uno, con funzione di Presidente, dal Ministero delle comunicazioni.

98 V. articoli 2 e 3 del contratto di servizio.

99 Negli anni '60 il Servizio Opinioni della Rai ha iniziato a rilevare il gradimento per singole trasmissioni televisive attraverso "gruppi di ascolto" appositamente costituiti. Negli anni '80 l'indice di gradimento è stato sostituito dalla "VQPT", cioè la Verifica Qualitativa Programmi Trasmessi. Nel 1996 ha avuto inizio una sperimentazione finalizzata alla costruzione di uno strumento atto alla misurazione della qualità, definito I-KIT, che si è interrotta nel 2000. Dal 2000 la Rai ha avviato una nuova ricerca, l'IQS - cioè Indice di Qualità e Soddisfazione - ottenuto tramite interviste telefoniche quotidiane condotte con la tecnica CATI. Dal 2003 al 2006 l'IQS è stato ulteriormente strutturato. Nel 1995 la Rai ha istituito la Consulta Qualità, a lungo presieduta da Jader Jacobelli.

Sistema di misurazione previsto dal vigente contratto di servizio vuole segnare una netta discontinuità con il passato, innanzitutto per due ragioni. La prima ragione consiste nel fatto che il nuovo programma di monitoraggio risulta – come già evidenziato – assai più articolato e complesso dei precedenti; nello specifico, introduce una misurazione della qualità dell'offerta basata su un insieme di indicatori, puntualmente descritti nello stesso contratto di servizio. In base alle previsioni contrattuali, infatti, i dati raccolti attraverso il monitoraggio dovranno essere sintetizzati in tre macro indicatori: quello di *performance* di mercato (riferito alla percezione degli utenti in merito ai singoli elementi dell'offerta); quello di valore pubblico (riferito alla qualità oggettiva dei programmi trasmessi); quello di *corporate reputation* (riferito all'immagine della concessionaria pubblica). Il secondo fattore di discontinuità con il passato è che si prevede di rendere pubblici gli esiti delle rilevazioni, con ciò superando la prassi, invalsa tra la dirigenza Rai, di tenere riservati i risultati delle indagini effettuate.

La struttura del sistema di monitoraggio messo a punto dal citato Comitato scientifico viene definita "a mosaico" in quanto prevede la conduzione di più rilevazioni, diverse per ambito metodologico, strumentazione tecnica e cadenza. Nello specifico, le rilevazioni previste mirano ad ottenere:

1. un indice quotidiano del valore pubblico dei programmi non seriali trasmessi sui canali generalisti il giorno precedente, avviando il monitoraggio a partire dalle fasce orarie così dette *access* e *prime time*;
2. un indice periodico riguardante la programmazione Rai nelle altre fasce orarie;
3. un indice periodico riguardante l'offerta Rai su Internet e le sue modalità;
4. un *report* qualitativo trimestrale sulla programmazione per minori;
5. un *report* annuale di valutazione della *corporate reputation*, con aggiornamento semestrale.

Il Comitato scientifico ha avanzato l'ipotesi di estendere anche agli altri soggetti televisivi nazionali il sistema di monitoraggio messo a punto per la Rai. Secondo quanto proposto nelle Linee guida, il coinvolgimento degli operatori televisivi dovrebbe avvenire sotto l'egida dell'Autorità, a conclusione della necessaria fase di verifica sperimentale del modello predisposto.

Attività su segnalazione degli utenti

L'Autorità ha svolto un'ulteriore attività di vigilanza a tutto campo, a prescindere dalla determinatezza degli obblighi, ogni volta che è stata interessata attraverso la presentazione di esposti dagli utenti del servizio pubblico televisivo o da soggetti sui quali i comportamenti attivi o omissivi della società Rai hanno comunque inciso. In questo contesto si è potuta condurre prevalentemente un'attività di intermediazione tra le legittime esigenze degli utenti e la concessionaria, tramite sollecitazioni, richieste di chiarimenti, inviti ad illustrare e a motivare la prassi seguita dalla Rai.

Gli esposti e le segnalazioni indirizzate direttamente o per conoscenza all'Autorità hanno riguardato soprattutto due argomenti, e cioè il canone di abbonamento alla radiodiffusione (n. 18) e la ricezione del segnale televisivo (n. 14). Molte delle segna-

lazioni e degli esposti pervenuti riguardano la reiterata richiesta da parte dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (URAR) del pagamento del canone di abbonamento - a fronte di variazioni anagrafiche, quali, ad esempio, il cambio di residenza o comunicazioni di disdetta a seguito di decesso - spesso percepita come vessatoria dagli utenti. L'unica disposizione a garanzia dell'utenza è contenuta nell'articolo 35 del contratto di servizio, e prevede che la concessionaria pubblica rispetti quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In questo senso l'Autorità è molto attenta alle decisioni assunte dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le segnalazioni relative alla ricezione del segnale televisivo, per le quali è stato richiesto l'interessamento dell'Autorità, riguardano problemi inquadrabili negli articoli del contratto di servizio di seguito indicati.

L'articolo 15 "Qualità tecnica del servizio" fissa un grado di qualità del servizio non inferiore a 3 riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni Radiocomunicazioni). Tale articolo, determina, inoltre, obblighi di rendicontazione sul monitoraggio della qualità tecnica e sulla copertura solo nei confronti del Ministero delle comunicazioni. Una specifica disposizione a garanzia degli utenti è quella che obbliga la Rai ad assicurare un costante e diligente rapporto con l'utenza, ad esempio raccogliendo segnalazioni e suggerimenti finalizzati ad individuare soluzioni ad eventuali problematiche relative alla qualità tecnica.

L'articolo 16 "Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva" stabilisce che la copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogico da parte della Rai non sia inferiore al 99% della popolazione. Per la terza rete regionale è previsto un grado minimo medio di copertura della popolazione pari al 97%. La concessionaria del servizio pubblico, qualora richiesta, è tenuta ad estendere localmente il servizio analogico, ma solo a mezzo di convenzioni con Regioni, Province, Comuni o altri enti locali.

L'articolo 31 "Accessibilità alla programmazione diffusa in *simulcast*", infine, è molto importante e su di esso c'è grande attenzione e attesa da parte delle associazioni degli utenti. Esso prevede che gli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento e impossibilitati a ricevere il segnale Rai terrestre, abbiano l'accesso gratuito all'intera programmazione Rai diffusa sulle reti analogiche in chiaro e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo. La Rai avrebbe dovuto stipulare entro il 29 maggio c.a. un accordo di programma con il Ministero delle comunicazioni nel quale definire le relative modalità attuative. L'Autorità vigilerà con particolare attenzione sull'esecuzione di tale obbligo da parte della concessionaria così come sulla previsione dell'articolo 26 del contratto di servizio, avente ad oggetto la neutralità tecnologica, il quale pone ulteriori e distinte problematiche stabilendo che "La Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l'utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali".

Tali problematiche, relative agli obblighi di "must-offer" in un contesto di neutralità tecnologica, andranno attentamente esaminate alla luce dei "diritti d'autore" e degli accordi commerciali tra le parti, nella consapevolezza, però, che la missione di servizio pubblico è anche quella di essere motore della circolazione di contenuti "in chiaro" di qualità, in un panorama che vede la crescita dell'offerta dei contenuti a pagamento sulle diverse piattaforme, per continuare a garantire un "servizio universale" nei confronti di tutti gli utenti.

Obblighi di programmazione di opere europee e opere di produzione indipendente

Nel periodo di riferimento la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali ha trasmesso alla Commissione europea il previsto Rapporto sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della Direttiva TVSF per il biennio 2005-06, a seguito del quale la medesima Direzione ha avviato una attività istruttoria per verificare i motivi del mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale da parte di alcuni canali nazionali e per provvedere all'irrogazione delle sanzioni eventualmente necessarie.

Le norme di riferimento sono gli articoli 6 e 44 del Testo Unico della Radiotelevisione e la delibera dell'Autorità n. 9/99 i quali, prima della modifica normativa introdotta dalla legge finanziaria 2008, imponevano a tutte le emittenti operanti in ambito nazionali i seguenti obblighi:

A) Obblighi di programmazione

1. obbligo di dedicare alla programmazione di opere europee almeno il 50% del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, alla pubblicità oppure a dibattiti *teletext* e televendite;
2. obbligo di dedicare alla programmazione di opere europee recenti (prodotte negli ultimi cinque anni) almeno il 50% del tempo dedicato alle opere europee;
3. obbligo di dedicare alla programmazione di opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, alla pubblicità oppure a dibattiti *teletext* e televendite. Tale obbligo è elevato al 20% per la concessionaria del servizio pubblico.

B) Obblighi d'investimento

1. obbligo di investire almeno il 10% dei ricavi pubblicitari nella produzione e nell'acquisto di programmi audiovisivi di produzione europea. Per la Rai tale obbligo riguarda almeno il 15 % dei ricavi da canone;
2. obbligo di investire una sub-quota di almeno il 40% della quota di investimenti in opere europee in opere filmiche europee.

L'attività di verifica del rispetto dei suddetti obblighi è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio dei programmi e l'analisi dei modelli Q1 e Q2 della Informativa Economica di Sistema (IES), inviati telematicamente dalle emittenti iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)¹⁰⁰.

Dai controlli effettuati sulla base dell'Informativa di Sistema del 2006 (contenente i dati dell'esercizio 2005) era emerso che molte emittenti satellitari, verosimilmente per una errata interpretazione del combinato disposto degli articoli 6 e 44, non avevano inviato i dati relativi alla loro programmazione delle opere di produzione europea. A seguito di una circolare interpretativa le emittenti sono state invitate a trasmettere i dati in maniera corretta.

¹⁰⁰ Sulla base di tali dati la scrivente Direzione ha stilato una serie di tabelle che hanno costituito la base per la redazione del citato Rapporto biennale alla Commissione europea.

Per le emittenti che non sono risultate in regola con gli obblighi in materia di quote europee, si è proceduto ad avviare i relativi procedimenti sanzionatori ai sensi del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Le seguenti tabelle (tabelle 2.18. e 2.19.) riassumono i dati principali relativi ai procedimenti avviati.

Tabella 2.18. *Violazioni degli obblighi di programmazione*

Tipo di violazione rilevata	50% opere europee	50% opere europee recenti	10% opere di produzione indipendente	totale di violazioni rilevate
Anno 2005 nel palinsesto quotidiano	20	23	55	98
Anno 2005 nel <i>peak time</i>	26	19	53	98
Totale 2005	46	42	108	196
Anno 2006 nel palinsesto quotidiano	24	26	76	126
Anno 2006 nel <i>peak time</i>	26	26	69	121
Totale 2006	50	52	145	247
Totale violazioni riscontrate	96	94	253	443

Fonte: elaborazioni Autorità

Tabella 2.19. *Violazioni degli obblighi di investimento*

Anno di riferimento	investimenti in opere europee	investimenti in opere filmiche	totale violazioni
Anno 2005	13	20	33
Anno 2006	20	26	46
Totale violazioni riscontrate	33	46	79

Fonte: elaborazioni Autorità

Giova ricordare che, in virtù del comma 4 dell'articolo 2¹⁰¹ del Regolamento approvato con delibera n. 9/99, nel caso in cui più canali appartengano o siano controllati da un medesimo soggetto, l'obbligo di riservare ad opere europee il 50% del tempo di diffusione viene calcolato sulla percentuale raggiunta complessivamente da tutti i canali del gruppo fermo restando l'obbligo, per ciascuno dei singoli canali, di destinare alla opere europee almeno il 20% del proprio palinsesto.

Un criterio simile è previsto dall'articolo 4 del Regolamento approvato con delibera n. 9/99 per quanto riguarda gli obblighi di investimento.

Per tale motivo si è proceduto ad avviare i procedimenti sanzionatori secondo un criterio di accorpamento per anni e di distinzione delle violazioni di obblighi di investi-

¹⁰¹ Delibera n. 9/99, articolo 2 comma 4 "Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 20% per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi."

mento da quelle degli obblighi di programmazione: in base a tale criterio sono stati avviati alla data attuale 86 procedimenti per violazione di obblighi di programmazione e 20 procedimenti per violazione di obblighi di investimento, ciascuno dei quali ha ad oggetto da 2 a 4 violazioni.

Dai procedimenti ormai in via di conclusione è stato possibile trarre le seguenti valutazioni:

1. alcune emittenti che effettivamente hanno riconosciuto di aver violato gli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del Testo Unico hanno deciso di usufruire della possibilità di oblazione, ossia di pagamento in misura ridotta della sanzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2. i casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del Testo Unico per i quali non si è verificato il ricorso alla oblazione riguardano circa il 30% dei procedimenti istruiti;

3. la maggior parte delle violazioni che esulano dai due casi appena menzionati riguardano l'obbligo di destinare il 10% del palinsesto ad opere di produttori indipendenti.

Diritti residuali

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha svolto una indagine conoscitiva in materia di diritti residuali. La nozione di "diritto residuale" è stabilita dall'articolo 2, comma 4, della legge 122/98 (oggi trasposta nell'articolo 44, comma 4, del Testo Unico della radiotelevisione), che prevede che ai produttori indipendenti siano attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

Tale norma recepiva la disposizione del 31° considerando della Direttiva europea TV Senza Frontiere¹⁰², che invitava gli Stati Membri a tener conto dei criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari nella definizione della nozione di produttore indipendente.

La competenza a regolamentare la materia è stata attribuita all'Autorità dal citato disposto di legge, secondo il quale *"Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*.

L'Autorità ha approvato il regolamento in questione con delibera n. 185/03/CSP. Tale regolamento ha introdotto una definizione di quote di diritti residuali (*"il diritto attribuito ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva"*) e ne ha regolamentato la disciplina stabilendo, tra l'altro, che (articolo 3 comma 2) *"Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione tra le parti e vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni [...]"*. Nel caso di coproduzioni¹⁰³, poi, l'articolo 3, comma 3, prevede che *"[...] le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori decorso il termine di cinque anni dalla consegna del*

¹⁰² "Considerando che gli Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari".

prodotto, qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore".

A seguito del mutamento del quadro tecnologico e di mercato del settore della produzione televisiva a causa dello sviluppo delle piattaforme digitali la titolarità dei diritti sulle opere e sui contenuti audiovisivi in genere ha acquisito ancor più importanza, tanto per la trasmissione del prodotto sulle nuove piattaforme quanto per la sempre più frequente produzione di *sequel* e di *spin-off*.

Nello stesso tempo, le associazioni di produttori hanno sollecitato un intervento dell'Autorità teso alla revisione del Regolamento onde consentire negoziazioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed il riconoscimento del contributo creativo ed organizzativo del produttore nel ciclo di produzione dell'opera stessa.

L'Autorità ha avviato, pertanto, un'indagine conoscitiva volta all'acquisizione di ulteriori elementi cognitivi e finalizzata ad una valutazione circa gli effetti che il mutato quadro tecnologico e competitivo ha prodotto nel mercato della produzione e della titolarità dei diritti delle opere audiovisive. Alla consultazione hanno partecipato i soggetti indicati nella successiva tabella 2.20.

Tabella 2.20. *Imprese di produzione o di distribuzione ed associazioni*

ACTI - Associazione canali tematici italiani
AER-ANTI-CORALLO
ANAC - Associazione nazionale autori cinematografici
ANICA - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali
APC - Associazione produttori cinematografici
API - Autori e produttori indipendenti
APT - Associazione produttori televisivi
Cartoon Italia
DOC.IT - Associazione documentaristi italiani
Ebismedia
ENDEMOL
Europa TV
Fox Internationals
FRT - Federazione Radio Televisioni
H3G
IEM - Istituto Europeo dei Media
MAGNOLIA
Mediaset
Medusa Film
Rai
Rete A - ALL Music
SACI - Scrittori associati di cinema e televisione
SIAE
SKY Italia
TV Internazionale
UNPF - Unione Nazionale Produttori Film

103 Le coproduzioni sono definite all'articolo 2, comma 3: "Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al 10% del costo complessivo della fase di realizzazione".

Tutti i soggetti partecipanti sono stati invitati a chiarire il proprio punto di vista in merito ai seguenti argomenti:

- a) qual è il ciclo di sviluppo del prodotto audiovisivo in Italia (come riconoscere l'autore, su chi grava il rischio di impresa, chi realizza il prodotto etc);
- b) come vengono gestiti al momento i diritti residuali nel rapporto tra emittenti e produttori;
- c) qual'è il livello di partecipazione e il tipo di coinvolgimento (finanziario, organizzativo, esecutivo) dei produttori allo sviluppo del prodotto;
- d) come avviene la negoziazione dei diritti per la distribuzione di un'opera audiovisiva su piattaforme diverse da quella/e su cui è prevista la prima diffusione dell'opera;
- e) come avviene la ri-negoziazione dei diritti nel caso di realizzazione di un *sequel* o di uno *spin-off*;
- f) eventuali proposte migliorative della delibera n. 185/03/CSP.

Le risultanze dell'istruttoria sono state di particolar aiuto nel procedimento di revisione della regolamentazione della materia dei diritti residuali, nell'ambito del più ampio progetto di revisione del quadro regolamentare in materia di opere europee e di opere di produzione indipendente introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Le autorizzazioni satellitari

L'attività di rilascio delle autorizzazioni è svolta ai sensi del regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, che ha disciplinato il rilascio dei titoli abilitativi alle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della predetta disciplina, i provvedimenti di autorizzazione, avviati previo presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza in relazione a ciascuno dei programmi diffusi, sono rilasciati per la durata di sei anni e possono essere rinnovati.

I dati attestanti il volume di attività espletato nell'arco temporale 1 maggio 2007 – 30 aprile 2008, con riguardo ai provvedimenti di autorizzazione alla diffusione via satellite dei programmi televisivi, sono riportati nella tabella 2.21.

Tabella 2.21. *Provvedimenti di autorizzazione alla diffusione via satellite*

Domande di autorizzazione/rinnovo/voltura/modifica	67
Autorizzazioni rilasciate	41
Autorizzazioni rinnovate	10
Autorizzazioni volturate	10
Autorizzazioni modificate secondo le comunicazioni ricevute	5
Provvedimenti in trattazione	1

Fonte: elaborazioni Autorità

In ordine a ciascuno dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati, i dati anagrafico-tecnici dichiarati dai soggetti istanti sono acquisiti in uno specifico data base, la cui

puntuale gestione consente, attraverso l'annotazione delle singole posizioni e l'aggiornamento di ogni variazione successiva in capo ai soggetti stessi, l'esercizio di una funzione generale di monitoraggio del settore.

I dati maggiormente incisi da processi di variazione attengono, in via ordinaria, alle variazioni dell'assetto societario delle società emittenti, alla modifica delle denominazioni dei programmi diffusi ovvero al cambiamento del sistema tecnico di trasmissione.

Alle predette fattispecie si aggiungono, poi, gli atti conseguenti alle comunicazioni delle variazioni tecniche che, ai sensi del regolamento, le emittenti sono tenute a fornire all'Autorità.

Per un quadro di sintesi, nella successiva tabella 2.22 vengono riportati i dati relativi al numero complessivo di programmi e di soggetti autorizzati nel periodo dal 13 aprile 2000 al 30 aprile 2008.

Tabella 2.22. Numero di programmi e di soggetti autorizzati

Totale programmi autorizzati	325
Totale soggetti autorizzati	143
Totale autorizzazioni decadute	66

Fonte: elaborazioni Autorità

Nel corso del periodo temporale in esame, si è intensificata, altresì, l'attività di vigilanza nei confronti delle emittenti satellitari che diffondono in chiaro, anche durante le ore diurne, programmi a contenuto erotico/pornografico e numerazioni a tariffazione speciale, in violazione della disciplina normativa vigente.

Tale attività, avviata anche a seguito di segnalazioni pervenute da parte della Commissione Europea, si avvale della collaborazione e del supporto tecnico della Polizia delle comunicazioni e del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, ed è ancora in corso.

Autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

A poco più di un anno dall'entrata in vigore della delibera n. 646/06/CONS, recante la disciplina del procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprietà delle società radiotelevisive predisposto sulla base delle prescrizioni dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è stata promulgata la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", la quale all'articolo 16, comma 4 bis - mediante la sostituzione della lettera p) dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) - introduce una nuova definizione della locuzione "ambito locale televisivo", prospettandolo quale "esercizio dell'attività in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato regionale o provinciale quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una

sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale". La predetta norma introduce altresì la sostituzione del comma 3 dell'articolo 23 con la disposizione attestante che: "Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale....(omissis)..... un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale".

L'introduzione del nuovo dettato legislativo ha consentito di imprimere dinamiche favorevoli ad alcuni casi di istanze per il trasferimento di proprietà di società radiotelevisive non altrimenti superabili.

In materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, nel periodo temporale di interesse della presente Relazione, e sino alla data del 30 aprile 2008, sono stati avviati 30 procedimenti autorizzatori, che hanno riguardato, nell'insieme, società concessionarie televisive in ambito locale, società concessionarie radiofoniche in ambito sia nazionale, sia locale, nonché società autorizzate per l'esercizio di emittenti televisive satellitari.

Più compiutamente, sono stati adottati 27 provvedimenti di autorizzazione, parte dei quali, alla luce del principio "tempus regit actum", secondo le modalità procedurali previste dalla delibera n. 290/03/CONS, e la maggior parte di essi, in quanto più recenti, con le procedure recate dalla delibera n. 646/06/CONS, nonché 3 provvedimenti dispositivi di "non doversi ulteriormente procedere" per mancato interesse da parte dei soggetti istanti.

Detti provvedimenti di autorizzazione hanno riguardato, partitamente, sia società concessionarie radiotelevisive in ambito nazionale (3) e locale (11), sia società concessionarie radiofoniche in ambito nazionale (1) e locale (15).

Sono stati, inoltre, avviati numerosi procedimenti diretti, nello specifico, al rilascio dell'autorizzazione preordinata alla cessione di azienda televisiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della delibera n. 78/98.

Il procedimento relativo, che compete in parte al Ministero delle comunicazioni ed in parte all'Autorità, si conclude con il consenso da parte del Ministero al subentro del soggetto istante-acquirente nel titolo concessorio ceduto, previa autorizzazione da parte dell'Autorità alla cessione dell'azienda radiotelevisiva in favore del soggetto medesimo.

Nel periodo considerato sono state positivamente deliberate 25 istanze di autorizzazione ai sensi della norma citata. Per una sola istanza, a seguito del ritiro formale da parte del soggetto interessato, non si è proceduto alla relativa definizione.

I procedimenti in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel Sistema Integrato delle Comunicazioni

A partire da gennaio 2007, con l'entrata in vigore del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS, gli Uffici dell'Autorità hanno avviato, a regime, le attività per l'istruttoria dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni, in relazio-

ne ai limiti disposti dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito Testo Unico della radiotelevisione).

Secondo quanto previsto dal citato regolamento, le operazioni di concentrazione e le intese notificate vengono verificate nell'ambito di un'istruttoria preliminare che si conclude entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della notifica, fatte salve eventuali richieste di integrazioni. Entro la scadenza del termine prefissato, l'Autorità, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico, può avviare il procedimento volto ad accertare l'effettiva violazione dei principi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 del testo unico e ad adottare i conseguenti provvedimenti; in caso contrario, l'Autorità conclude l'attività pre-procedimentale con un provvedimento di non avvio dell'istruttoria.

Con riferimento a tale attività di verifica, alla data del 30 aprile 2008, risultano essere state assunte sessantanove delibere di non avvio dell'istruttoria da parte del Consiglio dell'Autorità, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e le intese superiori alle soglie di fatturato di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento e diciotto determinine di non avvio dell'istruttoria da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali per le operazioni di concentrazione e le intese inferiori alle soglie di fatturato di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento citato¹⁰⁴.

Nella tabella 2.23 si riportano i dati relativi al volume di attività espletato nell'arco temporale che va dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008.

Tabella 2.23. *Volume di attività connesso alle verifiche del rispetto dei principi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*

Operazioni sottoposte a verifica	87
Assunte con delibera	69
Assunte con Determina	18
Provvedimenti in trattazione (alla data del 30 aprile 2008)	9

Fonte: elaborazioni dati Autorità

Le aree economiche del SIC interessate dalle verifiche effettuate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione hanno riguardato la televisione (43 operazioni verificate), la radio (38), l'editoria elettronica (5) e l'editoria annuaristica (1).

Le operazioni di concentrazione e le intese notificate all'Autorità per le verifiche ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico della radiotelevisione, rispecchiano il processo in atto nei diversi settori economici oggetto di analisi da parte dell'Autorità, sempre più orientati verso modelli di convergenza, sia tra i vari media, sia tra questi e le telecomunicazioni di rete fissa e di rete mobile, come nel caso della vendita di contenuti video su reti di telecomunicazione.

¹⁰⁴ Con decisione assunta nella riunione del 9 maggio 2007, il Consiglio dell'Autorità ha delegato il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali ad assumere le decisioni in ordine ad operazioni di concentrazione inferiori alle soglie di fatturato di cui all'articolo 4, comma 1 del regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS.

Tra il mese di giugno e il mese di ottobre del 2007, la società Sky Italia S.r.l. ha notificato preventivamente all'Autorità, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Testo unico della radiotelevisione, tre intese: la prima con la società Fastweb S.p.A., la seconda con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., la terza con la società Telecom Italia S.p.A., tutte aventi ad oggetto la fornitura reciproca, su base non esclusiva, di una serie di servizi volti a consentire agli abbonati degli operatori di telefonia e Internet a banda larga di fruire, tramite la piattaforma IPTV, dell'intera offerta satellitare di Sky.

In un'ottica di offerta dei contenuti multiplatforma, gli accordi notificati renderanno disponibile l'offerta televisiva di Sky su piattaforme alternative a quella satellitare e consentiranno ad operatori che vantano il fatturato più rilevante nel settore delle telecomunicazioni (voice e Internet a larga banda), di presentarsi ai propri utenti come operatori triple play offrendo anche contenuti televisivi.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 43 comma 1 del Testo Unico della radiotelevisione e dal regolamento 646/06/CONS, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali ha avviato una serie di verifiche pre-procedimentali volte ad accertare la compatibilità degli accordi in oggetto con quanto disposto dall'articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico citato, deliberando di autorizzare l'esecuzione degli accordi notificati.

2.10. La pubblicità

La competenza in materia di pubblicità è attribuita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nelle due espressioni del potere regolamentare e di vigilanza. In particolare la legge dispone che l'Autorità (articolo 1, comma 6, lettera b, numero 3) vigili sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, e che, (articolo 1, comma 6, lettera b, numero 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emani i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regoli l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti.

In tale contesto l'Autorità attraverso il monitoraggio televisivo, attuato per mezzo della registrazione e della successiva visione dei filmati televisivi trasmessi, realizza i controlli sulla pubblicità delle emittenti televisive ed esercita il potere sanzionatorio.

Gli aspetti della pubblicità che vengono controllati dall'Autorità si possono riassumere in:

- verifica degli affollamenti pubblicitari televisivi;
- collocazione degli eventi pubblicitari televisivi;
- valutazione di alcuni contenuti pubblicitari previsti dalla normativa;
- analisi dei contenuti pubblicitari;
- investimenti in pubblicità degli Enti pubblici.

Questa Autorità svolge quindi controlli sia di tipo quantitativo (ad esempio per ciò che riguarda gli affollamenti), sia di tipo qualitativo, in merito all'analisi di alcuni contenuti di spot pubblicitari.

I controlli sulla pubblicità televisiva vengono svolti direttamente dall'ufficio dell'Autorità sulle emittenti nazionali analogiche, digitali e satellitari. Per quanto riguarda invece le emittenti a diffusione locale, a causa della numerosità e della loro dislocazione sul territorio, per le evidenti problematiche che presenta il capillare monitoraggio, nel corso del 2007, sono state emanate dall'Autorità linee guida al fine di demandare ai vari Co.re.com. diffusi sul territorio nazionale il controllo delle emittenti locali di propria competenza da effettuarsi in maniera omogenea e trasparente.

La pubblicità televisiva e radiofonica

L'attività di vigilanza sulla pubblicità trasmessa dalle emittenti televisive si esplica attraverso il controllo della programmazione.

La verifica dei programmi delle concessionarie radiotelevisive analogiche a diffusione nazionale, avviene attraverso un monitoraggio sistematico, effettuato sull'intera programmazione delle emittenti, attraverso la registrazione dei programmi e la successiva analisi e catalogazione dei diversi eventi pubblicitari trasmessi nel corso di ciascuna giornata televisiva.

Il monitoraggio delle emittenti digitali a diffusione terrestre e satellitari viene effettuato a rotazione periodica e/o a campionamento di alcune tipologie di program-

mi, per l'onerosità degli apparati necessari per la rilevazione (ampia gamma di strumenti necessari per la ricezione quali antenne e ricevitori, e differenti codifiche).

Per quanto riguarda le emittenti locali, radiofoniche e televisive, non essendo possibile attuare un monitoraggio di natura sistematica, data la numerosità di tali emittenti, che comporterebbe elevatissimi oneri per l'effettuazione del monitoraggio e vincoli di natura tecnica per l'impossibilità di effettuare la ricezione e la raccolta di tutti i segnali diffusi da una unica postazione di rilevazione, il monitoraggio viene demandato a strutture periferiche delegate dall'Autorità che operano a campione o su segnalazione di privati cittadini, associazioni, emittenti, ecc. inviando poi la documentazione agli uffici demandati dell'Autorità.

Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria nei confronti delle concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale, pertanto, è riportato nella tabella seguente, in considerazione dell'attuale classificazione delle infrazioni aggiornate nell'anno nel periodo maggio 2007 - aprile 2008.

Emittenti nazionali

Nell'ambito dell'attività dell'ufficio incaricato allo svolgimento dell'attività di controllo su tali emittenti, riorganizzato dall'inizio del 2007 secondo criteri di ottimizzazione ed efficacia dell'azione svolta, attraverso la contemporanea attività di vigilanza, controllo e fase istruttoria del procedimento sanzionatorio nel caso di riscontro di infrazioni, si è rilevato un positivo andamento del processo di lavorazione della pratica amministrativa e della sua continuità relativamente agli specifici tempi tecnici legati alla sua istruttoria.

In dettaglio l'attività può essere riassunta nella tabella 2.24.

Per quanto invece concerne le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, con riferimento alle violazioni riportate in tabella, a fronte di 18 procedimenti avviati nel periodo in esame, ne sono stati conclusi 13 con diffida (delibere nn. 120/07/CSP, 121/07/CSP e 122/07/CSP, Prima TV'), (delibera n. 140/07/CSP, TGS Telegiornale di Sicilia), (delibera n. 177/07/CSP, Radio Gamma 5), (delibera n. 189/07/CSP, Telearena), (delibere nn. 1/08/CSP, 2/08/CSP, 3/08/CSP, 4/08/CSP e 5/08/CSP, Rete Sei), (delibera n. 82/08/CSP, Telesalute), (delibera n. 97/08/CSP, Radio Sudtirolo); inoltre sono stati adottati 8 provvedimenti di diffida relativi a procedimenti avviati con contestazione precedentemente al periodo di riferimento (delibere nn. 94/07/CSP, 95/07/CSP, 96/07/CSP e 97/07/CSP, Telenostra), (delibera n. 98/07/CSP, Telenormanna TVA), (delibere nn. 99/07/CSP, 100/07/CSP, 107/07/CSP, Irpinia TV) e 3 provvedimenti di ordinanza - ingiunzione (delibera n. 194/07/CSP - euro 1.032,00, n. 195/07/CSP - euro 1.032,00, delibera n. 196/07/CSP - euro 1.032,00, Irpinia TV) relativi a procedimenti conclusi con diffida precedentemente adottata.

Tabella 2.24. Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività sanzionatoria nel settore della pubblicità televisiva

Classificazione delle infrazioni	Provvedimenti adottati	Emittente	Numero provvedimento	Importo sanzione
1. Affollamenti				
a) concessionaria pubblica	5	RAI 1 RAI 2 RAI 3 RAI 2 RAI 3	DEL. 73/07/CSP DEL. 74/07/CSP DEL. 75/07/CSP DEL. 192/07/CSP DEL. 193/07/CSP	DIFFIDA DIFFIDA DIFFIDA € 30.000,00 € 10.000,00
b) emittenti private	15	ITALIA1 CANALE 5 FOX FOX CRIME LA7 SKYCINEMA1 LA7 FOX FOX CRIME MTV SKYCINEMA1 LA7 ITALIA1 RETE4 CANALE 5	DEL. 76/07/CSP DEL. 77/07/CSP CONT/68/07/DIC CONT/69/07/DIC CONT/77/07/DIC DEL. 118/07/CSP DEL. 130/07/CSP DEL. 163/07/CSP DEL. 166/07/CSP CONT/186bis/07/DIC DEL. 175/07/CSP DEL. 178/07/CSP DEL. 60/08/CSP DEL. 98/08/CSP DEL. 99/08/CSP	€ 10.000,00 € 20.000,00 DIFFIDA ARCHIVIAZIONE DIFFIDA ARCHIVIAZIONE € 20.000,00 DIFFIDA € 20.000,00 € 15.495,00 € 46.485,00
c) affollamenti per televendite	4	SPORTITALIA RETECAPRI RETECAPRI RETECAPRI	DEL. 119/07/CSP CONT/102/07/DIC CONT/116/07/DIC DEL. 17/08/CSP	DIFFIDA DIFFIDA
2. Interruzioni di partite sportive per trasmissione di spot isolati	6	RAI 1 RAI 2 ITALIA1 CANALE 5 RAI 1 LA7	DEL. 181/07/CSP DEL. 182/07/CSP CONT/255/07/DIC CONT/258/07/DIC CONT/259/07/DIC CONT/36/08/DIC	€ 180.000,00 € 50.000,00
3. Interruzione di opere musicali, teatrali e audiovisive	2	LA7 FOX	CONT/185/07/DIC CONT/239/07/DIC	
4. Distanza tra interruzioni successive	7	ITALIA1 CANALE5 CANALE5 ITALIA1 FOX CRIME FOX ITALIA1	DEL. 83/07/CSP DEL. 117/07/CSP DEL. 200/07/CSP CONT/66/07/DIC CONT/252/07/DIC CONT/253/07/DIC DEL. 39/08/CSP	ARCHIVIAZIONE DIFFIDA € 50.000,00 DIFFIDA
5. Interruzione di programmi inferiori a 30 minuti	5	SPORTITALIA ITALIA1 SPORTITALIA RAI 1 RAI 1	DEL. 61/07/CSP DEL. 139/07/CSP DEL. 174/07/CSP CONT/187/07/DIC DEL. 105/08/CSP	DIFFIDA ARCHIVIAZIONE € 10.000,00 DIFFIDA
6. Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi	2	RAI 2 ITALIA1	DEL. 183/07/CSP DEL. 184/07/CSP	€ 10.000,00 € 20.000,00
7. Presentazione di televendite da parte del conduttore del programma nello stesso contesto scenico	0			
8. Riconoscibilità del messaggio pubblicitario	6	CANALE5 RAI 1 CANALE5 RETECAPRI CANALE5 CANALE5	DEL. 80/07/CSP DEL. 159/07/CSP CONT/106/07/DIC CONT/121/07/DIC CONT/57/08/DIC DEL. 110/08/CSP	ARCHIVIAZIONE DIFFIDA ARCHIVIAZIONE
TOTALE	52			

Fonte: elaborazione Autorità

In aggiunta ai risultati prima ricordati, sempre con riferimento alle emittenti locali e nazionali, nell'arco temporale in esame, sono stati avviati con contestazione, a seguito di segnalazione degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, della Guardia di finanza, dei Comitati regionali per le comunicazioni e del Comitato TV e Minori, di segnalazioni non qualificate e attività di monitoraggio d'ufficio 22 procedimenti per la violazione dell'articolo 5 *ter* del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP) – inserito con la delibera n. 34/05/CSP; 3 segnalazioni qualificate hanno dato luogo ad archiviazioni in via amministrativa. A fronte dei suddetti procedimenti avviati nel periodo in esame, ne sono stati conclusi 9 con diffida (delibere nn. 141/07/CSP e 100/08/CSP, TVT), (delibera n. 152/07/CSP, LA9), (delibera n. 179/07/CSP, D2Channel), (delibera n. 180/07/CSP, Tele Rent), (delibera n. 6/08/CSP, TRM), (delibera n. 41/08/CSP, Telesalute), (delibera n. 61/08/CSP, Med 2), (delibera n. 66/08/CSP, Retecapri); inoltre, sono stati adottati 8 provvedimenti di diffida relativi a procedimenti avviati con contestazione precedentemente al periodo di riferimento: (delibera n. 91/07/CSP, Retesole), (delibera n. 92/07/CSP, Antennatre), (delibera n. 93/07/CSP, TGS Telegiornale di Sicilia), (delibera n.112/07/CSP, Telemed 2), (delibera n. 126/07/CSP, Video Uno), (delibera n.132/07/CSP, Videomed), (delibera n.133/07/CSP, TRM), (delibera n.134/07/CSP, Med 1 già Telemed) e 7 provvedimenti di ordinanza – ingiunzione (delibera n.197/07/CSP – euro 3.000,00, TRM), (delibera n.198/07/CSP – euro 3.000,00, Med 1 già Telemed), (delibera n.199/07/CSP – euro 3.000,00, Retesole), (delibera n. 62/08/CSP – 4.000,00, TGS Telegiornale di Sicilia), (delibera n. 63/08/CSP – 34.000,00, Retesole), (delibera n.64/08/CSP – 20.000,00, Antennatre), (delibera n. 65/08/CSP – 2.000,00, TVT) relativi a procedimenti conclusi con diffida precedentemente adottata.

La procedura di infrazione comunitaria in materia di pubblicità televisiva

Il 12 dicembre 2007 la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una lettera di messa in mora in merito alle procedure di infrazione 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303 relative alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 97/36/CE (c.d. Televisione senza frontiere), contestando, in particolare, la normativa e la prassi italiane riguardanti l'inserimento e la durata della pubblicità nei programmi televisivi (di cui alla Direttiva "Televisione senza frontiere"), avuto specifico riguardo ai limiti temporali di trasmissione della pubblicità (articolo 18), alle norme sull'inserimento della pubblicità nei programmi (articolo 11), a quelle riguardanti le finestre per le televendite (articolo 18*bis*), nonché alle disposizioni in materia di "autopromozione", da parte delle emittenti soggette alla giurisdizione italiana. E' stata, inoltre, segnalata la non incisività del sistema sanzionatorio vigente in Italia per le violazioni relative alle norme della direttiva comunitaria in questione.

Al fine di porre rimedio ai rilievi formulati dalla Commissione europea, l'Autorità, per quanto di sua competenza, aveva già precedentemente avviato le procedure di revisione del proprio regolamento in materia di pubblicità e televendite, ai fine del pieno allineamento alle norme comunitarie, ancor prima della formale messa in mora, sulla base di un Dossier che la Commissione aveva inviato alle Autorità italiane nella prima parte del 2007.

Con la delibera n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007, infatti, l'Autorità ha provveduto al corretto recepimento degli articoli 18 e 18 bis della direttiva 97/36/CE, relati-

vamente agli annunci di autopromozione e alle finestre di programmazione destinate alla televendita. Quanto all'autopromozione, essa è stata assoggettata alle regole vigenti in materia pubblicitaria relativamente agli aspetti della sua riconoscibilità e del suo corretto posizionamento tra i programmi e all'interno di essi. Per i programmi di televendita, diffusi da un canale che non sia esclusivamente dedicato a tale genere, è stato previsto che ciascuno di essi debba avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti (c.d. "finestre di televendita"), fermo restando il rispetto dei tetti di affollamento giornaliero previsti dalla normativa vigente per le forme di pubblicità non tabellare diffuse dalle emittenti nazionali.

Nell'ambito dell'impugnativa proposta da una emittente televisiva nazionale avverso la citata delibera n. 162/07/CSP il T.A.R. Lazio, nell'accogliere la domanda incidentale di sospensione con ordinanza n. 681/2008 del 31 gennaio 2008 limitatamente alla parte in cui la delibera fissa la propria entrata in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione, ha fatto carico all'Autorità di individuare *"un termine più congruo che tenga conto sia della pendenza del procedimento di modifica del provvedimento impugnato, sia della complessità degli adempimenti e degli adempimenti cui sono tenuti i destinatari della stessa delibera"*.

Con la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008, onde completare la disciplina introdotta con la delibera impugnata ed eliminare ogni possibilità di incertezza in ordine alla condizione delle televendite di durata inferiore ai quindici minuti, l'Autorità ha previsto che gli "spot" di televendita sono ammessi, ma nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall'articolo 38, comma 2, del Testo Unico della Radiotelevisione.

Ai fini della fissazione di un termine "congruo" di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di televendite, in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Lazio, l'Autorità ha svolto una approfondita istruttoria nei confronti dei soggetti destinatari della norma – le emittenti televisive e i fornitori di contenuti in ambito nazionale –, all'esito della quale ha provveduto a fissare alla data del 30 novembre 2008 l'entrata in vigore della nuova disciplina, tenendo conto, da un lato della necessità di accordare un periodo temporale di *vacatio* al fine di non pregiudicare i contratti già stipulati dagli operatori, dall'altro di definire entro un ragionevole termine il procedimento che consente un totale allineamento alla direttiva europea.

Tenuto conto dell'esigenza di pervenire a un maggior grado di certezza nell'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità radiotelevisiva, anche a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea nelle lettera di messa in mora del 12 dicembre 2007, l'Autorità ha inoltre ravvisato l'opportunità di adottare una *Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*, ed ha altresì ritenuto di sottoporre il testo a consultazione degli operatori interessati per l'acquisizione di osservazioni e rilievi prima della sua approvazione.

Tra gli aspetti toccati dalla comunicazione interpretativa vi sono l'interpretazione della nozione di autopromozione, la qualificazione dei programmi composti da parti autonome, il metodo di calcolo delle interruzioni pubblicitarie delle opere audiovisive e lungometraggi cinematografici, le modalità di inserimento della pubblicità nei programmi sportivi e, in particolare, nelle partite di calcio, le nuove forme pubblicitarie costituite da "sovraimpressioni animate".

Ai fini della definitiva emanazione il testo della comunicazione interpretativa è stato ora sottoposto alla Commissione europea per acquisirne la valutazione, anche in relazione alla sua idoneità a sanare alcuni punti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano.

Si segnala infine la recente norma varata dal Parlamento in occasione della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, con la quale si pone rimedio alle censure mosse dalla Commissione europea relativamente alle disposizioni in materia di interruzione di opere liriche, teatrali e musicali e alla non incisività del sistema sanzionatorio.

La pubblicità degli enti pubblici

A valle delle attività ispettive svolte dall'Autorità relativamente alla pubblicità istituzionale (cfr. par. 2.13) sono stati adottati i provvedimenti descritti nel seguito.

La mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte dall'Autorità, dei prospetti recanti le spese pubblicitarie relative agli anni 2004, 2005 e 2006 da parte di alcune Università e Aziende USL (articolo 41, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 7, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, in ordine alla mancata comunicazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa), ha condotto, nell'anno di riferimento all'adozione di provvedimenti; di questi 3 procedimenti si sono conclusi in seguito all'esercizio, da parte degli enti pubblici, nella fattispecie due Università e una Azienda Usl, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (pari a euro 1.733,00) e si riferiscono all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (delibera n. 525/07/CONS), all'Università degli Studi del Sannio (delibera n. 526/07/CONS), all'Azienda USL Catania 3 (delibera n. 609/07/CONS).

Quattro procedimenti si sono conclusi con altrettanti provvedimenti di ordinanza – ingiunzione e si riferiscono alla Fiera di Genova S.p.A. – euro 5.200,00 – (delibera n. 449/07/CONS), all'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata – euro 3.500,00 – (delibera n. 523/07/CONS), all'Università degli Studi di Palermo - euro 1.733,00 (delibera n. 573/07/CONS), all'Università degli Studi del Molise – euro 1.733,00 (delibera n. 610/07/CONS).

Inoltre, sono stati avviati 3 procedimenti attraverso la contestazione della violazione dell'articolo 41 del Testo Unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177), uno dei quali riguarda in particolare la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nel corso di istruttorie in materia di comunicazione istituzionale.

La pubblicità ingannevole

A seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi che hanno adeguato la normativa interna in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e di pratiche commerciali scorrette alle disposizioni delle Direttiva 2005/29/CE, rispettivamente n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, l'Autorità è ora chiamata ad esprimere il suo parere sia sulla pubblicità, sia sulla pratica commerciale, quando le stesse siano o debbano essere diffuse attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione. La norma (Codice del consumo, articolo 26, comma 5, decreto legislativo 206/05) che dispone l'obbligatorietà del parere, non vin-

colante, recante "Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" è stata modificata con la sostituzione delle parole "pubblicità" e "pratica commerciale" a "messaggio pubblicitario" lasciando inalterata la sostanza e la ratio della norma ma introducendo, nella nuova prospettiva di tendenza che favorisce le pratiche di *moral suasion*, il nuovo istituto degli "impegni" consistenti in una dichiarazione del professionista avente a oggetto la modifica del messaggio o della pratica e l'impegno a riparare le conseguenze del comportamento contestato, che viene recepita e resa obbligatoria attraverso l'accettazione da parte del Garante con la conseguenza di "far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità".

In esecuzione di tale normativa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 15 novembre 2007 ha adottato propri regolamenti sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita e in materia di pratiche commerciali scorrette dando attuazione, attraverso la definizione delle procedure applicative, alla previsione dell'assunzione degli impegni che fa venir meno i profili di illegittimità della pubblicità, dando luogo alla chiusura del procedimento "senza accertare l'infrazione".

Alla luce di tale innovazione normativa sarà necessario ridefinire il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le procedure di richiesta del parere stesso in quanto essendo il parere dell'Autorità richiesto prima della pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli impegni il parere reso sui messaggi già oggetto di diffusione risulterebbe *inutiliter datus* in virtù della sanatoria dell'infrazione conseguente all'assunzione degli impegni e al conseguente accoglimento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero, in alternativa, questa Autorità si pronuncerebbe *inutiliter* sugli impegni, in caso di rigetto degli stessi.

Nel periodo 1° maggio 2007 – 30 aprile 2008 l'Autorità ha provveduto a rendere 203 pareri su 214 messaggi pubblicitari di cui 120 su messaggi diffusi attraverso la stampa periodica e quotidiana, 2 per via radiofonica e 28 televisiva, 64 tramite altri mezzi di comunicazione, di cui 56 su Internet; 11 dei pareri resi riguardano messaggi diffusi su più mezzi. Di tutti questi, i pareri resi relativamente a messaggi diffusi da aziende tenute all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione hanno costituito circa il 15% del totale caratterizzandosi per la prevalenza di quelli diffusi da operatori di comunicazione elettronica.

2.11. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni

Con riferimento al processo di valutazione economica del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), relativo all'anno 2006, si evidenzia innanzitutto la continuità metodologica con l'impianto utilizzato nella precedente occasione, relativa al biennio 2004-2005 (delibera n. 341/06/CONS).

In sintesi, si ribadisce che, per alcuni settori che compongono il SIC (tabella 2.25), che sono tradizionalmente oggetto dell'analisi e del monitoraggio istituzionale da parte dell'Autorità, il processo che porta alla quantificazione economica avviene a partire da una rilevazione sostanzialmente censuaria, ossia mediante rilevazione diretta delle diverse tipologie di ricavo presso le imprese. Viceversa, per gli altri settori rispetto ai quali le competenze dell'Autorità sono limitate - e così la conoscenza delle relative strutture di mercato - il processo avviene attraverso il ricorso a studi di settore e ad altre fonti esterne (ad esempio SIAE per il cinema). Si segnala, infine, che - nel caso della pubblicità esterna, delle iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi e delle sponsorizzazioni - si è proceduto, come in passato, a stime mediante il ricorso a metodologie condivise con le principali associazioni di categoria.

Tabella 2.25. *I settori merceologici che compongono il SIC*


Settori soggetti a valorizzazione mediante rilevazione diretta presso le imprese	Settori soggetti a valorizzazione mediante ricorso a fonti esterne e processi di stima
1) Stampa quotidiana	9) Box office e pubblicità
2) Stampa periodica	10) Pubblicità esterna
3) Editoria annuaristica	11) Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi
4) Editoria elettronica (a)	12) Sponsorizzazioni
5) Agenzie di stampa	
6) Televisione gratuita	
7) Televisione a pagamento	
8) Radio	

(a) soggetta ad integrazioni con altre fonti esterne.

La figura 2.6 illustra le fasi dei due distinti processi (raccolta dati presso le imprese e ricorso ad altre fonti esterne) predisposti per la fase operativa della valutazione economica del SIC.

Più in dettaglio, la rilevazione diretta dei dati ha interessato circa 360 imprese, operanti nell'editoria e nel settore radiotelevisivo, largamente rappresentative (mediamente per oltre il 90%) delle specifiche attività economiche di riferimento. Inoltre, con l'obiettivo di disporre di strumenti a supporto e verifica dei dati forniti dalle singole imprese, sono stati somministrati specifici questionari a quelle concessionarie di pubblicità aventi una raccolta lorda maggiore di 20 milioni di euro.

Nel processo di raccolta dei dati, massima attenzione è stata posta al "tasso di risposta" delle imprese, elemento ritenuto essenziale per disporre di informazioni



quanto più possibile rappresentative dell'universo di riferimento. Il tasso di risposta è risultato pari al 96% del numero delle imprese contattate, ossia ad un valore che garantisce pienamente la rappresentatività dei dati raccolti con riferimento ai singoli settori ed aree economiche considerati.

La determinazione degli altri settori è stata effettuata, come ricordato in precedenza, mediante il ricorso a fonti esterne. Più in dettaglio, per il cinema, l'aggiornamento è stato eseguito utilizzando i dati forniti da SIAE per valutare gli specifici ricavi delle sale cinematografiche, mentre per quantificare i ricavi di natura pubblicitaria sono state utilizzate le informazioni prodotte da Nielsen Media Research. Inoltre, è stata inclusa nell'area Cinema una valutazione fornita da Univideo circa la dimensione economica dell'*homevideo* commercializzato attraverso canali di distribuzione diversi dall'edicola.

La pubblicità esterna, le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, e le sponsorizzazioni – come è noto – costituiscono le aree economiche che presentano le maggiori criticità in termini di individuazione dei soggetti i cui ricavi possono essere riferibili al SIC e comportano, di conseguenza, evidenti difficoltà per la determinazione del relativo valore economico.

Per questi settori, pertanto, in continuità con l'approccio utilizzato nell'ambito della analisi per il biennio 2004-2005, è stato confermato un percorso metodologico - concordato con le principali associazioni di categoria - che, identificando le principali categorie di soggetti ed imprese che fanno parte della filiera delle tre aree pubblicitarie e stimandone al tempo stesso lo specifico peso all'interno di ciascuna di queste, consente di "enucleare" i ricavi delle imprese le cui attività sono univocamente riconducibili al SIC.

In definitiva, tenuto conto degli aspetti metodologici sinteticamente richiamati, si è pervenuti ai risultati illustrati nella tabella 2.26, dove sono indicati i ricavi relativi al 2006 per i singoli settori economici che compongono il SIC, il cui valore complessivo è pari a 23.640 milioni di euro.

Va sottolineato che la componente del totale SIC relativa ai settori direttamente "censiti" dall'Autorità rappresenta circa il 70%, mentre una consistenza comunque rilevante assumono ancora quei settori di difficile quantificazione economica, ed in primo luogo le iniziative di comunicazione presso il punto vendita che eguagliano la stampa periodica e sopravanzano, sia pur di poco, la stampa quotidiana.

In termini più generali, le dimensioni economiche dei mercati della radio e della televisione continuano a essere le più rilevanti (35,9% del totale) distanziando la stam-

pa quotidiana e periodica (30,1%) ed – appunto – le iniziative presso il punto vendita (15,3%).

Tabella 2.26. *Il SIC per aree economiche nel 2006 (milioni di euro)*

Aree economiche indicate nel D.lgs 177/05	Segmentazione per settori economici	Ricavi complessivi	%
1. Stampa quotidiana e periodica	1. Stampa quotidiana nazionale e locale	3.479	14,7
	2. Stampa periodica	3.650	15,4
	<i>Totale</i>	<i>7.129</i>	<i>30,1</i>
2. Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet	3. Editoria annuaristica	870	3,7
	4. Editoria elettronica	930	3,9
	5. Agenzie di stampa	345	1,5
	<i>Totale</i>	<i>2.145</i>	<i>9,1</i>
3. Radio e televisione	6. TV gratuita	5.516	23,3
	7. TV a pagamento	2.328	9,8
	8. Radio nazionale e locale	659	2,8
	<i>Totale</i>	<i>8.503</i>	<i>35,9</i>
4. Cinema	9. Box office e pubblicità	1.388	5,9
5. Pubblicità esterna	10. Pubblicità esterna	587	2,5
6. Iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi	11. Iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi	3.606	15,3
	7. Sponsorizzazioni	282	1,2
Totale		23.640	100,0

Fonte: elaborazioni Autorità su dati aziendali e fonti varie

2.12. La rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione

L'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione di massa ha riguardato l'adeguatezza sia della *governance* degli organi amministrativi e dei Comitati tecnico-scientifici delle società rilevatrici, sia delle metodologie adottate dalle società medesime alle raccomandazioni fornite con l'atto di indirizzo emanato con delibera n. 85/06/CSP.

Per quanto riguarda l'ascolto televisivo l'Autorità, con delibera n. 55/07/CSP, come già riportato nella precedente Relazione annuale, ha emanato alcune raccomandazioni metodologiche relative alla diffusione degli indici di ascolto nel caso di piccole audience. In particolare ha indicato alla società di rilevazione di fornire agli utenti dei dati di ascolto una informazione adeguata sull'"errore campionario" e sulla numerosità del campione sulla base del quale le stime sono state elaborate.

Inoltre, stante la necessità di una maggiore significatività dei dati rilevati ed al fine di ridurre la variabilità, l'Autorità aveva raccomandato ad Auditel di pubblicare i dati aggregandoli anche secondo periodicità diverse, oltre a quella giornaliera.

In merito al primo tema, la società Auditel ha provveduto a redigere una nota metodologica sul calcolo dello "*standard error*" connesso ai dati delle emittenti satellitari. In base alle informazioni fornite nella nota metodologica, pubblicata sul sito dell'Autorità, gli utenti dispongono attualmente di un ordine di grandezza utile per valutare il "grado di variazione" della stima offerta dai dati di ascolto.

E' stata altresì recepita da Auditel la raccomandazione relativa alla pubblicazione di dati di ascolto riferiti a periodicità più ampie.

Il processo di adeguamento ha determinato, inoltre, il riconoscimento agli operatori satellitari che si definiscono "societariamente e operativamente indipendenti" rispetto alla società Sky, della facoltà di indicare un proprio membro nel Comitato tecnico della società rilevatrice. Ad oggi, pertanto, il settore televisivo satellitare risulta essere rappresentato, nel Comitato tecnico di Auditel, da due distinti soggetti: un componente della TV satellitare Sky e uno indicato dai cosiddetti operatori indipendenti.

Gli uffici dell'Autorità hanno altresì provveduto a svolgere le attività previste nella Convenzione tra l'Autorità e l'Istat finalizzata allo svolgimento di uno studio riguardante l'indagine sugli ascolti televisivi e la definizione di alcuni strumenti metodologici utili alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la certificazione della qualità della rilevazione sugli indici televisivi in Italia. La Convenzione prevede la stesura, da parte dell'Istituto, di tre rapporti, due dei quali già ufficialmente presentati all'Autorità.

Il primo rapporto, presentato il 12 luglio 2007 e intitolato "Metodologia per il calcolo degli errori di campionamento delle stime dell'indagine Auditel", è dedicato allo studio dei metodi statistici per il calcolo della variabilità campionaria delle stime dell'ascolto televisivo. E' stata appurata la conformità delle procedure utilizzate da Auditel alla descrizione fornita nella nota metodologica ed è stata verificata empiricamente la validità delle metodologie a partire dai dati di alcune rilevazioni forniti dalla stessa società.

In particolare, tali analisi empiriche hanno dimostrato che:

- a) gli errori relativi delle stime decrescono al crescere del valore della stima;
- b) le stime riferite ad ascolti bassi sono soggette ad errori molto elevati, mentre le stime riferite alle grandi emittenti nazionali sono in genere affidabili;
- c) gli errori relativi decrescono all'ampliarsi dell'intervallo temporale di riferimento.

Il secondo rapporto, presentato il 14 dicembre 2007 e intitolato "Definizione di un sistema di indicatori della qualità del processo produttivo dell'indagine Auditel", definisce la qualità dei dati del processo produttivo di Auditel attraverso un esame delle possibili fonti di distorsione nelle stime. In esso vengono indagati, ai fini della verifica di validità del metodo di inferenza, gli errori diversi da quelli campionari, quali ad esempio quelli di lista, di mancata risposta e di misura, al fine di definire un sistema di indicatori della qualità del processo produttivo dell'indagine.

I due rapporti già presentati hanno contenuto prettamente teorico e sono finalizzati ad illustrare la metodologia degli indicatori di accuratezza delle stime di indagine (share, totale persone contattate). Il terzo rapporto avrà un contenuto sia empirico che metodologico. In esso, infatti, verranno presentati i valori numerici degli *indicatori di qualità* illustrati nei primi due rapporti e saranno avanzate le proposte per eventuali perfezionamenti metodologici.

Per quanto riguarda l'ascolto radiofonico, Audiradio ha apportato modifiche metodologiche al disegno di ricerca adottato. L'indagine, prima limitata a 72.000 interviste, è attualmente condotta su un campione di 120.000 unità ed è strutturata non più in quattro cicli, bensì in sei bimestri. A garantire una migliore rappresentazione della popolazione italiana, sono stati inclusi tra gli intervistati per via telefonica anche gli utenti che utilizzano esclusivamente il telefono mobile.

Le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 85/06/CSP e alla successiva delibera di attuazione n. 130/06/CSP sono state recepite anche nel settore della misurazione della fruizione del mezzo Internet. La società Audiweb, che prima limitava la propria attività alla pubblicazione dei dati di traffico dichiarati dagli editori, ha sviluppato un nuovo disegno di ricerca, con lo scopo di raccogliere e diffondere i dati sull'*audience on line*.

Per quanto riguarda la *governance*, Audiweb è strutturato sul modello di *Joint Industry Committee*, consentendo, pertanto, la partecipazione di tutti gli operatori appartenenti ai mercati di riferimento ed alle associazioni di categoria interessate.

Anche dal punto di vista metodologico, Audiweb ha manifestato la volontà di adeguare il nuovo disegno di ricerca alle raccomandazioni formulate dall'Autorità. L'indagine si caratterizza per l'integrazione di diverse fonti. La *Ricerca di base*, quantitativa, è costituita da una serie di interviste su un campione della popolazione italiana residente. Il *Catalogo*, è invece, costituito da informazioni su tutta l'offerta editoriale disponibile su Internet ed è organizzato per gerarchie di navigazione e per categorie di contenuti editoriali. Il *Sistema censuario*, costituisce la rilevazione oggettiva e completa di tutta l'attività di Internet sui siti del catalogo tramite *feed back* tecnici verso i server di raccolta dati. Infine, il *Panel*, è la rilevazione della fruizione di Internet sui siti del catalogo da parte di campioni statisticamente rappresentativi.

Queste ultime due fonti sono oggettive, in quanto non basate sulle dichiarazioni fornite dagli utenti. Tuttavia, come indicato nella nota metodologica, esse utilizzano

differenti metodologie di rilevazione. Il *Sistema censuario* rileva, lato server, l'attività di navigazione sui siti presenti nel catalogo, mentre il *Panel* rileva la fruizione di Internet da parte del singolo navigatore facente parte del campione, attraverso un *software meter* installato sul suo computer.

L'utilizzo integrato delle due fonti – che possono dare risultati diversi - consente la rilevazione dei siti di minori dimensioni o di sezioni meno frequentate, garantendo la significatività delle misurazioni anche nei casi di estrema frammentazione dell'audience di Internet. Il raffronto tra queste diverse fonti può consentire di superare, in fase di rilevazione, il problema della significatività di "piccole audience" già riscontrato nell'analisi di altri mezzi di comunicazione.

Per quanto concerne, infine, gli indici di lettura della stampa quotidiana e periodica, l'Autorità ha preso atto delle modifiche apportate al regolamento di Audipress circa i criteri di partecipazione e di ammissione delle testate all'indagine. Precedentemente si individuava nella certificazione ADS della diffusione una condizione necessaria per l'ammissione delle testate alla rilevazione e a tale requisito Audipress, nel 2006, aveva temporaneamente derogato.

Da febbraio 2007, tutti gli editori che intendono partecipare all'indagine, compresa la cosiddetta *free press*, debbono, più semplicemente, autocertificare il numero di copie diffuse.

2.13. La tutela dei minori e della persona

L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, pone particolare attenzione nell'assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive. Infatti, la vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona. Sono comunque vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo. Inoltre, essa individua ulteriori precise disposizioni in materia di tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva.

È comunque da sottolineare come il quadro normativo e regolamentare in materia sia stato interessato negli ultimi anni, anche grazie al contributo dell'Autorità, da rilevanti revisioni, che appaiono riflettere la crescente attenzione che la società, nelle sue molteplici espressioni, rivolge al valore della tutela dei minori, inteso quale importante principio del sistema radiotelevisivo.

Con specifico riferimento all'anno 2007, la legge 4 aprile 2007, n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" e ha introdotto alcune modifiche agli articoli 34 e 35 del Testo unico della radiotelevisione, rafforzando le tutele dei valori dello sport nella programmazione televisiva. A seguito dell'emanazione di tale legge, il 25 luglio 2007 è stato sottoscritto il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "Codice media e sport", che individua una serie di misure che emittenti e fornitori di contenuti devono osservare anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. È opportuno rilevare che l'iter formale di approvazione del Codice media e sport si è concluso con l'adozione, da parte del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, del decreto 21 gennaio 2008, n. 36 che ne ha recepito le disposizioni. Il Codice è frutto dei lavori svolti dalla Commissione interministeriale appositamente costituita, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Autorità e contiene un complesso di regole fondate sulla autodeterminazione delle parti firmatarie¹⁰⁵, nel solco di una tradizione che si richiama a precedenti codici deontologici, quali la Carta di Treviso e la Carta dei doveri del giornalista, con il comune obiettivo di contrastare ogni forma di violenza nello sport ed esaltare le regole ed i principi di un corretto svol-

¹⁰⁵ Hanno sottoscritto il Codice: AERANTI, AERANTI-CORALLO, ALPI, CNT, CONNA, CORALLO, Europa TV S.p.A., FIEG, FNSI, FRT, TELECOM ITALIA MEDIA, ORDINE DEI GIORNALISTI, PRIMA TV S.p.A., RAI, REA, RNA, RTI, SKY ITALIA e USSI.

gimento delle competizioni agonistiche delle varie discipline, in particolare di quelle calcistiche. Il controllo del rispetto del codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale controllo si esplica nell'irrogazione delle sanzioni amministrative¹⁰⁶ nei confronti delle emittenti responsabili e in una serie di iniziative consistenti nella comunicazione delle sanzioni irrogate alle amministrazioni pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza, al CONI e alle Federazioni sportive per le valutazioni in materia di accesso agli stadi e, infine, agli ordini professionali per le valutazioni in ordine alle violazioni commesse da giornalisti. A questo proposito, l'Autorità, con deliberazione n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008, ha tempestivamente provveduto a elaborare e adottare il regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice media e sport, uniformando altresì la propria attività di vigilanza al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. Ha nel contempo definito i compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni che, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento, sono chiamati a svolgere funzioni di vigilanza e di segnalazione delle ipotesi di violazioni in materia.

L'Autorità, inoltre, sulla scia di quanto già avviato in altre aree di interesse afferenti alla tutela dei minori e alla garanzia dell'utenza, con delibera n. 23/07/CSP ha ritenuto di adottare un Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche. Tale Atto di indirizzo assume una peculiare rilevanza considerato che rappresenta un tentativo di far fronte a talune difficoltà interpretative delle norme di settore. Indicando i criteri per l'individuazione dei contenuti di natura pornografica, offensivi del pudore, sembra aver già stimolato processi di cambiamento nell'ambito della programmazione televisiva locale.

In una prospettiva di rafforzamento delle attività di vigilanza dell'emittenza locale, l'Autorità ha poi istituito, al suo interno, un gruppo di lavoro interdisciplinare con l'obiettivo di definire linee-guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Comitati regionali per le comunicazioni in materia di monitoraggio radiotelevisivo. All'esito dei lavori del citato gruppo, l'Autorità, con delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, ha approvato le linee-guida cui i Co.re.com devono uniformarsi nello svolgimento delle attività a loro delegate. E' da evidenziare che un capitolo del documento approvato è prettamente dedicato alla materia della tutela dei minori e della garanzia dell'utenza. Esso, tra l'altro, chiarisce molteplici aspetti relativi sia al delicato lavoro di analisi del contenuto dei programmi, sia alle procedure operative connesse alla redazione e all'inoltro delle segnalazioni. L'Autorità ha peraltro già provveduto ad avviare un processo di confronto e dialogo con i Co.re.com, ritenuto necessario ai fini dell'effettiva applicazione delle linee guida medesime.

Da evidenziare anche la partecipazione dell'Autorità ai lavori del progetto nazionale Teleduchiamoci promosso, ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 2006, dal Ministero della pubblica istruzione, che si è posto l'obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche dell'uso corretto del mezzo televisivo attraverso la creazione di sinergie tra le principali agenzie di socializzazione, quali la scuola e la famiglia.

Di estremo interesse, per gli sviluppi che potrà avere anche nel nostro ordinamento interno, rivestono gli esiti dei lavori, svolti presso le competenti sedi europee, di revi-

106 Nei confronti delle emittenti e dei fornitori di contenuti possono essere irrogate sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma da 25.000 a 350.000 euro, e nei casi più gravi la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da uno a dieci giorni.

sione della Direttiva "Televisione senza frontiere" 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, sull'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Dopo un lungo iter, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato, in data 11 dicembre 2007, la Direttiva 2007/65/CE tesa a consentire adattamenti del quadro normativo al fine di tener conto della diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi. Relativamente alla materia della tutela dei minori, la Direttiva – pur garantendo un *corpus* minimo di norme poste a protezione delle persone di minore età e della dignità umana - introduce tutele differenziate per tipologia di servizio di media audiovisivo, individuando disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta e disposizioni applicabili a tutti i servizi dei media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive. Ai sensi dell'articolo 3, entro il 2009 gli Stati membri sono chiamati a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quanto disposto dalla Direttiva.

Infine, a completamento del quadro sinteticamente esposto, appare opportuno fornire alcuni dati relativi al lavoro di vigilanza e sanzionatorio svolto nel settore. Al riguardo, è da sottolineare che i principali fattori propulsivi dell'attività preistruttoria e procedimentale in materia sono stati rappresentati dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Consiglio nazionale degli utenti, dai Comitati regionali per le comunicazioni, dalla Polizia postale e delle comunicazioni, dalla Guardia di Finanza, dalle associazioni poste a tutela degli utenti, dai privati cittadini che, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli svolti, hanno inoltrato all'Autorità numerose segnalazioni e denunce. E' inoltre da citare il lavoro di monitoraggio d'ufficio della programmazione televisiva che ha consentito lo svolgimento del lavoro di analisi del contenuto di trasmissioni ritenute critiche sotto il profilo della tutela dei minori e l'apertura di procedimenti a carico di emittenti nazionali.

In particolare, nel periodo in esame (1 maggio 2007 – 30 aprile 2008), sono stati conclusi 57 procedimenti che hanno dato vita ai seguenti provvedimenti:

- n. 39 ordinanze ingiunzioni, di cui:
 - 2 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela minori), 1 per la violazione del Codice media e sport e n. 18 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela utenti):
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 21/08/CSP, emittente Rai 2);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 30.000,00 (delibera n. 68/08/CSP, emittente Lazio Channel);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 61.980,00 (delibera n. 176/07CSP, emittente Retecapri);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 30.000,00 per violazione del Codice media e sport in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6bis del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (delibera n. 109/08/CSP, emittente Retesole);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 27.000,00 (delibera n. 107/08/CSP, emittente Nuovarete);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 21.000,00 (delibera n. 106/08/CSP, emittente Odeon Telecentro);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 20.000,00 (delibera n. 190/07CSP, emittente Radio Gamma 5);
- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 12.000,00 (delibera n. 150/07CSP, emittente Tele A, n. 8/08/CSP, emittente Telespazio TV Studio 3);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 9.000,00 (delibera n. 7/08/CSP, emittente Telespazio TV);
- 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 6.000,00 (delibera n. 127/07/CSP, emittente Studio TV, n. 164/07/CSP, emittente Med 1; delibera n. 191/07/CSP, emittente Tele A+);
- 5 sanzioni amministrative di importo pari a euro 3.000,00 (delibere n. 123/07/CSP, emittente Telemed, n. 124/07/CSP, emittente Med 2, n. 128/07/CSP emittente T.R.M., n. 165/07/CSP emittente Med 2, n. 31/08/CSP, emittente Rete Sette);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 1.548,00 (delibera n. 157/07/CSP, emittente La 9);
- 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 1.032,00 (delibere n. 62/07/CSP, emittente Tele A+, n. 78/07/CSP, emittente Telecampione Tlc);
- n. 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico e articolo 1, comma 1, lettera b) legge 6 febbraio 2006 n. 37:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 63/07/CSP, emittente Super 3);
- n. 3 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 143/07/CSP, emittente Rai 2);
 - 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 5.000,00 – (delibera n. 151/07/CSP, emittente Rete Oro, delibera n. 158/07/CSP, emittente Telechiara);
- n. 3 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 68/07/CSP, emittente Canale 5);
 - 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 25.000,00 – (delibera n. 79/07/CSP, emittente Rai 1, n. 129/07/CSP, emittente Canale 5);
- n. 1 per la violazione dell'articolo del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 D.M. 218/2006:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 200.000,00 – (delibera n. 18/08/CSP, emittente Canale 5);
- n. 2 per la violazione dell'articolo del Codice di autoregolamentazione TV e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 – (delibera n. 19/08/CSP, emittente Rai 1);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 – (delibera n. 20/08/CSP, emittente Rai 2);

- n. 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori come disposto dall'articolo 34 commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 - (delibera n. 137/07/CSP, emittente Canale 5);
- n. 2 per la violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 125/07/CSP, emittente Video Uno);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 40/08/CSP, emittente Telesalute);
- n. 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori come disposto dagli articoli 34, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 75.000,00 - (delibera n. 108/08/CSP, emittente MTV);
- n. 4 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650:
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.164,00 (delibera n. 384/07/CONS, emittente TCF Telecineforum);
 - 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 10.000,00 (delibere n. 572/07/CONS, emittente La 8, n. 33/08/CONS, emittente Telereporter);
 - 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.492,00 (delibera n. 550/07/CONS, emittente La 8);
- n. 7 archiviazioni per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 - (oblazione pari a euro 1.032,00);
- n. 1 archiviazione per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 - (oblazione pari a euro 5.164,00);
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;
- n. 4 archiviazioni nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;
- n. 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 34, comma 1 del Testo unico.

Dall'esame delle segnalazioni, relative a presunte violazioni alle disposizioni a tutela dei minori, sono stati, altresì, adottati:

- 35 atti di contestazione, di cui:
 - 21 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico;
 - 9 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3;
 - 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2, del Testo unico;
 - 3 per la violazione dell'articolo 34, comma 4 del Testo unico;
 - 1 per la violazione della legge 23 dicembre 1996 n. 650.
 - 27 atti di archiviazione in via amministrativa.

Linee guida sulle modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive

Dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007 svolta dal Presidente della Corte Suprema di Cassazione Vincenzo Carbone in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sono emersi accenti critici sulla spettacolarizzazione dei processi in televisione.

Voci autorevoli hanno sottoscritto la critica rivolta dal Presidente ai *mass media* e ne è nato un dibattito a mezzo stampa tra coloro che stigmatizzano la consuetudine dei processi "mediatici" celebrati in televisione e alcuni professionisti dell'informazione che, invece, difendono tali trasmissioni in nome del diritto di cronaca, ritenendo che l'esposizione all'opinione pubblica dei fatti relativi ai processi sia necessaria in quanto essi costituiscono l'indicatore di un costume, di un malessere sociale, e sono rappresentativi più in generale della società.

Rispetto alla classica "cronaca giudiziaria" che rappresenta un genere da sempre presente nei palinsesti e rispondente al soddisfacimento del più generale "diritto di cronaca", i programmi televisivi del più recente periodo hanno mostrato una tendenza a trasmettere vere e proprie ricostruzioni delle vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali, piuttosto che cronistici, che vengono però riprodotti con i tempi e i modi della televisione dove effetti "coloriti" o "teoremi giudiziari alternativi" prevalgono sulla sostanza, con il concreto rischio di trasformare il processo in una soap-opera ed alterare la misurata rappresentazione della verità "processuale", incidendo, così, sulle stesse garanzie processuali. L'effetto è quello di amplificare a dismisura la risonanza di iniziative processuali che, per il loro carattere solo prodromico e cautelare ben potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate e finire superate.

La normativa sul sistema radiotelevisivo vigente a livello nazionale pone tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo dei minori, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi nazionali.

A livello europeo, oltre alla direttiva TV senza Frontiere, vige la Raccomandazione (R(2003)13) adottata il 10 luglio 2003 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

concernente l'informazione fornita dai media in relazione ai procedimenti penali, nella quale si richiamo i principi fondamentali in materia, quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di replica, il diritto ad avere un giusto processo e la tutela della vita privata e familiare e si invitano gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto dei principi a tal fine stabiliti.

La problematica è di estrema delicatezza in quanto in essa confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti, quali la libertà di espressione e di opinione, il diritto di informare e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche del diritto di cronaca –, la presunzione di non colpevolezza e, infine, il rispetto delle libertà e dei diritti della persona *sub specie* di tutela della dignità umana e diritto al "giusto processo" tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno emanare un Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radio-televisive, approvato con delibera n. 13/08/CSP del 31 gennaio 2008. Il citato provvedimento, in considerazione della necessità che al soddisfacimento delle esigenze di correttezza nella rappresentazione dei processi in tv si proceda attraverso una responsabile scelta di autoregolamentazione degli operatori interessati, anche in considerazione del valore costituzionalmente garantito della libertà di espressione del pensiero, ha stabilito l'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso l'Autorità, in funzione di promozione e ausilio rispetto alla elaborazione di un codice di autodisciplina, da redigersi da parte delle emittenti con il concorso dell'Ordine dei giornalisti e delle organizzazioni rappresentative della stampa.

Nello stesso tempo, al fine del corretto dispiegarsi delle dinamiche autoregolamentari, sono stati individuati – già nell'atto di indirizzo – alcuni criteri a presidio degli interessi tutelati dalle norme vigenti.

Il criteri individuati riguardano:

- la necessità di evitare un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva delle vicende di giustizia;
- l'informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del processo celebrato nella sua sede naturale, quale luogo deputato all'accertamento della verità;
- la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione e di tutela della dignità umana, con una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori;
 - vanno evitate le manipolazioni che propongano una realtà virtuale del processo tale da ingenerare confusione nel telespettatore, con nocimento dei principi di lealtà e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
 - quando la trasmissione può inferire sui diritti della persona, l'informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza al principio di "proporzionalità", raccordando la comunicazione al grado di sviluppo dell'iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.

Il tavolo tecnico, al quale partecipano i rappresentanti delle emittenti nazionali e locali e dei fornitori di contenuti via satellite e via cavo, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa e sei esperti scelti dall'Autorità tra personalità indipendenti di alto prestigio in campo giuridico, della comunicazione e dei linguaggi dei

media, ha già avviato i lavori al fine della stesura del codice di autoregolamentazione che, unitamente alla normativa di rango primario ed ai criteri stabiliti dall'atto di indirizzo, costituirà la base per la vigilanza, da parte dell'Autorità, del rispetto della dignità della persona e dei minori nei programmi televisivi che si occupano di procedimenti giudiziari.

2.14. Il Registro degli operatori di comunicazione e il catasto delle frequenze


Il 2007 ha registrato un incremento percentuale di circa il 10% di nuove iscrizioni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), in linea con quello registrato nell'anno precedente.

Il procedimento di iscrizione, fatta eccezione per quei casi per i quali si rende necessario richiedere integrazioni o rettifiche della documentazione trasmessa, si conclude per la maggior parte dei casi nei tempi previsti dal Regolamento.

Va, a tal riguardo, fatto osservare che l'ulteriore implementazione sul sito Internet dell'Autorità di procedure guidate per la compilazione dei modelli ed il potenziamento del servizio di *call-center* ha consentito di ridurre il numero di pratiche che, come detto, comportano, per integrazioni o rettifiche, tempi maggiori del termine di 60 giorni previsto da Regolamento.

La tabella 2.7 descrive la suddivisione, per attività, delle imprese iscritte al Registro.

Figura 2.7. Imprese iscritte al ROC per tipologia d'attività (%)



Fonte: elaborazioni Autorità

Come si può notare, la maggior parte degli operatori iscritti è rappresentata dalle imprese editoriali che costituiscono ancora il 58,87 % del totale, valore che subisce, tuttavia, una riduzione percentuale rispetto agli anni precedenti in considerazione del fatto che i fornitori di servizi telematici e di telecomunicazioni salgono dal 9,46 % al 11,80 % (le percentuali per i rimanenti settori di attività restano pressoché invariate).

Il maggior incremento è, quindi, ancora rappresentato dal numero di richieste di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione da parte di imprese che offrono servizi telematici e di telecomunicazione.


Dal punto di vista amministrativo, nel corso del 2007 sono stati avviati una serie di controlli attraverso la consultazione del sistema Telemaco, uno strumento utile per una puntuale verifica, mediante estrazione di visure camerali *on line* presso le banche dati delle Camere di Commercio, delle posizioni di centinaia di soggetti iscritti al ROC o con posizioni ancora suscettibili di verifica.

Allo stato attuale, tutte le richieste di iscrizione da parte di nuovi soggetti vengono preliminarmente sottoposte a verifica nelle banche dati delle varie Camere di Commercio.

Nel corso dell'anno, attraverso tali controlli, si procederà ad aggiornare il numero dei soggetti iscritti, annotando oltre che le variazioni autonomamente comunicate dagli operatori, anche le cessazioni dalle attività registrate nel sistema camerale.

La figura seguente illustra la suddivisione delle imprese presenti nel Registro ripartite per natura giuridica dei soggetti iscritti.

Figura 2.8. Imprese iscritte al ROC per natura giuridica (%)



Fonte: elaborazioni Autorità

Per quanto riguarda l'attività afferente al censimento delle infrastrutture di diffusione radiotelevisiva site nel territorio nazionale, avviato dal Consiglio dell'Autorità con l'approvazione della delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006 c.d. "catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive", si fa presente che nel 2007 è stato ultimato il primo processo di acquisizione dei dati tecnici ed amministrativi trasmessi dalle emittenti televisive all'esito dell'avvio del censimento.

Ad oggi, sono stati inseriti nel *data base* interno i dati ricevuti, relativi sia alle informazioni amministrative concernenti le emittenti interessate, sia alle caratteristiche tecniche degli impianti di radiodiffusione eserciti dalle emittenti stesse.

Nello specifico, si tratta di 574 imprese radiotelevisive, 677 emittenti gestite, 20.014 impianti analogici, 3.768 impianti digitali e 263 impianti T-DAB.

Come anticipato con la precedente Relazione, è stata avviata - d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni e la Direzione reti dell'Autorità - una significativa campagna di verifiche e di riscontri tecnico-amministrativi sul territorio in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Sezione di Polizia delle Comunicazioni presso l'Autorità.

Le verifiche hanno riguardato prevalentemente gli impianti radioelettrici serventi i principali capoluoghi di provincia, dando priorità alle province a maggiore densità abitativa, con lo specifico obiettivo di verificare l'esatta rispondenza tra quanto "auto-dichiarato" dalle imprese di settore e la situazione operativa in loco.

Contestualmente, presso ciascun sito visitato, si è avuto modo di "monitorare" le bande di frequenze interessate al censimento (banda III - VHF e bande IV e V in UHF) al fine di verificare l'eventuale presenza di emissioni radioelettriche non comunicate in tale sede.

In relazione a ciò occorre sottolineare l'efficace collaborazione degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni, dei quali s'è potuta apprezzare la puntuale e approfondita conoscenza delle infrastrutture sul territorio.

La campagna di controlli effettuata con la collaborazione della Sezione di Polizia delle Comunicazioni presso l'Autorità che, tra l'altro, ha consentito l'immediata segnalazione all'Autorità giudiziaria competente di fattispecie rilevanti, ha rappresentato un notevole sforzo organizzativo per l'Autorità su tutto il territorio nazionale.

Particolare attenzione è stata posta nei riguardi della situazione della Sardegna che come prima regione pilota per lo *switch-off* è stata oggetto di una più intensa attività di verifica.

Il quadro sinottico (tabella 2.27) riepilogativo degli esiti degli interventi effettuati (situazione al 20 aprile 2008) testimonia della capacità delle strutture dell'Autorità di operare sul territorio in coordinamento con le altre Amministrazioni.

Tabella 2.27. Verifiche impianti radiotelevisivi


Siti radioelettrici oggetto di sopralluogo	238
Regioni interessate dai sopralluoghi	Tutte
Impianti radioelettrici verificati	3.200
Rilievi fotografici effettuati	1.827
Impianti abusivi rilevati	5

Fonte: Autorità

In relazione agli impianti risultati abusivi ovvero privi delle prescritte autorizzazioni, il distaccamento della Polizia Postale e delle Comunicazioni operante presso questa Autorità, di concerto con i Compartimenti di Polizia Postale territorialmente competenti ha provveduto ad interessare l'Autorità giudiziaria per presunta violazione dell'articolo 195, comma 3 del decreto presidenziale n. 156/73.

Per il 2008, d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni e la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica si è proceduto a programmare una seconda fase di interventi che interesserà i siti con i relativi impianti non ancora oggetto di sopralluogo. Ciò consentirà anche in ragione della densità abitativa dell'insieme delle aree territoriali servite dagli impianti controllati, di portare ad una stima del campione pari ad oltre il 70% della popolazione residente. Allo stato attuale, in termini di copertura radioelettrica, il territorio oggetto di sopralluogo viene rappresentato a titolo indicativo nella figura 2.9.

Figura 2.9. Sopralluoghi in termini di copertura radioelettrica



Fonte: Autorità

Infine, nel corso del 2007 è proseguita l'attività di collaborazione con la Presidenza del Consiglio finalizzata all'accesso degli editori alle provvidenze ovvero alle altre forme di benefici previsti dalla normativa in materia di editoria.

2.15. L'attività ispettiva


L'Attività ispettiva presso gli operatori di comunicazione

Nel corso del 2007 l'Autorità ha avviato, secondo le procedure definite dalla delibera n. 63/06/CONS, numerose verifiche riguardanti principalmente:

- i. gli adempimenti di Telecom Italia in materia di corretta attuazione delle politiche commerciali, nonché del rispetto delle norme del Decreto Bersani;
- ii. le modalità di utilizzo delle banche dati informatiche o cartacee in possesso di Telecom Italia, nonché il presunto, illegittimo uso di dati o informazioni disponibili presso la divisione *wholesale* e la direzione tecnica della società al fine di porre in essere attività finalizzate a riconquistare clienti passati ad operatori concorrenti (cd. pratiche di *win-back*);
- iii. le politiche commerciali, i canali di vendita dei servizi e di gestione del rapporto con la clientela, le procedure interne poste in essere dalle società di telecomunicazioni Telecom Italia, Wind, Vodafone, H3G, Elsacom, Teleunit, Karupa, BT Italia, Telecom Italia Sparkle, nonché del rispetto delle norme del Decreto Bersani;
- iv. la tempestività e l'efficacia dell'attività posta in essere dagli operatori di telecomunicazione finalizzata a ristabilire, in caso di accertata attivazione di servizi non richiesti, le condizioni contrattuali iniziali, con conseguente ristoro all'utenza degli eventuali costi impropriamente sostenuti;
- v. le modalità di addebito dei servizi a sovrapprezzo delle telefonate poste in essere dalle società di telecomunicazioni, nonché le relative modalità di accertamento della regolarità degli addebiti in bolletta.

Nel seguito, si riporta una sintesi delle attività ispettive effettuate, anche con l'aiuto della Sezione speciale di Polizia postale e delle comunicazioni e con il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza nei riguardi degli operatori di telecomunicazioni nel periodo che va dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Figura 2.10. Attività ispettiva presso gli operatori di telecomunicazione (%)



Fonte: elaborazioni Autorità

Tabella 2.28. Attività ispettiva nei riguardi degli operatori di telecomunicazioni

Società	Numero Ispezioni	Oggetto
Telecom Italia S.p.A.	2	Rispetto norme Decreto Bersani
Telecom Italia S.p.A.	5	Servizi non richiesti
Telecom Italia S.p.A.	3	CPS
Telecom Italia S.p.A.	2	ADSL
Telecom Italia S.p.A.	3	Servizi a sovrapprezzo
Wind	1	Rispetto norme Decreto Bersani
Wind	3	Servizi a sovrapprezzo
Vodafone	1	Modalità di gestione <i>mobile number portability</i> (MNP)
Vodafone	1	Rispetto norme Decreto Bersani
Vodafone	3	Servizi a sovrapprezzo
H3G	1	Rispetto norme Decreto Bersani
H3G	3	Servizi a sovrapprezzo
Elsacom	3	Servizi a Sovrapprezzo
Teleunit	1	Servizi a sovrapprezzo
Karupa	1	Servizi a sovrapprezzo
BT Italia	1	Servizi a sovrapprezzo
Telecom Italia Sparkle	1	Servizi a sovrapprezzo
SKY	1	Politiche ai canali di vendita e costi sostenuti dall'utente in caso di recesso
TOTALE	36	

Fonte: Autorità

L'Attività ispettiva presso gli enti pubblici

La normativa sulla pubblicità istituzionale ha da poco superato un terzo di secolo, infatti la prima organica norma in materia è l'articolo 13, della legge del 5 agosto 1981, n. 416.

Da allora, questo settore, ha subito diverse modifiche normative fino ad approdare, da ultimo, al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 il cui articolo 41 disciplina la materia della destinazione della pubblicità di amministrazione ed enti pubblici. Quest'ultima norma attribuisce all'Autorità la competenza sulla vigilanza in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici e l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti pubblici che non abbiano rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e di ripartizione degli impegni di spesa per l'acquisto di spazi, destinati alla comunicazione istituzionale, sui mezzi di comunicazione di massa. Detta norma, inoltre, amplia significativamente il numero degli enti oggetto della vigilanza, includendovi tutti i comuni, le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi per un utenza anche al di sotto dei quarantamila abitanti e gli enti pubblici economici.

L'Autorità con la delibera n. 139/05/CONS ha stabilito che le comunicazioni di cui alla citata normativa devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica al fine di garantire l'immediata fruizione delle informazioni disponibili e agevolare l'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza. Inoltre, ha messo al servizio dell'utente una serie di attività di *front office* allo scopo di agevolare gli adempimenti di legge. In tale ottica, l'Autorità ha conseguentemente provveduto ad avviare alcune proficue ini-

ziative di sensibilizzazione finalizzate al rispetto della normativa utilizzando diversi canali istituzionali e contatti con ordini professionali e associazioni di rappresentanza degli enti pubblici.

L'attività ispettiva si è articolata attraverso il controllo di diverse Regioni, Province, Comuni, AUSL e Università, anche con la collaborazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza e ha portato alla richiesta di apertura di diversi procedimenti sanzionatori.

Si ritiene opportuno riportare, di seguito, una sintesi delle attività ispettive effettuate, anche con l'ausilio del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza nei riguardi degli enti pubblici nel periodo che va dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Tabella 2.29. Attività ispettiva nei riguardi degli enti pubblici*

ASL Catania	1
Fiera di Genova S.p.A.	1
Università Bologna	1
Università del Molise di Campobasso	1
Università del Sannio Benevento	1
Università di Palermo	1
Università Tor Vergata Roma	1
Regione Basilicata	1
Regione Friuli Venezia Giulia	1
Provincia Avellino	1
Provincia Caserta	1
Provincia Matera	1
Provincia Napoli	1
Provincia Potenza	1
Provincia Salerno	1
Provincia Trieste	1
Provincia Udine	1
Comune di Aversa	1
Comune di Casagiove	1
Comune Caserta	1
Comune di Maddaloni	1
Comune di Marcianise	1
Comune S. Maria Capua Vetere	1
TOTALE	23

*In base alla normativa sulle comunicazioni istituzionali
Fonte: Autorità

Richieste di accertamenti agli organi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

L'articolo 19 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 506/05/CONS), stabilisce che le richieste di accertamenti delle Direzioni dell'Autorità devono essere tra-

smesse per il tramite del Servizio ispettivo e registro al quale sono attribuite le competenze in materia di rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Tale competenza si concretizza nell'avvalersi, per i compiti d'istituto nello specifico settore, della collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza e della Sezione distaccata del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni secondo modalità appositamente concordate.


Nel corso dell'anno 2007 sono state opportunamente valutate ed inoltrate una serie di deleghe ai citati organi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza inerenti a 172 attività di indagine come evidenziato nel seguito.

Tabella 2.30. Attività ispettiva nei riguardi delle emittenti televisive e radiofoniche

Verifiche ex articolo 20, commi 4 e 5, della legge n. 223/90 (registrazione programmi)	30
Verifiche in materia di programmazione con contenuti pornografici	18
Verifiche in materia di programmazione di quiz con accesso con codici 899 e 892	12
Verifiche in materia di affollamento pubblicitario	5
Verifiche sui programmi di cartomanzia	5
Attività di notifica di atti	5
Verifiche sui programmi di televendite	5
Verifiche in materia di programmazione di quiz e giochi	2
Acquisizione documentale ex legge n. 28/2000 (c.d. legge "Par condicio")	2
TOTALE	84

Fonte: elaborazione Autorità

Figura 2.11. Attività ispettiva presso le emittenti televisive e radiofoniche (%)




Fonte: elaborazione Autorità

Tabella 2.31. Attività ispettiva nei riguardi delle emittenti televisive satellitari

Verifiche in materia di programmazione con contenuti pornografici	72
Verifiche in materia autorizzazioni all'esercizio ed assetti	7
Verifiche in materia di programmazione con contenuti pornografici su richiesta UE	6
Verifiche sui programmi di cartomanzia	3
TOTALE	88

Fonte: elaborazione Autorità

Figura 2.12. Attività ispettiva presso le emittenti televisive satellitari (%)

Fonte: elaborazione Autorità

Accertamento del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità

L'articolo 9, comma 3, della delibera n. 25/07/CONS¹⁰⁷ ha affidato al Servizio ispettivo e registro l' "... attività di accertamento del regolare pagamento da parte dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità ..." innovando, in tal modo, il sistema di competenze interne.

Tale attività – al di là del mero riscontro del regolare pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità – introduce soprattutto la necessità di attivare una procedura che consenta di gestire tutti i casi in cui i soggetti, a fronte della sanzione amministrativa comminata, non provvedano a versare quanto dovuto.

In base alle nuove competenze statuite dal citato articolo 9, comma 3, i procedimenti inerenti a sanzioni amministrative irrogate, e non pagate, trattati dalle varie Direzioni dell'Autorità sono stati trasferiti al Servizio ispettivo e registro affinché fossero attivate le procedure finalizzate alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Nell'ambito della gestione diretta, da parte del Servizio ispettivo e registro, dell'intera fase procedimentale finalizzata al recupero coattivo delle somme dovute sono stati avviati i conseguenti atti esecutivi, a norma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dando corso alle procedure di iscrizione a "ruolo straordinario"¹⁰⁸ per la somma complessiva pari ad euro 355.427,8.

¹⁰⁷ Pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n. 44.

¹⁰⁸ Per il tramite del gestore unico nazionale: la società Equitalia Servizi S.p.A.

2.16. I rapporti con i consumatori e gli utenti

Lo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore della tutela dei consumatori e degli utenti implica lo sviluppo di attività che, nell'ambito della struttura, sono curate dalla Direzione tutela dei consumatori, appositamente costituita nell'anno 2006, e che possono essere rivolte direttamente all'utenza, creando dunque contatto e dialogo frontale fra l'istituzione e i soggetti tutelati, ovvero, alternativamente, possono essere indirizzate agli operatori di comunicazione elettronica, per raggiungere quindi l'obiettivo di tutela dell'utenza in maniera indiretta.

Fra le attività del primo gruppo rientrano, oltre ai rapporti con le associazioni di consumatori e con le associazioni rappresentative di altre particolari categorie di utenti, le procedure relative alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, quelle di gestione delle segnalazioni, nonché l'ulteriore attività, attualmente in fase di implementazione, costituita dal nuovo *contact center* dell'Autorità, che permetterà di far fronte alle numerose istanze dell'utenza, fornendo in maniera sistematica ed organizzata risposte ed indicazioni sulle problematiche del settore.

Sono invece comprese nelle attività del secondo gruppo quelle di regolamentazione in materia di trasparenza, qualità e servizio universale, nonché le attività di vigilanza e sanzionatorie. Infatti, tramite l'approvazione di normativa di dettaglio, tipicamente elaborata sulla base delle criticità riscontrate nello svolgimento delle altre competenze, ovvero tramite la comminatoria di una sanzione adeguata nei casi di mancato rispetto delle norme da parte degli operatori, si assicura la tutela dell'utenza in un'ottica di più lungo periodo.

Per quanto concerne specificamente i rapporti con le associazioni di consumatori, nel corso dell'anno 2007 e sin dall'inizio dell'anno 2008 le riunioni del Tavolo permanente di cui alla delibera n. 662/06/CONS hanno riguardato le tematiche più importanti del settore, collegate alla recente approvazione di provvedimenti, sia legislativi che regolamentari, che hanno introdotto nuovi diritti o strumenti di tutela per l'utenza la cui vigilanza o attuazione compete all'Autorità (si pensi, ad esempio, al diritto alla restituzione del credito residuo nei contratti prepagati con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, previsto dalla legge n. 40/2007, o alle varie modalità di blocco delle chiamate in uscita, di cui alla delibera n. 418/07/CONS, per evitare addebiti di traffico non effettuato verso numerazioni a sovrapprezzo o satellitari). Il continuo confronto con le associazioni rappresentative, quindi, si è reso necessario, e soprattutto proficuo, al fine di acquisire informazioni sulle esigenze e priorità dell'utenza, così da indirizzare l'attività dell'Autorità verso le problematiche più rilevanti.

Anche ai fini dello svolgimento dell'attività di interlocuzione e collaborazione con le associazioni è stata costituita presso la sede di Roma dell'Autorità, sin dal mese di gennaio 2008 un'apposita articolazione della Direzione, che ha tra l'altro istituito una newsletter al fine di informare tempestivamente e puntualmente le associazioni delle varie iniziative dell'Autorità di interesse per i consumatori.

Nel mese di aprile 2008, inoltre, su proposta congiunta della Direzione tutela dei consumatori e dell'Ufficio di gabinetto, l'Autorità ha approvato uno schema di Proto-

collo di intesa tra l'Autorità e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nel quale sono rappresentate tutte le associazioni dei consumatori che risultano iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.

L'idea di una collaborazione strutturata tra Autorità e il CNCU, quale organo rappresentativo delle associazioni, è nata dalla consapevolezza che lo specifico settore delle comunicazioni è caratterizzato da una continua innovazione tecnologica e normativa e da una grande varietà di condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta, così da rendere necessario un costante aggiornamento dell'azione di tutela informativa/educativa dei consumatori e degli utenti.

Gli obiettivi prefissati nello schema di Protocollo, quindi, sono rivolti in via prioritaria al miglioramento del grado di informazione dell'utenza e di quello di trasparenza, efficienza e qualità dell'offerta del mercato: lo scopo sarà anche quello di agevolare gli utenti finali nell'effettuare scelte sempre più libere e consapevoli, rimuovendo gradualmente – secondo priorità da valutare d'intesa – i possibili ostacoli alla migliore fruizione dei servizi da parte degli stessi, così da contribuire ad uno sviluppo equilibrato del mercato delle comunicazioni.

La collaborazione intende valorizzare le specifiche competenze settoriali e territoriali di tutte le associazioni, tanto nella fase di attuazione programmatica e di indirizzo, attraverso i lavori del Tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori, quanto nella fase di più diretta attuazione operativa dei progetti elaborati, che nello schema di Protocollo è demandata ad uno specifico Gruppo di lavoro congiunto (GLC) formato da personale della Direzione tutela dei consumatori e dai delegati delle singole associazioni.

Le associazioni, infatti, in virtù della loro struttura organizzativa, generalmente suddivisa in rappresentanze locali, e delle competenze acquisite grazie alla trattazione dei problemi più svariati legati al consumo, anche nei servizi di comunicazione elettronica, possono senza dubbio considerarsi soggetti idonei a perseguire capillarmente sul territorio (a livello di consumatore-utente) obiettivi di carattere educativo/informativo, di prima assistenza e consulenza, finalizzati a rendere edotti i consumatori e gli utenti sulle norme poste a tutela dei loro diritti, nonché sulle forme di tutela disponibili, sia preventive che successive e sulle relative procedure da utilizzare.

Attività risolutiva delle controversie

L'emanazione della delibera del Consiglio n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 che ha approvato il regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti, di modifica ed integrazione del preesistente regolamento di cui alla delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 249/97, ha costituito un passo in avanti verso una più incisiva tutela dell'utente.

Nel periodo di riferimento, sono pervenute alla Direzione tutela dei consumatori più di 600 richieste da parte degli utenti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 del medesimo regolamento, per le quali la Direzione ha svolto una funzione informativa capillare, fornendo precise indicazioni e informazioni utili su come avviare la procedura di conciliazione nel territorio regionale di appartenenza, presso il Co.re.com. territorialmente competente oppure, ove quest'ultimo non risultasse ancora attivo, tramite gli accordi di conciliazione paritetica sti-

pulati tra singoli operatori e le Associazioni dei consumatori ovvero presso altro organismo non giurisdizionale di risoluzione delle controversie territorialmente competenti in materia di consumo, che rispetti i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2001/310/CE, ai sensi dell'articolo 13 del citato regolamento.

L'attività di risoluzione delle controversie, nonostante la delimitazione dell'ambito oggettivo e temporale prevista dagli articoli 2 e 14 del regolamento stesso, ha subito un incremento esponenziale: le istanze di deferimento delle controversie presentate all'Autorità presentate ai sensi dell'articolo 14 nel periodo indicato sono state, infatti, circa 800. Dalla tabella riepilogativa sotto riportata si evince, invero, l'equivalenza numerica tra le istanze pervenute nei primi quattro mesi dell'anno corrente e quelle pervenute nell'arco degli ultimi otto mesi dell'anno precedente.

Dalla disamina delle controversie pervenute alla Direzione sono emerse problematiche differenziate, afferenti non solo il servizio di telefonia vocale di base (mancata attivazione, ritardo nella stessa, ritardo nella riparazione del guasto o mancato trasloco di utenza) ed i servizi a banda larga (mancata attivazione della connessione ADSL o VoIP), ma anche relative alla tematica dei servizi non richiesti e alla casistica emergente, costituita dalla fatturazione indebita di traffico verso direttrici satellitari/internazionali e/o numeri speciali: tipologia quest'ultima che ha generato la necessità del già citato intervento in sede regolamentare (delibera n. 418/07/CONS).

In relazione agli 800 procedimenti avviati, 112 si sono conclusi con l'adozione di un provvedimento decisorio dell'Autorità e 264 con il raggiungimento di un accordo transattivo intervenuto in sede di udienza di discussione, ovvero nella fase antecedente/successiva alla medesima, con conseguente rinuncia dell'istante al prosieguo dell'iter procedimentale (cfr. tabella 2.32).

Tabella 2.32. Attività di risoluzione extragiudiziale di controversie

	Pervenute	Concluse con		Concluse*	Improcedibili	In corso
		non luogo a provvedere	provvedimento definizioni nel merito			
2007						
(1/5 al 31/12)	398	44	53	180**	21	157
2008						
(1/1-31/03)	400		15	84***	7	232

* In udienza di discussione/accordo prima dell'udienza, rinuncia.

** Controversie concluse nel 2007 (riferite ad istanze presentate nel 2007 o precedentemente).

*** Controversie concluse nel 2008 (riferite ad istanze presentate nel 2008 o precedentemente).

Fonte: elaborazione Autorità

Nell'ambito della medesima procedura di risoluzione delle controversie, le richieste di provvedimento temporaneo in materia di sospensione del servizio, pervenute ai sensi dell'articolo 5 del regolamento menzionato, sono state, invece, circa 712. In tali ipotesi, ove già attivi, sono stati interessati i Co.re.com. territorialmente competenti all'adozione del provvedimento temporaneo in materia di sospensione del servizio.

Nella quasi totalità dei casi si è verificato l'adeguamento spontaneo dell'operatore a seguito della richiesta di chiarimenti inviata; solo in 20 casi l'Autorità, chiamata a pronunciarsi in luogo del Co.re.com. privo di deleghe, ha invece dovuto procedere

all'adozione del provvedimento temporaneo. In 3 casi, poi, si è riscontrata la mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo, con conseguente apertura di tre procedimenti sanzionatori per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997, conclusosi con delibere di ordinanza ingiunzione.

Inoltre dato che, ai sensi dell'articolo 21 del nuovo regolamento, è stata introdotta la possibilità per l'utente di chiedere alla Direzione tutela dei consumatori l'adozione dei medesimi provvedimenti temporanei non solo in pendenza del tentativo obbligatorio di conciliazione, ma anche contestualmente alla proposizione dell'istanza per la definizione della controversia o in pendenza della relativa procedura, istanze di tal genere sono pervenute in circa 30 casi per i quali gli operatori hanno provveduto a spontanei adeguamenti a seguito della richiesta.

Da ultimo si segnala che, in tema di sospensione del servizio in pendenza di procedure finalizzate alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, l'Autorità è recentemente intervenuta con la delibera n. 95/08/CONS che ha interpretato e integrato l'articolo 5 del regolamento citato: è stato quindi stabilito che il divieto di sospensione del servizio in caso di rituale contestazione degli addebiti da parte degli utenti vige non solo durante la pendenza delle singole, successive, fasi della procedura di contestazione (reclamo all'operatore – conciliazione obbligatoria – definizione), bensì anche nelle fasi temporali intermedie che necessariamente intercorrono tra le stesse.

Azioni e provvedimenti in tema di trasparenza, qualità e servizio universale

L'entrata in vigore della già citata legge n. 40/2007 ad aprile dell'anno 2007 (cosiddetta "legge Bersani", che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 7/2007, entrato in vigore sin dal febbraio dello stesso anno) ha determinato un'intensa attività dell'Autorità sul fronte della trasparenza, anche in considerazione dell'espressa attribuzione di compiti di vigilanza per il rispetto delle nuove norme.

In particolare, per ciò che concerne la tutela dell'utenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, la legge ha sancito a carico degli operatori, nell'ambito dei servizi prepagati, un divieto di prevedere limiti temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, nonché costi fissi ad essi aggiuntivi. E' stata anche disciplinata la facoltà degli utenti, nei contratti per adesione, di recedere e di trasferire le utenze senza vincoli temporali e senza spese non giustificate da costi degli operatori, con un preavviso massimo di 30 giorni.

La legge ha inoltre previsto la possibilità per gli utenti di conoscere l'operatore che gestisce il numero chiamato, così da poter controllare la propria spesa. Al riguardo è stato avviato un apposito procedimento per la definizione delle relative modalità (delibera n. 43/07/CIR), che è attualmente ancora in corso in quanto si svolge in parallelo con il procedimento relativo alla revisione delle condizioni sulla portabilità del numero.

L'attuazione pratica delle altre disposizioni ricordate da parte dei vari operatori interessati ha comportato taluni problemi interpretativi e, pertanto, per indirizzare lo svolgimento dell'attività di vigilanza e comunque per fornire chiarimenti all'utenza sui nuovi diritti, la Direzione tutela dei consumatori, alla fine del mese di giugno 2007, ha adottato e pubblicato sul sito web dell'Autorità, con avviso in *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana, le "Linee guida esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge".

Nelle Linee guida la Direzione ha chiarito in primo luogo che le disposizioni della legge Bersani in tema di trasparenza si applicano a tutti gli operatori e che il combinato disposto dei commi 1 (sul divieto di limiti temporali di utilizzo del traffico o del servizio acquistato) e 3 (sul recesso e trasferimento delle utenze) dell'articolo 1 della legge "sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del credito residuo e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero".

Sulla base di questa linea interpretativa, con particolare riferimento al riconoscimento del credito residuo agli utenti nei casi di recesso o di trasferimento delle utenze, nel mese di agosto 2007 l'Autorità ha diffidato (delibera n. 416/07/CONS) tutti gli operatori di telefonia mobile ad adempiere agli obblighi di cui alla legge Bersani, assegnando allo scopo un termine di 45 giorni.

A seguito della notificazione della diffida tutti gli operatori hanno adempiuto all'obbligo di restituzione in denaro del credito residuo agli utenti nei casi di recesso, prevedendo anche modalità diversificate (assegno, bonifico bancario, buoni spesa, contanti, trasferimento su SIM dello stesso gestore). Le modalità per l'adempimento relativo alla portabilità del credito in caso di MNP sono ad oggi ancora oggetto di approfondimento e dovrà essere costituito un apposito tavolo tecnico fra gli operatori. In ogni caso, il TAR del Lazio, adito dagli operatori Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. per l'annullamento della delibera di diffida, nel mese di febbraio 2008 ha confermato integralmente l'interpretazione della legge resa dall'Autorità ed ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, tranne che sul punto della brevità del termine indicato per l'adempimento.

Sempre sul tema dell'obbligo di riconoscimento del credito residuo agli utenti, l'Autorità è intervenuta anche nei confronti degli operatori di servizi televisivi *pay per view*, all'esito di un'istruttoria svolta anche in virtù delle segnalazioni ricevute da parte delle associazioni di consumatori: con le delibere nn. 58, 59 e 60/08/CONS è stato quindi ordinato agli operatori R.T.I. S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A. e Sky Italia S.p.A. di rispettare quanto previsto dalla legge, in pratica assicurando che gli utenti possano utilizzare senza limiti di tempo il servizio acquistato.

In tema di trasparenza l'Autorità è intervenuta anche per arginare, con due interventi fortemente innovativi, il fenomeno degli addebiti di traffico non effettuato verso numerazioni a sovrapprezzo, satellitari o comunque di non ordinario utilizzo, ed ha inoltre intensificato sensibilmente la propria attività di vigilanza, con un piano sistematico di controlli e verifiche ispettive effettuate direttamente presso le sedi degli operatori interessati.

In particolare, con il primo provvedimento (delibera n. 418/07/CONS) l'Autorità, sulla stessa linea della disciplina precedentemente approvata con decreto ministeriale n. 145 del 2006 sui servizi a sovrapprezzo, ma con un significativo ampliamento delle norme a tutela dell'utenza, ha previsto una serie di strumenti e obblighi per il controllo della spesa.

Infatti, nonostante l'entrata in vigore del citato regolamento ministeriale, l'Autorità, così come gli organi di polizia, continuava a ricevere, migliaia di denunce per presumibili truffe o raggiri riguardanti addebiti in bolletta di chiamate non effettuate, in

particolare verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni internazionali e satellitari, situazione questa evidenziata anche dalle associazioni dei consumatori nel corso delle audizioni periodiche.

Gli strumenti di tutela deliberati dall'Autorità consistono, in primo luogo, in nuove forme di blocco delle chiamate in uscita delle numerazioni a valore aggiunto, sia in modalità controllata tramite PIN, sia attraverso il blocco permanente delle numerazioni a maggior rischio, che allo scopo sono indicate in un paniere che è allegato alla delibera n. 418/07/CONS ed è suscettibile di aggiornamenti periodici, in vista delle maggiori criticità rilevate sulle numerazioni in un dato periodo. Una prima rivisitazione del paniere di numerazioni, infatti, si è già avuta con la delibera n. 201/08/CONS, che ha aggiornato l'elenco delle numerazioni da ritenere ad alta criticità ed anche parzialmente modificato il sistema del loro inserimento nel paniere, al fine di agevolarne la flessibilità rispetto ai rischi riscontrati.

Le norme, inoltre, prevedono altri strumenti di tutela, al fine di facilitare il controllo della spesa e la massima trasparenza della fatturazione: si richiede, ad esempio, di fornire agli utenti un servizio di immediato avviso telefonico gratuito, anche via sms o messaggio vocale registrato, in caso di traffico anomalo, così da agevolare il controllo dei consumi, nonché di prevedere l'immediata disattivazione dei servizi a sovrapprezzo forniti in abbonamento (in modalità *push*), con contestuale interruzione dei successivi addebiti, a fronte della semplice richiesta telefonica e telematica degli utenti, pur lasciando agli operatori la possibilità di richiedere conferma della volontà di disattivazione. Sono infine previste varie tutele informative per gli utenti e apposite forme di facilitazione dei pagamenti e di trasparenza degli addebiti per i casi di mancato rispetto della periodicità della fatturazione da parte degli operatori medesimi.

La disposizioni della delibera n. 418/07/CONS sarebbero dovute entrare in vigore nel mese di dicembre 2007, ma il TAR del Lazio, su ricorso di Telecom Italia, ne ha posticipato l'attuazione fino a che l'Autorità non avesse indicato un termine più adeguato per l'assolvimento degli adempimenti previsti, tenuto peraltro in considerazione il termine che già la ricorrente aveva avuto nel frattempo per intraprendere le relative operazioni tecniche.

L'Autorità ha stabilito i nuovi termini di attuazione con la delibera n. 97/08/CONS, prevedendo che tutte le forme di tutela previste dalla delibera n. 418/07/CONS fossero implementate entro il 31 marzo 2008, con la sola eccezione degli strumenti che necessitano operazioni tecniche di maggiore difficoltà, che sono stati fissati al 30 giugno 2008.

Con la medesima delibera, inoltre, l'Autorità, ravvisata la necessità e l'urgenza di un ulteriore intervento di prevenzione e di controllo della spesa per l'utenza residenziale, conformemente a quanto richiesto dalla maggioranza delle associazioni rappresentative dei consumatori, ha previsto che il blocco permanente delle chiamate in uscita (già disciplinato nella delibera n. 418/08/CONS) sia attivato automaticamente, per una maggiore tutela degli utenti, in tutti quei casi in cui non vi sia un'espressa richiesta in senso contrario, sulla base quindi di un meccanismo di cosiddetto silenzio-assenso.

Si tratta di un intervento che probabilmente risolverà gran parte delle contestazioni sollevate dai consumatori sui noti fenomeni degli addebiti di traffico in bolletta per servizi mai usufruiti, che si è reso necessario per realizzare un significativo livello di tutela nel settore, anche alla luce del recente ulteriore aumento dei fenomeni descritti, collegati all'uso improprio di alcune numerazioni a sovrapprezzo, internazionali e

satellitari, e dei casi di denuncia e contenzioso da essi derivanti, che hanno determinato nel periodo di riferimento un forte allarme sociale e notevoli disagi o ritardi presso tutte le camere conciliative del settore – Co.re.com., Camere di Commercio, Camere di conciliazione paritetica.

L'attivazione automatica del blocco, originariamente prevista per il 30 giugno 2008, è stata però sospesa dal TAR del Lazio (su ricorso di alcuni Centri servizi).

L'Autorità, pertanto, consapevole della fondamentale importanza dello strumento del blocco in un'ottica di massima tutela dell'utenza, ha stabilito un nuovo termine per l'attivazione automatica del blocco, fissandolo al prossimo 1 ottobre, termine che consente di fornire un'adeguata preventiva informazione agli utenti, così come indicato nella pronuncia del TAR, ed ha, quindi, deciso di rafforzare l'obbligo di tutti gli operatori di informare capillarmente i propri clienti: gli abbonati che effettivamente desiderano utilizzare i servizi a sovrapprezzo e le altre numerazioni costose saranno chiaramente edotti sulle modalità per farlo, ossia attraverso la rinuncia esplicita al blocco o la diversa scelta di un blocco a PIN realizzabile con una semplice telefonata al proprio gestore.

Inoltre anche l'Autorità realizzerà una campagna informativa (spot televisivi e via web, annunci sulla stampa e sui siti web, opuscoli, ecc.) e, a tal fine, chiederà anche la collaborazione delle associazioni dei consumatori del CNCU, con il quale, peraltro, è stato definito un protocollo d'intesa.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione in tema di servizio universale, ma con disposizioni anche di tutela dell'utenza in generale, è di rilievo la delibera n. 514/07/CONS, che prevede nel settore della telefonia condizioni economiche agevolate per le particolari categorie degli utenti sordi e ciechi.

Oltre a confermare, come già in passato, l'esenzione – nell'ambito degli obblighi di servizio universale attualmente posti a carico di Telecom Italia S.p.A. – dal pagamento del canone di abbonamento di categoria B per gli utenti sordi, l'Autorità con la delibera citata ha disposto per gli utenti disabili misure fortemente innovative anche sulle reti mobili e sui collegamenti ad Internet, finalizzate ad attuare condizioni di uguaglianza nella fruizione dei servizi rispetto agli altri utenti.

Più specificamente, considerato che sulle reti mobili gli utenti sordi utilizzano i servizi di trasmissione dati con maggiore frequenza rispetto agli utenti non disabili, ai sensi dell'articolo 3 della delibera gli operatori di telefonia mobile sono obbligati a predisporre ogni anno per i sordi un'offerta specifica che comprenda l'invio di almeno 50 SMS gratuiti al giorno e nella quale il prezzo degli altri eventuali servizi sia il migliore sul mercato per lo stesso operatore.

Per quanto riguarda gli utenti ciechi totali, invece, sulla base della considerazione che le peculiarità della loro minorazione comportano la necessità di elevati tempi di connessione ad Internet, a causa del loro accesso sequenziale e non sintetico alle informazioni reperibili sul web, l'articolo 4 della delibera prevede che tutti gli operatori che forniscono servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscano a tali utenti 90 ore mensili di navigazione gratuita.

Nel provvedimento, inoltre, l'Autorità dispone la collaborazione tra gli operatori e le associazioni rappresentative delle categorie disabili, affinché le forme di pubblicità delle disposizioni e i moduli di accesso alle agevolazioni siano ideati e realizzati tenendo conto delle specifiche esigenze delle categorie interessate.

Per ciò che concerne il settore della qualità, invece, particolare rilevanza riveste

la delibera n. 88/07/CSP, con cui è stata approvata lo schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di contatto (*call center*) nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Lo schema di direttiva in questione, oggetto di consultazione pubblica, intende venire incontro alle numerose segnalazioni pervenute da parte di utenti che hanno denunciato, che sono in particolare:

a) addebiti in bolletta di somme ingenti ed inattese, in alcuni casi di origine fraudolenta e, in altri, relative a traffico non fatturato in precedenza anche in conseguenza del mancato rispetto della periodicità della fatturazione degli importi e dell'invio delle bollette;

b) scarsa comprensibilità della bolletta telefonica, in particolare, nel caso di adesione dell'utente ad opzioni o promozioni con le quali l'operatore, dietro corrispettivo, si impegna a fornire una quantità di servizi predeterminata;

c) inefficienze nei servizi di contatto erogati dai *call center* degli operatori di comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento a:

- difficoltà nel contattare un operatore fisico e lunghi tempi di attesa;
- mancanza di certezza di presa in carico del reclamo / segnalazione / richiesta di informazione formulata dall'utente;
- inadeguatezza delle risposte dell'operatore;
- scarsa attenzione per specifiche esigenze di comunicazione da parte di determinate categorie di utenti (ad esempio, sordi);
- mancato invio del modulo di contratto, ove previsto, e delle relative condizioni contrattuali a valle della proposta telefonica di un servizio;
- mancata indicazione circa gli strumenti di tutela a disposizione dell'utente (carta dei servizi, conciliazione, diritto restituzione prodotto nei termini previsti dal codice del consumo).

Le finalità della predetta direttiva sono quelle di garantire standard minimi di qualità cui devono rispondere i *call center* in questione, anche tramite l'introduzione di adeguati indicatori oggetto di verifiche periodiche; tra le finalità si ricordano le seguenti:

- assicurare che siano garantiti i diritti degli utenti, quando accedono ai servizi di contatto offerti dai *call center* e quando sono contattati dai medesimi;
- migliorare la qualità dei servizi di contatto – *in e outbound* – all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche nel rispetto di standard minimi di qualità;
- garantire l'accessibilità e l'usabilità dei servizi di contatto anche da parte degli utenti sordi in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
- garantire un tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta "operatore umano" ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l'istante in cui può essere selezionata dall'utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano;
- garantire un tempo di risposta dell'operatore umano dopo la selezione da parte dell'utente della scelta che consente di parlare con l'operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene selezionata dall'utente chiamante la scelta "operatore" all'interno del sistema interattivo di risposta (IVR) di assistenza e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.

In tema di qualità dei servizi, nel 2007 è stata approvata la delibera n. 142/07/CSP concernente la "determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2007, in attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", nell'ambito della quale l'Autorità non solo ha fissato i nuovi obiettivi per l'anno 2007, che prevedono un complessivo significativo miglioramento rispetto a quelli fissati per il 2006, ma ha anche introdotto un nuovo indicatore di qualità che valuta "i tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti dell'operatore per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale". Tale nuovo indicatore è definito in analogia a quanto previsto dalla delibera n. 104/05/CSP relativa alla direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica. Si prevede quindi di misurare il tempo minimo di navigazione su IVR per accedere alla scelta "operatore" e il tempo medio di risposta dell'operatore alle chiamate entranti, nonché la percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta dell'operatore è inferiore a 20 secondi.

Successivamente, la Direzione tutela dei consumatori ha completato l'istruttoria riguardante la qualità dei servizi per l'accesso a Internet da postazione fissa, a seguito dell'emanazione della delibera n. 131/06/CSP. Sono state definite le modalità di valutazione degli indicatori di cui alla citata delibera nell'ambito dei lavori del tavolo istituito dall'Autorità, che ha visto la fattiva partecipazione oltre che degli operatori anche delle associazioni dei consumatori, dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, della Fondazione Ugo Bordoni e del dipartimento INFOCOM dell'Università di Roma "La Sapienza".

Si prevede che, a breve, a seguito dell'approvazione della relativa delibera possa iniziare una prima fase in cui si potranno valutare sul territorio le reali prestazioni dei sistemi di accesso ad Internet sulla base di indicatori definiti a livello internazionale dall'ETSI, per poi successivamente estendere in via progressiva le misurazioni sul territorio nazionale e quindi anche introdurre dei sistemi di valutazione delle prestazioni da parte della clientela finale.


Attività di gestione delle segnalazioni e vigilanza

Durante tutto il corso dell'anno 2007 sono proseguite, in maniera intensa, le attività già iniziate nel corso dell'anno 2006 presso l'Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza istituito nell'ambito della Direzione tutela dei consumatori, relative all'esame dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni pervenute da parte degli utenti.

Alla Direzione tutela dei consumatori sono pervenute, nel periodo di riferimento, poco meno di 60.000 lettere tra denunce, segnalazioni, quesiti oltre a comunicazioni varie indirizzate agli operatori e per conoscenza all'Autorità.

L'utenza che rivolge le proprie istanze all'Autorità è composta nella maggior parte dei casi da utenti-consumatori, ma talvolta anche altri soggetti, tra i quali anche enti pubblici; tra questi, non ultimi, alcuni Uffici del difensore civico appartenenti ad Enti locali, soprattutto del Centro-Nord (Veneto e Toscana) ove tali tipi di uffici sono stati maggiormente implementati. Anche le Associazioni di Consumatori hanno segnalato numerose problematiche sia relative a questioni di carattere generale, attinenti singoli casi di propri associati.

Figura 2.13. Segnalazioni per tipologia di soggetto segnalante (2007 in %)




Fonte: elaborazione Autorità

La figura 2.13 evidenzia il profilo dell'utenza che rivolge all'Autorità le proprie istanze e segnalazioni.

L'Ufficio vigilanza della Direzione tutela dei consumatori ha monitorato e trattato le istanze pervenute, anche sulla base di priorità di segnalazione e di intervento. L'analisi effettuata mostra nella figura 2.14 la suddivisione percentuale per regione di provenienza confrontata con quella relativa al 2006.


Figura 2.14. Segnalazioni per regione (%)



Fonte: elaborazione Autorità

Rispetto all'anno precedente, nel 2007 si è registrato un incremento delle segnalazioni di circa il 18%. La figura 2.15 mostra la suddivisione delle segnalazioni pervenute nel 2007 ripartite per operatore. Occorre rilevare che le denunce per telefonate/conessioni non riconosciute vengono effettuate, di norma, contro l'operatore d'accesso, ma devono invece essere considerate rivolte anche nei confronti dell'operatore titolare della numerazione.


Figura 2.15. Segnalazioni per operatore (2007 in %)



Fonte: elaborazione Autorità

Le principali casistiche relative alle segnalazioni pervenute nel corso dell'anno 2007 sono indicate, in rapporto percentuale, nella figura che segue. Da notare, in particolare, la casistica relativa alle problematiche introdotte dal decreto Bersani, successivamente convertito nella già citata legge 40/2007. Numerose, infatti, sono state le richieste telefoniche dei cittadini volte a avere informazioni in merito sia alla abolizione delle penali per recesso contrattuale anticipato dal contratto di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, sia all'abolizione degli oneri di ricarica per la telefonia mobile prepagata.


E' stato, in particolare, sottoposto ad accurato esame sistematico il fenomeno, che coglie la sensibilità di una gran massa di utenti, dell'attivazione abusiva, a carico dei medesimi utenti, di servizi accessori non richiesti, quali, ad esempio, la fornitura non richiesta dell'ADSL, l'attivazione della CPS e/o la migrazione della linea del consumatore sulla rete di altro operatore diverso dal proprio senza che ciò fosse stato esplicitamente richiesto, oltre alla casistica di modifiche unilaterali dei profili tariffari.




Fonte: elaborazione Autorità

Tali fenomeni hanno avuto un picco intorno alla fine del 2006 e per la prima metà del 2007. Successivamente, l'intensa attività di vigilanza e sanzionatoria attuata dall'Autorità ha contribuito a ridurli notevolmente.

Nella figura 2.17 viene indicata la suddivisione percentuale delle denunce per attivazione di servizi non richiesti. La figura si riferisce alle casistiche ivi riportate.



Fonte: elaborazione Autorità



Fonte: elaborazione Autorità


L'esame delle segnalazioni e denunce pervenute ha consentito, peraltro, l'avvio di numerosi procedimenti sanzionatori a carico dei medesimi operatori resisi responsabili di tali pratiche in danno dei consumatori/utenti.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, alla sempre più estesa casistica delle truffe effettuate tramite addebito agli utenti di traffico verso numerazioni non geografiche a tariffazione speciale (899, 892, 164, 166 e numerazioni satellitari internazionali), che gli utenti medesimi, nella stragrande maggioranza dei casi, dichiarano di non aver mai effettuato.

Sul punto si è già detto che l'Autorità è intervenuta con due provvedimenti (delibere n. 418/07/CONS e n. 97/08/CONS), i cui effetti però, come accennato, si svilupperanno maggiormente nel corso dei prossimi mesi, nonché con alcuni procedimenti sanzionatori di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.

Di seguito si riporta una figura con le indicazioni statistiche relative alle contestazioni per traffico non riconosciuto, in relazione alle numerazioni interessate al fenomeno (figura 2.19).


Figura 2.19. Segnalazioni relative a presunte connessioni fraudolente (%)



Fonte: elaborazione Autorità

Nella figura 2.20 si riporta la suddivisione percentuale delle denunce dei consumatori per collegamenti dichiarati di origine fraudolenta su numerazioni internazionali, satellitari a valore aggiunto e tramite SMS. La figura è stata ricavata estrapolando, dalle fatture contestate dell'operatore d'accesso, le numerazioni ed i relativi operatori licenziatari titolari delle stesse. La figura mette inoltre a confronto i dati 2007 con quelli dell'anno precedente.

Figura 2.20. Segnalazioni relative a presunte connessioni fraudolente per operatore (%)



Fonte: elaborazione Autorità

Attività sanzionatoria per violazione delle norme a tutela dei consumatori/utenti

Con riguardo all'attività sanzionatoria svolta dal mese di maggio 2007 al mese di aprile 2008, l'Autorità ha avviato 56 nuovi procedimenti sanzionatori inerenti alla violazione di norme a tutela degli consumatori/utenti, e ne ha conclusi 60 con provvedimento del Consiglio, dei quali 18 avviati nel corso del precedente periodo di rilevamento. Dei procedimenti definiti, 38 si sono conclusi con l'adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione, 7 hanno condotto all'archiviazione per pagamento in misura ridotta, 15 sono stati archiviati nel merito (tabella 2.33).

Le fattispecie di violazione riscontrate sono state 18, quindi in numero superiore al passato, in virtù dell'entrata in vigore delle disposizioni specifiche a tutela dell'utenza adottate a partire dagli ultimi mesi del 2006; il totale degli importi irrogati a titolo di sanzione o corrisposti a titolo di pagamento in misura ridotta è stato pari ad euro 7.864.117 (vale a dire circa il triplo degli importi di cui si è data notizia nell'ultima Relazione annuale).

Nella figura 2.21 sono evidenziati gli importi delle sanzioni irrogate, comprensivi dei pagamenti in misura ridotta della sanzione, distinti per operatori.


Tabella 2.33. Sintesi dei procedimenti sanzionatori avviati o conclusi e relativi provvedimenti adottati (dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008)

Presidio sanzionatorio	Fattispecie concreta	Pagamenti in misura ridotta	Ordinanze- Ingiunzioni	Archiviazioni	In corso	Tot.
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	Fatturazione servizi non richiesti. Violazione articolo 7 delibera n. 179/03/CSP	-	4	1	2	7
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	In ottemperanza a provvedimento temporaneo. Violazione articolo 5 delibera n. 182/02/CONS e del. 173/07/CONS	-	2	-	1	3
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	Violazione articolo 5 della delibera 179/03/CSP	-	5	-	2	7
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	Violazione articolo 8 del. n. 179/03/CSP	-	1	-	-	1
Art. 1, comma 31, l. n.249/97	Violazione articolo 4 del. 96/07/CONS	-	-	-	1	1
Art. 98, comma 9, d. l.vo n. 259/03	Mancata ottemperanza a richiesta informazioni	-	4	-	-	4
Art. 98, comma 11, d. l.vo n. 259/03	Violazione articoli 21-23 del. n. 417/06/CONS	-	-	-	4	4
Art. 98, comma 11, d. l.vo n. 259/03	Violazione articolo 17, del. n. 4/06/CONS	-	-	-	1	1
Art. 98, comma 11, d. l.vo n. 259/03	Addebito costi ingiustificati per recesso anticipato. Violazione articolo 1, comma 1 e 3, l. 40/07	-	-	-	1	1
Art. 98, comma 11, d. l.vo n. 259/03	Violazione articolo 3, all.A, del.664/06/CONS	-	-	1	-	1
Art. 98, comma 13, d. l.vo n. 259/03	Attivazione CPS in assenza di volontà inequivoca dell'utente. Violazione articolo 3, all. A del. n.3/CIR/99 e articolo 3, del. n. 4/00/CIR	4	4	1	-	9
Art. 98, comma 13, d. l.vo n. 259/03	Attivazione ULL non richiesta. Violazione articolo 6 del. 2/00/CIR e articolo 4 del. 13/00/CIR	2	6	5	-	13
Art. 98, comma 16, d. l.vo n. 259/03	Mancata fornitura informazioni contrattuali. Violazione articolo 70, del d.l.vo 259/03	-	7	-	-	7

Art. 98, comma 16, d. l.vo n. 259/03	Informazioni incomplete su modifiche contrattuali. Violazione articolo 70, comma 4 d.l.vo 259/03	-	2	7	-	9
Art. 98, comma 16, d.l.vo n.259/03	Mancata informativa condizioni contrattuali. Violazione articolo 4, del. 9/06/CIR	1	-	-	-	1
Art. 98, comma 16, d.l.vo n.259/03	Mancata informativa pubblicitaria. Violazione articolo 3, del. n. 9/06/CIR	-	1	-	-	1
Art. 98, comma 16, d. l.vo n. 259/03	Sospensione del servizio in pendenza di formale reclamo. Violazione articolo 4 allegato A del. 664/06/CONS	-	1	-	-	1
Art. 98, comma 16, d. l.vo n. 259/03	Mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio universale. Violazione articolo 61, comma 4, d.l.vo n.259/03	-	1	-	-	1
Art. 2, comma 20, let. c), l. 481/95	Fornitura di servizi a sovrapprezzo tramite numerazioni diverse da quelle stabilite. Violazione articolo 5, del. 9/03/CIR	-	-	-	2	2
TOTALE		7	38	15	14	74

Fonte: elaborazione Autorità

Figura 2.21. Sintesi degli importi relativi alle sanzioni riscosse dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008 (migliaia di euro)



Fonte: elaborazione Autorità

Il fulcro dell'attività sanzionatoria avviata nel periodo di riferimento si è incentrato su due tematiche principali: l'attivazione di servizi non richiesti e la trasparenza delle condizioni contrattuali.

In quest'ottica, di fondamentale importanza si è rivelata l'attività di vigilanza ed ispettiva svolta dagli uffici competenti, anche in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con la Guardia di Finanza, sulle base delle segnalazioni degli utenti e delle associazioni dei consumatori.

In particolare, la casistica dei servizi non richiesti oggetto di contestazione può essere ricondotta a tre filoni principali: 1) attivazione arbitraria di servizi ADSL; 2) attivazione e/o disattivazione arbitraria di servizi di telefonia in modalità CPS e ULL; 3) attivazione non richiesta di servizi vari (supplementari, innovativi, teleassistenza, video-telefonino – *cordless*).

Relativamente alla seconda tematica, afferente alla trasparenza delle condizioni contrattuali, il maggior numero di procedimenti sanzionatori ha avuto a oggetto violazioni degli obblighi informativi, a carico degli operatori, con riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali ovvero per le condizioni applicabili alle schede internazionali.

Di recente, poi, è stata avviata una vasta azione di verifica sulla fornitura di servizi a sovrapprezzo con modalità difformi da quelle previste dal Piano nazionale di numerazione, che ha portato all'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di quegli operatori che fornivano tali servizi su numerazioni diverse da quelle previste dal Piano nazionale di numerazione, ed in particolare su numerazioni destinate a servizi di comunicazioni satellitari con prefisso 00881.

Infine vanno rimarcate, in quanto registrate per la prima volta, la contestazione relativa al mancato rispetto del parametro di qualità del Servizio Universale relativo al tasso di malfunzionamento nei confronti dell'operatore designato (Telecom Italia S.p.A.), e quella relativa alla richiesta di somme a titolo di costi per recesso anticipato non giustificate, in applicazione della cosiddetta legge Bersani.

Ulteriori infrazioni sono state riscontrate con riferimento alle seguenti fattispecie:

1. in ottemperanza ai provvedimenti di riattivazione del servizio emessi dall'Autorità o dai Corecom. ai sensi dell'articolo 5 della delibera n. 182/02/CONS o 173/07/CONS;
2. inottemperanza alle richieste dell'Autorità di fornire dati o documentazione;
3. inosservanza degli obblighi in materia di trasparenza tariffaria, imposti dall'articolo 4, comma 3, della delibera n. 96/07/CONS.

Gestione delle relazioni con il pubblico (URP)

Il personale applicato presso l'Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza con competenze multidisciplinari (tecniche, giuridiche ed economiche di mercato), nel periodo di riferimento, ha espletato servizio diretto di assistenza agli utenti a fronte delle numerosissime richieste telefoniche pervenute nel corso dell'anno 2007, con frequenza quotidiana, da parte di utenti vari ubicati sul territorio nazionale.

L'Ufficio relazioni con il pubblico ha risposto, nel corso del 2007, a migliaia di chiamate di utenti attraverso un *call center* formato da personale operativo dell'Autorità. Il personale preposto ha provveduto a fornire una prima informativa ai richiedenti, mentre nei casi di questioni più complesse ha provveduto ad attivare un funzionario

dell'Ufficio vigilanza che ha provveduto a ricontattare il cittadino fornendo le informazioni richieste.

Qui di seguito si riportano le principali casistiche oggetto delle richieste degli utenti:

- stato di avanzamento dei reclami già presentati, o modalità della presentazione degli stessi nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche, fisse e mobili, presenti sul mercato;
- quesiti vari sulle diverse opzioni telefoniche e sui pacchetti tariffari presenti sul mercato;
- quesiti vari sulle opzioni tecniche per il passaggio da un operatore all'altro (CS, CPS ed ULL) e per la portabilità del numero fisso e mobile;
- quesiti vari sul servizio universale e sulla fruibilità della banda larga e dei servizi Internet sul territorio nazionale;
- richieste di chiarimenti vari relativi alla normativa di settore attualmente in vigore (codice del consumo, codice delle comunicazioni elettroniche, leggi, decreti e delibere dell'Autorità);
- quesiti sull'organizzazione degli Uffici periferici territoriali (Co.re.com.) e sulle procedure legali da seguire per il contenzioso e per la tutela degli utenti e dei consumatori.

Il Servizio relazioni con il pubblico potrà presto avvalersi di un servizio di *contact center* finalizzato a facilitare il contatto con i cittadini e l'utenza attraverso l'utilizzo di canali comunicativi alternativi (telefono, fax, mail, posta, web) per la fruizione di informazioni e servizi.

Il *contact Center* avrà il compito di rispondere ai bisogni di informazione dei cittadini e raccogliere le segnalazioni dell'utenza fornendo in maniera rapida ed efficiente informazioni e servizi che siano di qualità, facilmente accessibili ed effettivamente utili.

I lavori per la progettazione e la realizzazione del progetto sono in corso, e si stima che il *contact center* possa essere pienamente operativo entro la fine del corrente anno.

2.17. La tutela giurisdizionale

Dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008 sono stati depositati 112 ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità dei quali 41 ricorsi in materia di telecomunicazioni, 4 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (c.d. *par condicio*), 6 in materia di organizzazione, 6 in materia di personale, 55 in materia di audiovisivo.

Nello stesso periodo sono state inoltre proposte 32 istanze cautelari, delle quali 18 sono state rigettate; ne sono state accolte 6, mentre la trattazione delle rimanenti è stata rinviata al merito. Nel merito sono stati discussi 29 ricorsi, dei quali 22 respinti e i restanti 7 accolti, dei quali 2 accolti solo parzialmente.

Nel periodo di riferimento sono stati altresì proposti 17 ricorsi in appello dinanzi al Consiglio di Stato, dei quali 6 in materia di audiovisivo, 6 in materia di telecomunicazioni, 4 in materia di personale, 1 in materia di organizzazione e funzionamento. Il Consiglio di Stato nel periodo in esame ha inoltre accolto 3 istanze di ordinanze di sospensione cautelare. Nel merito sono stati respinti 3 di tali ricorsi (con esito favorevole all'Autorità) mentre 1 è stato accolto (con esito sfavorevole all'Autorità).

Nel medesimo periodo sono stati inoltre proposti 7 ricorsi straordinari al Capo dello Stato e 9 ricorsi al Giudice Ordinario (dei quali 5 respinti).

Nel periodo citato sono intervenute rilevanti decisioni, con le quali il Giudice amministrativo ha definito controversie - anche instaurate precedentemente al periodo di riferimento - tracciando indirizzi giurisprudenziali importanti nelle materie inerenti all'attività istituzionale dell'Autorità.

In tema di comunicazioni elettroniche, sono intervenute numerose pronunce del TAR del Lazio nella materia delle "analisi di mercato" previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 259/03, sentenze le quali, recando statuizioni in grandissima parte favorevoli all'Autorità, confermano ampiamente la legittimità e la correttezza dell'azione di regolamentazione *ex ante* dell'Autorità.

Con la sentenza TAR del Lazio, sezione IIIter, 14 giugno 2007, n. 5444, il Giudice amministrativo ha confermato la propria precedente statuizione (di cui alle sentenze del 26 aprile 2007, Nn. 3701 e 3702) in ordine alla legittimità dell'obbligo, imposto dall'Autorità all'operatore dominante con la delibera n. 694/06/CONS, di fornitura del servizio di rivendita del canone all'ingrosso, nonché i servizi ad esso accessori, agli operatori concorrenti presso gli stadi di linea attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato. Tale obbligo, ad avviso del Collegio giudicante, costituisce un rimedio efficace al fine di bilanciare due opposti interessi: da un lato, l'esigenza di garantire al maggior numero possibile di operatori l'accesso e la permanenza nel mercato della telefonia; dall'altro, quella di assicurare che gli investimenti nelle infrastrutture costituiscano un onere imposto non soltanto all'*incumbent*, ma anche agli operatori più piccoli che si accingono ad entrare nel mercato della telefonia.

La pronuncia ha costituito, altresì, l'occasione per l'affermazione del principio del sindacato cosiddetto debole del giudice amministrativo nei confronti delle delibere dell'Autorità in materia di analisi di mercato; il Collegio ha, infatti, affermato che la natura discrezionale dell'attività posta in essere dall'Autorità nella complessa valutazione

e ponderazione dei diversi interessi in gioco può essere sindacata in sede giurisdizionale nei ristretti limiti della illogicità ed irragionevolezza manifesta.

Le medesime considerazioni svolte nella sentenza appena segnalata si ritrovano nelle sentenze con cui il TAR del Lazio, sezione IIIter, 24 maggio 2007, nn. 4808 e 4809, di contenuto identico tra loro, ha decretato la legittimità della delibera n. 34/06/CONS, relativa al mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

Ha superato brillantemente il vaglio del Giudice amministrativo, infine, anche la delibera n. 642/06/CONS, relativa al mercato della terminazione fisso-mobile, con la quale l'Autorità ha vietato a Telecom Italia di differenziare i prezzi al dettaglio a seconda dell'operatore di terminazione. Con la sentenza del TAR del Lazio, sezione IIIter, 17 ottobre 2007, n. 9993, il Collegio giudicante ne ha, infatti, riconosciuto la legittimità argomentando dalla particolare posizione dominante mantenuta da Telecom Italia, posizione la quale legittima l'Autorità all'imposizione a suo carico degli obblighi volti a garantire la concorrenzialità con gli operatori alternativi.

In particolare, nella sentenza in argomento si è evidenziato che il vincolo – di cui all'articolo 12 della delibera dell'Autorità n. 642/06/CONS – di un tetto per il prezzo di terminazione di Telecom Italia, a fronte dell'assenza di un corrispondente e reciproco vincolo per gli operatori alternativi, è giustificato da esigenze di sviluppo della concorrenza e di sopravvivenza degli operatori non dominanti, che hanno la necessità di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi di interconnessione.

Infine, sotto il profilo del riparto di competenze tra l'Autorità di regolamentazione e l'Autorità Antitrust, il TAR ha rimarcato i differenti ruoli che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità Antitrust svolgono, in quanto l'attività della prima è volta a garantire *ex ante* condizioni di mercato che possono lasciare spazio a tutti gli operatori, anche i più piccoli, mentre quella dell'Agcm è volta a sanzionare condotte anticoncorrenziali già consumatesi, al fine di ripristinare una situazione concorrenziale.

Sempre in materia di prezzi di terminazione non può obliterarsi, inoltre, la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, 21 settembre 2007, n. 4888, la quale ha confermato la legittimità delle delibere nn. 11/03/CONS e 289/03/CONS, adottate in epoca antecedente allo svolgimento dei procedimenti di analisi del mercato, con le quali l'Autorità aveva già imposto a Telecom Italia il divieto di differenziare il prezzo al pubblico a seconda della tipologia di traffico o dell'operatore di terminazione.

Il meccanismo di ripartizione del costo netto degli oneri di servizio universale continua ad essere un altro tema oggetto di contenzioso tra un solo operatore telefonico e l'Autorità.

In merito sono recentemente intervenute le significative pronunce del TAR del Lazio, IIIter, del 16 novembre 2007 nn. 11258, 11260, 11261/2007, e, da ultimo la sentenza n. 2839/08 del 27 marzo 2008, con le quali il Giudice amministrativo conforta, con statuizioni in larghissima parte favorevoli all'Autorità, l'operato da questa svolto dal 1999 ad oggi.

Il Collegio si è espresso al riguardo su tre distinte tematiche, inerenti, rispettivamente: al principio del giusto procedimento; ai presupposti di attivazione del meccanismo di ripartizione degli oneri del servizio universale; alla metodologia di calcolo delle singole voci del costo netto.

Sul rispetto del principio del giusto procedimento il Giudice ha statuito che non esiste norma che imponga all'organo emanante di riportare nel testo della delibera finale adottata un'esposizione analitica delle argomentazioni svolte dalle parti interessa-

te nel corso del procedimento. L'orientamento della giurisprudenza amministrativa depone, infatti, nel senso che la pubblica amministrazione, nel deliberare, deve sì tener conto delle osservazioni delle parti, ma non necessariamente deve indicarle in preambolo, né tanto meno è tenuta ad esplicitare le ragioni per le quali tali osservazioni siano state eventualmente disattese.

In ordine alla sussistenza dei presupposti di attivazione del meccanismo di ripartizione degli oneri del servizio universale è stato evidenziato, in primo luogo, che non esiste norma giuridica che codifichi il divieto per gli Stati membri di coinvolgere nel finanziamento del servizio universale gli operatori di rete mobile. Inoltre, sull'esistenza di un significativo grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, il Giudice amministrativo ha precisato che la nozione di sostituibilità deve essere intesa *"come possibilità che il mercato nazionale della telefonia offre agli utenti di utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro sistema, senza dover rinunciare in modo definitivo ad uno dei due"*, dovendosi impostare il problema della sostituibilità *"sul piano dei rapporti concorrenziali fra i due sistemi e della capacità di quello di recente ingresso sul mercato della telefonia di sottrarre clientela al gestore storico della telefonia fissa, facendo propria una notevole quantità dei guadagni che questi ricavava in un recente passato per il fatto di essere operatore eminente nell'ambito dell'unico settore all'epoca esistente (quello della telefonia fissa)"*. Non è in dubbio, ad avviso del Giudice di primo grado, che il raggiungimento di un buon livello di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile *"non ha bisogno di essere comprovato con ricorso a criteri specifici, costituendo dato di comune conoscenza l'enorme e progressiva diffusione dell'uso del telefono cellulare in tutti i ceti sociali e senza limitazioni conseguenti all'età anagrafica"*.

Per quanto concerne, infine, la metodologia adottata dall'Autorità per il calcolo del costo netto, il Giudice, nel mentre ha accolto la doglianza dell'operatore relativa al calcolo di alcune singole voci di costo inerenti all'anno 2001, ha per contro disatteso il motivo di ricorso tendente alla dichiarazione d'illegittimità di tutte le delibere che annualmente l'Autorità predispose, sotto il profilo della mancata modifica della metodologia di calcolo.

A quest'ultimo riguardo, infatti, il TAR, accogliendo le argomentazioni difensive svolte dall'Autorità, ha affermato che *"appare contrario a regole di logica e a principi di certezza del diritto ipotizzare che nel corso di un procedimento preordinato al controllo contabile di costi afferenti ad un esercizio da tempo concluso si possano cambiare le regole da anni applicate senza contestazioni, e ciò solo sulla base di una nuova metodologia di calcolo suggerita da una società di revisione e alla quale non aveva mai pensato nessuna delle altre società alle quali negli anni precedenti era stato affidato identico incarico, che si deve ritenere fossero in possesso di una non minore qualificazione professionale. Metodologia di calcolo, quella suggerita da Europe Economics, talmente innovativa da comportare una riduzione pari al 75% dei costi dichiarati da Telecom e rimborsabili, con la conseguenza che per anni detta società avrebbe ricevuto rimborsi miliardari per costi inesistenti o non valutabili, nonostante che essi fossero stati controllati e valutati non solo da soggetti terzi estremamente qualificati ma anche dagli stessi controinteressati, in essa ricomprendendo innanzi tutto l'odierna ricorrente. La necessità per l'Autorità di sottoporre le nuove metodologie ad un'attenta riflessione e ad un coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell'ambito di un processo generale di revisione di tutte le metodologie di calcolo trova conferma nel fatto che la suddetta società di revisione, forse consapevole delle responsabilità che si assumeva con il suo suggerimento, ha proceduto al controllo contabile dei dati Telecom sulla base sia del vecchio che del nuovo sistema valutativo, lasciando all'Autorità la scelta fra le due*

metodologie e affidandole quindi un compito che, come esattamente rileva la stessa ricorrente, è del revisore che, se effettivamente convinto del modus procedendi da seguire, formula una sola proposta e motivatamente la sostiene di fronte al suo committente".

Sempre in tema di comunicazioni elettroniche, e segnatamente riguardo all'applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del cosiddetto decreto legge "Bersani-bis", il TAR Lazio, sezione IIIter, con sentenze del 27 febbraio 2008 nn. 1773 e 1775, si è pronunciato sulla legittimità della delibera n. 416/07/CONS, con la quale l'Autorità aveva diffidato gli operatori di telefonia mobile all'adempimento dell'obbligo di riconoscimento del credito residuo.

Il Tribunale in merito ha solo parzialmente accolto i ricorsi di Wind e Telecom Italia, annullando *in parte qua* la delibera con esclusivo riguardo, tuttavia, alla congruità del termine di 45 giorni da questa assegnato agli operatori per ottemperare alla diffida, termine giudicato dal Collegio inadeguato ed irragionevole.

Sotto il profilo sostanziale, invece, il TAR ha aderito alle tesi sostenute dall'Autorità, fissando alcuni principi interpretativi dell'articolo 1 della legge n. 40/07 di particolare rilevanza.

Nel dettaglio, con riferimento all'obbligo di restituzione all'utenza del credito residuo, il Giudice amministrativo, convenendo con l'Autorità sulla natura continuata e gli effetti solo obbligatori del contratto di ricarica telefonica, ha chiarito la sussistenza dell'obbligo per gli operatori di telefonia mobile di restituzione (o trasferimento) del credito residuo, pur in difetto di un'esplicita previsione normativa che lo sancisse. Tale obbligo, ha argomentato il TAR, discende direttamente dal divieto di porre limiti temporali massimi all'utilizzo del traffico telefonico o del servizio ex articolo 1, comma 1, della legge 40/07; e la sua esistenza, del resto, non potrebbe essere negata senza con ciò frustrare l'obiettivo perseguito dalla norma, ovvero quello dell'annullamento dell'ingiustificato vantaggio economico che l'operatore ha sino ad ora tratto dalla conservazione del corrispettivo per un servizio non interamente utilizzato dal cliente nel termine inizialmente prefissato. Nell'occasione, il Giudice amministrativo ha altresì escluso che il credito residuo possa essere trattenuto dall'operatore a titolo di rimborso delle spese sostenute per la cessazione del rapporto contrattuale (che sono pressoché fisse).

In un giudizio promosso da un operatore di telecomunicazioni avverso la delibera n. 4/00/CIR, sul servizio di *carrier preselection*, lo stesso TAR Lazio, sezione IIIter, 17 luglio 2007, n. 6500, ha riconosciuto come particolarmente grave la violazione dell'obbligo di attivazione di tale servizio, il quale richiede, tra gli altri (articolo 3, commi 1 e 2, delibera cit.), un onere di documentazione degli ordini di lavorazione, nonché la trasmissione degli stessi dall'operatore preselezionato a Telecom, al fine di garantire la libera scelta dell'abbonato di passare con altro operatore. Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha statuito che "[...] *tenendosi conto della intrinseca gravità della violazione (della predetta norma) [...], non appare sproporzionata od irragionevole la sanzione quantificata nel quadruplo del minimo*".

Infine, sempre con riferimento alla materia delle comunicazioni elettroniche mette conto menzionare l'intervento verificatosi con riferimento al nuovo servizio WiMax. Con ordinanze emesse il 22 novembre 2007 e del 17 gennaio 2008 il TAR Lazio, sezione IIIter, ha rigettato le istanze cautelari proposte dalla società MGM Productions Group S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 209/07/CONS (con la quale l'Autorità ha definito i principi per le procedure di assegna-

zione dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi *BroadBand Wireless Access* nella banda a 3.5 GHz, tra cui il sistema WiMax), del bando di gara e del relativo disciplinare pubblicati dal Ministero delle comunicazioni. Alla base del provvedimento di rigetto vi è la constatazione, da parte del giudice amministrativo, della mancata sussistenza dei connotati dell'attualità del danno paventato dalla ricorrente, atteso che i provvedimenti impugnati non le inibivano la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle licenze WiMax. Nell'occasione, il TAR ha riconosciuto l'importanza della riserva prioritaria, introdotta dalla delibera dell'Autorità e poi confermata nel bando di gara, di uno dei tre diritti d'uso delle frequenze agli operatori "nuovi entranti" e con essa, *de facto*, la valenza pro-concorrenziale della delibera dell'Autorità.

Passando a considerare la diversa materia della pubblicità radiotelevisiva, il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 8 febbraio 2008 n. 420, respingendo l'appello avverso la pronuncia del TAR del Lazio, sezione IIIter, n. 308/2007, ha confermato il principio, già enunciato dal Giudice di primo grado, che la competenza dell'Autorità ad emanare provvedimenti sanzionatori in materia di pubblicità televisiva occulta, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8, comma 2, legge 223/90 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo (oggi trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 177/05, recante il Testo Unico in materia Radiotelevisiva), permane anche a seguito dell'avvento del decreto legislativo 74/1992 sulla pubblicità ingannevole. L'Alto Consesso ha ritenuto infatti di dover escludere che, in base a quest'ultima normativa, la nozione di pubblicità occulta sia stata ricompresa ed assorbita in quella di pubblicità ingannevole, di guisa da realizzare un'abrogazione tacita del predetto articolo 8, con connessa attribuzione di ogni competenza all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Venendo alla materia della comunicazione istituzionale degli enti pubblici, con sentenza 1° aprile 2008, n. 2779, il TAR del Lazio, Sezione IIIter, ha accolto il ricorso della Fiera di Genova S.p.A., affermando alcuni principi utili alla precisa individuazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 41, decreto legislativo 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione), che disciplina gli obblighi di destinazione in materia di comunicazione istituzionale degli enti pubblici. Il Tribunale ha riconosciuto che l'articolo 41 è applicabile anche alle società per azioni in mano pubblica, nel caso in cui queste siano connotate da significativi tratti pubblicitari tali da consentirne la qualificazione di pubbliche amministrazioni o da sottoporle comunque a disciplina speciale; al contrario, però, la norma precitata non risulta applicabile alle società per azioni in mano pubblica che si atteggiino in concreto quali comuni soggetti di diritto privato, prive dei connotati dell'organismo di diritto pubblico ed operanti nel libero mercato concorrenziale.

Quanto alla materia del rilascio delle frequenze di trasmissione televisiva, il 6 maggio u.s. il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 2624/08, ha respinto l'appello di RTI avverso la sentenza del TAR Lazio n. 9325/04. Tale sentenza aveva affermato l'obbligo del Ministero delle Comunicazioni di pronunziarsi sulla richiesta di Europa 7 diretta ad ottenere l'assegnazione delle frequenze necessarie per consentire alla concessione a suo tempo rilasciatale di produrre i suoi effetti tipici.

La mancata attribuzione delle frequenze, ha chiarito il massimo Giudice amministrativo, non è causa di nullità della concessione. Peraltro, per il perfezionamento del titolo rilasciato a Europa 7 occorre l'adozione delle occorrenti attività attuative da parte dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che l'Amministrazione, in sede di esecu-

zione della decisione, oltre a dover tenere conto delle sopravvenienze legislative, dovrà anche dare applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 2008 (che dichiara illegittima la normativa nazionale la cui applicazione conduca ad una situazione in cui un operatore concessionario sia posto nell'impossibilità di trasmettere per mancata assegnazione delle frequenze).

Sulla richiesta di risarcimento del danno formulata da Europa 7 nell'ambito di un parallelo giudizio lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2622 del 6 maggio 2008, ha invece disposto incumbenti istruttori ad ampio raggio. Il Giudice si esprimerà quindi sulla domanda solo all'esito della valutazione delle risposte che le Amministrazioni avranno fornito sui punti oggetto di richiesta di chiarimenti, ed anche alla luce dei comportamenti che nel frattempo saranno stati assunti dalle Amministrazioni in attuazione del giudicato.

Con la medesima decisione il Consiglio di Stato ha, invece, respinto l'istanza di Europa 7 di reintegrazione in forma specifica, poiché si sarebbe trattato di un rimedio avente natura risarcitoria, come tale destinato a reintegrare l'interesse del danneggiato attraverso una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio. Al contrario, sostiene il Consiglio di Stato, il silenzio, il ritardo o l'illegittimo diniego da parte dell'Amministrazione incidono sempre su una situazione che era e rimane insoddisfatta, per cui non vi è nulla che possa essere reintegrato. Chiarisce, infatti, il Supremo Consesso Amministrativo che, in presenza di un illegittimo diniego o di accertata spettanza del provvedimento amministrativo richiesto, il rilascio del provvedimento non costituisce una misura risarcitoria, ma la doverosa esecuzione di un obbligo che grava sull'amministrazione.

Il predetto Consiglio ha poi riconosciuto, con la decisione n. 2626 in pari data, la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione di rilasciare una concessione all'emittente 7 plus, perché non utilmente collocata in graduatoria

In diverso - ma coevo - pronunciamento (sentenza n. 2623/08), infine, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Europa 7 avverso l'autorizzazione rilasciata a RTI a proseguire a trasmettere su frequenze terrestri.

Pure inammissibile, per carenza di interesse, è stato dichiarato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2625/08, il ricorso presentato da RTI avverso la sentenza che dichiarava l'illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione di rifiuto dell'assegnazione di ulteriore frequenze alla ricorrente Rete A.

2.18. La comunicazione politica

Par condicio e pluralismo dell'informazione

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge funzioni di garante del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di propaganda ed informazione politica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in materia di pluralismo dell'informazione e di tutela dei principi di correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche ai sensi degli ex articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).

Al fine di tutelare la parità di accesso ai mezzi di informazione e il corretto svolgimento della comunicazione politica l'Autorità ha compiti di vigilanza e di regolamentazione in materia, che svolge attraverso le attività di monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza radiotelevisiva nazionale e della stampa, come disciplinato dal legislatore con la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica") e con il Testo unico della radiotelevisione.

L'applicazione dei regolamenti adottati dall'Autorità e dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e l'accertamento delle eventuali violazioni culminano nell'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Commissione per i servizi e i prodotti (CSP) dell'Autorità mentre l'articolazione delle attività è affidata al Servizio della comunicazione politica all'interno del quale, nei periodi elettorali, viene istituita un'apposita Unità "Par Condicio".

L'Autorità, oltre ad intervenire nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva nazionale privata, della stampa, e della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo - disciplinata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si occupa anche dell'emittenza radiotelevisiva locale.

A tal fine, sono di ausilio nello svolgimento delle attività di vigilanza e di garanzia dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni, suoi organi funzionali, per effetto della legge n. 28 del 2000 e dell'introduzione di un intero Capo della stessa legge dedicato all'emittenza radiotelevisiva locale (legge n. 313 del 2003 e Codice di autoregolamentazione emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004).

Il sistema delle sanzioni

La legge 28 del 2000 prevede, per le violazioni della *par condicio*, sanzioni di tipo eminentemente "riparatorio", che mirano a ripristinare in tempi ristretti la parità di accesso all'informazione politico - elettorale per le singole fattispecie tassativamente previste:

- la comunicazione politica (essenzialmente le tribune elettorali)
- l'informazione (telegiornali e programmi di approfondimento)
- i messaggi politici autogestiti, gratuiti e a pagamento

- i messaggi politici elettorali
- i sondaggi politici ed elettorali
- la comunicazione istituzionale.

Oltre alle sanzioni riparatorie, che impongono la trasmissione di spazi con prevalente partecipazione dei soggetti politici danneggiati, è prevista la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare.

L'Autorità, inoltre, può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza per ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

Infine, in caso di non rispetto dei propri provvedimenti l'Autorità può applicare le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 249/97 (sanzione pecuniaria da 10.330 euro a 258.230 euro e, in caso di violazione di particolare gravità o reiterata, la sospensione della concessione o autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi).

Completa l'apparato sanzionatorio l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel testo modificato dalla legge n. 28/00: viene applicata, per effetto della legge n. 689/81, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione si violino diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o si commettano più violazioni della stessa disposizione.

Per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo l'accertamento della mancata osservanza delle disposizioni della Commissione parlamentare di vigilanza comporta la richiesta alla concessionaria di attivare i procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro per i dirigenti responsabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 10, della legge n. 249/97, nonché la verifica del rispetto del contratto di servizio.

Quanto all'emittenza radiotelevisiva locale, il citato Capo II della legge n. 28/00, introdotto a seguito del processo di autoregolamentazione, prevede misure sanzionatorie - applicate oltre che d'ufficio e su istanza del soggetto politico interessato, anche su denuncia del Consiglio nazionale degli utenti - consistenti in provvedimenti, anche in via d'urgenza, idonei ad eliminare gli effetti lesivi e a carattere compensativo, ovvero, ove non possibile, di sospensione delle trasmissioni dell'emittente televisiva per un periodo massimo di trenta giorni.

In caso di inottemperanza dei propri provvedimenti in materia di emittenza radiotelevisiva locale l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

Nell'intero arco temporale riferito al periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008, che ha interessato sia il periodo non elettorale, che quello relativo alle singole competizioni elettorali, sono state adottati 54 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio che di natura regolamentare, come di seguito specificati.

Periodo non elettorale

Il periodo non elettorale è disciplinato dalla delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000 ed integrata dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006.

In particolare, la delibera n. 22/06/CSP assume rilevanza sotto il profilo del rafforzamento del presidio sanzionatorio nel periodo pre – elettorale, immediatamente precedente alle elezioni, attraverso il richiamo sia alle misure sanzionatorie contemplate dall’articolo 10, commi 3 e 8, della legge n. 28 del 2000, sia alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 1, commi 31 e 32 della legge n. 247 del 1997.

Costituiscono normativa di disciplina del periodo non elettorale anche la delibera n. 22/07/CSP del 22 febbraio 2007, avente ad oggetto il richiamo all’osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali ed il Regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, recante “Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, come modificato con deliberazione del 29 ottobre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2003, che contiene le disposizioni relative alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Per i periodi non elettorali, in assenza di specifiche previsioni, valgono i principi generali in materia di informazione dettati dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, gli indirizzi in materia di pluralismo dettati per la Rai dalla Commissione di vigilanza nell’Atto di indirizzo dell’ 11 marzo 2003, e gli indirizzi dettati dall’Autorità nella delibera n. 22/06/CSP (Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento), richiamati nella delibera n. 22/07/CSP.

In applicazione del citato quadro normativo e regolamentare l’Autorità ha svolto 11 procedimenti, con l’adozione di altrettanti provvedimenti e precisamente:

- n. 3 richiami, di cui due alle emittenti radiotelevisive private e l’altro alla concessionaria del servizio pubblico, per il rispetto nei telegiornali e nei confronti dei segnalanti, dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento.

L’ottemperanza ai richiami dell’Autorità nei confronti dei telegiornali è verificata attraverso il monitoraggio dei programmi con applicazione, in caso di inosservanza, dei conseguenti provvedimenti (l’apparato sanzionatorio dettato dalla legge 28 del 2000, peraltro applicabile ai periodi di *par condicio*, è sprovvisto di sanzioni specifiche per i programmi di informazione. Soccrono allora norme generalissime come quelle che sanzionano l’inottemperanza ad ordini o diffide impartite dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 31 della legge 249 del 1997 che prevede una sanzione da 10.330 a 258.230 euro).

- n. 2 procedimenti conclusi con delibere di ripristino in programmi di approfondimento informativo – di cui uno relativo alla concessionaria pubblica – con la previsio-

ne della partecipazione degli esponenti al fine di assicurare la parità di trattamento e la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici sui temi della prossima competizione elettorale.

L'Autorità, nel periodo di riferimento, ha, altresì, svolto un'attività atta a garantire che l'informazione da parte delle emittenti radiotelevisive nazionali si potesse svolgere nel rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione e della tutela dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive.

A riguardo, è stato emanato l'atto di indirizzo (delibera n. 146/07/CSP) sull'informazione in materia di "elezioni primarie" per la scelta dei componenti dell'Assemblea costituente nazionale del Partito Democratico indette per il 14 ottobre 2007, nonché il relativo chiarimento interpretativo (delibera n. 156/07/CSP).

Di particolare evidenza è la delibera n. 86/07/CSP con la quale si richiama l'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione in tema di raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari relativi a norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per effetto di questi provvedimenti sono state adottati n. 3 ordini di riequilibrio dell'informazione in tema di raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari nei confronti delle emittenti televisive in ambito nazionale, di cui uno nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

Periodo elettorale

Nel periodo preso a riferimento l'Autorità ha adottato 43 procedimenti per complessive 43 delibere, sanzionatorie e regolamentari, ripartiti tra le diverse competizioni elettorali.

Nel periodo maggio – giugno 2007, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative previste l'Autorità ha emanato la delibera n. 57/07/CSP del 12 aprile 2007, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 aprile 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2007.

Al riguardo, sono stati adottati 2 provvedimenti, l'uno di archiviazione in materia di messaggi autogestiti a pagamento e l'altro di riscontro dell'avvenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con l'ordine di pubblicazione del messaggio recante l'avvenuta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000.

Di rilevante applicazione nella competizione elettorale amministrativa è stato l'istituto dell'adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge, codificato dall'Autorità nel proprio regolamento, che ha consentito ai Comitati regionali per le comunicazioni di concludere le istruttorie sommarie avviate senza formulare proposte di provvedimento all'Autorità a seguito della trasmissione degli atti, dei supporti acquisiti e dei verbali di accertamento.

Per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 l'Autorità ha adottato due regolamenti, uno relativo alla prima fase della campagna elettorale (dalla data di convoca-

zione dei comizi fino alla data di presentazione delle candidature) e l'altro relativo alla seconda fase, quella successiva alla presentazione delle candidature. Tali regolamenti corrispondono alla delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008 e alla delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008.

L'Autorità svolge l'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali – contestualmente pubblicato sul sito dell'Autorità e verificati di settimana in settimana – nonché di controllo dei calendari delle trasmissioni effettuate e inviati settimanalmente dalle emittenti televisive nazionali (con l'indicazione dei temi trattati e dei soggetti invitati) unitamente all'informativa sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente. L'aggiornamento continuo di tali dati ha consentito di accertare in tempo utile eventuali lesioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e di avviare procedimenti istruttori, in particolar modo d'ufficio, con riferimento alle elezioni politiche.

Il monitoraggio dell'Autorità si avvale oltre che dell'attività dell'ISIMM, anche del sistema informativo interno.

In particolare, attraverso tale sistema che registra continuamente, 24 ore su 24, per tutto l'anno, le trasmissioni di 12 emittenti televisive nazionali, è stato possibile acquisire gli elementi per assicurare la verifica dell'equilibrio nell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici nei due periodi della campagna elettorale, l'illustrazione da parte delle emittenti televisive nazionali delle principali caratteristiche delle elezioni, del sistema elettorale e delle modalità di espressione del voto, nonché per vigilare nei giorni precedenti e concomitanti con quelli delle votazioni (cosiddetto silenzio elettorale).

Le circolari e le precisazioni dell'Autorità sull'applicazione della normativa vigente e sui regolamenti hanno rafforzato l'attività di vigilanza, specie con riferimento alle corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali, televisivi e a mezzo stampa.

La tipologia degli interventi dell'Autorità è stata complessa ed articolata nei contenuti, espressa con richiami, ordinanze ripristinatorie e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i profili di inottemperanza alle delibere dell'Autorità. Essa si riferisce alla definizione delle seguenti fattispecie: informazione politica, sondaggi politici ed elettorali, elezioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008.

Relativamente all'informazione politica:

- in n. 6 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 28/00 in materia di informazione nei telegiornali, ordinando la trasmissione di servizi di informazione con la partecipazione prevalente del soggetto politico denunciante nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di

espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale (in un caso solo per il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche);

- in n. 2 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 28/00 in materia di informazione nei programmi di approfondimento della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico – elettorali nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

- in n. 1 fattispecie l'emittente televisiva privata in ambito nazionale è stata richiamata ad assicurare nei notiziari una più equilibrata presenza dei diversi soggetti politici concorrenti;

- in n. 6 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 28/00 sia in materia di informazione nei telegiornali, che relativamente ai programmi di approfondimento (di cui n. 4 riferiti alla concessionaria pubblica);

- in n. 3 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, legge n. 28/00 per assicurare, nell'informazione dei telegiornali, il riequilibrio tra le liste PD e PDL ed un'adeguata presenza delle liste considerate nella delibera;

- in n. 1 fattispecie l'Autorità ha deliberato un provvedimento di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, legge n. 28/00 per assicurare il riequilibrio, con effetto immediato, tra le liste PD e PDL nell'informazione dei telegiornali;

- in n. 1 fattispecie l'Autorità ha deliberato un provvedimento di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, legge n. 28/00 per assicurare il riequilibrio tra le liste considerate nella delibera all'interno dell'informazione dei telegiornali;

- in n. 8 fattispecie l'Autorità ha deliberato provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 28/00 per assicurare nei telegiornali e programmi di approfondimento il riequilibrio tra il PD e il PDL da una parte e il complesso delle altre forze politiche e un adeguato accesso all'informazione alle liste che hanno conseguito una irrilevante presenza nel complesso dell'informazione (di cui n. 3 relativi alla concessionaria pubblica e n. 3 solo riferiti ai telegiornali);

- con n. 1 provvedimento è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza nel telegiornale a precedente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 pari a euro 100.000,00 nei confronti di un'emittente televisiva privata in ambito nazionale.

Relativamente ai sondaggi politici ed elettorali:

- con n. 1 provvedimento è stato ordinato alle emittenti radiotelevisive, alle società editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa di rispettare il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche quando gli organi d'informazione riportano nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.

Di particolare interesse è l'atto di richiamo (delibera n. 73/08/CSP) adottato dall'Autorità - in base ai dati riferiti alla prima settimana della seconda fase della campa-

gna elettorale - per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni politiche con il quale sono stati individuati i criteri sulle corrette modalità applicative dei principi sul pluralismo e sulla parità di accesso all'informazione radiotelevisiva, sulla base dei quali le emittenti televisive sono tenute al riequilibrio immediato delle presenze delle liste politiche in competizione.

Infine, relativamente alle elezioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008:

L'Autorità ha adottato la delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008.

L'attività di vigilanza e garanzia dell'Autorità ha significato anche consulenza ed indirizzo nella realizzazione in concreto delle fattispecie tipiche della *par condicio*.

Nel periodo elettorale 2007 - 2008 è da evidenziare il flusso delle complesse attività procedurali pari a circa 1.116 documenti e l'attività di pareristica svolta sulla base degli indirizzi e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Autorità rispetto ai quesiti inoltrati attraverso il *call center* e le postazioni del personale applicato pari a circa 500 richieste, spesso con funzione di risoluzione preventiva di eventuali e futuri contenziosi.

Per far fronte a tali appuntamenti l'Autorità ha predisposto, come ogni anno un'apposita Unità "Par condicio", nell'ambito del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse.

L'Unità "Par condicio", che si avvale della collaborazione del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per la tutela della radiodiffusione e l'editoria, opera tutti i giorni con apposite turnazioni del personale ivi applicato ed ha il compito di curare, con gestione amministrativa unificata, le attività legate ai procedimenti durante il periodo delle consultazioni elettorali. In particolare, è deputata allo svolgimento delle seguenti attività:

- accertamento ed istruttorie, su denuncia e d'ufficio, formulando, ove necessario, le relative proposte per gli atti ed i provvedimenti da adottare alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità;
- gestione della corrispondenza in entrata e in uscita con relativa protocollazione, trasformazione del documento cartaceo in elettronico ed inserimento in banca dati, assegnazione del documento per la relativa lavorazione ed infine archiviazione;
- gestione e coordinamento del *call center* attraverso un numero verde, operativo tutti i giorni, festivi compresi, per fornire informazioni relative alla corretta applicazione della normativa vigente nel periodo delle consultazioni elettorali e risposte simultanee a richieste di quesiti;
- raccordo con i Comitati regionali per le comunicazioni;
- monitoraggio 24 ore su 24 delle trasmissioni televisive avvalendosi della società all'uopo incaricata nonché del sistema informativo interno.

Inoltre, l'attività di regolamentazione in materia di comunicazione politica e parità di accesso all'informazione si è articolata anche con l'adozione delle seguenti delibere aventi ad oggetto referendum:

– delibera n. 144/07/CSP del 20 settembre 2007, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum provinciale abrogativo di alcune disposizioni concernenti "pianificazione del sistema scolastico e finanziamento delle istituzioni paritarie" della legge della provincia autonoma di Trento del 7 agosto 2006, n. 5, recante "sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", indetto per il giorno 30 settembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2007;

– delibera n. 160/07/CSP dell'11 ottobre 2007, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare della Regione autonoma della Sardegna sulla legge regionale 7 marzo 2007 "Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna" indetto per il giorno 21 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2007;

– delibera n. 161/07/CSP del 25 ottobre 2007, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum propositivi della regione Valle d'Aosta sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare n. 138 (disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 139 (disposizioni per l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta), n. 140 (dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3) - (norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 141 (disposizioni per favorire l'equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta) e n. 147 (disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo presidio ospedaliero regionale) indetti per il giorno 18 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2007.

Infine, sono state regolamentate con le seguenti delibere le fattispecie del distacco di Comuni ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione:

– delibera n. 67/07/CSP del 23 maggio 2007, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio (provincia di Pesaro e Urbino) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia – Romagna a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 24 e 25 giugno 2007", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2007;

– delibera n. 145/07/CSP del 20 settembre 2007 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum per il distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana (provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione autonoma trentino Alto – Adige a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per i giorni 28 e 29 marzo 2007", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007;

– delibera n. 28/08/CSP del 13 febbraio 2008, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum per il distacco del Comune di Pedemonte (VI) dalla Regione Veneto alla Regione Trentino-Alto Adige, del Comune di Sappada (BL) dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Monte Grimano Terme e del Comune di Mercatino Conca (PU) dalla Regione Marche alla Regione Emilia – Romagna a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 9 e 10 marzo 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2008.

